

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 60

ABATE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I mutui concessi, per investimenti in macchinari o per la formazione e qualificazione del personale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

5-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2020, si provvede, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni.».

valutare inserimento copertura

Nota. Debiti bancari (mutui):

Moratoria del debito da concertare con ABI. Pianificazione di un intervento più complessivo di ristrutturazione del debito da breve termine a lungo termine (15/20 anni).

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 73

AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci».

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

Virtuoso

Emendamento A.S. 1586

Art. 6

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza).

1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimati dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

Relazione:

Testo originario: *L'art. 57 comma 8 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (GU n.99 del 30-4-1986 - Suppl. Ordinario) secondo cui "Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato" **si interpreta** nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 225/1992 e poi ultimati dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.*

La proposta emendativa nasce da un nutrito contenzioso che riguarda gli atti di cessione che come è noto sono equiparati a decreti di esproprio posti in essere da Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio per fronteggiare situazioni di emergenza verificatesi nel territorio nazionale e poi conclusi dagli enti subentranti.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ANGRISANI

Art. 69

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la seguente:* «Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni»;
- b) *al comma 4, dopo le parole: «in start-up innovative» aggiungere le parole «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti»;*
- c) *al comma 6, dopo le parole: «start-up innovative» inserire le seguenti: «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».*

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA. L'emendamento si propone di applicare crediti d'imposta per quei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società che, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società, investano nel recupero di immobili destinati ad attività commerciale nei comuni con popolazione residente entro i cinquemila abitanti, attraverso piattaforme di crowdfunding immobiliare così come già avviene per investimenti sulle startup attraverso piattaforme di equity crowdfunding con la finalità di calmierare la dispersione demografica delle aree interne e ottenere una valorizzazione e del territorio in chiave innovativa e turistica. La ratio della norma è quella di valorizzare un patrimonio immobiliare in fase di abbandono che può essere destinato ad attività gestite da giovani del territorio o da persone interessate a trasferirsi, dunque l'obiettivo è duplice: ridurre lo spopolamento e favorire lo sviluppo economico.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 25

BOTTICI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del comma 1.».

Nota. L'emendamento demanda ad un decreto attuativo le modalità attuative dell'articolo in esame.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 31

BOTTICI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Nota. L'emendamento sopprime l'ultimo periodo del comma 3, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguenti all'applicazione del rimborso per chi effettua pagamenti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, siano destinate al fondo istituito nello stato di previsione del MEF per finanziare la misura in oggetto. Si ritiene, infatti che già l'importo di 3 mld sia sufficientemente idoneo per la misura.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 31

BOTTICI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art.10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono destinate al fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 5.».

Nota. L'emendamento modifica l'ultimo periodo del comma 3, destinando le maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguenti all'applicazione del rimborso per chi effettua pagamenti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, al fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 96

BOTTICI

Al comma 22, aggiungere il seguente periodo: «I soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni sono automaticamente iscritti previa presentazione della richiesta.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La necessità di rivedere la disciplina della riscossione negli Enti Locali e la creazione di una sezione separata dell'Albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i soggetti che svolgono meramente attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate è una novità positiva in quanto fornisce alle amministrazioni locali uno strumento di semplificazione della scelta di avvalersi di soggetti esterni per attività di supporto, meramente esecutive (quale il servizio di recupero crediti stragiudiziale), svolte sotto la direzione, il controllo del funzionario dell'amministrazione preposto al servizio, e che in molti casi sono già svolte dalle imprese autorizzate ex articolo 115 del TULPS. L'emendamento proposto intende migliorare l'efficienza dei comuni nell'accertamento e nella riscossione dei tributi locali, prevedendo di includere automaticamente nella nuova sezione dell'Albo le imprese munite di autorizzazione ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, essendo queste ultime già tra i soggetti ai quali è possibile affidare le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

L'affidatario (service del recupero crediti) non riceve nelle proprie mani il pagamento dell'obbligazione pecuniaria il cui assolvimento è preteso dall'ente, ma si limita a svolgere, a suo favore, un'attività istruttoria, di supporto, sollecito e assistenza al recupero, facendo transitare ogni incasso direttamente dal debitore alle casse comunali; l'appaltatore non è in grado d'incidere direttamente sulla posizione dei soggetti (debitori) chiamati a concorrere alle entrate pubbliche.

Gli operatori ex articolo 115 del TULPS sono autorizzati dalle Questure competenti per territorio e rispondono ai requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per l'esercizio della loro funzione. Pertanto, tale regime autorizzatorio può qualificarli in automatico per l'esercizio dell'attività di cui al comma 22, consentendo di iscriversi automaticamente alla sezione separata dell'Albo, anche alla luce dell'esperienza maturata nel settore.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 40

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedono l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Nota: L'emendamento de quo trova la sua ratio nella tutela della persona nonché delle pari opportunità nei confronti dei soggetti che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Specificatamente, inserendosi nel più complesso impianto normativo che disciplina la materia dei parchi e dei giardini pubblici nonché dell'edilizia pubblica e privata, va ad introdurre l'obbligo di dotare tutti i parchi, i giardini pubblici e le zone ricreative scolastiche già esistenti e di nuova costituzione di aree ludiche prive di barriere architettoniche con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili, al fine di garantire la sostanziale soddisfazione della funzione ricreativa e sociale nel pieno rispetto delle pari opportunità, proprie delle aree citate. Tale emendamento è pensato a misura di bambino diversamente abile, al fine di garantire, nel rispetto del principio dell'«infanzia inclusiva», la possibilità per tutti i bambini di vivere momenti ludici nelle aree ludiche pubbliche sia scolastiche che extrascolastiche. Specificatamente, fatto salvo quanto normativamente vigente in materia di abbattimento di barriere architettoniche, e di edilizia pubblica e privata, introduce l'obbligo di dotare tutti i parchi, giardini pubblici, scuole per l'infanzia e primarie pubbliche, già esistenti e di nuova costituzione, per l'allestimento di aree ludiche prive di barriere architettoniche con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili, a garanzia della pari dignità sociale degli individui in età infantile e quindi pari accesso, nonché partecipazione, alla vita sociale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

BOTTICI

Art. 69

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 49, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: “g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici”.

1-ter. Qualora il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 63 del citato decreto.».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

Nota. La ratio dell'emendamento di specie si sostanzia nell'obiettivo di incentivare l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico al fine di favorire e supportare il pieno sviluppo di una rete infrastrutturale capillare e diffusa in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale, esentando tali infrastrutture dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nonché del canone di concessione (COSAP) in considerazione delle caratteristiche di rilevante interesse pubblico che le stesse rivestono e dei benefici ambientali per la collettività derivanti dallo sviluppo della mobilità elettrica. L'emendamento ha l'obiettivo di definire una regolamentazione omogenea ed uniforme a livello nazionale, favorendo lo snellimento delle pratiche, la semplificazione delle procedure amministrative e facilitando la corretta pianificazione degli investimenti.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «199 milioni».

Nota. Proroga bonus videosorveglianza per l'anno 2020.

EMENDAMENTO A.S. 1586

BOTTICI

Art. 87

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

2-ter. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. I maggiori proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

NOTA. L'emendamento trae origine dalla constatazione in fatto e in diritto che normativa sul federalismo fiscale municipale non chiarisce quale ruolo è assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista l'imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune. La giurisprudenza ha costantemente affermato che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge, al gestore della struttura ricettiva non può essere attribuita la qualifica di "responsabile del pagamento dell'imposta", e pertanto non sono applicabili le sanzioni tributarie previste in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore della struttura ricettiva debba essere considerato come "agente contabile", anche se di fatto, e quindi "incaricato di pubblico servizio", e pertanto risponde del reato di peculato nel caso in cui non riversi tempestivamente l'imposta di soggiorno al Comune (reato punito da 4 anni a 10 anni e 6 mesi di reclusione). Si ritiene pertanto necessario stabilire con legge il ruolo di "responsabile del pagamento dell'imposta" per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato "agente contabile", con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione. Emendamento virtuoso.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 53

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 53-bis

(Modifiche alla disciplina della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili da adibire ad abitazione)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) *al comma 76:*
 - 1) *la parola: "principale" è soppressa.*
 - 2) *dopo le parole: "per un dato tempo," sono aggiunte le seguenti: ", concordato tra le parti,".*
 - b) *dopo il comma 76, è aggiunto il seguente: "76-bis. Nella determinazione del corrispettivo di cui al comma 76 si può tenere conto anche del pagamento del premio del contratto assicurativo per la protezione dell'immobile."*
 - c) *dopo il comma 77, è aggiunto il seguente: "77-bis. Il contratto può prevedere il pagamento a carico dell'utilizzatore di un anticipo pari ad un importo complessivo non superiore al valore di 60 canoni mensili e sostituisce il pagamento degli equivalenti canoni previsti nel piano di ammortamento. Il pagamento degli ulteriori canoni riprendere a decorrere dalla data di scadenza dell'ultimo canone pagato anticipatamente."*
 - d) *dopo il comma 80, è aggiunto il seguente: "80-bis. L'utilizzatore può recedere dal contratto anticipatamente e senza oneri. Per l'esercizio della facoltà di recesso anticipato è necessario che l'utilizzatore abbia pagato almeno 60 canoni mensili. L'utilizzatore che recede anticipatamente dal contratto perde ogni pretesa sul ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e sui canoni pagati, anche a titolo di anticipo. Il concedente, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore eserciti la facoltà di recesso anticipato di cui al presente comma, ha diritto alla restituzione del bene e per il rilascio dell'immobile può avviare la procedura di cui al comma 81. L'utilizzatore è responsabile degli eventuali danni arrecati al bene."*
 - e) *al comma 81, sono aggiunte infine i seguenti periodi: "L'utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni al concedente fino alla data di rilascio dell'immobile. Il contratto di locazione finanziaria può prevedere l'accantonamento, anche rateizzato, di una somma presso il concedente, pari ad un massimo di 24 canoni mensili, a garanzia del pagamento di quanto dovuto all'utilizzatore e del risarcimento degli eventuali danni arrecati all'immobile. La somma accantonata è restituita al locatore alla scadenza del contratto, oppure all'atto della restituzione dell'immobile a seguito del recesso, ovvero, può essere destinata al pagamento dei 24 canoni mensili antecedenti la scadenza del contratto."*

- f) *dopo il comma 81 è aggiunto il seguente: “81-bis. Nelle ipotesi di mancato esercizio della facoltà di acquistare la proprietà del bene ai sensi del comma 76 e nelle ipotesi di recesso anticipato ai sensi del comma 80-bis, la segnalazione dell'utilizzatore e dei relativi garanti nei sistemi di informazioni creditizie non è dovuta. Alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri sanzionatori, di indagine e di controllo.”*

Relazione. La proposta in esame non ha la pretesa di sostituire il tradizionale mutuo che rappresenta lo strumento standard utilizzato dal sistema creditizio; trattasi, al contrario, di uno strumento giuridico-finanziario che può essere utilizzato dagli enti creditizi in modo selettivo. In particolar modo, si allude ai casi in cui gli immobili, oggetto delle operazioni di leasing, abbiano un elevato potenziale di ricollocazione e siano inseriti in un contesto economico fiorente. L'istituto giuridico, così come modificato dalla presente proposta, è collocato nell'ambito della normativa di vigilanza prudenziale attualmente in vigore e non implica l'assorbimento del 100 per cento dei fondi propri, anche nell'ipotesi di recesso volontario dell'utilizzatore.

Nelle ipotesi di recesso volontario, l'ente creditizio risulterebbe particolarmente garantito in termini patrimoniali in quanto disporrebbe della proprietà del bene, di tutti i canoni pagati (l'utilizzatore perde ogni pretesa sul ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e sui canoni pagati, anche a titolo di anticipo), e non avrebbe la necessità di iscrivere in bilancio sofferenze o perdite. Gli immobili – a seguito del recesso volontario – potranno essere ricollocati con altre operazioni di leasing ovvero venduti a valori di mercato.

Relazione tecnica. La soluzione normativa rappresentata modifica la disciplina della locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale di cui all'art. 1, comma 78 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le modifiche di cui alla lettera a) sopprimono il riferimento alla sola abitazione principale estendono la disciplina a tutte le ipotesi di immobili da adibire ad abitazione. Altresì, si precisa che la durata del contratto può essere concordata tra le parti.

Le modifiche di cui alla lettera b) prevedono la possibilità di determinare il corrispettivo della locazione finanziaria tenendo conto anche del pagamento del premio del contratto assicurativo per la protezione dell'immobile.

Le modifiche di cui alla lettera c) prevedono esplicitamente la possibilità di concordare il pagamento di canoni anticipati il cui importo non può superare il valore di 60 canoni complessivi. Il pagamento dei canoni anticipati è sostitutivo degli equivalenti canoni oggetto del piano di ammortamento. Il pagamento dei canoni ulteriori decorre dalla data di scadenza dell'ultimo canone pagato anticipatamente.

Le modifiche di cui alla lettera d) introducono la possibilità per l'utilizzatore di recedere anticipatamente dal contratto in modo libero e senza oneri. Per recedere dal contratto è necessario che l'utilizzatore abbia pagato almeno 60 canoni mensili. L'utilizzatore che recede anticipatamente dal contratto perde ogni pretesa sul ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e sui canoni pagati, anche a titolo di anticipo. Il concedente, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore eserciti la facoltà di recesso di cui al presente

comma, ha diritto alla restituzione del bene e per il rilascio dell'immobile può avviare anche il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.

Le modifiche di cui alla lettera e) precisano che l'utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni al concedente fino alla data di rilascio dell'immobile. Il contratto di locazione finanziaria può prevedere l'accantonamento, anche rateizzato, di una somma, pari ad un massimo di 24 canoni, a garanzia del pagamento o degli eventuali danni arrecati all'immobile. La somma accantonata può essere restituita al locatore alla scadenza del contratto, all'atto della restituzione dell'immobile a seguito del recesso, oppure, in alternativa, può essere destinata al pagamento dei 24 canoni antecedenti la scadenza del contratto.”

Con le modifiche di cui alla lettera f) si precisa che nei casi di mancato esercizio della facoltà di acquistare la proprietà del bene e nelle ipotesi di recesso anticipato, non è dovuta la segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie sia dell'utilizzatore che dei relativi garanti.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 27

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

(Modifiche al Fondo di cui all'art. 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 494, dopo le parole: "*per atto tra vivi*" sono aggiunte le seguenti "*; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute*";
 - b) al comma 496, dopo le parole: "*del costo di acquisto,*" sono aggiunte le seguenti: "*in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti,*" e dopo le parole "*inclusi gli oneri fiscali*" sono aggiunte le parole "*sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,*";
 - c) al comma 502-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.*"

Relazione. Nell'ambito della disciplina relativa al Fondo indennizzo risparmiatori occorre provvedere a precisazioni esplicative per l'applicazione della disciplina vigente, rispetto al trasferimento dei titoli con atti tra vivi per individuare i soggetti di riferimento dei pertinenti requisiti legali, rispetto ai costi sostenuti nell'acquisto delle azioni per chiarire il riferimento al prezzo medio in caso di più acquisti dello stesso titolo e che gli oneri fiscali sono comprensivi dell'eventuale affrancamento effettuato nonché in merito alla documentazione relativa ai cittadini italiani residenti all'estero per l'accesso all'indennizzo diretto.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 27

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Modifiche al Fondo di cui all'art. 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.»

Relazione. Per l'esigenza di consentire agli interessati di provvedere a quanto necessario a documentare requisiti e condizioni per l'accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si stabilisce la scadenza del termine per la presentazione delle richieste di indennizzo previsto il 18 febbraio 2020 è prorogata al 18 aprile 2020.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 27

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Modifiche al Fondo di cui all'art. 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «duecentoquaranta giorni».»

Relazione Illustrativa

Per l'esigenza di consentire agli interessati di provvedere a quanto necessario a documentare requisiti e condizioni per l'accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si stabilisce la scadenza del termine per la presentazione delle richieste di indennizzo previsto il 18 febbraio 2020 è prorogata al 18 aprile 2020.

A.S. 1586- Emendamento

Art. 27

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Modifiche al Fondo di cui all'art. 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501, è inserito il seguente: “501-bis01. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all’esame delle domande.”

Relazione. L'emendamento consente alla Commissione tecnica di acquisire le decisioni favorevoli emesse relativamente ai ricorsi presentati all'ACF della Consob. Al riguardo si precisa che su 976 ricorsi presentati all'ACF circa 854 sono stati accolti. Le decisioni di accoglimento dei ricorsi potranno essere utilizzate dalla Commissione tecnica evitando un nuovo “esame” delle domande presentate dai risparmiatori.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 27

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 27-bis

(Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

1. Al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono assegnati 3 milioni di euro.
2. *All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 494, è inserito il seguente: "494-bis. I beneficiari delle prestazioni FIR di cui all'art. 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che risultano essere in attesa della concreta erogazione, anche parziale, delle prestazioni FIR, possono accedere al beneficio di cui all'art.2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."*

Conseguentemente all'articolo 93, comma 2, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento".

Relazione. Le disposizioni di cui al comma 1 assegnano 3 milioni di euro al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Le disposizioni di cui al comma 2 estendono il beneficio del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ai destinatari delle prestazioni FIR in attesa della concreta erogazione, anche parziale, delle relative prestazioni.

Per gli oneri finanziari si provvede mediante l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota prevista dal comma 2 dell'art. 93 della legge di bilancio in corso di esame.

A.S. 1586 -Emendamento

Art. 27

BOTTICI, FENU

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 sostituire le parole “10 milioni” con le seguenti: “13 milioni”;
- 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:
 - a) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di un contratto a tempo indeterminato.”;
 - b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: “Gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono superare il 30 per cento delle disponibilità complessive del Fondo”.

Conseguentemente, all'articolo 93, comma 2, le parole “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “16 per cento”.

Relazione. La modifica proposta estende l'utilizzo del Fondo di garanzia per la prima casa ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Altresì si prevede che gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possano superare il 30 per cento delle disponibilità complessive dello stesso.

Per gli oneri finanziari si provvede mediante l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota prevista dal comma 2 dell'art. 93 della legge di bilancio in corso di esame.

A.S. 1586- Emendamento

Art. 31

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 31-bis

(Misure per agevolare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente:

"Capo I-bis

Art. 34-quinquies

(Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento)

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni.».

Relazione

Il Ministero dell'Economia ed il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni delle imprese, dei consumatori e dei prestatori dei servizi di pagamento, con decreto individuano specifiche categorie di beneficiari alle quali ridurre l'importo delle commissioni per i pagamenti elettronici.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 47

BOTTICI, FENU

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis

(Misure per l'innovazione digitale)

1. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che richiedono livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, deve avvenire con la carta di identità elettronica. Per garantire comunque l'accesso ai servizi in rete che richiedono livelli di garanzia basso e significativo, da parte delle imprese e dei cittadini che non dispongono della carta di identità elettronica, è istituito, a cura del Ministero dell'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID). Il sistema ha le caratteristiche e funziona in conformità alle regole definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'Interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il rilascio e la gestione delle identità digitali sono affidati al Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, anche avvalendosi di PagoPa SpA.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 quali fornitori di attributi qualificati, rendono disponibili le informazioni delle quali sono in possesso relative ai cittadini nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale con modalità e formati conformi a quanto previsto nel medesimo decreto.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente che erogano servizi nell'ambito dei quali trattano dati personali possono, nel rispetto delle condizioni e termini ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, rendere disponibili tali dati, su richiesta degli interessati, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale.

5. Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, stabilisce, tra l'altro:
a) il modello strutturale e organizzativo del sistema nonché l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 chiamati a svolgere funzioni di fornitori di attributi qualificati; b) gli standard tecnologici e le soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale il punto

unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai comma 3 e 4; c) le modalità nel rispetto delle quali PagoPA Spa dovrà procedere al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un'identità digitale e di consegna delle relative credenziali nonché i requisiti dei quali tali soggetti terzi devono essere in possesso e le condizioni anche economiche relative ai rapporti tra PagoPA SpA e tali soggetti; d) le modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale; e) i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi in rete; f) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di fornitori di servizi in rete; g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente la carta di identità elettronica e le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Con lo stesso Decreto sono altresì determinate le condizioni e modalità per la conversione delle identità digitali già rilasciate alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 3 anche con riferimento al contributo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale contributo si tiene conto, tra l'altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comporta oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo comma 1 e attraverso le carte di identità elettroniche.

8. Ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi digitali i soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono avvalersi della carta di identità elettronica e dell'identità digitale in conformità alle modalità identificate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 anche in tutte le ipotesi nelle quali la legge richiede di procedere all'identificazione di un soggetto attraverso l'esibizione di un documento di identità.

9. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi."

2. Al comma 1, dell'articolo 29 del Decreto Legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse.

3. Al comma 1, dell'articolo 32-bis del Decreto Legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole "ai gestori dell'identità digitale" sono soppresse.

4. All'articolo 64-bis, le parole "i fornitori di identità digitali" sono sostituite dalle seguenti "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64".

5. Le identità digitali emesse, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale a norma della disciplina previgente restano valide fino alla conversione con le nuove identità digitali e, comunque, non oltre il 2021.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 15.000.000 per l'anno 2020, euro 20.000.000 per l'anno 2021 e con euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 2.

Parte di questi costi può essere ridotto con i ricavi conseguiti da PagoPA SpA attraverso l'erogazione, a favore dei soggetti privati aderenti al sistema SPID, del servizio di identificazione.";

b) all'articolo 93, comma 2, le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento".

Relazione illustrativa

Il comma 1 dell'articolo in esame contiene una riformulazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).

La nuova disciplina del sistema pubblico per l'identità digitale che la modifica normativa introduce mira, innanzitutto, a affidare direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione il rilascio e la gestione delle identità digitali attualmente rilasciate e gestite da una pluralità di soggetti di mercato sotto la vigilanza dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Tale mutato approccio trova la sua giustificazione da un lato nella volontà di ricondurre quanto più direttamente possibile la responsabilità dell'esercizio dei servizi di identità digitale allo Stato anche in coerenza con la disciplina europea della materia (Regolamento EIDAS) e dall'altro nell'esigenza di risolvere le criticità registratesi nei primi anni di vigenza dell'attuale normativa con particolare riferimento all'inefficienza del mercato dei servizi di rilascio e gestione delle identità digitali.

La nuova disciplina prevede altresì che la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa avvalersi, ai fini del rilascio e della gestione delle identità digitali, di PagoPA SpA e che quest'ultima possa delegare, attraverso apposite convenzioni, talune specifiche attività, a soggetti di mercato in possesso di requisiti da determinarsi con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al quale è demandata anche la definizione di una serie di aspetti di dettaglio relativi al funzionamento del sistema pubblico di identità digitale e alle adesioni allo stesso da parte dei diversi soggetti che ne faranno parte: utenti, fornitori di servizi pubblici e privati, fornitori di attributi qualificati e non qualificati e, naturalmente, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stante la rilevanza dei numerosi profili connessi al trattamento dei dati personali, la disposizione stabilisce che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia varato sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Lo stesso Decreto, inoltre, dovrà disciplinare il processo di conversione delle identità rilasciate nel vigore della disciplina previgente nelle nuove identità digitali rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il riconoscimento a questi ultimi di un contributo a fronte del supporto alla conversione delle identità digitali rilasciate nel vigore della disciplina previgente.

La stessa disciplina, infine, stabilisce che l'identità digitale sia rilasciata gratuitamente ai cittadini e che le amministrazioni possano usarla, ai fini dell'identificazione, in maniera egualmente gratuita.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame prevedono una serie di adeguamenti nella disciplina vigente per tener conto della nuova disposizione introdotta nel Codice dell'Amministrazione digitale.

Mentre il comma 5 detta una disciplina transitoria volta a garantire la validità delle identità digitali rilasciate nel vigore della disciplina vigente fino all'operatività del nuovo sistema.

Il comma 6, infine, disciplina la copertura finanziaria dell'intervento normativo.

La presente riforma ha lo scopo di semplificare la gestione dell'identità digitale dei cittadini producendo effetti benefici su tutta la pubblica amministrazione che potrà risparmiare sulla gestione dei sistemi di autenticazione all'accesso ai propri servizi. Gli esempi più eclatanti sono INPS e Agenzia delle Entrate che potranno utilizzare l'identità digitale dismettendo gradualmente le credenziali di accesso utilizzate fino ad oggi.

RELAZIONE TECNICA

Il comma 6 stabilisce che verranno destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione tecnologica e l'innovazione 15.000.000 € per l'anno 2020, 20.000.000 € per l'anno 2021 e 30.000.000 € a decorrere dall'anno 2022 per la nuova disciplina del sistema pubblico per l'identità.

Tale importo servirà a copertura dei costi per l'avvio delle attività di PagoPA SpA quale soggetto incaricato dei profili operativi connessi al rilascio e all'uso delle identità digitali nonché a riconoscere ai fornitori delle identità digitali operanti nel vigore della disciplina previgente un contributo per il supporto prestato alla conversione delle identità digitali gestite.

Il processo di rilascio e gestione delle identità digitali, a regime, potrebbe ottenere ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di identificazione ai fornitori di servizi privati aderenti al sistema pubblico per l'identità digitale.

Parte della copertura dei costi indicati in norma, può essere inoltre recuperata dai risparmi derivanti dalla dismissione dei sistemi di autenticazione utilizzati oggi dalle pubbliche amministrazioni e attraverso i ricavi derivanti dalla vendita dei servizi ai soggetti privati aderenti a SPID.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 68

BOTTICI, PESCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)».

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma **7-bis** (?) sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsioni, alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né quelle di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-nonies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.

7-decies. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. »

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione normativa disciplina, per il 2020, lo strumento dell'anticipazione di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili già introdotto nell'ordinamento per il 2019 al fine di contribuire al rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali, con riferimento a quelle amministrazioni che si trovino in temporanea carenza di liquidità.

Il comma 1 prevede la possibilità per i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati al 30 aprile 2020, di richiedere a banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) e istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto al tesoriere dell'ente) anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi, con deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Il comma 2 precisa che le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2018 per le regioni e province autonome.

Il comma 3, dopo aver confermato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, precisa che alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall'articolo 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'articolo 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'articolo 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118/2011. Rimane, tuttavia, fermo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il comma 4 stabilisce che le anticipazioni di liquidità agli enti locali sono assistite, quale garanzia del rimborso per capitale e interessi, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni del TUEL contenute nell'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), in particolare il comma 2, e nell'articolo 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), in particolare nel comma 10. Le anticipazioni di liquidità concesse alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

Il comma 5 fissa al 30 aprile 2020 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1 (banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) e istituzioni finanziarie dell'Unione europea). La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione di liquidità. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 (Piattaforma dei crediti commerciali – PCC).

Il comma 6 stabilisce che il pagamento dei debiti, per i quali gli enti pubblici hanno ottenuto l'anticipazione, debba avvenire entro 15 giorni dalla data dell'effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Tale termine è ampliato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN e di debiti degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome, ai sensi della normativa vigente, non erogati alla data di cui al comma 5.

Il comma 7 prevede che le anticipazioni di liquidità siano rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

Il comma 8 dispone che gli istituti finanziatori verifichino, tramite la PCC di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti da parte degli enti che hanno ottenuto l'anticipazione e che, in caso di mancato pagamento, possano chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie precedentemente indicate.

Il comma 9 abroga la disposizione della legge di bilancio 2019 in base alla quale, tra l'altro, nell'anno 2020 le misure di cui all'articolo 1, comma 862, e le penalità di cui all'articolo 1, commi 864 e 865, della medesima legge sono raddoppiate nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione ed effettuato il pagamento entro i termini di legge.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione consente di attivare, anche per il 2020, uno strumento – quale l'anticipazione di liquidità - destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali

maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi. La disposizione, che prevede il rimborso dell'anticipazione entro il 30 dicembre 2020, è indirizzata agli enti che si trovino in situazione di temporanea carenza di liquidità.

Trattandosi di un'anticipazione concessa e restituita nell'arco dello stesso anno 2020, la sua attuazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 97

CASTIELLO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32- bis. Al comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole "e smaltimento dei rifiuti" aggiungere le seguenti "urbani nonché quelli relativi alla manutenzione ordinaria del verde pubblico".».

Nota:

Manutenzione del verde pubblico e piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

TESTO DELLA NORMA

Integrazione della **Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1, comma 639** (*Legge di stabilità 2014*), **art. 1, comma 639** e del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*), **art. 2 comma 2** prevedendo che **tra i costi operativi del servizio di gestione dei rifiuti urbani siano ricompresi anche quelli relativi alla manutenzione ordinaria del verde pubblico (come giardini, parchi, aree cimiteriali, ecc).**

RELAZIONE

L'art. 1, commi 639 e seguenti, della **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** (*Legge di stabilità 2014*), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), tra le cui componenti c'è la **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARI opera in sostituzione di tutti i precedenti prelievi tributari sui rifiuti ed è subentrata, da ultimo, alla tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il gettito della TARI deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i quali vengono programmati in un apposito Piano Finanziario (obbligo di copertura integrale del costo del servizio con i proventi derivanti dalla tassa).

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della predisposizione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e della connessa determinazione delle tariffe della TARI, fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*".

Il predetto D.P.R. n. 158 del 1999 non definisce con chiarezza le voci di costo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani da inserire nel Piano Finanziario e conseguentemente da far gravare sulla TARI.

Attualmente l'unico riferimento in merito alla definizione dei costi del servizio dei rifiuti è costituito dalle “**Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe**”, redatte nel corso dell'anno 2013 da un apposito gruppo di lavoro designato dal Ministero delle Finanze per l'attuazione di un progetto comunitario dal titolo “*Sviluppo della capacità di monitorare l'andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale.*” Dette linee guida hanno costituito un valido strumento per gli addetti ai lavori nella fase di redazione del Piano Finanziario e di determinazione delle tariffe della TARES, nell'anno 2013, e della TARI, a partire dal 2014.

Le suindicate linee guida elencano, tra i costi operativi di gestione del servizio dei rifiuti, anche quelli relativi “**alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal verde pubblico, come giardini, parchi ed aree cimiteriali**”.

L'emendamento che si propone è finalizzato ad introdurre tra i costi del servizio di gestione dei rifiuti, da riportare nel Piano Finanziario e da coprire con il gettito della TARI, quelli relativi alla “**manutenzione ordinaria del verde pubblico**” quali il taglio, lo sfalcio, la potatura, ecc.. e **non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.**

A.S. 1856 - EMENDAMENTO
ART. 76

COLTORTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 76
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale).

1. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'alinea, le parole: "*di categoria euro 2 o inferiore*" sono soppresse;
- b) alla lettera a), dopo le parole "*veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,*" sono aggiunte le seguenti "*diversi da quelli di categoria Euro 3 o inferiori e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da quelli di categoria Euro 4 o inferiore,*";
- c) alla lettera b) dopo le parole "*attività di trasporto di persone svolta*" aggiungere le parole "*, con veicoli di categoria Euro 3 e superiori,*».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000 ;
2021: – 70.000.000;
2022: – 70.000.000.

Nota: L'art. 76 è così sostituito: “1. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- nell'alinea, sopprimere le parole: "*di categoria euro 2 o inferiore*";
- alla lettera a), dopo le parole "*veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,*" aggiungere le parole "*diversi da quelli di categoria Euro III o inferiori e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da quelli di categoria Euro IV,*";
- alla lettera b) dopo le parole "*attività di trasporto di persone svolta*" aggiungere le parole "*, con veicoli di categoria Euro III e superiori,*” “

Testo coordinato

1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ~~ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore,~~ utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, *diversi da quelli di categoria Euro III o inferiori e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da quelli di categoria Euro IV*, esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta, *con veicoli di categoria Euro III e superiori*, da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al [decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285](#);

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#);

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al [regolamento \(CE\) n. 1073/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Motivazioni

La proposta emendativa ha lo scopo di escludere le imprese di trasporto pubblico dalla riduzione delle agevolazioni fiscali per accisa sul gasolio per autotrazione introdotta dall'articolo 76 per i mezzi di trasporto Euro III e ed Euro IV.

Tale misura determinerebbe, atteso il rilevante numero di autobus Euro III e IV tuttora in circolazione (oltre 15mila mezzi pari al 36% circa del parco nazionale), un incremento dei costi a carico delle imprese del settore, pari a circa 60 mln di euro annui, con prevedibili riverberi anche sulla qualità dei servizi e il rischio conseguente di favorire il trasferimento di quote di mobilità dal trasporto pubblico al trasporto privato, con una conseguente ricaduta negativa sulle emissioni inquinanti e di CO2. Già oggi infatti il trasporto pubblico locale soddisfa il 12% della domanda di mobilità a fronte solo del 2% di emissioni, contro un 98% di emissioni del trasporto privato e delle altre modalità, malgrado una avanzata età media della flotta impiegata nel servizio.

A.S.1586 - EMENDAMENTO

Art. 41

CORBETTA

Dopo il comma 6 aggiungere infine i seguenti:

«6-bis. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedenti, pari a euro 12.800.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

NOTA: ESENZIONE FISCALE Vittime del dovere e familiari

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 87

DELL'OLIO

Sostituire le parole: «sono soggetti al pagamento di euro 2,40 a foglio» con le seguenti: «sono soggetti al pagamento di euro 1 per il primo foglio, e di euro 2,4 per ogni foglio successivo al primo».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 12.000.000;

2021: – 12.000.000;

2022: – 12.000.000.

Nota: La ratio dell'emendamento sta nel ridurre il costo per i certificati che hanno un solo foglio. Pertanto l'articolo andrebbe modificato aggiungendo le seguenti parole alla fine dell'articolo:

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 87

DELL'OLIO

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per ogni foglio successivo al primo, che resta esente dal pagamento.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

Nota. La ratio dell'emendamento sta nel caricare i costi solo per i certificati che hanno più di un foglio. Pertanto l'articolo andrebbe modificato aggiungendo le seguenti parole alla fine dell'articolo: "*per ogni foglio successivo al primo, che resta esente dal pagamento*".

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 12

DELL'OLIO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "nel medesimo esercizio finanziario."

Nota

L'emendamento intende individuare il preciso arco temporale entro cui la P.A. deve acquistare o noleggiare i veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, in modo tale da evitare che si possa frazionare l'acquisto o noleggio.

AS 1586 - Emendamento

Articolo 87

DELL'OLIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.».

1-ter. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero:

«127-undevicies) materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.».

Virtuoso

La ratio dell'emendamento nasce dall'esigenza di innalzare (dal 4 al 10 %) l'aliquota IVA applicata alle attività della campagna elettorale, al fine di porre un freno all'utilizzo scellerato che, negli ultimi tempi, si fa della campagna elettorale.

Pertanto, l'emendamento che si propone è così formulato:

"nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eliminate le parole: "materiale tipografico, attinente le campagne elettorali".

"nella tabella Tabella A - Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene inserito un ulteriore numero, cioè il numero 128, all'interno del quale si prevede l'applicazione dell'IVA al 10% per materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica".

D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

Tabella A - Parte II [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] (768)

Parte II

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria,

edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; (779) (802)

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 79

DELL'OLIO, L'ABBATE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, considerati MACSI e a tal fine sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1, anche tutti i manufatti di cancelleria monouso in plastica non biodegradabile. A tal fine l'imposta è fissata nella misura pari al 5% dell'importo previsto dal comma 7.».

NOTA. Tassare anche i manufatti di cancelleria in plastica ma con un importo che sia pari al 5% di quanto la norma prevede per i MACSI in generale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 85

DELL'OLIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle spese sostenute per le attività di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si inseriscono, fra le detrazioni ammesse e non sostenute con sistemi di pagamento tracciabili, le spese relative alle attività sportive dei figli, tipicamente effettuate nei confronti di ASD in contanti, e comunque detraibili per importi non superiori a 210 euro, così come indicato dall'art. 15 comma 1, lettera i-quinquies ex dpr 1986 917/1986, che così recita: le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.

L'esiguità della detrazione per ciascuno ragazzo, di età compresa tra i 5 e 18 anni, si ritiene possa essere esonerata dall'adempimento tracciabile.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 88

DELL'OLIO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 55, apportare le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole: "comma 54" sono sostituite dalle seguenti: "comma 54, lettera a)";
 - 2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;
- b) sostituire la lettera d), con la seguente: "d) al comma 57, apportare le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse;
 - 2) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: "d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

Relazione: AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO REGIME FORFETARIO 88

Le disposizioni ampliano l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, eliminando la causa di esclusione costituita dalla contestuale partecipazione in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi.

Nel caso di partecipazione in tali soggetti, ai fini della verifica del rispetto della soglia di 65.000 euro, si introduce la regola secondo cui è necessario sommare i ricavi o compensi

conseguiti nell'esercizio dell'attività svolta in forma individuale e la quota di ricavi o compensi imputati per trasparenza dal soggetto partecipato per l'attività svolta in forma associata.

L'attuale assetto normativo si risolve infatti in un disincentivo implicito alle aggregazioni professionali e, contestualmente, in un incentivo implicito alla disgregazione delle attività professionali o di impresa svolte in forma associata, in un contesto economico e professionale in cui invece opportuno concepire incentivi all'aggregazione, nell'interesse del mercato che richiede servizi sempre più specializzati.

EMENDAMENTO A.S. 1586
Art. 75

DESSI'

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese di trasloco).

1. All'articolo 16-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia", inserire le seguenti: "nonché le eventuali spese di trasloco".».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

Nota

L'emendamento proposto prevede le spese di trasloco tra le spese detraibili al cinquanta per cento, di cui all'art. 16 bis del DPR n. 917/1986 e successive modifiche.

La ratio di tale norma è identica a quella che ha ispirato il legislatore per tutte le agevolazioni fiscali legate al patrimonio edilizio: la libertà di poter abitare in una casa totalmente rinnovata, confortevole ed a basso impatto ambientale, incentivando ed aiutando chi economicamente non riesce a sostenere le tantissime spese tra le quali anche quelle relative al trasloco.

Nel contempo tale misura si pone altresì l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo e l'evasione del sommerso, problematiche molto sentite nel settore.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei servizi di traslochi a basso costo, i cui responsabili non sono nemmeno in possesso dei regolari permessi e delle assicurazioni pertinenti a questo tipo di trasporti.

Complice la mancata informazione, quasi nessuno è a conoscenza che i traslocatori devono essere iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori e devono sottostare a rigidissime regole economiche e comportamentali; l'abusivismo sta proliferando, ricorrendo a prezzi "impraticabili" per qualsiasi azienda che intenda essere in regola con il fisco. Tutto ciò ha comportato un'importante *perdita* della qualità e della professionalità nel settore.

L'agevolazione fiscale introdotta con l'emendamento, potrebbe incentivare gli utenti a rivolgersi ai traslocatori iscritti nell'apposito albo e che rilascino regolare fattura, contrastando così i fenomeni dell'abusivismo e dell'evasione nel settore e garantendo nel contempo un servizio sicuro, serio ed affidabile.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 75

DRAGO

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Articolo 75-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA applicata a beni di prima necessità destinati all'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-*quinq*uis) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 100.000.000;

2021: – 100.000.000;

2022: – 100.000.000.

Nota Illustrativa

L'emendamento ha lo scopo di includere alcuni fra i più comuni beni destinati alla prima infanzia, nel novero dei prodotti assoggettati ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nella misura ridotta del 5%.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 75

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Articolo 75-bis
(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per
l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

«1-*quater*.1. Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 40.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 25.000.000;

2021: – 25.000.000;

2022: – 25.000.000.

Nota Illustrativa

L'emendamento ha lo scopo di riconoscere una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto pagata dai consumatori sull'acquisto di alcuni fra i più comuni beni destinati alla prima infanzia.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 91

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 91-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di agevolazioni fiscali
per i soggetti con diagnosi di DSA).

1. Ai soggetti titolari della responsabilità genitoriale di studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione con diagnosi **certificata** di DSA è concesso un contributo a copertura integrale del costo sostenuto e fino a un tetto massimo di spesa di euro 3.000 per ciascun anno solare, finalizzato all'acquisto degli strumenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un apposito elenco degli strumenti compensativi comprendente i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 170 del 2010. Con le medesime modalità l'elenco è aggiornato ogni due anni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro e può essere altresì utilizzato a copertura del costo di frequenza di doposcuola didattico specializzato presso strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero cooperative, associazioni, educatori, esperti, tutor didattici specializzati nel trattamento dei DSA compresi in un apposito elenco istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. I dispositivi di cui al comma 1 possono essere acquistati presso un produttore o un rivenditore, esclusivamente dietro presentazione di specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista corredata dalla diagnosi di DSA. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto pari al prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

NOTA ILLUSTRATIVA. L'emendamento ridefinisce il quadro delle agevolazioni concesse agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) introducendo un contributo dell'importo massimo di 3.000 euro annui finalizzato all'acquisto strumenti compensativi per l'apprendimento o per la frequenza di doposcuola didattico specializzato.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 92

ENDRIZZI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: “apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza”, con le seguenti: “apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza”;
- b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
 - 1) sostituire le parole: “250.000” con la seguente: “200.000”;
 - 2) sostituire la parola “1.400” con la seguente “2.800”;
 - 3) aggiungere infine le seguenti parole: “per tali diritti non sarà possibile il rilascio di ulteriori nullaosta in conseguenza di guasto o in caso di modifiche dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;”;
- c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
 - 1) sostituire le parole: “58.000” con la seguente: “50.000”;
 - 2) sopprimere le parole “, nonché nelle sale scommesse e sale bingo”;
 - 3) sostituire la parola: “15.500” con la seguente: “20.000”;
 - 4) aggiungere infine le seguenti parole: “per tali diritti non sarà consentita la sostituzione degli apparecchi in caso di guasto o le modifiche delle dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;”;
- d) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: “35.000” con la seguente: “25.000” e la parola: “11.000” con la seguente: “18.000”;
- e) al comma 1, lettera d), sostituire la parola “2.800” con la seguente: “2.400” e la parola: “30.000” con la seguente: “40.000”;
- f) al comma 1 lettera e), sostituire la parola “50”, con la seguente: “40” e la parola: “2.000.000” con la seguente: “3.000.000”;
- g) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo è riservato: al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i

soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.";

h) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire le parole: "ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa", con le seguenti: "ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo";
- 2) aggiungere, infine, le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanza, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i criteri per rapportare il prelievo applicato ai concessionari aventi sede legale in Paesi esteri al fine di mantenere invariato il gettito fiscale, rispetto ai concessionari aventi sede legale e fiscale sul territorio italiano.";

i) sopprimere il comma 4.

Nota. La proposta emendativa intende raggiungere le seguenti finalità:

Lettera a) - elimina l'equivoco semantico per cui si vorrebbe confondere il gioco d'azzardo come "divertimento ed intrattenimento"; risulta giuridicamente preferibile il riferimento normativo.

Lettera b) - prevede la riduzione da 250.000 a 200.000 delle Slot machines autorizzate. Qualora vi fossero sostanziali obiezioni -validamente documentate- che il minor numero di Slot possa determinare minor gettito, è necessario tener conto che la riduzione del 35% delle SLOT avvenuta nel 2018 ha portato una riduzione di gettito del 5%, stiamo parlando in ogni caso di effetti che potrebbero manifestarsi dopo il 2022. A ciò si aggiunga che poiché stiamo parlando di una nuova concessione per altri 9 anni, limitando la sostituzione dei nullosta (per macchine che si guastano o che vanno meno di moda, che non saranno più sostituibili con altri modelli sempre più efficaci e performanti) si riduce gradualmente e fisiologicamente il numero del parco SLOT (AWP ovvero AWPR non appena concluso l'upgrade tecnologico) e la sua aggressività media, ottenendo quell'effetto di graduale calmierazione del settore.

Da considerare che nel Decreto fiscale abbiamo proposto emendamenti per facilitare nel contempo la conversione di una parte degli operatori verso l'intrattenimento puro senza vincite in denaro. Tale riduzione quali-quantitativa non incide comunque sulle entrate nei prossimi anni, ma semmai in prospettiva futura.

L'aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor numero di diritti autorizzati; inoltre la riduzione dell'offerta porta a ritenere adeguato il maggior prezzo (parliamo comunque di una base d'asta, non del prezzo di aggiudicazione).

Lettera c) - prevede la riduzione da 58.000 a 50.000 delle Videolotteries che sono una forma di slot machine molto più aggressiva che funziona a banconote. Anche in questo caso, poiché stiamo parlando di una nuova concessione per altri 9 anni, si prevede una fisiologica calmierazione successiva (per guasti e una minor aggressività mano a mano che i "temi" perdono gradualmente interesse) che non incida sulle entrate nei prossimi anni. L'aumento del costo del diritto sovra-compensa sul piano finanziario il minor numero di diritti autorizzati (parliamo comunque di una base d'asta non del prezzo di aggiudicazione); a fronte della diminuzione dell'offerta si ritiene appropriato il maggior prezzo richiesto.

Lettera d) - prevede la riduzione da 35.000 a 25.000 del numero di bar e tabacchi in cui si potranno tenere slot machines. L'aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor numero di diritti autorizzati (parliamo comunque di una base d'asta non del prezzo di aggiudicazione) a fronte della diminuzione dell'offerta si ritiene appropriato il maggior prezzo richiesto.

Lettera e) - prevede la riduzione da 2.800 a 2.400 del numero di sale in cui si potranno tenere slot machines e VLT. In verità si dovrebbe tendere a zero poiché la compresenza di diverse tipologie di offerta favorisce la transizione alle VLT che sono la forma di azzardo più aggressiva. L'aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor numero di diritti autorizzati (parliamo comunque di una base d'asta non del prezzo di aggiudicazione) a fronte della diminuzione dell'offerta si ritiene appropriato il maggior prezzo richiesto.

Lettera f) - prevede la riduzione da 50 a 40 dei diritti per la raccolta di gioco d'azzardo da remoto. L'aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor numero di diritti autorizzati (parliamo comunque di una base d'asta non del prezzo di aggiudicazione) a fronte della diminuzione dell'offerta si ritiene appropriato il maggior prezzo richiesto.

Lettera g) - vengono esplicitate le dovute garanzie che i dati raccolti, memorizzati e trasmessi al centro SOGEI dalle attuali VLT e dalle future SLOT (che -RICORDIAMOLO- funzioneranno con tessera sanitaria) non vengano utilizzati per profilazione di singoli utenti e/o per fornire indicazioni sull'efficacia dei diversi software in relazioni alle reazioni di consumo dei clienti.

Lettera h) - si ritiene che la riserva di partecipazione ai soli player attuali faciliti la costituzione di cartelli, limiti la concorrenza, e rappresenti una sorta di rendita di posizione. Peraltro a danno dell'erario. E' inoltre opportuno frenare il meccanismo per cui società con sede operativa nella UE, ma con sede legale in paradisi fiscali possano eludere la fiscalità.

Lettera i) - L'obiettivo è quello di scongiurare una debacle politica e giuridica; decine di nostri sindaci, centinaia di consiglieri comunali di opposizione, consiglieri di tutte le regioni, hanno emanato regolamenti ed ordinanze comunali, proposto mozioni, sostenuto e migliorato le leggi regionali, raccolto firme, ecc. per l'adozione di misure di tutela dei cittadini. Tali provvedimenti si muovono nelle previsioni del Decreto Balduzzi e sono state positivamente vagliate e legittimate da sentenze TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale. Il comma 4, proprio per la finalità dichiarata di facilitare il mercato, confligge con la tutela della salute, prerogativa delle Regioni, che non possono essere costrette da un atto di legge, men che meno da un decreto ministeriale. L'adozione di una simile misura peraltro confligge con le linee politiche del movimento, incuse nel programma elettorale di questa legislatura.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 99

ENDRIZZI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sopprimere le seguenti parole: “che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,”;

3-quater. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.».

Nota: Attualmente l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è limitato ai soggetti economici (imprese, partite iva, ecc)

Molte famiglie invece sono vittime di usura per la congiuntura economica ovvero per impoverimento da gioco d'azzardo.

Abrogare tali limitazioni significa ampliare la platea delle persone incentivate a denunciare tali delitti, nonché offrire un fondamentale contributo alle famiglie per risollevarle le proprie sorti, a vantaggio dei minori, a volte anche consentendo la conservazione della casa di abitazione unico patrimonio di sicurezza disponibile.

L'ampliamento della platea è ampiamente sostenibile dalla dotazione del fondo, che risulta sovradimensionato; se infatti le famiglie che potrebbero beneficiare sono molto numerose, esse necessitano di somme molto limitate rispetto alle esposizioni delle imprese e pertanto possono ampiamente essere sostenute con le dotazioni attuali del fondo di solidarietà.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 99

ENDRIZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50% al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.».

Nota. Il fondo per la prevenzione dell'usura istituito con l'art. 15 della legge 108/1996 risulta attualmente scarsamente capiente rispetto alle necessità, mentre risulta sovradimensionato il fondo di solidarietà alle vittime dell'usura di cui all'art 14 della medesima legge.

Con questo emendamento si risolve il problema offrendo a cittadini e famiglie in condizioni di sovraindebitamento, spesso a causa della perdita di azzardo, di sottrarsi al rischio usurario ed avviare programmi di rientro economico-finanziario, all'interno di progetti riabilitativi.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 84

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis

(Certificazione dei crediti fiscali).

1. All'articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e da dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Il processo di certificazione è gratuito ed è gestito da una piattaforma istituita a cura della Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui le pubblica amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, risultanti anche dalla Piattaforma dei crediti e debiti di imposta, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Il creditore, ottenuta la certificazione, può, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o chiedere la compensazione del debito verso l'Agenzia delle entrate e riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

- a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*. I medesimi soggetti possono altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;
- b) l'Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;
- c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante le piattaforme possono essere stipulate mediante scrittura privata. La cessione dei crediti certificati può essere fatta una sola volta. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3-sexies. I crediti commerciali di parte corrente e i crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dai commi da 3-bis a 3-quinquies, sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* a banche o intermediari finanziari abilitati. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni per l'anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. I corrispettivi delle garanzie concesse

sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 10.000.000;

2021: – ;

2022: –.

NOTA. Come noto, per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (nel seguito Piattaforma) predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

La presente proposta di legge intende ampliare l'ambito di applicazione della certificazione dei crediti commerciali vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 - istituendo una nuova piattaforma per la certificazione dei crediti fiscali derivanti da agevolazioni, detrazioni e da dichiarazioni per le imposte dirette e indirette.

L'istituzione e la gestione della nuova piattaforma sono a cura dall'Agenzia delle Entrate. La certificazione è funzionale all'utilizzo dei crediti attraverso: la cessione a banche e intermediari; la compensazione con i debiti fiscali che il medesimo contribuente ha nei confronti dell'Agenzia delle entrate; la cessione a terzi.

Ulteriore novità rispetto alla normativa vigente, è la possibilità di stipulare la cessione del credito mediante una scrittura privata, senza necessità di atto notarile. In tal modo si agevola la procedura di cessione e si riducono notevolmente i costi.

Nel nuovo sistema così delineato, si prevede, altresì, che i crediti, sia commerciali che fiscali, siano assistiti da garanzia dello Stato dal momento della loro cessione pro soluto a banche o intermediari a ciò abilitati, mediante la costituzione di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 87

FENU

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, le parole da «o per mancato pagamento in tutto o in parte» sino a «pubblicato nel registro delle imprese» sono soppresse;
- 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
 - a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.»;
- 3) al comma 5, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).»;
- 4) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;
- 5) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.».

NOTA. La disciplina delle note di variazione ai fini IVA in caso di mancato pagamento da parte del debitore, assoggettato a procedure concorsuali o esecutive individuali, prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stata oggetto di reiterati interventi normativi nel corso degli anni.

La formulazione originaria dell'articolo 26 in merito alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, consentiva al fornitore di emettere la nota di credito al fine di rettificare in

diminuzione l'IVA addebitata in relazione ad un'operazione che fosse venuta meno, in tutto o in parte, al ricorrere di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento a causa dell'assoggettamento del cliente a procedure concorsuali, procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di risanamento. In tutti questi casi, si prevedeva che la nota di credito IVA potesse essere emessa solo alla conclusione delle predette procedure concorsuali o esecutive, purché fossero rimaste infruttuose, allorché la perdita sia divenuta definitiva per il creditore.

La norma era stata poi modificata dall'articolo 1, commi 126 e 127, legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016), in senso più favorevole al contribuente, cioè anticipando al momento di apertura della procedura concorsuale la possibilità di emettere la nota di credito e portare, quindi, in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione. L'entrata in vigore delle nuove norme era stata tuttavia posticipata di un anno dal legislatore, poiché avrebbe dovuto iniziare ad applicarsi a decorrere dalle ipotesi di assoggettamento dei cessionari/committenti insolventi a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Successivamente l'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato nuovamente modificato dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 567) la quale ha eliminato le modifiche operate dalla legge 208/2015, la cui disciplina, di fatto, non è mai entrata in vigore.

La presente proposta ha lo scopo di ripristinare la formulazione introdotta dalla legge 208/2015, al fine di evitare che la durata eccessiva delle procedure concorsuali renda eccessivamente dilatato nel tempo il termine per il recupero dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa nel momento di emissione della fattura e quindi già versata all'Erario, stridendo con il principio di neutralità del tributo. Ammettendo la possibilità di emettere la nota di credito nel momento di apertura della procedura concorsuale, si ridurrebbe tale lasso di tempo e si otterrebbe inoltre un coordinamento con la deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art.88

FENU

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a-bis), inserire le seguenti:

“a-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, possono esercitare l'opzione per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva prevista per il medesimo regime, nei termini e nella modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, alle condizioni che seguono:

- 1) le operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 2) gli incassi dei compensi relativi alle fatture emesse, devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante altre forme di pagamento elettronico. All'atto del pagamento, il cessionario o committente che effettua il bonifico ovvero l'esercente stesso in caso di pagamento elettronico con carta di debito e di credito, indica il codice identificativo di appartenenza al regime in opzione, nonché il codice di attività esercitata ATECO, al fine di rendere determinabile in maniera esatta l'importo dell'imposta sostitutiva sulla base dell'aliquota e del coefficiente di redditività da applicare ai ricavi;
- 3) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, in qualità di sostituti d'imposta, operano una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici ovvero agli altri strumenti di pagamento elettronici, resi a favore dei beneficiari che applicano la misura opzionale di cui al presente lettera;
- 4) l'imposta sostitutiva oggetto di ritenuta deve corrispondere all'aliquota prevista applicata all'importo del bonifico o del pagamento, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO;
- 5) le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, sono soggetti agli obblighi di cui

all'articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta;

- 6) sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora e rende disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, il quadro precompilato relativo al regime forfetario, da integrare a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi ovvero da confermare in caso di assenza di altri redditi;

a-ter) ai soggetti che esercitano l'opzione di cui alla lettera a-bis), sono riconosciuti i seguenti benefici:

- 1) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- 2) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.".

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

NOTA. La proposta costituisce una misura opzionale e sperimentale, rivolta a chi aderisce od intende aderire al regime forfetario. Prevede, quali condizioni necessarie, l'obbligo di adesione alla fatturazione elettronica e di tracciabilità degli incassi (bonifico o carte di pagamento).

L'istituto di credito ovvero il gestore del sistema di pagamento elettronico, trattiene l'imposta sostitutiva calcolata applicando l'aliquota prescelta ed il coefficiente di redditività all'importo della singola transazione. Al termine dell'anno fiscale l'istituto di credito in qualità di sostituto d'imposta elabora ed invia la certificazione delle ritenute effettuate.

La premialità per l'opzione ovviamente consiste nella ulteriore semplificazione derivante dall'esenzione dell'obbligo dichiarativo del quadro relativo al regime forfetario, dalla esclusione del contribuente dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, dalla riduzione di un anno dei termini ordinari di decadenza per l'attività di accertamento.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 75

FENU, LEONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, di nuova costruzione o ristrutturati, con un investimento superiore al 50 per cento del valore catastale risultante dei fabbricati stessi, o con un investimento che permette la certificazione di detti fabbricati nelle classi energetiche "A" e "B", ai sensi delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della relativa normativa regionale, locati da imprese, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo VI, del Titolo I. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.».

NOTA. Il sistema fiscale vigente crea disparità di trattamento tra le operazioni effettuate dalle imprese e dalle cooperative e quelle effettuate dai privati, introducendo elementi di forte distorsione del mercato immobiliare a discapito delle operazioni promosse dalle imprese, cui necessariamente fanno capo i progetti di sviluppo e riqualificazione immobiliare e urbana, destinati non solo alla vendita, ma anche alla locazione.

La presenza sul mercato delle locazioni di imprese, dotate di capitali e di *know how* specializzato in materia di efficientamento energetico, permetterebbe di procedere con progetti di ampio respiro che possano fungere da traino anche per gli interventi di riqualificazione urbana e energetica degli edifici da parte di privati e della Pubblica Amministrazione. Perciò, si rende necessario rivedere il regime fiscale delle locazioni promosse dalle imprese, in quanto soggetti particolarmente in grado di superare la frammentazione del mercato e proporre una diversa offerta di locazione, più al passo con i tempi e con le esigenze delle giovani generazioni.

Col presente emendamento viene proposto di estendere ai fini fiscali la qualifica di immobili strumentali all'esercizio dell'impresa anche per le unità abitative locate dalle imprese, in costanza di tale destinazione, al fine della semplificazione del sistema di tassazione degli immobili d'impresa, uniformando le modalità di tassazione del reddito di impresa dei canoni di locazione. Tale equiparazione consentirebbe alle imprese di portarsi in deduzione dal reddito d'impresa anche i costi direttamente afferenti a detti immobili (costo di acquisizione e/o costruzione, manutenzioni ordinarie e

straordinarie, ecc.) e di porre in essere il relativo ammortamento. L'attuale formulazione dell'art. 90 del Dpr. n. 917/86 TUIR, dovrebbe essere integrata, specificando che i proventi immobiliari correlati agli immobili ad uso abitativo locati da imprese vengano assimilati a quelli dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, sia che questi siano stati acquistati o prodotti dall'impresa (nel caso anche con limitazione a fabbricati nuovi o incisivamente ristrutturati o migliorati dal punto di vista dell'efficienza energetica). I criteri di individuazione degli immobili qualificabili come ristrutturati dovrebbero risultare il più possibile semplici da verificare sia per l'operatore economico che per l'Agenzia delle Entrate. I costi e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili destinati permanentemente dalle imprese alla locazione abitativa diventerebbero deducibili, compreso l'ammortamento (nel caso anche prevedendo un'aliquota di "*super-ammortamento*", ipotizzata nel 10%, con le considerazioni suddette).

A.S.1586 - EMENDAMENTO

Art. 31

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.31-bis
(Misure in favore delle imprese della filiera nautica).

1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione è essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;”.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.”.

3. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola “turisti” è sostituita dalla parola “diportisti” e sono aggiunte le parole “con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento”.

4. Fino alla definizione della revisione della materia dei canoni riguardanti le concessioni demaniali marittime disposta dall'articolo 1, comma 677, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque fino al 31.12.2020, è sospeso il pagamento dei canoni per le concessioni destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio, oggetto di contenzioso giudiziale sull'applicazione dall'art. 1, comma 252, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 40.000.000;

2021: – 40.000.000;

2022: – 40.000.000.

MOTIVAZIONI

I commi 1 e 2 mirano a fermare la delocalizzazione delle nostre aziende di fornitura navale, in atto verso Paesi UE confinanti, introducendo nel nostro ordinamento tributario misure simili a quelle adottate all'estero, coinvolgendo il cessionario nell'accertamento dei requisiti necessari per l'applicazione del regime di non imponibilità prevista dall'art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972.

Comma 1 La modifica normativa tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Euro-unionale che impone al fornitore la verifica concreta della condizione dell'alto mare ed è finalizzata a regolare la responsabilità dei soggetti che effettuano le operazioni senza applicazione dell'IVA, nell'ambito di un settore molto importante e strategico per l'Italia ovvero quello della nautica commerciale e mercantile, per le unità che effettuano tratte in "alto mare". In particolare, chi intende acquistare beni o servizi godendo della non imponibilità prevista dall'art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972, può farlo sulla base di una dichiarazione dell'acquirente, emessa sotto la propria responsabilità, che attesti la sussistenza del requisito previsto dalla predetta norma, ovvero che la nave è effettivamente e prevalentemente adibita ad effettuare viaggi in alto mare, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. C-197/12 citata).

La disposizione non produce effetti di gettito. **Comma 2** Di conseguenza a quanto stabilito al comma 1, vengono regolate anche le conseguenze sanzionatorie.

La modifica proposta, oltre ad essere in linea con la disciplina delle dichiarazioni di intento (articolo 8, comma 1, lettera c del DPR n. 633 del 1972), tutela l'erario, responsabilizzando il soggetto che si avvale dell'acquisto senza IVA (il cessionario) ed evita irrigidimenti nei traffici commerciali, esonerando i fornitori che ricevono la dichiarazione del cessionario dall'onere – per loro tecnicamente impossibile - di verificare l'uso effettivo cui successivamente sarà adibito il mezzo. La disposizione non produce effetti di gettito.

Comma 3 Il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, ha rimosso le sperequazioni vigenti in campo turistico riconoscendo alcuni servizi della nautica, lasciando tuttavia aperti alcuni dubbi interpretativi che ne hanno condizionato l'applicazione. La modifica li chiarisce, recependo il limite introdotto con la Circolare 6E 2015 dell'Agenzia delle Entrate. La disposizione non produce variazione di gettito. **Comma 4** Ventiquattro porti turistici italiani sono in contenzioso con lo Stato per la disciplina dettata dall'art. 1, comma 252, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) che ha innovato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessioni demaniali delle strutture dedicate alla nautica da diporto. Il CdS ha evidenziato come il piano economico finanziario del concessionario è un elemento essenziale della concessione/contratto per la realizzazione di porti turistici e l'applicazione delle nuove misure, senza una revisione del piano stesso e una verifica della sua compatibilità con la durata della concessione, rappresenta un'unilaterale, sostanziale, modifica del contratto, lesiva dei diritti del concessionario. Con questa motivazione ha sollevato la questione innanzi alla Corte Costituzionale. La Corte, con la sentenza n. 29 del 10/27.1.2017, ha evidenziato come l'aumento dei canoni è possibile (e quindi legittimo), ma *“va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007”* (paragrafo 5.7).

La Corte ha quindi dato una c.d. interpretazione giuridicamente orientata della norma, statuendo che *“l'irragionevolezza (rectius illegittimità) insita in tale prospettazione (l'aumento retroattivo dei canoni) è esclusa laddove la commisurazione del canone venga parametrata alle concrete caratteristiche dei rapporti concessori, nonché dei beni demaniali che ne formano l'oggetto”*, precisando che gli aumenti *“risultano applicabili, quindi, soltanto a quelle che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di*

beni demaniali. Nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima". La recentissima sentenza del TAR Sardegna, n. 789 del 2018 (la prima cui uno dei Marina interessati è approdato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale), ha stabilito che il ricalcolo dei canoni secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata debba fare riferimento alle tabelle delle sole nude superfici concesse. Il quadro sembrerebbe dunque avviarsi a una conclusione, ma così non è. Anzi la situazione sta rapidamente precipitando, poiché, in assenza di una norma specifica, l'Agenzia delle Entrate sta comunque procedendo alla riscossione degli aumenti non dovuti e alcuni porti turistici si sono visti bloccare i conti correnti. Una situazione che prelude al *default* e che rischia, con effetto domino, di estendersi alle altre 23 società e ai loro 2.225 addetti, fra quelli diretti e impiegati nelle attività commerciali ubicate all'interno dei porti turistici - 1.663 - e quelli impiegati in altre attività direttamente connesse - 562 - (fonte Osservatorio Nautico Nazionale). In attesa di una soluzione normativa per chiudere, a stralcio, il contenzioso in corso, al fine di evitare il *default* delle strutture e consentire la regolare gestione per la stagione 2020, la riscossione degli arretrati viene congelata fino al 31.12.2020.

A.S.1586- EMENDAMENTO

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art.32-bis

(Misure in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane).

1. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'export, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"

2) alla lettera b), dopo le parole: "banche, nazionali o estere" sono aggiunte le seguenti: "e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

MOTIVAZIONI

NOTA (Proposta dell'on. Trano): SIMEST interviene a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, tra l'altro, erogando contributi agli interessi su finanziamenti di crediti relativi a esportazioni di merci e servizi, esecuzione di studi, lavori e progettazione e approntamento di forniture, a valere su un fondo pubblico istituito nello stato di previsione del MEF (c.d. Fondo 295/73). Tale contributo è finalizzato, in estrema sintesi, a ridurre il tasso applicato e/o gestire le sue oscillazioni ed è generalmente destinato alla banca che finanzia l'esportatore italiano. Più in particolare, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 143/1998, tale contributo è destinato espressamente a tre categorie di soggetti:-operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali (lettera a); - banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera (lettera b); -acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (lettera c).La normativa vigente, pertanto, non permette l'intervento di SIMEST nei casi in cui i finanziamenti ottenuti dagli operatori nazionali o dagli acquirenti esteri siano concessi non da banche ma da intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), soggetti a cui è esteso il regime di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia al pari degli operatori bancari.Al fine di superare la limitazione suddetta e consentire a SIMEST di potenziare il proprio supporto alle esportazioni, l'emendamento:- alla lettera a), dispone che la prima categoria di soggetti beneficiari includa (i) gli operatori nazionali che ottengono finanziamenti anche in Italia (non più solo all'estero) da banche nazionali o estere (non più solo anche per il tramite di banche nazionali), nonché (ii) gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (categoria prima non espressamente prevista);-alla lettera b), prevede che la seconda categoria di soggetti beneficiari includa non solo le banche nazionali o estere che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera

(categoria già prevista) ma anche gli intermediari finanziari sopra richiamati;-non modifica la terza categoria di soggetti beneficiari (ossia gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali)

RELAZIONE TECNICA. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO A.S. 1586

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.32-bis

(Misure in favore dell'export per le imprese italiane).

1. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: “atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati” sono sostituite dalle seguenti: “imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.”
 - b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: “, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia cui all'articolo 16, comma 1-bis” sono soppresse.

Nota (Proposta dell'on. Trano). L'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo (c.d. Fondo 295/73) –gestito da Simest S.p.A. –per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti, riservato agli interventi finanziari di sostegno alle esportazioni e agli investimenti delle imprese all'estero. Il Fondo 295/73 consente dunque, tramite l'erogazione di un contributo in conto interessi a valere su risorse pubbliche, di stabilizzare il tasso a cui gli esportatori italiani si finanziano. L'operatività del Fondo è esposta a differenti rischi. Più in particolare: -al rischio di tasso di interesse e di cambio, considerato che il Fondo si impegna a corrispondere il tasso variabile nella valuta del finanziamento dalla data di stipula del contratto, e-al rischio di liquidità relativo alla capacità del Fondo 295/73 di far fronte agli impegni assunti per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti. Il rischio di tasso del Fondo 295/73 è funzione dell'andamento dei tassi di mercato, con particolare riferimento all'andamento dei parametri Euriboro USD Libora cui il contributo è indicizzato. Pertanto, tale rischio si traduce in un potenziale aumento degli esborsi futuri del Fondo stesso in caso di scenari di mercato avversi. Posta l'esigenza di migliorare la gestione dei predetti rischi, assicurando al contempo che –in tal modo –le esigenze di futuri rifinanziamenti del Fondo diminuiscano, la proposta normativa:-alla lettera a), prevede la necessità di specifici accantonamenti di risorse nel Fondo pari al costo imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse (tali accantonamenti, a legislazione vigente, sono invece più ampi: sono, infatti, pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio. A questi si aggiungono gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi). A tal fine, si prevede che –al fine di assicurare una più efficiente gestione di tali rischi finanziari

–sia il Ministero dell’economia e delle finanze a gestirli nell’ambito della più ampia gestione dei rischi di mercato inerenti il debito pubblico;-alla lettera b), prevede una disposizione di mero coordinamento. Per effetto della lettera a),infatti, non è più necessario che il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, deliberato annualmente dal CIPE, tenga conto degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa (a quel punto gestito direttamente dal MEF).La gestione dei rischi sopra richiamati da parte del MEF consentirebbe, in ultima istanza, di ridurre le previsioni di uscite potenziali a carico del Fondo nel caso in cui si verificassero scenari avversi di mercato, riducendo, così, il corrispondente ammontare di accantonamenti di risorse previsti a tal fine e di rifinanziamenti futuri. Tali risorse potrebbero quindi essere destinate a nuove operazioni di supporto all’export, potenziando l’operatività del Fondo stesso.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 91

FENU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 91- bis

(Disapplicazione sanzioni per omessa fatturazione)

1. All'articolo 10, comma 1, del **decreto-legge del 26 ottobre 2018, n. 119:**

le parole "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019" sono sostituite con le seguenti:
"Per l'anno d'imposta 2019";

le parole "Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019." sono abrogate.

Relazione illustrativa. La proposta ha l'obiettivo di estendere a tutto il primo anno di applicazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica il regime sanzionatorio più mite che è stato introdotto dall'articolo 10 del DL n. 119/2018. Merita ricordare al riguardo che, introducendo un periodo di sospensione o riduzione delle sanzioni, il Legislatore ha preso atto del contesto ancora nebuloso e non completamente preparato in cui si sarebbe trovate a operare le imprese nelle prime fasi di applicazione.

Si è trattato di una misura che, da un lato, ha evitato di dover far fronte al mancato gettito IVA che sarebbe derivato da una eventuale proroga dell'adempimento, dall'altro, sta favorendo un approccio all'adempimento più sereno per le imprese che, pur trovandosi di fatto coinvolte nel nuovo sistema di fatturazione, possono operare in contesto di maggiore tolleranza degli errori e dei ritardi.

Peraltro, nei primi mesi di vigenza del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, le segnalazioni di ritardi o malfunzionamenti del Sistema di Interscambio sono numerose; si tratta di criticità che, oltre a poter compromettere il rispetto degli altri adempimenti IVA da parte delle imprese (es. rispetto dei termini di annotazione), non stanno facilitando l'affidamento delle imprese alle nuove procedure di fatturazione, tenuto altresì conto che, in questi primi mesi dell'anno, l'infrastruttura informatica dell'Agenzia delle Entrate è oggetto di modifiche (rese necessarie per rispondere alle segnalazioni pervenute dal Garante della privacy) che rendono meno efficienti taluni servizi su cui le imprese avevano fatto affidamento (si pensi, a titolo esemplificativo, al servizio di archiviazione e consultazione delle fatture elettroniche).

In considerazione delle difficoltà e delle criticità che fisiologicamente si accompagnano a una prima fase di adozione di un adempimento di tale portata innovativa - quale è l'obbligo di fatturazione elettronica - si propone di estendere il regime sanzionatorio più favorevole, introdotto dal DL n. 119/2018, per tutto il 2019, al fine di tutelare gli operatori coinvolti,

garantendo continuità e evitando loro di dover modificare in corso d'anno le tempistiche di fatturazione.

In ultimo, si rileva che la proposta consentirebbe di allineare il trattamento di favore riconosciuto ai contribuenti che liquidano l'imposta trimestralmente con quello applicabile ai contribuenti mensili. Al riguardo, si ricorda, che il DL n. 119/2018, in sede di conversione in legge, ha disposto che il regime sanzionatorio più favorevole fosse applicabile, per i soli contribuenti mensili, anche alle operazioni effettuate fino al 30 settembre 2019, in modo tale da far coincidere, col mese di novembre, la scadenza del termine ultimo entro emettere fattura elettronica con tardiva ma con la riduzione della sanzione al 20%. Tuttavia, si è trattato di un intervento normativo che ha destato non pochi dubbi interpretativi (nonostante il chiarimento fornito con la circolare AE n. 14/2019 residuano perplessità sul trattamento sanzionatorio applicabile alle operazioni effettuate dal 1/7 al 30/9) e che, in ogni caso, ha creato ulteriori asimmetrie di trattamento in quanto, i contribuenti trimestrali, devono rispettare gli ordinari termini di emissione sin dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2019.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 91

FENU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 91-bis

(Split payment).

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

Relazione illustrativa

Nell'attuale sistema di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA vige l'obbligo di emissione del documento in formato elettronico, obbligatorio dal 1° gennaio 2019 e, al contempo, si mantengono altri due meccanismi di assolvimento dell'imposta - Split payment e reverse charge - che sono stati introdotti, negli anni passati, al medesimo fine di contrasto all'evasione fiscale in taluni settori. Nello specifico, in presenza dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, si rivela ridondante e, paradossalmente, quasi privo di utilità, il meccanismo dello Split payment che si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione e di società da essa controllate e collegate, nonché per le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate all'indice FTSE MIB.

Si ricorda che tale meccanismo costituisce una deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'imposta per la quale, infatti, era stata richiesta specifica autorizzazione agli organi comunitari nelle more della completa attuazione del processo di fatturazione elettronica nei confronti della PA (oggi a regime). L'autorizzazione, arrivata con la decisione 2015/1401 del 14 luglio 2015 del Consiglio dell'Unione europea, consentiva esplicitamente l'applicazione del meccanismo fino al 31 dicembre 2017. In essa, il Consiglio dell'Unione Europea aveva infatti osservato che, una volta pienamente attuato tale sistema, "non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo dell'autorizzazione alla misura di deroga". Tuttavia, disattendendo quanto assicurato, il nostro Paese ha deciso di prorogare l'efficacia dello split payment (nonché, come sopra osservato, di ampliarne il suo ambito applicativo, originariamente limitato alle sole operazioni effettuate nei confronti della PA), chiedendo un'ulteriore autorizzazione arrivata con la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2017/784 del 25 aprile 2017. Tale ultima decisione osservava che "dal 1° gennaio 2017 si applicano in Italia misure di controllo supplementari: il sistema contabile facoltativo (noto come «fatturazione elettronica») e la comunicazione obbligatoria alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute" e che "tali misure sono volte a consentire alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA", concludendo che "una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga".

Ne emerge, con tutta evidenza, che la decisione 2017/784 del 25 aprile 2017 prevede una sostanziale sostituibilità tra split payment e fatturazione elettronica, ribadendo l'impegno

del nostro Paese a non rinnovare la richiesta di deroga alla direttiva 2006/112/CE una volta che il sistema di fatturazione elettronica/controllo dei dati delle fatture sia implementato.

Oggi che l'adempimento di fatturazione elettronica è entrato in vigore, è stato giustamente abrogato l'altro adempimento di comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Tuttavia, l'efficientamento dei controlli, il miglioramento della riscossione e, soprattutto, il contrasto alle frodi a cui l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica mira, dovrebbe comportare, al contempo, l'eliminazione degli altri meccanismi antifrode, in special modo dello split payment, al fine di non addossare sui contribuenti oneri e adempimenti palesemente sovrabbondanti e sproporzionati e di evitare il rischio di compromettere gli obiettivi di semplificazione del sistema tributario e di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuenti, spesso auspicati da tutti gli interlocutori istituzionali, coinvolti nel processo di attuazione e di applicazione delle disposizioni tributarie.

Inoltre, si osserva che l'introduzione del meccanismo dello split payment ha comportato un aggravio significativo sulle imprese, per la costante incertezza sul perimetro soggettivo di applicazione ma, soprattutto, è stato motivo di grosse difficoltà finanziarie per le imprese fornitrici dovute all'inevitabile accumulo di ingenti crediti IVA, dove l'accesso al rimborso IVA prioritario si è rivelato uno strumento insufficiente per far fronte alla mancata liquidità che ne deriva.

Per quanto sopra osservato, la proposta persegue l'obiettivo di abrogare il meccanismo dello split payment, di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/72.

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 91-bis

(Detrazione IVA).

1. All'articolo 19, al comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da “ed è esercitato” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”;
2. All'articolo 25, al comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da “nella quale” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.”.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2019.».

Relazione illustrativa

L'articolo 2 del DL n. 50/2017 (c.d. Manovrina) ha ridotto significativamente il termine ultimo entro cui il contribuente può esercitare il diritto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, DPR n. 633 del 1972. In particolare, in base alla disciplina previgente, tale diritto poteva essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto, mentre, a seguito della novella, tale termine viene individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.

Una tale contrazione del termine ha comportato notevoli difficoltà gestionali a carico delle imprese con riguardo alla registrazione delle fatture di acquisto, soprattutto dell'ultima parte dell'anno. Si pensi, infatti, che per le fatture relative ad acquisti effettuati a fine anno, il tempo per l'annotazione delle stesse e per esercitare la relativa detrazione, ha subito una contrazione da 28 a 4 mesi, senza considerare che talvolta tali fatture erano ricevute dal cliente nell'anno successivo, con il rischio di compromettere definitivamente il diritto alla detrazione.

Per porre rimedio a tale criticità, fu necessario un chiarimento dell'Agenzia delle entrate che ha precisato che il diritto alla detrazione IVA sorge al sussistere della duplice condizione dell'esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura. In questo modo per le fatture di fine anno ricevute nell'anno successivo, è stato riconosciuto un anno in più per esercitare la detrazione; diritto che, altrimenti, sarebbe stato messo a serio rischio per effetto della drastica riduzione dei tempi per la detrazione IVA disposta dalla Manovrina. Tuttavia, tale chiarimento ha fatto sorgere numerosi dubbi in merito alla corretta imputazione delle

fatture di acquisto in sede di liquidazione periodica, in quanto si dubitava che non potesse più esercitarsi la detrazione dell'IVA sugli acquisti di un periodo, le cui fatture entravano in possesso del cliente nei primi giorni del periodo successivo.

L'articolo 14 del Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 ha risolto tali dubbi interpretativi confermando la possibilità di esercitare la detrazione IVA delle fatture di acquisto ricevute entro il termine della liquidazione periodica, salvaguardando le imprese dalle criticità finanziarie a cui sarebbero state esposte nel caso avessero dovuto rimandare sistematicamente la detrazione alla liquidazione successiva.

In ogni caso, si segnala che i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e i successivi interventi normativi di chiarimento non sarebbero stati necessari se si fosse tempestivamente ripristinato un tempo congruo per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

La contrazione del termine ha comportato notevoli disagi alle imprese, senza alcun beneficio per l'Amministrazione in termini di controllo o di riduzione dell'evasione fiscale. Inoltre, accanto alle difficoltà procedurali, occorre osservare che, sotto il profilo sostanziale, vi sono fondati motivi per ritenere che l'attuale termine per l'esercizio della detrazione comporti la violazione dei principi comunitari IVA e, in particolare, del principio di neutralità dell'imposta.

Pertanto, i principali Stati membri dell'Unione europea riconoscono ben più ampi termini (in media tra i 3 e i 4 anni), comportando evidenti questioni di competitività del nostro sistema Paese rispetto a quello dei principali competitor comunitari.

Al riguardo, si pensi che, nonostante l'intervento risolutivo apportato dal suddetto articolo 14, per le fatture di fine anno che il Sistema di Interscambio riuscirà a recapitare entro l'anno di riferimento, il diritto alla detrazione IVA sarà sorto con la conseguenza che la detrazione dell'IVA dovrà essere esercitata entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione, quindi, ad oggi, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di ricezione.

Pertanto, la modifica normativa proposta è volta a ripristinare definitivamente un termine congruo per esercitare il diritto alla detrazione IVA, stabilendo quale tempo massimo la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto sorto. Tale formulazione consentirebbe di risolvere tutte le difficoltà operative connesse al nuovo sistema di fatturazione elettronica e, al contempo, di garantire un tempo per la detrazione parimenti equo per tutte le operazioni di acquisto effettuate durante l'anno.

Relazione tecnica. La relazione tecnica del DL n. 50/2017, che l'emendamento modifica, aveva stimato come effetto derivante dal nuovo termine per l'esercizio della detrazione IVA una riduzione del gap IVA per circa 100 milioni di euro. Sul punto, in conseguenza dell'allungamento dei termini per esercitare il diritto alla detrazione IVA, già possibile in virtù dei chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle entrate (circolare n. 1/2018), la presente proposta emendativa potrebbe ridurre il summenzionato effetto, pur comportando effetti positivi per l'Erario pari a circa 20 milioni di euro.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 75

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese veterinarie).

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare sostituire la lettera c-bis), con la seguente:
"c-bis) le spese veterinarie superiori a 60 euro, comprese quelle per le indagini di laboratorio, gli interventi, le terapie riabilitative, l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, i prodotti farmaceutici veterinari da banco, gli integratori, gli antiparassitari e i mangimi medicati per ogni animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro. Il limite dell'importo di 60 euro non si applica qualora gli animali siano stati adottati da un canile o gattile o da associazioni che abbiano come finalità la tutela degli animali in conformità al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o alle quali siano stati affidati in custodia giudiziaria."».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

Relazione

Un aspetto estremamente penalizzante per chi vive con un animale è rappresentato dalle detrazioni Irpef oramai ferme da 20 anni. Rientrano in questa accezione i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Nelle suddette spese rientrano anche gli esami di laboratorio eseguiti presso strutture veterinarie, mentre sono esclusi i farmaci senza prescrizione medica veterinaria, i mangimi e gli antiparassitari.

Attualmente, il rimborso massimo ottenibile, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è pari a 49,06 euro, ossia il 19% della differenza tra il tetto massimo (387,40 euro) e la franchigia (129,11 euro).

Detto limite è inadeguato non solo poiché dal 2000, anno in cui è entrata in vigore la disposizione che ha introdotto la detrazione (art. 32 della Legge del 21/11/2000 n. 342) non è mai stato riconsiderato e rapportato al costo e alla tipologia delle prestazioni veterinarie, ma anche poiché non tiene conto della valenza e dell'importanza che hanno gli animali per le famiglie, nonché per le fasce più anziane della popolazione le quali traggono enormi benefici psico-fisici dalla compagnia di un animale.

Altro aspetto importante, una maggiore detrazione farà emergere il lavoro nero e quindi aumentare le entrate.

Con la proposta emendativa:

- si elimina il tetto massimo e si stabilisce un tetto minimo detraibile pari a 60 euro per le spese veterinarie sostenute per animali detenuti non a scopo di lucro
- si introduce il meccanismo premiante della deduzione del 19% dall'intero importo per coloro che vivono con un animale adottato da un rifugio o dalla strada, in quanto adottare un cane o un gatto assicura un risparmio economico alla società tutta
- si prevede la medesima deduzione del 19% dall'intero per le adozioni da parte delle associazioni del terzo settore e per le cure degli animali in custodia giudiziaria presso di esse.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 82

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di Iva per le prestazioni veterinarie).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia»;

b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:

41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro.

41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

c) alla tabella A, parte III, n.114 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o veterinario, compresi i prodotti omeopatici" sono soppresse.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 80.000.000;

2021: – 80.000.000;

2022: – 80.000.000.

Relazione

Se l'IVA su carni, pesce, prodotti di origine vegetale e cereali godono di IVA agevolata, gli alimenti per gli animali familiari sopportano l'IVA di lusso al 22% così come le prestazioni veterinarie. L'elevato prezzo delle prestazioni veterinarie e dei farmaci costituisce un problema anche per i Comuni, le Associazioni animaliste, i volontari e conseguentemente per gli animali ricoverati nei rifugi, per le colonie feline e per i gatti liberi e ha come effetto un peggioramento complessivo della tutela degli animali che, come riconosciuto dal Trattato di Lisbona, dal Codice deontologico dei medici veterinari e da consolidata giurisprudenza sono esseri senzienti.

Occorre, inoltre, sottolineare come le cure veterinarie debbano considerarsi prestazioni di pubblica utilità basti pensare all'importanza della prevenzione e della cura di patologie come la leishmaniosi, un'antropo-zoonosi, cioè una malattia trasmissibile, in alcune particolari condizioni, anche all'uomo. Eppure, non è così: mentre le prestazioni sanitarie sugli umani, anche a seguito dell'istituzione dell'imposta comunitaria, hanno mantenuto la "qualità" di pubblica utilità e come tali si è sancita l'esenzione dell'IVA, quelle veterinarie sono considerate tra quelle a utilità "privata" e quindi tassabili.

Di fatti l'articolo 30 della legge 428/1990 che ha modificato l'articolo 10 del Dpr 633/1972 circoscrive l'esenzione dell'IVA alle sole prestazioni mediche e paramediche rivolte alla persona. Restano escluse dall'applicazione dell'IVA solo le prestazioni veterinarie rese dai servizi veterinari pubblici, qualora operino in veste di "pubblica autorità" con propri dipendenti.

Occorre inoltre non trascurare come, a causa del periodo di crisi, il potere di acquisto degli italiani è diminuito e anche accudire un animale è un impegno economico che incide sul bilancio familiare, cibo vaccini, prestazioni veterinarie e farmaci comportano delle spese, una delle conseguenze è la diminuzione delle adozioni dai canili che si è registrata negli ultimi anni.

Con la proposta emendativa 18-bis, si vuole premiare chi adotta un cane o un gatto da un canile o da un gattile o dalla strada attraverso l'esenzione IVA da tutte le prestazioni veterinarie. L'adozione di un cane o un gatto è, infatti, uno strumento fondamentale per combattere il randagismo ed assicurare un risparmio a tutta la collettività. Un cane in canile, infatti, costa mediamente 1.277,50 euro l'anno, se moltiplichiamo questa cifra per i cani presenti in canile nel 2018 raggiungiamo la cifra di almeno 126 milioni di euro spesi per il solo loro mantenimento.

Con l'emendamento 18-ter all' articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si vuole introdurre l'esenzione dell'IVA per le prestazioni finalizzate alla prevenzione del randagismo: identificazione e controllo della riproduzione.

Con le modifiche Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si vuole introdurre l'IVA agevolata al 4% per le prestazioni medico veterinarie per gli animali acquistati e non detenuti a scopo di lucro (introduzione del numero 41-quinquies). Si prevede, inoltre, che la medesima IVA agevolata su cibo, farmaci veterinari, prodotti veterinari e antiparassitari sia introdotta per tutti gli animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro (introduzione dei numeri 41-sexies e 42 – septies). A questo proposito è utile segnalare che la normativa europea in materia di IVA consente agli Stati membri di applicare riduzioni IVA alla cessione di taluni beni e servizi elencati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE tra cui rientrano prodotti alimentari per animali e prodotti farmaceutici normalmente utilizzati anche per trattamenti veterinari.

Con la proposta emendativa di cui al numero 41 – opties si fornisce la definizione di integratore alimentare ai sensi della quale usufruire dell'Iva agevolata al 4% e con quella di cui al numero 41 – nonies si eliminano i farmaci veterinari e quelli omeopatici veterinari dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto si propone la loro riduzione dell'Iva dal 10% al 4%.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

GIROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*
«3-bis) al comma 3.1, dopo le parole: "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole: "di pari ammontare", sono soppresse»;
- 2) *alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*
«2-bis) dopo le parole: "Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole "di pari ammontare", sono soppresse.».

NOTA: Modifica e parziale abrogazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

AGGIUNGERE COPERTURA

NOTA: La detrazione fiscale del 36% ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo citato, sulle spese documentate di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, con un tetto massimo pari a 5.000 euro per unità immobiliare, ha dimostrato ottime capacità di incentivazione del settore florivivaistico, di emersione del nero rispetto ai relativi interventi, nonché di valorizzazione della funzione di contrasto all'inquinamento aereo svolta da giardini, balconi e altre aree verdi.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art-19-bis

(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici).

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2. "3-bis. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti."».

AGGIUNGERE COPERTURA

Nota:

L'introduzione della presente norma ha quale obiettivo il riconoscimento del fatto che il sistema di accumulo, aggiunto ad un impianto fotovoltaico esistente, non aumenta le prestazioni energetiche e non modifica l'ammontare della tariffa incentivante percepita; benché funzionalmente debba essere necessariamente collegato ad un impianto esistente, deve essere inteso come un investimento teso a razionalizzare e rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dell'energia prodotta e, come ogni altro apparato con simili prestazioni, deve poter usufruire del beneficio della detrazione fiscale. La quasi totalità degli impianti fotovoltaici installati oggi in Italia sono incentivati. Senza la detrazione fiscale l'installazione di un sistema di accumulo non ha oggi significato economico. Se non si riconosce dunque la cumulabilità fra la detrazione fiscale agli accumuli e l'incentivo in conto energia si blocca completamente l'installazione di sistemi di accumulo in Italia. La disposizione in esame ha valenza di interpretazione autentica e, pertanto, dispiega i suoi effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui la legge oggetto dell'interpretazione è entrata in vigore.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

GIROTTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10 del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Nota:

L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato modifiche alla disciplina relativa agli incentivi previsti per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, è stata introdotta la possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (riferiti, rispettivamente, a interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, uno sconto sul corrispettivo da parte del fornitore, che lo recupera sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in dieci (efficienza energetica) e cinque (riduzione del rischio sismico) quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Una simile previsione è stata anche introdotta per gli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i fornitori che acquisiscono il credito d'imposta è inoltre prevista la possibilità di cederlo un'ulteriore e ultima volta ai propri fornitori di beni e servizi. Tali modifiche, orientate a favorire il più possibile l'adozione di interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, hanno mostrato numerose criticità in fase applicativa, soprattutto rispetto alle piccole e medie imprese del settore. Alcune di esse hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), al fine di richiedere l'accertamento dell'illegittimità del citato articolo 10, per violazione della disciplina della concorrenza. L'AGCM stessa, in una segnalazione datata 17 giugno 2019 e inviata al Parlamento e al Governo, evidenziava la possibilità che le norme richiamate determinassero restrizioni alla concorrenza, favorendo solo le imprese di maggiori dimensioni – con il concreto rischio, dunque, che si venga a creare un regime di oligopolio. Infatti, solamente le grandi imprese risultano in grado di praticare gli sconti sul corrispettivo previsti dalla norma, potendo compensare i crediti d'imposta così acquisiti grazie all'elevata capienza fiscale da essi presentata. Per tale motivo, si propone l'abrogazione delle norme, per evitare il protrarsi del meccanismo distorsivo appena evidenziato.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

GIROTTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo il numero 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

1)

2) «3-bis) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contribuenti IRPEF e IRES, per qualsiasi tipo di immobile, destinazione d'uso, natura e utilizzatore.»;

3)

4) 3-ter) al comma 2-quater.1 le parole: "è ripartita in dieci quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo";

5)

6) 3-quater) dopo il comma 2-quater.1 è aggiunto il seguente: "2-quater.2. Per gli interventi di cui al presente **comma**, la corrispondente spesa massima ammissibile o la detrazione massima ammissibile nei casi in cui è riferita all'unità immobiliare può essere **determinata facendo riferimento al numero di unità immobiliari equivalenti, individuato dividendo il valore in metri cubi del volume lordo dell'edificio oggetto dell'intervento per 340, approssimando il risultato all'intero più vicino, attraverso asseverazione di un tecnico abilitato.**".».

7)

8) 3-quinquies) al comma 2-sexies, dopo le parole: «cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,», sono inserite le seguenti: «da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo,»;

9)

10) 3-sexies) al comma 3 le parole: "è ripartita in dieci quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo";

11)

b) alla lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti:

12)

13) «2-bis) al comma 1-bis, le parole: "è ripartita in cinque quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo";

14) 2-ter) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,", sono aggiunte le seguenti: "da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo";

15) 2-quater) al comma 2, le parole: "da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire tra gli aventi diritto, a loro scelta, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo".».

16)

17) *Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole:* «Disposizioni in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e».

AGGIUNGERE COPERTURA

NOTA. I punti aggiuntivi 4) e 5) riferiti alla lettera a) e 3), 4) e 5) riferiti alla lettera b), hanno l'obiettivo di permettere, tanto al cittadino beneficiario di una detrazione fiscale riferibile a interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e di ristrutturazione, quanto al fornitore al quale tale detrazione viene ceduta come credito d'imposta, di poter decidere in autonomia il periodo nel quale godere di tale detrazione o credito d'imposta, tra tre differenti scelte: 3, 5 o 10 quote annuali di pari importo. In tal modo, si garantisce il pieno rispetto delle diverse esigenze e preferenze, a partire dalla capienza fiscale di ognuno, sia cittadino, artigiano o impresa, oltre a contribuire a garantire la sempre maggiore diffusione degli interventi citati.

Il punto aggiuntivo 6) della lettera a) mira a risolvere la problematica sollevata da una recente sentenza della Cassazione (n. 19816 del 23 luglio 2019), riguardante un ricorso che ha visto contrapposti l'Agenzia delle Entrate e un'impresa. Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti soggetti ad IRES (così da risolvere anche le criticità relative agli Enti del Terzo Settore) è possibile accedere alle detrazioni fiscali *ex lege* 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente agli interventi eseguiti su immobili di natura strumentale, che le imprese utilizzano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale. La sentenza della Cassazione arriva alla conclusione che *“il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica”* senza distinzione sulla natura dell'immobile. A oggi, in mancanza di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che recepisca tale orientamento, si rende necessario un intervento legislativo, così da dare un'indicazione precisa e coerente con gli obiettivi di efficientamento energetico perseguiti.

Il punto 7) ha l'obiettivo di risolvere il problema che si incontra quando si interviene su immobili di grandi dimensioni, che catastalmente risultano costituiti da una o poche unità immobiliari (criticità che si riscontra, spesso, di nuovo negli Enti del Terzo Settore). Si propone, dunque, di individuare l'unità immobiliare equivalente dividendo il volume lordo dell'edificio espresso in metri cubi, per 340, ovvero il valore medio in metri cubi di unità immobiliare residenziale, come calcolato dall'ENEA sulla base dei valori medi di superficie, altezza e volume netto delle unità immobiliari italiane.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 3

GIROTTO, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI

Adattato a versione MISE (si sottolinea eliminazione di cilindrata per benzina e diesel)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt".
2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel," sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt".
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

AGGIUNGERE COPERTURA: 5 milioni a decorrere

Nota: La proposta di modifica permette il superamento dell'attuale esclusione dall'applicazione dell'aliquota agevolata per i veicoli adattati a invalidi e handicappati con ridotte o impedito capacità motorie, che risultano maggiormente rispettosi dell'ambiente, garantendo la fruibilità dell'IVA al 4% anche per queste tipologie, riempiendo un vuoto normativo.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 25

GIROTTO

Al comma 1, capoverso «1.1.», aggiungere in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC 2030), l’accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi oggetto di intervento, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2010, n. 35. Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della Parte Seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Può essere virtuoso

NOTA. La proposta emendativa ha lo scopo di migliorare il “Bonus Facciate”. E’ sicuramente importante mantenere il decoro architettonico delle facciate degli edifici, ma è altrettanto importante rendere questi ultimi energeticamente efficienti. Infatti, gli edifici sono responsabili di circa il 40% delle emissioni inquinanti (sia climalteranti, sia locali).

I rapporti ENEA sulle detrazioni fiscali (ad esempio si consideri il rapporto 2019 <http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/report-detrazioni-fiscali-65-per-cento>) mostrano che le facciate sono l’elemento edilizio col maggior potenziale di risparmio energetico; un immobile non può essere energeticamente efficiente se non lo è la sua facciata. Per raggiungere questo risultato, nel corso degli anni sono stati introdotti incentivi specifici (ecobonus prima ed ecobonus condomini successivamente) che hanno previsto condizioni incentivanti via via più generose, aventi lo scopo di orientare il mercato a realizzare proprio questi interventi (e non altri, che avrebbero conseguito un minor risparmio energetico).

Il c.d. “Bonus facciate” percorre invece la strada opposta poiché prevede incentivi ancor più generosi, completamente slegati dal risparmio energetico conseguito. Si presenta pertanto come incentivo alternativo all’ecobonus (in qualunque sua forma, inclusa l’abbinata col sismabonus). L’intervento sulla facciata è una di quelle manutenzioni che, mediamente, vengono realizzate ogni 30 o 40 anni: è dunque una ‘finestra di opportunità’ in cui quello che si realizza ha buone probabilità di non venir più toccato per i decenni a venire. Se si migliora una facciata per inseguire l’incentivo più generoso senza occuparsi degli aspetti di sicurezza sismica e di risparmio energetico, ci sono buone probabilità che la facciata (e con essa l’immobile) rimarrà energivora ed inquinante fino alla metà del presente secolo.

Confrontando i dati ufficiali di ENEA con le previsioni governative (cfr. Figura n. 32 del PNIEC 2030) emerge che siamo in drammatico ritardo per vincere la sfida del cambiamento climatico. Non è pertanto possibile non rendere energeticamente efficienti gli edifici.

Si evidenzia che gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del codice dei beni culturali, sono esclusi da questa modifica normativa.

Inoltre, concedere gli incentivi più generosi agli interventi con finalità solo estetica, sembra in conflitto con l'art. 7 della Direttiva sull'Efficienza energetica degli edifici, secondo il quale "gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile".

Il requisito aggiuntivo richiesto da questa proposta è pertanto che gli interventi che richiedono il Bonus facciate (a meno che si tratti di interventi su edifici tutelati) devono dotarsi di asseverazione, redatta da tecnico abilitato, che l'intervento ha consentito di raggiungere i livelli di coibentazione previsti per l'ecobonus. Tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

--

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 22

GIROTTO

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute.";
- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) al comma 6, lettera c), le parole: ", in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: "che, qualora il soggetto commissionario si avvalga di uno o più soggetti terzi per l'esecuzione delle attività di ricerca contrattualizzate, il commissionario svolge almeno il 35 per cento delle attività stesse, impiegando proprio personale interno; non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, nel qual caso la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, materiali e similari, tutte opportunamente rendicontate escludendo quindi ogni ulteriore marginalità";
- 4) al comma 6, lettera c-bis), le parole: "a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: «. Nel caso in cui si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, materiali e similari, tutte opportunamente rendicontate, escludendo quindi ogni ulteriore marginalità»;
- 5) al comma 6, lettera d-bis), l'ultimo periodo è soppresso;
- 6) il comma 6-bis è abrogato.

17-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15 si applicano anche alle attività di ricerca e sviluppo per le quali è attribuito il credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 17-bis del presente articolo.».

AGGIUNGERE COPERTURA

NOTA. La presente proposta emendativa mira a stabilizzare e semplificare le procedure relative al godimento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, garantendo, al contempo, una sostenibilità dal punto di vista delle finanze pubbliche. Per questo, in concomitanza con il prolungamento di tale strumento fino al 31 dicembre 2022 e la cancellazione della media triennale degli investimenti, così da garantire supporto anche a coloro che hanno investito durante gli anni precedenti, si stabilisce una quota fissa per il credito d'imposta pari al 20%,

rispetto ai due precedenti scaglioni del 25% e del 50%. Si stabiliscono, inoltre, norme che chiariscono l'ammissibilità e i limiti dell'utilizzo di soggetti terzi per l'esecuzione delle attività di ricerca, anche appartenenti allo stesso gruppo societario o riconducibili allo stesso, nonché delle spese che concorrono alla determinazione del credito d'imposta. Infine, si stabilisce la possibilità di attribuzione simultanea del credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con quello previsto dall'art. 22, commi da 8 a 15 del presente disegno di legge, nel caso in cui vi sia il rispetto dei relativi requisiti.

EMENDAMENTO A.S. 1586

GIROTTI, GARAVINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.200.000;

2021: - 3.200.000;

2022: - 3.200.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione 3 "Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo", programma 3.2 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy", apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 1.200.000;

CS: + 1.200.000

2021:

CP: + 3.200.000

CS: + 3.200.000

2022:

CP: + 3.200.000

CS: + 3.200.000

Relazione tecnico-illustrativa

L'emendamento si rende necessario per assicurare un adeguato supporto alle Camere di commercio italiane all'estero, alla luce della riduzione di risorse prevista per il triennio 2020-2022. Si fa presente a questo riguardo che trattasi di cofinanziamento ai progetti di internazionalizzazione delle PMI e di promozione del Made in Italy strettamente collegati alle azioni per lo sviluppo della competitività e che il contributo pubblico ha un effetto propulsivo sull'investimento privato effettuato da parte delle CCIE per la realizzazione di tali progetti: le CCIE investono annualmente in media 40 milioni di euro, moltiplicando per quasi cinque volte il valore attuale del cofinanziamento dello Stato italiano. Le disponibilità finanziarie del Cap. 2501 "Contributi ad Istituti, Enti, Associazioni, Consorzi per l'internazionalizzazione e Camere di Commercio Italiane all'Estero", nel triennio 2017-2019 sono state interamente destinate al cofinanziamento dei progetti realizzati dalle Camere di Commercio Italiane all'estero.

[Cap. 2501: Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi]

EMENDANTO A.S. 1586

Art. 72

GIROTTO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. Fermo restando il principio dell’equilibrio di bilancio, alle Camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, non si applicano i commi da 4 a 6 del presente articolo.”

NOTA. Si escludono dall’applicazione dai commi dell’art. 72 prevedono il limite di spesa le Camere di commercio che non si devono accorpate o che abbiano concluso il percorso di accorpamento. Tali Camere, infatti, pur in un quadro di risorse ridotte a causa del taglio del diritto camerale, hanno conseguito risparmi da destinare ad iniziative e servizi rivolti al sistema imprenditoriale locale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 36

GUIDOLIN, VANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole "dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea", sono inserite le seguenti: ", nonché dalle regioni caratterizzate dalla presenza di una o più aree definite depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, o dalla presenza delle aree di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "»;*
- b) *dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 5, al comma 5, le parole: "150,2 milioni di euro nel 2020", sono sostituite dalle seguenti: "155,2 milioni di euro nel 2020".».*

AGGIUNGERE COPERTURA

RELAZIONE. Il presente emendamento viene elaborato al fine di consentire la creazione delle Zes anche al centro e al nord Italia, nelle aree depresse come da definizione europea (cfr decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000 n.530, successivamente modificata con la decisione 27 aprile 2001 n. 363). A tale scopo è necessario modificare l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. In ordine alle coperture, si prevede che vengano utilizzate le risorse espressamente previste dal co. 5 dell'art 5 del citato decreto legge, nonché degli incrementi apportati dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. d.l. crescita), convertito con modificazioni dalla legge 58 del 28 giugno 2019. Secondo quest'ultimo intervento normativo, sono stati destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

EMENDAMENTO A.S. 1586

LA MURA

Art. 22

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17- bis. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

17- ter. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

17-quater. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

17- quinquies. La detrazione di cui ai precedenti commi spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

Motivazione

La norma intende riconoscere una detrazione fiscale a chi esegue interventi ecosostenibili su unità immobiliari, anche condominiali, ad uso abitativo privato.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 79

LA MURA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «*L'imposta si applica anche ai MACSI realizzati in oxo-plastica.*»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: "L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili" aggiungere le seguenti <<*e biodegradabili*>>.

Motivazione

La prima modifica normativa intende precisare che il tributo si applica anche ai MACSI realizzati in oxo-plastica, in modo da disincentivare la progettazione, la produzione e il consumo di prodotti composti dal predetto materiale, in conformità alle direttive formulate nella Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, e a quanto previsto nella Direttiva (UE) 2019/904.

La seconda modifica è diretta a chiarire che l'imposta non si applica ai MACSI biodegradabili a condizione che la biodegradazione risulti certificata a norma dell'UNI EN 13432.

VIRTUOSO

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 12

LA MURA, L'ABBATE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2020, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «2011» e «305 milioni» con le seguenti: «302 milioni».

Motivazione. L'emendamento propone la detrazione del 50 per cento delle spese fino a 15.000 euro per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 94

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa Cattolica).

1. Sono tenuti a pagare l'Imposta municipale propria (IMU), nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati, tutti gli edifici o i complessi architettonici della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società legate alla religione cattolica al cui interno ci sono edifici totalmente o in parte adibiti:
 - a) a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamento o a hotelleria a pagamento;
 - b) all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari a pagamento in percentuale pari o superiore al 30% rispetto al fatturato complessivo dell'azienda.
2. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica il cui fatturato è pari o superiore a 100.000 euro annui sono tenute a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno individuati tra i professionisti del settore, che assuma la responsabilità della veridicità di quel bilancio. Nel caso il bilancio risulti non veritiero, il certificatore esterno punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni.
3. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che, in base a quanto risulta dai bilanci certificati ai sensi dell'articolo 2, svolgono attività di impresa relativa a servizi di ristorazione, hotelleria, caffetteria o erogando altri tipi di servizi a pagamento sono tenuti a pagare l'Imposta municipale propria (IMU) nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.
4. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che non hanno pagato l'IMU tra il 2006 e il 2011 sono tenute ad autocertificare i propri bilanci relativi a quegli anni e ad autocertificare l'indirizzo d'uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività. Sulla base dell'autocertificazione presentata dalle suddette associazioni o società i Comuni riscuotono l'IMU per gli anni che vanno dal 2006 al 2011.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 94

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa Cattolica).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sopprimere la lettera i).
2. L'Agenzia delle Entrate provvede al monitoraggio delle unità immobiliari aventi un'utilizzazione mista ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2021, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, quantificando, altresì, i proventi derivanti dall'uso commerciale di tali immobili.
3. I comuni provvedono al recupero dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non riscossa dall'anno 2006 fino all'anno 2012.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 86

LANNUTTI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Misure per il rimborso da parte delle banche a coloro che sono stati truffati sull'acquisto di diamanti da investimento).

1. In capo agli istituti di credito e alle società collegate che abbiano concluso un contratto di compravendita di diamanti da investimento dietro pagamento di un corrispettivo superiore al valore di mercato dell'oggetto della compravendita, è fatto obbligo di restituzione della somma risultante dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo percepito.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione di soggetti qualificati ai quali sia demandato il compito di valutare il valore di mercato dei beni oggetto del contratto di compravendita di cui al comma 1.».

Relazione Illustrativa

Il presente emendamento mira a tutelare gli oltre 20.000 cittadini raggirati da alcune banche e da società a queste collegate. In particolare, il cosiddetto caso dei diamanti da investimento (e il relativo rimborso o risarcimento danni) ha riguardato le società Diamond Private Investment e Intermarket Diamond Business (IDB) S.p.A (peraltro fallita), con l'intermediazione di alcune banche, come Banco BPM, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Si tratta di una truffa, riconosciuta da diversi Tribunali, dal Tar del Lazio (14 novembre - nn. 10965-10969) e dall'Autorità Antitrust, del valore di oltre ottocento milioni di euro. Denaro finora non restituito, nonostante le sentenze e i pronunciamenti.

La Procura della Repubblica di Milano, solo pochi mesi fa, ha ordinato il sequestro di quanto ricavato dalle società venditrici e dalle banche dalla vendita delle pietre preziose ipotizzando le imputazioni di autoriciclaggio e truffa aggravata ai danni dei clienti.

Recentemente il Tribunale di Verona (con sentenza del 20/05/2019), su ricorso di un cliente che ha chiesto la restituzione integrale del prezzo versato per l'acquisto dei diamanti e preso atto delle pronunce dell'AGCM del 30/10/2017 e del TAR Lazio del 14/11/2018, ha condannato la banca a risarcire i danni patiti dal proprio cliente quantificati in misura pari alla differenza tra il reale valore delle pietre (valutato in base ad una quotazione di mercato affidabile) e quanto versato per l'acquisto, affermando che il cliente aveva effettivamente subito un danno a causa delle mancate o errate informazioni ed avendo riposto la fiducia nel proprio istituto di credito quale soggetto professionalmente qualificato. Dunque, nonostante le banche coinvolte abbiano sostenuto che esse svolgevano il mero ruolo di intermediari, l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto che esse debbano rispondere, in solido con le società venditrici, dei danni patiti dai propri clienti per aver investito in diamanti con un valore, talvolta anche notevolmente, inferiore alla quotazione di mercato, ben potendo i clienti chiedere il risarcimento del danno sia alla società venditrice che alla banca.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 32

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per investitori ed esenzione dall'imposta di registro).

1. All'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a) al comma 1:

- 1) all'alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare", sono inserite le seguenti: «in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano»;
- 2) alla lettera c), alinea, dopo le parole: "euro 1.000.000", sono inserite le seguenti: «, o di almeno euro 500.000 nel solo caso di donazione effettuata da una persona fisica,»;
- 3) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: "alla presente lettera", sono inserite le seguenti ", ovvero di euro 500.000 nel caso di investimento in favore di una *start up* innovativa o di donazione effettuata da una persona fisica nei medesimi casi";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione." ».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Gli atti relativi agli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia previsti dall'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono esenti dall'imposta di registro in misura fissa." ».

DA COPRIRE

Nota

L'emendamento vuole intervenire sulla stortura che vede gli investitori esteri equiparati a normali immigrati. Nell'ottica di conseguire una più efficace politica di attrazione degli investimenti esteri ed in stretta commessione con la disciplina del visto d'ingresso per investitori, si prevede anche un incentivo fiscale, sia pure di modesta entità e quindi con minima incidenza sulle entrate dello Stato ma di sicuro valore simbolico, consistente nell'azzeramento dell'imposta fissa di registro (€ 200,00) degli atti di cessione di partecipazioni societarie o di aumento di capitale sociale riferiti, appunto, agli investimenti sugli strumenti rappresentativi del capitale previsti dall'articolo 26 bis del Testo unico immigrazione. A tale fine è prevista una modifica dell'articolo 4 della Tariffa Parte I, Atti soggetti a registrazione in termine fisso, Allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Alla luce del numero degli investimenti effettuati nei due anni di operatività della norma ed anche ipotizzando che grazie alle modifiche qui proposte possano prevedersi anche cento investimenti/anno (escludendo le donazioni in quanto già esenti dall'imposta di registro come precisato dall'Agenzia delle entrate con interpello n. 310 del 24 luglio 2019), da tale modifica potrebbe derivare un minor gettito per l'Erario oscillante tra 20mila e 60euro/anno a seconda del numero di cessioni quote/azioni per ciascuna operazione che potranno aver luogo.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 88

LANZI

Al comma 2, lettera d, capoverso «"d-ter)», sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «45.000 euro».

DA COPRIRE

Nota. Lo scorso anno è stato introdotto il regime forfettario al 15% per tutte quelle partite IVA sotto i 65000 euro lordi di reddito da lavoro autonomo. Contemporaneamente anche il tetto di chi svolge lavoro subordinato insieme all'attività autonoma professionale è stato innalzato a 65.000 euro. Decine di migliaia di professionisti hanno aperto partite IVA secondo queste regole e oggi si troverebbero in grave difficoltà vedendo una modifica così radicale del tetto salariale del contratto subordinato. I professionisti, e gli autonomi in generale, lavorano con un orizzonte temporale a 3/5 anni, cambiare le regole dopo pochi mesi arreca un danno a migliaia di lavoratori. Per questo si propone di impostare il tetto salariale del contratto subordinato su una quota intermedia pari a 45.000 euro.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 78

LANZI

Al comma 1, dopo le parole: «concessi in uso promiscuo», inserire le seguenti: «a dipendenti con una retribuzione annuale lorda superiore a euro settantamila».

DA COPRIRE

RELAZIONE. Con il presente emendamento si vuole applicare gli effetti dell'aumento della tassazione sui veicoli aziendali non ibridi o elettrici solo ai dipendenti che abbiano una RAL elevata. Essendo l'auto aziendale un Fringe benefit, che è parte della retribuzione di un lavoratore, elevare la sua tassazione in maniera indiscriminata a tutti i dipendenti andrebbe ad incidere fortemente su chi percepisce un reddito medio-basso.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 78

LANZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in riferimento ai veicoli i cui contratti di noleggio ovvero di leasing sono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.».

DA COPRIRE

NOTA. Con il presente emendamento si vuole applicare gli effetti dell'aumento della tassazione sui veicoli aziendali ai nuovi contratti che verranno stipulati a partire dal 1 gennaio 2020. Questo è necessario per permettere alle aziende di impostare un ricambio del parco veicoli aziendale con veicoli ibridi ovvero elettrici senza incidere pesantemente su quelli già noleggiati precedentemente.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 32

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali).

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: «per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,», sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta 2019 e 2020,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021, **si provvede mediante**

DA COPRIRE

NOTA. La proposta è volta ad incrementare di 15 Milioni per l'anno 2020 le risorse a disposizione per il credito di imposta in favore delle PMI italiane che partecipano a manifestazioni internazionali di settore. Contestualmente si propone la proroga della misura anche per il periodo di imposta 2020 con uno stanziamento di ulteriori 20 milioni per l'anno 2021.

*Valutare che il capitolo di riferimento è il **nuovo 1212** nello stato di previsione de Mise (con dotazione, appunto pari a 5 mln di euro) destinato a finanziare credito di imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali in attuazione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART 49

LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 49-bis

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di protezione ambientale).

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:

«6-bis.2. Non è dovuto alcun contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché, nei casi ammessi dalla normativa vigente, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di associazioni di protezione ambientale, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire.»

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì agire in giudizio le associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di cui al precedente periodo, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) finalità statutarie di perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita;

b) stabile assetto organizzativo;

c) stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume leso».

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

NOTA. Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di protezione ambientale legittimate ad agire

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 75

MAIORINO, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 75-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di igiene intima femminile).

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter è inserito il seguente:

"1-quinquies) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe mestruali completamente biodegradabili."

Conseguentemente:

a) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

b) all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

Nota: L'emendamento prevede una riduzione dell'IVA al 5% per i prodotti igienici femminili ma solo se completamente biodegradabili. Ciò consente di ridurre parecchio la spesa necessaria rispetto alla riduzione sugli assorbenti tout court, avendo il pregio di salvaguardare l'ambiente e incentivare mercato e produttori verso scelte sostenibili.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 92

MANTERO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 500 metri per da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente restrittivi rispetto alla presente legge.».

Nota. L'emendamento vieta la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) - **AWP o new slot** - e b) - **apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa** - , e comma 7, lettera a) - **quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche** - del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano in prossimità dei luoghi sensibili. I Comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze maggiori.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 41

MANTERO, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-quater) kit di pannolini lavabili per l'infanzia;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 75

MANTERO, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis

(Iva agevolata per prodotti venduti sfusi o alla spina).

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

1-quinquies) prodotti alimentari e per l'igiene personale venduti sfusi o alla spina.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

AS 1586 - Emendamento

Articolo 79

MANTERO, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis

(Iva agevolata per prodotti alimentari biologici venduti in imballaggi di carta o compostabili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 111), inserire il seguente:

111-bis) prodotti alimentari in possesso della certificazione biologica e i cui imballaggi siano realizzati in carta, cartone o in materiale compostabile.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 75

MANTERO, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 75-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di igiene intima femminile).

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter è inserito il seguente:

"1-quinquies) assorbenti igienici esterni in fibre naturali, tamponi interni in fibre naturali, coppe e spugne mestruali biologiche;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

NOTA: L'emendamento prevede una riduzione dell'IVA al 5% per i prodotti igienici femminili ma solo se completamente biodegradabili. Ciò consente di ridurre parecchio la spesa necessaria rispetto alla riduzione sugli assorbenti tout court, avendo il pregio di salvaguardare l'ambiente e incentivare mercato e produttori verso scelte sostenibili.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 55

MARINELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili).

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:

«114-bis) profilattici maschili e femminili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

Nota: l'emendamento è volto a introdurre la suddetta aliquota IVA agevolata (10 per cento) per i profilattici maschili e femminili.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 55

MAUTONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di alimenti per lattanti).

1. Per l'acquisto di «alimenti per lattanti», ovvero «formule per lattanti » ovvero « preparati per lattanti» come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alla persona fisica, a condizione che il nucleo familiare di cui fa parte, abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 81

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.";

b) all'allegato I, dopo le parole «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.» sono inserite le seguenti: «biomassa di canapa: euro 10,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.».

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*;

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,6%."*.

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 1, lettera a), capoverso Art. 62-*quinquies*, comma 7, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui di al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 62-*quinquies*, comma 1". Con decreto del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo."

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 60

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di stimolare gli investimenti in beni strumentali innovativi e sostenibili, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, le imprese agricole possono accedere ai benefici della maggiorazione del costo di acquisizione sulla base dei costi e dei ricavi effettivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 60 a 65 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

NOTA. Con queste agevolazioni fiscali si estende a tutte le aziende l'accesso al super e iper ammortamento per l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, cosa che al momento non è possibile per l'85% delle imprese del settore primario, soggette a tassazione in base alle regole catastali, dal momento che il sistema di determinazione del reddito non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi. Con la previsione di aumento di risorse nella manovra di bilancio per super e iper ammortamento, destinate in particolare a impieghi innovativi e sostenibili, si rende ancora più opportuna la necessità di un accesso a questi strumenti da parte della totalità delle imprese agricole.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 53

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazione del credito).

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7.1, inserire il 7.1.1:

"Art. 7.1.1

(Disposizioni per favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati cessionari, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, di seguito denominato "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato ovvero come inadempienze improbabili (UTP) tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrice nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera A;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla ai cessionari nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale entro il 31 dicembre 2019.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma precedente, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, ad euro 25.000.000,00, in essere presso ogni cessionario, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte dei cessionari, aumentato del 20%, ove il debito sia inferiore ad euro 1.000.000,00; del 10% ove il debito sia superiore ad euro 1.000.000,00 ma inferiore ad euro 10.000.000,00; del 5% ove il debito sia superiore ad euro 10.000.000,00.

3. Ai fini di cui al comma 2:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione quale risultante dalle scritture contabili dei cessionari, all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte dei cessionari è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

4. Il soggetto cedente e il cessionario sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre 10 giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato dal comma 3 lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e il cessionario, non possono a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore al cessionario, o ai suoi successivi aventi causa, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 2 entro il termine massimo di giorni centoventi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

5. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 4 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al comma 4, terzo periodo;

b) qualora il cessionario, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio, ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 2 è del 10%, salvo diverso accordo tra le parti.

6. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia."».

Relazione illustrativa. L'emendamento proposto reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in *bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l'altro, la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 96

PELLEGRINI Marco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 96-bis.

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà).

1. All'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo periodo sostituire le parole "60.000" con le parole "100.000".»

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

Relazione: La norma attualmente in vigore prevede che la dilazione del pagamento, per somme superiori a € 60.000, sia concessa dall'Agente della Riscossione dopo ricezione e valutazione di apposita documentazione, inviata dal contribuente, che attesti una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale valutazione si è rivelata, a volte, non uniforme sul territorio nazionale e ciò ha creato una sperequazione tra contribuenti e, inoltre, ha rallentato e diminuito la riscossione e, infine, ha aumentato il contenzioso mediante l'attivazione procedure esecutive e/o pignoramenti presso terzi, spesso senza esiti apprezzabili. Questi ultimi hanno, a volte, provocato il blocco definitivo delle attività del contribuente che già era in difficoltà e, in definitiva, hanno provocato una perdita di gettito per l'Erario. Aumentando il limite, da € 60.000,00 ad € 100.000,00, diminuirà la mortalità delle aziende in difficoltà, faciliterà la riscossione ed aumenterà il gettito.

A.S. 1585 - Emendamento

Art. 96

PELLEGRINI Marco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 96-bis.

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà).

1. All'articolo 19, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nel terzo periodo sostituire le parole *"l'impossibilità di proseguire le"* con le parole *"la revoca delle"*».

Relazione: La norma attualmente in vigore prevede che, nel caso di pignoramento presso terzi e nel caso che il terzo sia un istituto di credito, il pagamento della prima rata determina *l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate*. Nella pratica quotidiana, però, si riscontra che, a volte, le Banche non si accontentano della dichiarazione di *impossibilità di proseguire* e, di fatto, tengono bloccate somme sul conto corrente del contribuente, anche quelle giunte sui conti dopo la data di notifica del pignoramento presso il terzo (banca). Il che vanifica l'obiettivo della rateizzazione, aggrava la situazione di difficoltà del contribuente, provocando a volte il blocco definitivo delle sue attività e, in definitiva, provocano una perdita di gettito per l'Erario. Sostituendo le parole <<l'impossibilità di proseguire le>> con le parole <<la revoca delle>> si obbligano le banche a rendere immediatamente utilizzabili le somme accreditate sui conti correnti dopo la data di notifica di pignoramento presso terzi.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 53

PELLEGRINI Marco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche in materia di rigenerazione urbana).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo la lettera b), inserire, la seguente: "b-bis) sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati o di porzioni di fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o di compravendita immobiliare che, entro i successivi otto anni, provvedano all'adeguamento o al miglioramento sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o alla riqualificazione energetica per il conseguimento della classe energetica A o B, e, infine, alla successiva alienazione degli stessi anche frazionatamente, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre a una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile di cui al primo periodo.".

A EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 53

PESCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130).

1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» inserire le seguenti: «ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto»;
 - b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale e in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, **qualora entro sei mesi vengano avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi.** L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. L'immobile trasferito alla società veicolo d'appoggio è esente dal pagamento dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto.».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «213 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni.»

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 69

PESCO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. Al fine di favorire da parte degli enti locali il riacquisto di titoli obbligazionari da questi emessi, l'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è modificato come segue:

a) dopo le parole: «possono provvedere» sono aggiunte le seguenti: «al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero»;

b) dopo le parole: «conversione dei mutui contratti» sono aggiunte le seguenti: «o rinegoziati».

2. Al fine di favorire da parte degli enti locali l'utilizzo delle risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è modificato come segue:

a) le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023».

Relazione illustrativa

L'emendamento, al primo comma, modifica l'articolo 41, comma 2, della l. n. 448/2001, in base al quale gli enti locali possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o tramite rinegoziazioni dei mutui, anche con altri istituti, fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali. Affinché tali operazioni siano legittime sono in ogni caso necessarie condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

Si estende l'ambito applicativo della disposizione suddetta sotto due profili. In primo luogo, introduce la possibilità per gli enti locali di riacquistare titoli obbligazionari già emessi; in secondo luogo, estende la possibilità per gli enti locali di convertire non solo i mutui già contratti, ma anche quelli rinegoziati. In entrambe le ipotesi, rimane fermo quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali ed è necessario che sia rispettata la richiamata condizione finanziaria, in base alla quale le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari o di conversione dei mutui rinegoziati devono comportare una riduzione delle passività totali a carico dei medesimi enti.

L'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, nei termini e nel rispetto dei limiti sopra descritti, consente in definitiva agli enti locali di effettuare nuove tipologie di operazioni,

anche con il coinvolgimento di istituti finanziari, tra cui potenzialmente anche CDP, che potrebbero finanziare, tra l'altro, il riacquisto dei titoli obbligazionari.

Il comma 2, introduce una proroga triennale rispetto alla disposizione vigente, estendendo fino al 2023 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

La formulazione originaria della disposizione già prevedeva la suddetta facoltà per gli enti territoriali di utilizzare le economie di spesa provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari, senza vincoli di destinazione, ma tale possibilità era limitata all'anno 2015. L'art. 4, comma 1-bis, del d.l. n. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 21/2016, ha poi esteso la disposizione "per gli anni 2015-2016" e l'art. 1, comma 440, della l. n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha successivamente previsto un'ulteriore estensione "per gli anni 2015, 2016 e 2017". Infine, l'art. 1, comma 867, della l. n. 205/2017 ha previsto che la durata temporale della disposizione si estendesse "per gli anni 2015-2020".

Il comma 2 consente, dunque, di attivare la predetta facoltà anche negli anni 2021-2023, incentivando risparmi di spesa e consentendo agli enti territoriali di utilizzare con maggiore flessibilità le risorse risparmiate provenienti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui e di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

EMENDAMENTO - A.S. 1586

Articolo 26

PESCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 26-bis
(Cambiale digitale).

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.
6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.
7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.642.
8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.642. dopo il numero 1, è inserito il seguente:

«1-bis) Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 3 per mille»

Relazione illustrativa

La cambiale digitale è uno strumento di pagamento innovativo e complementare alle altre forme di finanziamento esistenti, al quale possono fare ricorso le imprese - e in particolar modo quelle di piccole e medie dimensioni - per il pagamento di fatture commerciali. Il beneficiario può a sua volta riutilizzare la cambiale digitale ricevuta, per l'intero importo o frazione di essa, con la stessa finalità di pagamento di fatture commerciali. Il valore della cambiale digitale emessa o girata non può superare l'importo complessivo della fattura al cui pagamento è destinata e questo consente di evitare usi impropri dello strumento di pagamento. La cambiale digitale può incentivare e agevolare gli investimenti privati e la

concessione di finanziamenti tra imprese. In ultimo, ma non meno importante, potrà favorire il rilascio di garanzie tramite avallo da parte di Banche e Fondi di Garanzia, per un minor assorbimento di capitale di rischio bancario, pari al 50%, rispetto ai finanziamenti tradizionali.

Relazione tecnica

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che il nuovo strumento di pagamento è riservato alle persone giuridiche a differenza della cambiale cartacea più comunemente utilizzato e diffuso tra le persone fisiche. Offre maggiori vantaggi rispetto alle cambiali tradizionali e il maggior volume totale atteso di titoli emessi in forma digitale, utilizzati dalle imprese, compenserà l'eventuale riduzione di gettito riferito alle cambiali cartacee che comunque potranno ancora essere utilizzate.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 4

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali).

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – ;

2021: – 163.400.000;

2022: – 163.400.000.

Nota. L'emendamento proroga anche per l'anno 2020 la disposizione dell'ultima legge di bilancio che ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 95

PIRRO, PELLEGRINI Marco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Disposizioni in materia di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Il tributo è determinato in misura pari al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2.»;
 - b) aggiungere, in fine, il seguente:
«7-bis. Nel caso di pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di cui al comma 1, dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, provvede alla suddivisione fra tributo e tariffa comunale sui rifiuti e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, riversando alla provincia o alla città metropolitana il tributo di propria competenza al netto della commissione di cui al comma 5.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 78

PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 164, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "b) e b-bis)" con le seguenti: "b), b-bis) e b-ter);
- b) alla lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “*diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica*”;
- c) dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente: “*b-ter) nella misura del 100 per cento per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.*”.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

Nota. Come noto, con l’art. 78 si prevede che, ai fini della determinazione del *fringe benefit* (tassabile in capo ai dipendenti) relativamente agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori a questi concessi in uso promiscuo, si continui a fare riferimento al 30 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI per i soli veicoli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli, invece, la predetta percentuale di concorso alla formazione del reddito del dipendente viene elevata al 60 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a grammi 160 per chilometro e al 100 per cento in caso di emissioni superiori.

La *ratio* della norma sarebbe quella di incentivare il rinnovamento del parco veicoli nazionale in una logica votata alla sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti con veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica. Tuttavia, le imprese datrici di lavoro non avrebbero alcun incentivo ad aderire alle eventuali richieste di rinnovo dei parchi veicoli da parte dei dipendenti, dato che, in massima parte, andrebbero soltanto incontro agli oneri di riconsegna anticipata dei veicoli, senza alcun beneficio tangibile.

Con il presente emendamento, quindi, al fine di rendere plausibile il raggiungimento degli scopi della norma, si introduce un apposito incentivo in tal senso per le imprese datrici di lavoro, elevando la deducibilità dei costi relativi ai veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica dal 70 per cento al 100 per cento.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 11

PUGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 89, alla lettera b-ter), dopo le parole: "Venture Capital" sono inserite le seguenti: "o OICR che investono in obbligazioni, altri titoli di debito e crediti a medio e lungo termine emessi dalle imprese del settore dell'efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile nonché green economy (cosiddetti Fondi di private debt),"»

Emendamento - AS 1586

Art. 24

ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo).

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. Per le organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 6-quater, ai fini della determinazione del credito di imposta relativo alle spese indicate alla lettera a) del comma 6, si considera l'intero importo delle spese sostenute nell'anno di imposta. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, per la determinazione del credito d'imposta si considerano comunque le spese sostenute dall'inizio dell'anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione purché queste siano riferite ad almeno 5 ricercatori a tempo pieno in organico, altrimenti si considerano solo le spese decorrenti dalla data di iscrizione.

6-quater. È istituito presso il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, la Sezione Speciale degli Organismi di Ricerca di diritto privato senza scopo di lucro. L'iscrizione in tale Sezione è riservata solo ai soggetti che dimostrino di avere alle loro dipendenze almeno 5 ricercatori a tempo pieno con esperienza quinquennale, di disporre di attrezzati laboratori. Non possono richiedere l'iscrizione i soggetti partecipati da società fiduciarie. I richiedenti devono inoltre dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie per gli "organismi di ricerca" di cui al Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014 e alla Comunicazione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014. Il controllo sul possesso dei requisiti è affidato a Unioncamere che provvede anche a definire le modalità per la richiesta di iscrizione. In caso di esito positivo delle verifiche, Unioncamere autorizzerà l'iscrizione nella Sezione speciale che decorrerà dalla data di domanda.

6-sexies. Unioncamere provvede, con cadenza annuale, a verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nel Registro da parte degli Organismi di ricerca e provvede ad escludere i soggetti che non rispettano più i requisiti. Nel caso di esclusione dalla Sezione Speciale il beneficio del credito di imposta di cui al comma 6-ter cessa dall'inizio dell'anno di imposta in cui si è verificata la perdita dei requisiti.

6-septies. L'elenco degli Organismi di ricerca iscritti nella Sezione speciale è pubblico e Unioncamere provvede a pubblicizzarlo anche tramite web.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

Emendamento -A.S. 1586

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale in tema di allevamento e commercializzazione di cani).

1. Al fine di prevenire l'evasione fiscale in tema di allevamento e commercializzazione di cani, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce uno specifico codice ATECO all'interno della sezione G, avente ad oggetto l'attività di allevamento e commercializzazione di cani, per i soggetti che esercitano tali attività fuori dall'esercizio dell'impresa agricola.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 8, della legge 14 agosto 1991, n. 281.»

RELAZIONE: l'emendamento è volto ad introdurre l'art. 94 bis, recante misure di contrasto all'evasione fiscale in tema di allevamento e commercializzazione di cani.

L'articolo prevede che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del suo Direttore, provveda ad istituire uno specifico codice ATECO per i soggetti che allevano e commercializzano cani, all'interno della sezione inerente le attività commerciali.

La disposizione non si applica ai soggetti che esercitano l'attività di allevamento e commercializzazione nella qualità di imprenditori agricoli.

La previsione di uno specifico codice ATECO è volto a regolarizzare la posizione di tutti quei soggetti che allevano e commercializzano cani senza la qualifica di imprenditore agricolo. La normativa vigente, infatti, prevede che sotto la soglia di 30 cuccioli annui con 5 fattrici, gli allevatori non sono tenuti a dichiarare alcunché.

La creazione di un codice prelude ad una normativa più stringente sulla riproduzione e commercializzazione di cani che oggi prolifera incontrastata; la finalità è quella di contribuire a scoraggiare gli allevamenti "fai da te" che immettono in un mercato incontrollato animali a prezzi bassissimi in cui il non venduto viene regalato o abbandonato, favorendo il fenomeno del randagismo che grava pesantemente sulle casse degli enti locali.

A.S. 1586 EMENDAMENTO

Art. 20

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di enoturismo).

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."
2. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127-duodevicies.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 20.000.000;

2021: – 20.000.000;

2022: – 20.000.000.

Nota. L'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese e l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.

Con la definizione di "enoturismo", di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il

consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, del DM 2779 del 12 marzo 2019.

Al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, si chiede l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10% per l'attività di enoturismo, restante l'aliquota ordinaria del 22% per la vendita delle bottiglie di vino, ciò indipendentemente dalla scelta tra il regime ordinario (a costi e ricavi) o forfettario fatto dall'imprenditore agricolo.

A.S. 1586 EMENDAMENTO

Art. 88

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 88-bis

(Disposizioni in materia di compensazioni di crediti con somme dovute in base a dichiarazioni periodiche del contribuente).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: "2-ter.1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente e per i quali non sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, per l'individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 40.000.000;

2021: – 40.000.000;

2022: – 40.000.000.

Relazione. Con il presente emendamento si intende consentire ed agevolare la compensazione tra i crediti del cittadino e delle imprese verso la P.A. e le imposte ed i tributi dalle stesse dovute.

Nello specifico si prevede che non è necessario attendere l'iscrizione a ruolo dell'imposta o tributo eventualmente non versato ma che l'importo del debito tributario sia determinato in base alle dichiarazioni periodiche del contribuente, fiscali e contributive (iva, dichiarazione dei redditi, contributi previdenziali, casse ecc.).

In tal modo si agevola la procedura di compensazione e si superano le disfunzioni del sistema tributario che sovente non consente il pagamento dei compensi dovuti alle imprese perché le stesse sono debentrici nei confronti della P.A. di tributi non ancora contestati e per i quali

risulta impossibile la compensazione.

La norma proposta non comporta nuove e maggiori spese per lo Stato in quanto agevola unicamente la compensazione tra crediti e debiti della P.A e colma la lacuna fino ad ora esistente sollevando anche lo Stato da inutili procedure di contestazione che si risolvono nella compensazione dei crediti.

Infine si sottolinea che la previsione che i crediti siano individuati facendo riferimento alle dichiarazioni periodiche del contribuente, in combinato con l'aver previsto come necessaria la preventiva certificazione del credito, garantisce il funzionamento della procedura e favorisce la veridicità delle dichiarazioni del contribuente che ha tutto l'interesse ad effettuare dichiarazioni corrette e veritiere onde subire una perdita di denaro.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 77

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis

(Accisa sul consumo di pellet).

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni particolari in materia di consumo pellet).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i quantitativi di pellet immessi in consumo e destinati ad essere utilizzati come combustibili per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria sono assoggettati ad imposta di consumo ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota pari a 46,50 €/tonnellata.

2. Il soggetto su cui ricade l'obbligo di cui al comma 1 è individuato alternativamente nel fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato, nel soggetto che effettua la prima immissione in consumo, per i prodotti di provenienza comunitaria, o nell'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

4. Per la circolazione e per il deposito dei pellet di cui al precedente comma 1 assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

- 5.-Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

DOVREBBE GENERARE GETTITO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La necessità di traguardare gli obiettivi di penetrazione di fonti rinnovabili nel mix energetico ha portato all'introduzione di forti misure incentivanti in favore dell'utilizzo di biomassa solida nel settore del riscaldamento, determinando, per contro, un aumento esponenziale degli impatti del settore sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini. La strutturazione di misure fiscali favorevoli ha in prima istanza contribuito alla definizione di una percezione errata dei consumatori sugli impatti legati all'impiego di biomassa solida come combustibile per il riscaldamento, determinando un incremento esponenziale dei consumi di tali prodotti: a tale proposito basti pensare che l'Italia è il primo paese al mondo per consumo di pellet come combustibile per riscaldamento, con un consumo riferito al 2018

pari ad oltre 3 milioni di tonnellate annue, forte di un incremento di circa il 20% in riferimento allo scenario del 2012*.

A tale proposito occorre sottolineare come, a fronte di un consumo interno tra i più elevati al mondo, la produzione annua di prodotto sia di circa 400.000 tonnellate, a testimonianza di un prodotto totalmente dipendente da importazioni estere e vocato alla valorizzazione di filiere produttive non nazionali.

Tra le misure fiscali favorevoli introdotte, oltre a quelle relative all'acquisto del prodotto figurano anche misure incentivanti legate all'acquisto di apparecchiature: queste ultime hanno favorito la diffusione nel territorio – e soprattutto in quelle aree che per conformazione geografica sono più sensibili al tema dell'inquinamento atmosferico – di apparecchiature alto emissive e a bassa efficienza. Numerosi studi scientifici hanno infatti dimostrato come anche le migliori stufe a pellet attualmente immesse in commercio siano caratterizzate da fattori emissivi di sostanze inquinanti di diversi ordini di grandezza superiori rispetto ad apparecchiature alimentate a combustibili liquidi o gassosi. Facendo riferimento al numero di stufe installate, l'Italia risulta il primo Paese in Europa, con circa 2,4 milioni di apparecchi funzionanti: per avere contezza del numero basti pensare che il secondo paese in Europa per stufe a pellet installate conta circa 900.000 unità.

NOTA. L'emendamento proposto tende a ribilanciare le risorse economiche a disposizione dell'erario derivanti dal consumo dei prodotti da riscaldamento, in relazione ai volumi di prodotti sottoposti ad accisa – quali gas naturale, gpl e gasolio – sostituiti dal pellet.

La misura proposta tende ad introdurre un'imposta sui volumi di pellet immessi in consumo nel mercato interno pari al 15% del prezzo medio annuo riferito al consumatore. Considerando un prezzo medio annuo - riferito al 2018 - pari a 310 €/tonnellata, la relativa imposta di consumo è quantificabile in 46,50 €/tonnellata: proiettando questo importo sui consumi annui di pellet, si ottiene un aumento di gettito per lo Stato pari ad oltre 141 milioni di € annui. A questo importo va sommato quello derivante dai maggiori introiti per l'imposta sul valore aggiunto, stimati pari ad oltre 31 milioni di €, per un importo complessivo annuo pari ad oltre 172,5 milioni di €.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

VACCARO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. La detrazione nella misura del cinquanta per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

NOTA. In relazione alla necessità di garantire una riduzione delle emissioni inquinanti degli impianti alimentati a biomassa impiegati nel settore del riscaldamento, l'emendamento proposto indica che – ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali – l'impianto debba essere certificato secondo la classe emissiva più elevata (la classe 5) di cui al decreto di Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 recante "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 290, comma 4 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n° 152.

Pertanto, l'emendamento proposto garantisce la prosecuzione – anche per il 2020 - della misura della detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera degli impianti alimentati a biomassa, prevedendo però che la misura stessa sia applicabile solo agli impianti certificati secondo la classe emissiva più elevata e solo in sostituzione di impianti già installati di classe emissiva inferiore alla 5, al fine di ridurre il forte impatto ambientale in termini di emissioni di polveri sottili, NOx e sostanze dannose per la salute umana derivante dall'impiego di pellet e legna nel riscaldamento domestico.

A.S. 1586 EMENDAMENTO
Art. 22

VACCARO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art.22 bis
(Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli).

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro cinquecento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:
 - a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
 - b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 80.000.000;

2021: – 80.000.000;

2022: – 80.000.000.

Relazione illustrativa

Le precedenti iniziative di incentivazione delle trasformazioni a GPL e metano dei veicoli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico hanno portato a risultati di assoluto rilievo nel settore industriale ed economico italiano, con immediati benefici anche per la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti.

Oggetto della misura

La proposta di incentivazione ha come obiettivo la conversione a gas di veicoli a benzina EURO 3 ed EURO 4 (con una consistenza di oltre 7 milioni di veicoli), garantendo un incentivo di 500 € per la conversione a gas (GPL o metano) del singolo veicolo. Effettuando un'analisi sullo storico delle conversioni a gas si evince che la misura proposta, per un periodo di incentivazione di tre anni (2020-2022), garantirebbe la conversione di circa 500.000 veicoli, circa 400.000 in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale.

Vantaggi ambientali della misura

I vantaggi della trasformazione di veicoli alimentati a benzina in veicoli a gas sono innumerevoli e di diversa natura: dal punto di vista ambientale si ottengono considerevoli riduzioni in termini di emissioni di inquinanti atmosferici, con conseguente ritorno sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini, e di gas climalteranti.

L'impatto ambientale della misura è quantificabile in una riduzione di 7 tonnellate di NO_x e di oltre 70.000 tonnellate di CO₂ nei tre anni considerati nella misura incentivante. Ovviamente l'effetto ambientale positivo rimarrà consolidato anche negli anni successivi allo specifico intervento con una riduzione pari a circa 21.000 tonn. di CO₂ e circa 2 tonn. di NO_x per anno.

Vantaggi industriali della misura

Da un punto di vista industriale, la misura tende a promuovere l'utilizzo ed una maggiore diffusione di tecnologie ad appannaggio di un settore nazionale, quello della produzione di componentistica per gli impianti a gas, che rappresenta un'eccellenza nazionale a livello mondiale.

A tale comparto, si aggiunge poi tutto il settore delle Imprese impegnate nella filiera di approvvigionamento e di distribuzione del gas, così come quello delle imprese artigiane (officine di trasformazione) che procedono alla installazione sugli autoveicoli dei kit di alimentazione a gas.

Vantaggi sociali della misura

Il parco auto italiano risulta tra i più vetusti e ciò anche in considerazione delle risorse economiche disponibili per il consumatore finale che non consentono di procedere all'acquisto di un autoveicolo nuovo.

Pertanto, da un punto di vista sociale, la misura proposta - oltre a promuovere una cultura automobilistica favorevole all'uso di carburanti alternativi, ecologici ed economici - garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini in quanto consente loro, con una spesa contenuta, di contribuire al miglioramento delle performance ambientali del parco auto e di continuare ad usare il loro veicolo con l'alimentazione a gas, anche in relazione alla progressiva introduzione di divieti di circolazione già vigenti e futuri sempre più stringenti per i veicoli alimentati con carburanti tradizionali.

Relazione tecnica

Da un punto di vista economico, particolarmente significativo il risulta il gettito d’IVA e di imposte di prodotto risultante dalle trasformazioni a gas dei veicoli che verrebbero incentivate tramite la misura proposta.

Infatti, considerando il totale delle nuove conversioni a gas che si avrebbero con l’introduzione della misura incentivante si ottiene un gettito d’IVA pari a circa € 147 milioni, circa 117 milioni di euro in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale in mancanza di incentivi.

A questa somma va aggiunto il maggiore gettito di imposte relative ai collaudi dei veicoli (in termini di imposte di bollo e diritti da riconoscere alla motorizzazione), pari ad oltre € 19 milioni (circa 16 milioni di euro in più rispetto allo scenario tendenziale), al netto delle maggiori entrate nel bilancio statale derivanti dalle imposte dirette pagate dalle imprese di produzione ed installazione dei kit di trasformazione.

Dall’analisi si evince che il costo della misura nei tre anni, stimato in circa € 240 milioni, verrà in misura maggiore compensato dagli ulteriori gettiti derivanti dall’aumento delle conversioni e da quello proprio dello scenario tendenziale, configurandosi in circa € 73 milioni di oneri netti per lo Stato.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 39

DELL'OLIO, FENU, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Incremento del limite di valore per l'apposizione del visto di conformità sui crediti).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

Motivazione. In considerazione dell'avvio generalizzato dell'obbligo di fatturazione elettronica, che permette un controllo tempestivo delle posizioni dei singoli contribuenti, l'emendamento proposto è finalizzato ad innalzare da 5.000 euro a 10.000 euro la possibilità di compensazione dei crediti IVA senza necessità di apposizione del visto di conformità. L'innalzamento del limite rappresenta una notevole semplificazione per il sistema tributario ed una importante riduzione dei costi burocratici per le imprese.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ANASTASI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, con specifico riferimento ai biodiesel di nuova generazione denominati "*oli vegetali idrotrattati (HVO)*" è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate. Ai fini della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, è contabilizzato in detrazione l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 13.400.00 €, si provvede....»

DA COPRIRE

Nota

L'emendamento si propone di introdurre una riduzione dell'accisa sui biocarburanti di nuova generazione prodotti dall'idrotrattamento degli oli vegetali al fine di ridurre l'impatto prodotto dei maggiori costi di produzione sul prezzo finale di vendita. Il fine è quello di incentivare la diffusione di biodiesel rinnovabili prodotti a partire da una tecnologia oggi poco diffusa a causa del maggior costo rispetto alle soluzioni fossili. Questi carburanti, prodotti a partire da materie prime sostenibili, tra cui rifiuti e residui, contribuiscono alla riduzione delle emissioni climalteranti, al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di impiego di fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti e offrono un contributo allo sviluppo dell'economia circolare.

Relazione tecnica

La misura proposta comporta oneri aggiuntivi pari a 13.400.000 €. Per la copertura si può attingere al risparmio previsto per le casse dello Stato dato dall'art. 76 "Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale" quantificato e in 80 milioni per l'anno 2020 e in 117 milioni per l'anno 2021

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

ANASTASI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-quater e 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto esclusivamente in caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2- s1, do, di reazione al fuoco.».

L'emendamento può essere virtuoso in quanto riduce la platea degli interventi agevolati.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 12

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.
2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.
3. per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021.

DA COPRIRE

NOTA: VERSIONE MISE

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 19

ANASTASI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

- 1) *dopo il numero 1), inserire il seguente:* «1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, **con** contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibili, nonché di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. Qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull’impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore.»;
- 2) *dopo il numero 3) aggiungere il seguente:* «3-bis) al comma 2-quater, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “La detrazione di cui al secondo periodo si applica per gli interventi di sostituzione della canna fumaria collettiva mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, con contestuale sostituzione di tutti gli apparecchi da riscaldamento individuali con gli impianti termici, collegati alla medesima canna fumaria **mediante** generatori a condensazione aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013. I predetti generatori a condensazione sono installati contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 207/02, ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi ~~assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro~~ aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A+ di prodotto o di insieme, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013.».

18)

- b) *alla lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:* 1-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento.”

Copertura stimata dal proponente di 10 milioni

~~Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: 214 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 202 milioni di euro per l'anno 2020.~~

NOTA. La proposta è volta come prima cosa a risolvere una criticità presente nell'attuale formulazione del testo della misura relativa alle detrazioni per interventi di efficienza energetica. L'attuale formulazione della norma, infatti, riferendosi esplicitamente alle classi V, VI e VIII, non consente di raggiungere il 65% per interventi di riqualificazione di impianti termici centralizzati, perché il riferimento non è pertinente per caldaie al servizio di più unità immobiliari.

Tali impianti, paradossalmente, sono spesso quelli più energivori, ed è quindi ancora più opportuno un incentivo volto a promuovere l'efficientamento energetico. A tal proposito si propone quindi di integrare la norma, prevedendo una correzione tecnica, ossia prevedendo per gli impianti centralizzati la detrazione del 65%, già compresi nell'attuale schema di detrazione, eliminando per essi l'obbligo di installare dei controlli di temperatura di classe V, VI e VIII, non pertinenti per questo tipo di installazioni, ma prevedendo invece la detrazione nel caso di interventi con generatori a condensazione e contestuale installazione di "controlli intelligenti", quali valvole termostatiche e contestuali sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistiti da compensazione climatica.

Contestualmente, la proposta normativa propone di incentivare la riqualificazione energetica profonda dei condomini che possa portare a un miglioramento contestuale e complessivo degli apparecchi installati nelle singole unità abitative. La sostituzione di un apparecchio vetusto con uno nuovo, almeno di classe A e contestuale termoregolazione evoluta, comporta infatti un incremento di efficienza stagionale di circa il 20%, giungendo al 35-38% nel caso di apparecchi di classe A+ (ibridi factory made).

In un condominio con canne collettive, ramificate o non ramificate, la sostituzione contestuale di tutti gli apparecchi tramite incentivazione comporterebbe un importante risparmio da un punto di vista energetico, con un incremento di rendimento nella totalità delle unità abitative stimabile almeno al 20%.

Consuetudinariamente, i condomini dotati di canne collettive ramificate optano per la sostituzione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, scarsamente efficienti, con apparecchi nuovi dello stesso tipo, con un'efficienza stagionale stimabile attorno al 75-78%, con ricadute minime sul risparmio energetico. Infatti, l'alternativa è rappresentata dalla sostituzione con apparecchi a condensazione da abbinare a camini singoli esterni, non sempre realizzabili a causa di ostacoli tecnici, economici e di consensualità condominiale, o con scarico a parete, soluzione spesso impraticabile a causa soprattutto delle liti condominiali. Pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, laddove è installata una caldaia di tipo B a tiraggio naturale collegata a CCR, continuerà ad essere installata una caldaia di tipo B a tiraggio naturale, a svantaggio degli obiettivi nazionali di risparmio energetico e dei cittadini.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 11

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dello sviluppo economico”;
- b) al comma 2, le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;
- c) al comma 3, le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;
- d) al comma 4, le parole: “Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e le parole: “il Ministero dell’economia e delle finanze può operare” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dello sviluppo economico può operare”;
- e) al comma 10, le parole: “I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze”.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 22

L'ABBATE

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti:

«d-bis) essere in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e apportare un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

d-ter) sperimentare, implementare e aumentare nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della blue economy;

d-quater) verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, nonché gli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d-quinques) adottare un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e promuovere il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 22

L'ABBATE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Articolo 22- bis.

(Fondo Blue Economy).

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale, promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo Blue Economy con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato in via prioritaria allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell'energia legate alla blue economy:
 - a. in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e che apportino un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;
 - b. che sperimentino, implementino e aumentino le nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della blue economy, affinché possano essere pronti per il mercato;
 - c. che, oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tenga conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;
 - d. che adottino un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e promuova il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso.
3. Al fine di garantire la transizione energetica alle fonti rinnovabili, l'accesso al fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di progetti in aree interessate dalla presenza di centrali termoelettriche alimentate con carbone o altre fonti fossili.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di intervento, i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché i criteri per l'eventuale revoca degli stanziamenti.

COPERTURA SU ARTICOLO 11

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 26

LOREFICE, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico).

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

- a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;
- b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24

novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

- a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
- b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

- a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
- b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro **80 milioni** di cui:

- a) **20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;**
- b) **60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.**

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE , recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 101

FERRARA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 101-bis

(Fondo sperimentale per il finanziamento di interventi in favore dell'industria della difesa).

1. Per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'anno 2020, un fondo sperimentale volto al finanziamento delle attività di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. **Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.**

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico, **sentite le regioni maggiormente interessate e d'intesa con il Ministero della Difesa,** definisce con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento nonché i possibili destinatari, i criteri, le modalità di accesso e le procedure d'utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante

AGGIUNGERE COPERTURA»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento ha l'obiettivo di istituire un fondo sperimentale per il finanziamento di interventi di riconversione dell'industria bellica diretto a quelle aziende che desiderino modificare l'output produttivo da militare a civile.

L'intervento si rende necessario per permettere alle industrie del comparto di beneficiare di fondi statali, da accompagnare a propri investimenti di carattere privato, per le finalità di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, in dettaglio: "per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento".

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 42

LANNUTTI, PARAGONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi).

«1. È fatto obbligo in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, di restituire agli utenti tutte le eventuali somme indebitamente percepite o ingiustificatamente addebitate, comprensive di rivalutazione ed interessi di mora, in cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere non rinnovabile di durata inferiore al mese, per il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, provvedendo all'automatica restituzione non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1 è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.

3. I proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

NOTA. L'emendamento, recependo quanto stabilito con la delibera n. 269/18/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4912/2019 in merito alla vietata pratica fraudolenta della fatturazione a ventotto giorni, censurata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione del Codice del Consumo, si propone di intervenire sulla vigente normativa obbligando gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche a restituire agli utenti tutte le somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate.

Tale pratica aveva accresciuto le mensilità di addebito da dodici a tredici, rappresentando un danno proditoriamente arrecato a milioni di consumatori, con un rilevante incremento dell'8,6 per cento dei costi rispetto al passato e con un aggravio tangibile di ben trentacinque euro l'anno a carico di ciascuna famiglia sul consumo medio telefonico. La proposta emendativa ha l'obiettivo di evitare il persistere di una inaccettabile situazione di illegittimo arricchimento degli operatori a danno degli utenti.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 30

MININNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo).

1. A valere sui finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:
 - a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;
 - b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
 - c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;
 - b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;
 - c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva

competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo».

Relazione illustrativa

L'emendamento riguarda le imprese beneficiarie di finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca in campo scientifico, tecnologico, industriale. Quota parte del finanziamento è stata concessa a titolo di credito agevolato e quindi da restituire in aggiunta ad un interesse.

Molti dei soggetti beneficiari non sono nelle condizioni di restituire il dovuto e pertanto risultano gravati da ingente debitoria nei confronti dello Stato. Si sottolinea il fatto che il debito non dipende quindi da omesso versamento di imposte o sanzioni correlate, ma da omessa restituzione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca.

Le cause della mancata restituzione sono addebitabili non solo alla paralisi dell'economia reale dovuta alla crisi economica, ma anche all'impossibilità di tradurre in attività economica e remunerativa i risultati ottenuti dalla ricerca, che in molti casi hanno prodotto brevetti dalle enormi potenzialità sociali oltre che commerciali, per l'assenza del sostegno istituzionale, anche da un punto di vista normativo, nella fase di valorizzazione del progetto. Solo a titolo di esempio si segnala la messa a punto di un "impianto a microonde per la trasformazione rapida della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in compost" che permette un abbattimento dei tempi di trasformazione da novanta giorni ad un'ora circa. Si tratta di un'assoluta rivoluzione che potrebbe consentire di risolvere, almeno in parte, l'emergenza rifiuti.

Queste innovazioni si scontrano con le normative vigenti che ne limitano fortemente le possibilità di utilizzo e con la burocrazia che ne ostacola l'introduzione.

Nei confronti di queste imprese, nel rispetto delle norme in vigore, viene adottato un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento che porta, quale inevitabile conseguenza, al fallimento delle stesse imprese con conseguente perdita di posti di lavoro, nonché di "know how" e di programmi di innovazione che potrebbero rivoluzionare settori strategici rispetto alle sfide della modernità.

Di contro, lo Stato con la "morte" dei propri creditori, nella maggioranza dei casi si tratta di società a responsabilità limitata, si troverebbe nell'impossibilità di recuperare i propri crediti.

Il provvedimento di revoca, peraltro, è la giusta sanzione per chi non rispetta colposamente o, peggio, dolosamente gli impegni assunti. Essa ha lo scopo di punire chi, volontariamente e fraudolentemente, carpisce la buona fede pubblica per trarne un ingiusto profitto.

Non è certamente questo il caso delle imprese che, per asserzione degli stessi ministeri coinvolti nella ricerca, abbiano adottato un comportamento corretto e più specificatamente che abbiano utilizzato l'intera somma ottenuta per il progetto di ricerca e concluso validamente il progetto di ricerca.

In luogo del provvedimento di revoca, che appare incongruo rispetto all'ipotesi in cui l'impresa beneficiaria del finanziamento abbia onorato l'impegno con lo Stato eseguendo compiutamente il progetto ammesso a misura, ma si sia resa inadempiente alla sola obbligazione di pagamento dei ratei di credito agevolato, il provvedimento che appare più pertinente, a tutela delle ragioni dello Stato e al contempo non eccessivamente pregiudizievole per il soggetto beneficiario, è la richiesta di restituzione dell'intero credito residuo, con facoltà al soggetto debitore di pianificarne la restituzione in modalità tali da essere economicamente sostenibile.

Quindi l'emendamento introduce la possibilità per dette imprese di richiedere di estinguere il proprio debito residuo attraverso un piano di rientro decennale esclusivamente se, oltre ad aver validamente concluso il progetto sia da un punto di vista tecnico, sia contabile, siano incorse nella morosità incolpevolmente.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 11

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione).

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma.
3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui al ~~comma 1 del DM 4/7/2019~~

all'articolo 18, comma 1, del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima – MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

NOTA. Al fine di incentivare non soltanto la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche l'aumento della domanda di energia verde, è necessario prevedere un meccanismo premiale per chi acquisti energia pulita. Il presente emendamento è finalizzato a introdurre una esenzione dal pagamento della componente ASOS (Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione) per i soggetti che siano clienti finali – titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD) – che si approvvigionano sino al 100% del proprio fabbisogno di energia elettrica, prelevata da rete tramite la piattaforma del GME con contratti di lungo termine (ossia di durata non inferiore a 10 anni).

La proposta in oggetto interviene, inoltre, sulla Legge 4 agosto 2017, n. 124 e sul decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 affinché si preveda un meccanismo di Tutela per la creazione una domanda di Avvio di energia verde per quanti abbiano scelto di approvvigionarsi all'interno della piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia pulita (DM 4 luglio 2019).

EMENDAMENTO AS 1586

Art. 2

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas).

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - b) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura:
 - a) di energia elettrica per uso domestico;
 - b) di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
 - c) di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
 - d) di energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.";
 - c) Alla Tabella A Parte III, il n. 103 il numero 103) è abrogato.
 - d)
2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 26:
 - 19) il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, non è sottoposto ad accisa";
 - 20) il comma 4 è abrogato;
 - 21) al comma 5, le parole: " Ai fini della tassazione di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del presente articolo";
 - 22) i commi da 6 a 8 e da 11 a 13 sono abrogati;
 - e)
 - b) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:
 - f) "Art. 26-bis
 - g) *(Disposizioni particolari in materia di energia elettrica).*
 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) non è sottoposta ad accisa.
 2. Con officina di energia elettrica si intende il complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

3. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.
4. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice."
 - h)
 - c) Il Titolo II è abrogato;
 - i)
 - d) all'Allegato I, categoria: "prodotti energetici":
 - 1) alla voce: "Gas di petrolio liquefatti", la sottovoce: "usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg" è soppressa;
 - 2) le voci: "per combustione per usi industriali" e "per combustione per usi civili" sono soppresse;
 - 3) la categoria: "Energia elettrica" è abrogata.
 - j)
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo.

DA COPRIRE

EMENDAMENTO AS 1586

Art. 19

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche alla disciplina relativa definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute).

1. All'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "mantenimento in vita, l'erogazione", è inserita la seguente: "automatica" e dopo le parole: "con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2", sono inserite le seguenti: "anche mediante l'utilizzo dei dati raccolti tramite i sistemi informativi di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".».

Istruttoria:

Testo vigente comma 75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata **con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Tale decreto sembra non essere stato adottato

Proposta originaria: Aggiungo di seguito ulteriori proposte, da formulare in emendamenti, che vi chiedo di valutare nel merito:

2. erogazione automatica dei Bonus energia per gli aventi diritto, attraverso l'incrocio dei dati ISEE, disponibili nella banca dati INPS, con quelli tecnici relativi alla fornitura (Codice Fiscale intestatario, codici identificativi delle forniture elettrica [POD] e gas [PDR]), disponibili nella banca dati del Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico, cosa oggi facilitata anche alla luce dell'introduzione del reddito di cittadinanza; rimodulazione degli scaglioni ISEE, per l'accesso ai Bonus, e aumento degli importi.

Principale norma di riferimento

L. 23/12/2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Articolo 1, comma 375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate

Comma attuato da:

D.M. 28 dicembre 2007 Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute (3). (2)

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 78

ANASTASI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica» con le seguenti: «che producono emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale, per un periodo di tre anni compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km. Tale percentuale è altresì elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Infine, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

1-ter. Ai sensi di quanto previsto al comma 1-bis, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, **non si tiene conto**:

- a) della parte del costo di acquisizione che eccede euro 36.150 per le autovetture con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per le autovetture con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;
- b) dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7.230 per le autovetture con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per le autovetture con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;
- c) dell'ammontare eccedente rispettivamente euro 43.897 per l'acquisto ed euro 8.775 per la locazione e il noleggio nel caso autoveicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

1-quater. Per il periodo sperimentale di cui al comma 1-bis, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

Copertura

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In Italia già oggi sono previste alcune deduzioni per il segmento di mercato non privato (società, NLT, etc) che però, a differenza dei principali paesi europei, non sono basate su indicatori ambientali e livelli di emissioni.

La proposta in oggetto, oltre a intervenire per assicurare l'utilizzo della corretta terminologia basata sulle classi emissive, propone un nuovo sistema di incentivazione per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km (BEV) e di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km (PHEV) nei principali canali flotte (vetture in pool, ad uso promiscuo, liberi professionisti ed agenti di commercio) incrementando l'incentivo fiscale in termini di deduzione ad oggi presente per i modelli a basso impatto.

In particolare, il sistema attuale prevede una deduzione, per le autovetture intestate all'impresa, pari al 100% soltanto per quelle senza le "quali l'attività stessa non può essere esercitata" (ad esempio, per il noleggio, il leasing o le autoscuole). La deduzione raggiunge la misura del 20% per i veicoli utilizzati in via "non esclusiva" per l'attività d'impresa, del 80% per gli agenti di commercio e del 20% per i professionisti. La deduzione raggiunge invece il 70% per i veicoli dati in uso promiscuo (aziendale e personale) al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta senza limite al costo massimo fiscalmente detraibile, o nel caso di leasing.

La proposta interviene sugli importi delle deduzioni per un periodo sperimentale di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020, incrementando al 100% la deduzione del costo del veicolo, anche se in uso promiscuo, se veicolo BEV, per incentivare la transizione a tecnologie a basso impatto ambientale per vetture utilizzate nell'esercizio di impresa, arti e professioni. Nel caso di veicoli PHEV, invece, le percentuali di deducibilità aumentano solo all'80% (90% per gli agenti di commercio).

La proposta modifica anche il costo d'acquisto, raddoppiando il valore nel caso di vetture in pool e per i professionisti, e definendo – nel caso degli agenti di commercio – un nuovo valore dato dalla somma del nuovo valore per pool e professionisti e della differenza tra le due categorie già prevista dallo schema di incentivazione attuale.

La copertura della proposta incentivante è individuata nell'utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 37

ANASTASI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **terreni, fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, nonché altri beni o immobilizzazioni in corso e accantonati** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantati nel territorio.

AGGIUNGERE COPERTURA

RIF. NORMATIVO

L. 28/12/2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

Comma 99

In vigore dal 1 gennaio 2016

99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 22

ANASTASI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento.».

EMENDAMENTO AS 1586

ART. 32

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021.”

Consequentemente:

All'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

“Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.048.333 per l'anno 2020, di euro 302.145.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372.145.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 337.145.000 per l'anno 2025 e di euro 418.145.000 a decorrere dall'anno 2026.”

***copertura fornita da MAECI da verificare**

Relazione illustrativa

La disposizione ha lo scopo di fornire all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane le risorse e gli strumenti necessari per rendere più efficace ed efficiente la sua azione di promozione delle imprese italiane sui mercati esteri, per intervenire più rapidamente nelle aree di interesse prioritario e a più elevata complessità di accesso e per mettere a disposizione delle imprese italiane le opportunità offerte dalle nuove tecnologie – quali l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi di esportazione, la protezione del *branding* e delle denominazioni di origine e indicazioni di provenienza, la lotta all'*Italian sounding* e l'utilizzo di *big data*. Per affrontare queste sfide si rende necessario il reclutamento di nuove figure professionali specialistiche, anche alla luce del fatto che gli ultimi concorsi pubblici sono stati espletati oltre dieci anni fa e che l'età media del personale ha ormai superato i 53 anni. ICE Agenzia è pertanto carente di profili tecnico scientifici o in possesso di specifiche competenze linguistiche, quali ad esempio il cinese mandarino.

Relazione tecnica

L'onere annuo per l'assunzione di un dipendente della terza area funzionale, posizione F1, dell'ICE ammonta a euro 57.100 (lordo amministrazione, decimali di euro arrotondati all'unità superiore), così suddivisi:

- Stipendio tabellare: euro 27.455;
- Oneri riflessi su stipendio tabellare: euro 10.515;
- Trattamento accessorio medio (fondo medio): euro 14.370;
- Oneri riflessi su trattamento accessorio: euro 4.759.

Pertanto, l'onere complessivo per 50 assunzioni è pari a euro 2.855.000 annui. Per il primo anno, si prevede un onere pari a un terzo (quindi 951.667), supponendo che le assunzioni potranno essere effettuate, a seguito delle procedure di reclutamento, a partire dall'ultimo quadrimestre. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 99, comma 2, del DDL in esame.

EMENDAMENTO AS 1586

ART. 32

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, TAVERNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 32-bis
(Cooperazione allo sviluppo)”*

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo [18, comma 2, lettera c](#)), della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#), è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022.”

Consequentemente

All'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.”

***copertura fornita da MAECI da verificare**

Relazione illustrativa

La disposizione mira ad attuare l'impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e volto a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Relazione tecnica

Si prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, pari a 20 milioni per l'anno 2020, 30 milioni per il 2021 e 40 milioni a decorrere dal 2022 per rafforzare l'azione italiana nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 99, comma 2, del DDL in esame.

EMENDAMENTO AS 1586

ART. 32

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 32-bis.

(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.”

copertura?

Relazione illustrativa

La norma mira ad ottenere l'autorizzazione, fino al 2022, ad assumere fino a 32 diplomatici all'anno per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, all'apertura di nuove ambasciate in aree di interesse strategico per la promozione degli interessi economici del Paese e per la tutela dei cittadini italiani all'estero, nonché per garantire la piena attuazione delle politiche di cooperazione con i Paesi di origine dei flussi migratori verso l'Italia.

Relazione tecnica

L'onere annuo per l'assunzione di un Segretario di legazione in prova ammonta a 96.319 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di settembre e dunque il relativo onere viene quantificato solo per quattro mesi (nell'ultimo decennio le assunzioni conseguenti allo svolgimento del concorso bandito nei primi mesi dell'anno non sono mai avvenute prima del mese di settembre). L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:

Anno di riferimento	n. unità	Costo unitario	Frazione di anno	Onere al lordo del turn-over (A)
2020	32	€ 96.319	4/12 delle assunzioni del 2020	€ 1.027.403
2021	32	€ 96.319	12/12 delle assunzioni del 2020 + 4/12 onere assunzioni 2021	€ 4.109.611
2022	32	€ 96.319	12/12 delle assunzioni 2020 e 2021 + 4/12 onere assunzioni 2022	€ 7.191.819
A decorrere dal 2023			12/12 delle assunzioni del 2020, del 2021 e del 2022	€ 9.246.624

L'onere non varia nel corso del decennio, in quanto non sono previste progressioni automatiche di carriera e in ogni caso non sono consentiti avanzamenti nella carriera diplomatica prima di avere

maturato 10 anni e 6 mesi di anzianità di servizio. Detti avanzamenti possono essere disposti solo in presenza di posti di organico nei gradi superiori, a fronte di cessazioni dal servizio negli stessi.

Le assunzioni autorizzate dalla norma sono coperte dalle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come dimostrato dalla tabella che segue.

Anno di riferimento	Previsione risparmio da cessazioni anno precedente	% di utilizzo ex decreto legge n. 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da turn-over (B)	(B) - (A) Eccedenza (+) o saldo da finanziare (-)
2019 *	€ 2.215.051	100%	€ 2.215.051	€ 2.215.051	+ € 2.215.051
2020	€ 1.794.221	100%	€ 1.794.221	€ 4.009.272	+ € 2.981.869
2021	€ 2.366.998	100%	€ 2.366.998	€ 6.376.270	+ € 2.266.659
2022	€ 1.035.895	100%	€ 1.035.895	€ 7.412.165	+ € 220.346
A decorrere dal 2023	€ 2.550.935	100%	€ 2.550.935	€ 9.963.100	+ € 716.476

** Facoltà assunzionali non utilizzate nel 2019, in considerazione del maggior numero di cessazioni dal servizio rispetto a quelle previste inizialmente e delle minori assunzioni effettuate rispetto a quelle autorizzate dall'articolo 4 del DL n. 1/2010. Le assunzioni degli anni 2017, 2018 e 2019, per la parte eccedente lo stanziamento aggiuntivo di cui all'articolo 4 del DL n. 1/2010 (rispettivamente 5, 16 e 15 unità), sono infatti coperte interamente dal turn-over effettivo degli anni 2016 e 2017.*

EMENDAMENTO AS 1586
ART. 32

FERRARA,

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale attribuibili ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall’anno 2020.

Consequentemente

All’articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

“Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l’anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l’anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall’anno 2026.”

***copertura fornita da MAECI da verificare**

Relazione illustrativa

La disposizione ha lo scopo di fornire all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane le risorse e gli strumenti necessari per rendere più efficace ed efficiente la sua azione di promozione delle imprese italiane sui mercati esteri, per intervenire più rapidamente nelle aree di interesse prioritario e a più elevata complessità di accesso e per mettere a disposizione delle imprese italiane le opportunità offerte dalle nuove tecnologie – quali l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi di esportazione, la protezione del *branding* e delle denominazioni di origine e indicazioni di provenienza, la lotta all’*Italian sounding* e l’utilizzo di *big data*.

Per affrontare queste sfide si rende necessario il reclutamento di nuove figure professionali specialistiche, con particolare riferimento alle nuove tecnologie e all’innovazione.

Relazione tecnica

L’onere annuo per la retribuzione di un dirigente di seconda fascia l’ICE ammonta a euro 178.611 (lordo amministrazione, decimali di euro arrotondati all’unità superiore), così suddivisi:

- Stipendio tabellare: euro 43.939;
- Oneri riflessi su stipendio tabellare: euro 16.829;
- Trattamento accessorio medio (fondo medio): euro 86.792;
- Oneri riflessi su trattamento accessorio: euro 31.051.

Pertanto, l’onere complessivo per 3 posizioni è pari a euro 535.833 annui, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 99, comma 2, del DDL in esame.

Si precisa che la disposizione non comporta aumenti per il trattamento economico all’estero, in quanto il numero di posizioni dirigenziali negli uffici all’estero dell’ICE rimane immutato.

EMENDAMENTO AS 1586
ART. 32

FERRARA,

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

*“2-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1 comma 276 lettera e) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le parole “1.000.000 euro a decorrere dall’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti “1.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020”.**

* manca copertura

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si intende richiedere un’integrazione di 400mila euro a decorrere dall’anno 2020 rispetto alla spesa già stanziata nella precedente legge di stabilità nell’ambito dei capitoli 1275 (retribuzioni) e 1278 (oneri) del MAECI (pari a 1.000.000 euro), pertanto si richiede, in ragione della citata integrazione, l’autorizzazione alla spesa per un totale di “1.400.000 euro” a decorrere dall’anno 2020, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all’articolo 157 del medesimo decreto”

A tal riguardo si evidenzia che l’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 stabilisce che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale. Il successivo articolo 157 dispone che la retribuzione annua base sia fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell’Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l’assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all’andamento del costo della vita. La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Si evidenzia che la concessione degli incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è da effettuarsi dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell’Ufficio centrale del bilancio e subordinati all’effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

Relazione tecnica

Si renderebbe necessaria una integrazione totale di Euro 1.400.000, pari a 400.000 Euro di integrazione rispetto a quanto disposto nel 2019.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 32

TAVERNA, SANTILLO, DELL'OLIO, FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: “44.895.000 euro” con le seguenti: “70 milioni di euro”.

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “214 milioni di euro” con le seguenti: “188.895.000 euro”. – **COPERTURA MAECI, DA VERIFICARE***

**da verificare*

Relazione illustrativa

La norma prevede di riportare, per l'anno 2020, lo stanziamento per il piano straordinario per la promozione del made in Italy al livello dell'esercizio 2019 (140 milioni di euro).

Relazione tecnica

La disposizione è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma. Alla copertura dell'onere aggiuntivo, pari a euro 25.105.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 99, comma 2, del DDL in esame.

EMENDAMENTO AS 1586
ART. 32

PETROCELLI,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 32-bis.

(Interventi a favore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

1.All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola “cento” è sostituita dalla seguente “centocinquanta”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 561.600 per l'anno 2020 e a euro 926.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125 del 2014*.”

*** come inviato da MAECI - da verificare**

Relazione illustrativa

Presso le sedi all'estero dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per garantire il funzionamento delle stesse, opera personale di diritto locale che, con la conoscenza dei contesti, della lingua e delle consuetudini in uso, favorisce e contribuisce al miglior funzionamento delle complessive attività di AICS. La richiesta di incrementare il contingente di tale personale (ed in tale misura) è determinata dal fatto che, secondo quanto disposto dalla legge n. 125/2014, AICS può istituire fino a 30 sedi presso i Paesi di cooperazione. Alcune di queste sedi sono competenti non solo per il Paese di diretto accreditamento, ma anche per una macro-area regionale che include diversi Paesi limitrofi, nei quali sono attivi programmi di cooperazione gestiti da AICS.

Tenuto conto dell'importanza dei compiti assegnati alle sedi e dell'ingente quantità di risorse gestite da ciascuna delle sedi AICS, si reputa necessario, sulla base anche dell'esperienza desunta dai primi anni di operatività della legge n. 125/2014, fissare un contingente minimo pari ad almeno cinque unità di personale per sede. Risulta, pertanto, necessario prevedere che il contingente passi complessivamente - come limite massimo in relazione alla possibilità di istituire fino a 30 sedi - da 100 a 150 unità.

Relazione tecnica

L'onere annuo medio, inclusi gli oneri riflessi, per l'assunzione di una unità del contingente di cui all'art. 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, è pari a: euro 24.300 per la categoria “concetto”; euro 19.200 per la categoria “esecutivi”; euro 11.000 per la categoria “ausiliari”. Tali dati sono desunti dalle tabelle MAECI come livello “medio” di categoria fra i Paesi attualmente prioritari. Ipotizzando, pertanto, l'assunzione di 16 impiegati di concetto, 20 esecutivi e 14 ausiliari, gli oneri annui relativi sono pari rispettivamente a euro 388.800, euro 384.000 e euro 154.000, per una spesa complessiva pari a euro 926.000.

Per l'anno 2020 gli oneri complessivi sono pari a euro 561.600 prevedendo di assumere 25 unità del contingente (16 concetto e 9 esecutivi). A partire dal 2021 e per i successivi 9 anni, gli oneri annuali sono pari a euro 926.000.

Agli oneri derivanti dalla proposta emendativa si provvede mediante rimodulazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, con riallocazione delle corrispondenti risorse dal capitolo per interventi (capitolo 2185 dello stato di previsione del MAECI) al capitolo per spese di personale (capitolo 2021 dello stato di previsione del MAECI).* * **da verificare**

EMENDAMENTO AS 1586

ART. 32

PETROCELLI,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 32-bis.

(Spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono aumentate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.*”

*** come inviato da MAECI - da verificare**

Relazione illustrativa

La dotazione finanziaria di AICS è stata originariamente definita sulla base della dotazione utilizzata dall'allora Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Fin dall'istituzione dell'Agenzia, la dotazione finanziaria non è risultata adeguata rispetto alle esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa in continuità con la precedente gestione, poiché basata su un'organizzazione differente che comporta costi di gestione diversi e più elevati rispetto a quanto ipotizzato. Ciò è connesso a diversi fattori. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento al fatto che la struttura di rete dell'AICS (costituita dalle due sedi in Italia e dalle sedi estere), per le specificità della sua attività istituzionale, richiede il sostenimento di spese di gestione che, prima della costituzione dell'Agenzia, venivano sostenute dalle ambasciate: la stima iniziale di detti oneri è basata su dati consuntivi del 2013, mentre la situazione in cui l'Agenzia si è trovata ad operare è differente rispetto all'assetto operativo e congiunturale che caratterizzava il periodo su cui si basa questa stima. A titolo di ulteriore esempio, le stime dei costi per il funzionamento sostenuti dalle sedi nazionali sono state inizialmente attestata al medesimo livello previsto per il funzionamento della DGCS, mentre le spese per il funzionamento di una direzione generale all'interno di una struttura ministeriale sono differenti rispetto a quelle che un ente autonomo, di dimensioni più piccole e, quindi, con minori economie di scala rispetto ad un Ministero, deve sostenere per il proprio funzionamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le spese legate alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla gestione delle proprie sedi.

In particolare, dal bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2018 si desume che i costi per il funzionamento delle sedi italiane ed estere sono stati pari a circa 6 milioni di euro mentre gli stanziamenti sulla legge di bilancio sono stati pari a circa 3.3 milioni di euro. Al maggiore fabbisogno si è fatto fronte anche ricorrendo al fondo missioni internazionali.

Nella legge di bilancio 2019, è stata confermata la quota di 3.3 milioni di euro come stanziamento a copertura delle spese di funzionamento anche per gli anni 2020-2021.

Si segnala, peraltro, che nel mondo della cooperazione allo sviluppo per la copertura dei costi indiretti (alias “spese di funzionamento”) sussiste il meccanismo dei cosiddetti “overhead”, un approccio che prevede il riconoscimento della copertura di una percentuale delle spese di funzionamento rispetto al valore dei fondi destinati alle iniziative. A titolo esemplificativo, la cosiddetta “cooperazione delegata” (fondi UE), in relazione alla quale AICS gestisce circa 36 milioni di euro nel 2019, prevede il riconoscimento di una percentuale di costi indiretti che varia tra il 5% e il 7% rispetto al valore dei fondi destinati alle iniziative. In tale contesto, si nota che, in termini percentuali, gli stanziamenti riconosciuti ad AICS a carico del bilancio dello Stato, fin dalla sua istituzione, hanno costituito e costituiscono tuttora un ammontare inferiore all'1% dello stanziamento per iniziative attestandosi, quindi, ad un livello largamente inferiore a quello sopra indicato.

Le considerazioni sopra riportate confermano la necessità di incrementare la dotazione finanziaria destinata alla copertura di spese di funzionamento, necessario per consentire ad AICS di realizzare gli obiettivi per i quali è stata istituita.

Relazione tecnica

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto essa comporta una rimodulazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, con riallocazione delle corrispondenti risorse dal capitolo per interventi (capitolo 2185 dello stato di previsione MAECI) al capitolo per spese di funzionamento (capitolo 2171 dello stato di previsione MAECI).*

***da verificare**

EMENDAMENTO AS 1586

Art. 32

PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), » con le seguenti: «, ad esclusione della lettera e),».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento ha lo scopo di correggere un aspetto potenzialmente problematico dell'articolo 32 del disegno di legge di bilancio AS 1586. Infatti esso, al comma 1, specifica quali siano le attività che possono essere finanziate dai fondi stanziati per il Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*, facendo riferimento alle lettere in cui le attività sono suddivise nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tale comma è stato modificato dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 sul riordino dei ministeri, approvato in Assemblea al Senato il 6 novembre 2019 e successivamente trasmesso alla Camera.

Il DL 104/2019 ha aggiunto al suddetto elenco - di cui al comma 2 - la lettera l-bis) che prevede che i fondi del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* possano essere destinati anche al "sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali".

L'emendamento qui proposto mira, quindi, a sostituire il riferimento esplicito alle lettere del comma 2 recanti le attività potenzialmente beneficiarie dei fondi stanziati presente nel testo dell'AS 1586 con un più generale riferimento alle attività dell'intero comma, ad esclusione della lettera e) in materia di "realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano" - che risultava già esclusa dalla formulazione originaria dell'articolo 32 del disegno di legge di bilancio 2020 - al fine di includere la lettera l-bis ed eventuali, future aggiunte.

EMENDAMENTO AS 1586

Art. 101

PETROCELLI, MONTEVECCHI, GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 101-bis.

(Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)

1. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola "2020" inserire le seguenti: "nonché di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024".»

Consequentemente

All'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

"Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di euro 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

copertura MAECI formulata per coprire 20 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Da adeguare alla nuova formulazione che prevede 50 mln per ciascun anno 2021-2024.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta prevede l'estensione, fino al 2024, della dotazione del fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 587 e allocato nello stato di previsione del MAECI. Esso già prevedeva una dotazione finanziaria, per il 2020, pari a 50 milioni. Con il presente intervento si provvede a fornire un'ulteriore dotazione di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

Il Fondo, istituito con l'articolo 1, comma 587, della legge di bilancio 2017, aveva una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 ed è stato ripartito dal DPCM del 6 luglio 2017 fra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dei beni e delle attività culturali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, nel quadriennio, sono stati attribuiti complessivamente al MAECI 110.676.985 euro, al MiBACT 20.500.000 euro, al MIUR 18.000.000 euro. Gli stanziamenti del Fondo destinati al MAECI sono stati utilizzati per potenziare le attività di promozione, sostegno, valorizzazione all'estero di tutte le componenti del Sistema-Paese. Grazie alle risorse del Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiane all'estero, l'attività di promozione integrata del Sistema Italia all'estero – una promozione cioè in grado di coniugare, in una logica di sistema, le diverse componenti economiche, culturali e scientifiche, che grazie a questa interazione si rafforzano e si arricchiscono mutuamente – si è consolidata negli ultimi anni come componente fondamentale della politica estera nazionale. Anche sul piano della competizione economica globale e della crescita, l'idea di una promozione fondata sull'"italianità" può dirsi ormai consensualmente percepita come un fattore primario di nostro vantaggio competitivo. Studi recenti stimano il potenziale di crescita attivabile attraverso gli strumenti della promozione integrata al 14% del PIL. Oltre al legame diretto con l'export di beni e servizi proprio di settori quali il design e la cucina, l'insieme delle attività promozionali concorre infatti in modo determinante a creare quel legame indissolubile tra cultura, lingua, "Marchio Italia" e Made in Italy che è alla base di una politica efficace di promozione integrata.

Le risorse finanziarie assegnate hanno reso possibile un sensibile aumento delle attività promozionali organizzate dalla Rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cultura, passate tra il 2016 e il 2018 da circa 6 mila a circa 9 mila, in oltre 250 città di 110 Paesi.

Il Fondo ha consentito inoltre di:

- incrementare il numero di studenti di italiano nel mondo (pari a 2.145.000, secondo l'ultimo censimento riferito al 2017) e le correlate iniziative di formazione e di sostegno alle cattedre;
- potenziare le rassegne tematiche periodiche dedicate a design, ricerca scientifica e tecnologica, cinema, lingua, arte contemporanea e cucina, che, a scadenze fisse, mobilitano la rete degli uffici all'estero intorno a settori prioritari di attività;
- elaborare programmi annuali di promozione e cooperazione culturale in aree geografiche prioritarie (Mediterraneo e Medio Oriente nel 2018, Africa sub-sahariana nel 2019, Cina nel 2020);
- celebrare adeguatamente anche sul piano internazionale i grandi anniversari (Leonardo 2019, Raffaello e Fellini nel 2020);
- aumentare le borse di studio a favore di studenti internazionali;
- sostenere programmi internazionali nel campo della ricerca scientifica;
- incrementare le missioni archeologiche;
- definire una strategia per la promozione all'estero del sistema universitario e della formazione superiore italiano.

Considerati i positivi risultati conseguiti e il potenziale tuttora da sviluppare, il rifinanziamento del Fondo ha l'obiettivo di dare continuità e rafforzare ulteriormente la strategia di promozione integrata, assicurandone la prosecuzione sino al 2024. In tale ambito, il Fondo sarà utilizzato anche per sostenere le spese funzionali all'organizzazione della partecipazione dell'Italia, in qualità di Paese ospite, alla Fiera Internazionale del libro di Francoforte del 2023.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 72

PETROCELLI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

*«26-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nelle more del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 sono rinviate. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021»**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento ha l'obiettivo di rinviare di un anno le elezioni dei COMITES e CGIE, precedentemente previste per l'aprile 2020, in attesa del riordino della normativa di riferimento.

L'intervento permetterebbe di evitare uno stanziamento di risorse sostanziale. Per le elezioni del 2015 vennero stanziati quasi 7 milioni di Euro. Dato l'aumento di elettori (circa il 20% rispetto alle ultime elezioni) e la conseguente, inevitabile, istituzione di nuovi Comitati, si stima che eventuali elezioni possano richiedere stanziamenti pari a più di 10 milioni di euro. Il presente emendamento, rinviando le elezioni, mira a razionalizzare la spesa pubblica soprattutto in vista della programmata riforma del sistema elettivo di tali rappresentanze all'estero.

EMENDAMENTO AS 1586

Art. 101

PETROCELLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole «"euro 600,00"» con le seguenti «"euro 450,00"»;

b) al comma 3, dopo le parole «bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti «, per essere riassegnate, nella misura del 30 per cento, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale».

***inserire copertura**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento prevede un abbassamento della tariffa dei diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne che si voleva innalzare, da 300 a 600 euro, con la presente legge di bilancio fissando la tariffa a 450 euro.

Si prevede, altresì, che le maggiori entrate derivanti dagli aumenti delle tariffe dei diritti consolari di cui al comma 2 dell'articolo 101, che si prevedeva fossero versate all'entrata del bilancio dello Stato, vengano riassegnate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nella misura del 30%.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 101

PETROCELLI,

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole «"euro 600,00"» con le seguenti «"euro 450,00"»;

b) al comma 3, dopo le parole «bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti «, per essere riassegnate, nella misura del 30 per cento, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale»;

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza”;*
- b) *all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero.”;*
- c) *all'articolo 4, comma 1, le parole “sono stati” sono sostituite dalle seguenti: “sono o sono stati” e, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: “b-bis) se, nel termine di quattro anni dal raggiungimento del diciottesimo di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis; b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;”;*
- d) *dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente: “Art. 4-bis. Al fine di attestare la sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana nei casi prescritti dalla presente legge, alla dichiarazione o istanza è allegato uno dei seguenti documenti:*
 - a) *diploma conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione rilasciato da una scuola italiana anche all'estero;*
 - b) *titolo di studio rilasciato da un'università italiana a seguito di un corso legale di studi almeno triennale;*
 - c) *certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.”;*
- e) *all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il richiedente residente all'estero possiede, al momento dell'istanza, un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.”;*
- f) *all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole “sono stati” sono sostituite dalle seguenti: “sono o sono stati”;*
- g) *all'articolo 14, comma 1, le parole: “se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana” sono sostituite dalle seguenti: “non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica”.*

3- ter. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2021. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani.

3- quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 8 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento prevede, alla lettera a), un abbassamento della tariffa dei diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne che si voleva innalzare, da 300 a 600 euro, con la presente legge di bilancio fissando la tariffa a 450 euro.

Si prevede, altresì, alla lettera b), che le maggiori entrate derivanti dagli aumenti delle tariffe dei diritti consolari di cui al comma 2 dell'articolo 101, che si prevedeva fossero versate all'entrata del bilancio dello Stato, vengano riassegnate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nella misura del 30%.

La lettera c) introduce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, relativi alla concessione della cittadinanza. L'intervento è volto ad eliminare le centinaia di migliaia di richieste, molto spesso illegali, presentate soprattutto in Sud America. Si pone un limite alle richieste solo per chi può dimostrare un nonno con cittadinanza italiana.

EMENDAMENTO AS 1586

ART. 32

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.»

*aggiungere copertura

Relazione illustrativa

Il “fondo 394” è stato istituito dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ed è finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (“*de minimis*”) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis, decreto-legge n. 34/2019).

Nell'ultimo quinquennio il fondo ha erogato finanziamenti agevolati a 1.800 imprese, di cui 86% piccole e medie imprese. L'incremento del fatturato complessivo è stato pari a oltre 2 miliardi di euro, grazie anche ad una riduzione del peso degli oneri finanziari sul margine operativo lordo dal 14.6% all'8,2% (confronto tra un campione di imprese che si sono avvalse del “fondo 394” e un campione di imprese che se ne sono avvalse). La dinamica della domanda da parte delle imprese nel corso del 2019 può essere così riassunta:

	anno 2019
Disponibilità impegnabili	242
Impegni autorizzati e previsti entro il 31.12.2019	296
Rientri e impegni cancellati	77
Commissioni, spese legali e di funzionamento	7
Disponibilità a fine anno	16

Si rende pertanto necessario un rifinanziamento del fondo, per continuare a sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

Relazione tecnica

La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

EMENDAMENTO A.S. 1586

DI GIROLAMO

Art. 49

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Proroga di termini in materia di modifiche alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti).

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole "a decorrere dal 14 settembre 2021" con le seguenti "a decorrere dal 14 settembre 2024"»
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a euro 500.000 per l'anno 2021, ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, euro 2.000.000 per l'anno 2023 e euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

EMENDAMENTO A.S. 1586

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Art. 52

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 52-bis

(Interventi urgenti sulle competenze del Ministero della giustizia in materia di tenuta di albi).

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 352, comma 1, le parole “comma 1, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;
 - b) all'articolo 356, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente : “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.”;
 - c) all'articolo 357, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'alinea le parole “1° marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2020”;
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i casi e le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;”;
 - d) all'articolo 358, comma 3, alla lettera b), dopo la parola “personale”, è aggiunta la seguente: “, efficiente”.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 52

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Mantenimento dei mutui relativi ad immobili destinati a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 55

CASTELLONE, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per i minori con disturbi spettro autistico).

1. All'articolo 48 comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "alle cooperative che operano sul territorio per progetti di assistenza per i minori con disturbi dello spettro autistico,".

2. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1), lettera a), **si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

EMENDAMENTO A.S. 1586

URRARO

Art 50

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 50-bis

(Disposizioni in materia di contributo unificato).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

5-bis) Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n.488/1999 e modificata dalla Legge 91/2002.

5-ter) Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-quater) Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.

c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: «da cui sorge l'obbligo» sono inserite le seguenti: «nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato»;

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: «226 e 227» sono inserite le seguenti: «227-ter».

2. Il maggiore gettito derivante dal comma precedente è destinato al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

AS 1586
Emendamento

PIARULLI

Articolo 20

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale. L'erogazione dei contributi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,
- b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
- c) obbligatorietà di una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale.
- d) previsione di una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

5-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 5-bis.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

AS 1586

EMENDAMENTO

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Art. 52

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis

(Potenziamento dell'utilizzo di dispositivi elettronici per i controlli di cui all'articolo 275-bis del c.p.p.)

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei dispositivi elettronici per l'attuazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente:

All'articolo 99, comma 2, le parole "214 milioni" sono sostitute dalle parole "204 milioni"; le parole "305 milioni" sono sostitute dalle parole "295 milioni"; le parole "375 milioni" sono sostitute dalle parole "365 milioni"; le parole "340 milioni" sono sostitute dalle parole "330 milioni" e le parole "421 milioni" sono sostitute dalle parole "411 milioni".

AS 1586

EMENDAMENTO

MORRA

ART. 52

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 444, al comma 1, le parole: «non supera cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «non supera sei anni»;

b) all'articolo 453:

1) al comma 1-*bis* dopo le parole: «si trova in stato di custodia cautelare» sono inserite le seguenti: «o sottoposto ad altra misura coercitiva»;

2) al comma 1-*ter*, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, anche nei confronti dei soggetti che si sono volontariamente sottratti alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari.».

EMENDAMENTO

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Art 50

Dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti:

«4-bis. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

«1-bis) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo."»;

b) dopo il numero 4, è inserito il seguente:

«4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto."».

4-ter. Ai medesimi fini del comma precedente, all'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo."».

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-bis entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

“814-bis. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-ter. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di

esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-quater. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo.” »

MIN. GIUSTIZIA DICE CHE È VIRTUOSO

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.
2. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 369 è istituita una apposita tecnostuttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 369 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 369 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui destinati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostuttura di cui al precedente comma 2.
4. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della Salute e delle Regioni, di cui agli art. 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli Osservatori Regionali, di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

I commi da a 1 a 4 trovano copertura finanziaria nelle risorse stanziare **ai sensi dell'art. legge del**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento si prefigge di incrementare le risorse da destinare al finanziamento di 2000 contratti di formazione specialistica, in aggiunta al contingente disponibile, atti ad assorbire nel tempo l'imbutto formativo tra il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e l'accesso alla formazione medica specialistica post-lauream, vincolandone l'utilizzo al rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti da formare. Inoltre, al fine di prevenire in ambito sanitario il verificarsi dell'imbutto formativo ed il riproporsi di altri fenomeni di demografia professionale, quali la plethora medica, nonché nell'ottica di favorire una adeguata pianificazione e programmazione del fabbisogno di professionalità mediche e sanitarie da formare in risposta alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo al contempo adeguati standard di qualità della formazione sanitaria post-laurea, si prevede la creazione di una tecnostuttura dedicata a supporto delle attività dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo altresì l'estensione delle competenze di questo organo anche all'accreditamento dei corsi di specializzazione riservati ai profili sanitari ulteriori rispetto a quello del medico. L'emendamento mira, altresì, ad affidare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali il compito di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari. Le anzidette previsioni normative consentiranno di allocare in maniera appropriata le risorse destinate alla formazione universitaria in ambito sanitario, nonché di garantire una adeguata distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle aspettative del Servizio Sanitario Nazionale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 25 milioni di euro nell'anno 2020, di 50 milioni di euro nell'anno 2021, di 76 milioni di euro nell'anno 2022, 102 milioni di euro nell'anno 2023 e di 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.
6. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.
7. Per le finalità di cui al precedente comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui destinati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostruttura di cui al precedente comma 2.
8. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della Salute e delle Regioni, di cui agli art. 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

I commi da a 1 a 4 trovano copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. legge del

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento si prefigge di incrementare le risorse atte ad assorbire l'imbutto formativo tra il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e l'accesso alla formazione medica specialistica post-lauream, vincolandone l'utilizzo al rispetto della programmazione del

fabbisogno di medici specialisti da formare. Inoltre, al fine di prevenire in ambito sanitario il verificarsi dell'imbuto formativo ed il riproporsi di altri fenomeni di demografia professionale, quali la plethora medica, nonché nell'ottica di favorire una adeguata pianificazione e programmazione del fabbisogno di professionalità mediche e sanitarie da formare in risposta alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo al contempo adeguati standard di qualità della formazione sanitaria post-laurea, si prevede la creazione di una tecnostruttura dedicata a supporto delle attività dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo altresì l'estensione delle competenze di questo organo anche all'accREDITAMENTO dei corsi di specializzazione riservati ai profili sanitari ulteriori rispetto a quello del medico. L'emendamento mira, altresì, ad affidare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali il compito di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari. Le anzidette previsioni normative consentiranno di allocare in maniera appropriata le risorse destinate alla formazione universitaria in ambito sanitario, nonché di garantire una adeguata distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle aspettative del Servizio Sanitario Nazionale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE, MAUTONE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo le parole dei “medici di medicina generale” aggiungere le seguenti “o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali”;*
- b) *al comma 1, dopo le parole “il fenomeno delle liste d'attesa,” aggiungere le seguenti “ed al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della Salute,”;*
- c) *al comma 1, dopo le parole “Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” aggiungere, in fine le seguenti “dando priorità nell’assegnazione delle risorse ai medici titolari di convenzione da meno di 5 anni, nonché ai medici organizzati in aggregazioni funzionali territoriali o operanti nelle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.”;*
- d) *al comma 2, dopo le parole "dalle aziende medesime" aggiungere le seguenti "anche all'interno di percorsi predefiniti di telemedicina, misurando l'attività svolta attraverso indicatori di processo".*
- e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma*

“2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le Regioni, previa intesa col Ministero della Salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un software gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le Regioni attingono al contributo di cui al comma 1.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto intende potenziare la presa in carico del cittadino nel primo livello di assistenza attraverso lo sviluppo di forme associative multidisciplinari e l'integrazione di competenze operanti nell'assistenza primaria in regime di dipendenza, favorendo non solo la riduzione degli accessi impropri in pronto soccorso e delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche, ma anche migliorando l'appropriatezza delle richieste, servendosi anche di percorsi di telemedicina, misurando l'attività svolta attraverso indicatori di processo. A tal fine, si prevede di dare priorità nell'assegnazione delle risorse ai medici che siano titolari di convenzione da meno di 5 anni, nonché ai medici organizzati in aggregazioni funzionali

territoriali o operanti nelle unità complesse di cure primarie, di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 189.

Inoltre, l'emendamento mira a colmare una importante lacuna che limita fortemente il patrimonio informativo del nostro Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l'istituzione di flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali. Si prevede che tali flussi, alimentati dalle citate tipologie di medici, libero professionisti che operano in regime di convenzionamento, abbiano quale terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della Salute, fornendo delle informazioni relative allo stato di salute della popolazione generale ed all'epidemiologia delle malattie. Tali flussi informativi consentirebbero inoltre il monitoraggio delle prescrizioni e delle prestazioni erogate nel contesto dell'assistenza territoriale, fornendo preziose informazioni al decisore politico, quali indici di consumo, appropriatezza prescrittiva, quadro epidemiologico della popolazione e relativa stratificazione. Al fine di alimentare i flussi informativo sanitari di cui al presente emendamento, si prevede che le Regioni, previa intesa col Ministero della Salute, dotino ciascuna tipologia di medici di un software gestionale clinico unico. Inoltre, è previsto il conferimento nei richiamati flussi informativi istituzionali delle informazioni raccolte nelle banche dati nelle disponibilità delle predette tipologie di medici.”

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dall'articolo.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE, MAUTONE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo le parole dei “medici di medicina generale” aggiungere le seguenti “o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali”;*
- b) *al comma 1, dopo le parole “Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” aggiungere, in fine le seguenti “dando priorità nell’assegnazione delle risorse ai medici titolari di convenzione da meno di 5 anni, nonché ai medici organizzati in aggregazioni funzionali territoriali o operanti nelle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.”;*
- c) *al comma 2, dopo le parole "dalle aziende medesime" aggiungere le seguenti "anche all'interno di percorsi predefiniti di telemedicina, misurando l'attività svolta attraverso indicatori di processo".*

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE, MAUTONE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo le parole “il fenomeno delle liste d'attesa,” aggiungere le seguenti “ed al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della Salute,”;*
- b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma*
- c) *“2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le Regioni, previa intesa col Ministero della Salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un software gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le Regioni attingono al contributo di cui al comma 1.”*

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 9

CASTELLONE, MAUTONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70. Le risorse di cui al precedente comma 1, nelle Regioni che non abbiamo sviluppato adeguatamente la predetta offerta assistenziale, vengono destinate prioritariamente agli interventi di cui al presente comma.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento si propone di estendere il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini della del potenziamento delle cure primarie, delle cure intermedie, e dell'assistenza residenziale extraospedaliera, al fine di offrire adeguate risposte al crescente bisogno di salute espresso dalla popolazione in termini di cronicità e disabilità, ovvero sia in setting assistenziali appropriati, garantendo quindi i presupposti per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, equo, solidale ed universale. Si intende, altresì, sostenere tanto la realizzazione delle unità complesse di cure primarie (Case della salute), di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché alle strutture di cure intermedie (Ospedali di Comunità) di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70. Inoltre, si intende favorire una razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, mantenendone la presenza nelle zone disagiate (montane, insulari, turistiche) o non coperte da altro servizio assistenziale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per i minori con disturbi spettro autistico).

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è apportata la seguente modifica:
 - a) *al comma 3, lettera c) dopo le parole "associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti "alle cooperative che operano sul territorio per progetti di assistenza per i soggetti con disturbi dello spettro autistico,"*

2. E' destinato un contributi pari a....

Nota: Qualche giorno fa insieme a Barbara Floridia e Nicola Morra pensavamo ad un emendamento da proporre in legge di bilancio che fosse finalizzato ad utilizzare beni confiscati alla criminalità per metterli a disposizione di cooperative che operano sul territorio per progetti di assistenza ai bambini con disturbi dello spettro autistico. Come sapete l'autismo colpisce 1 bimbo su 70 e le famiglie sono completamente abbandonate nella gestione di questi piccoli che vanno accuditi a tempo pieno. Alcune regioni virtuose hanno dei progetti sperimentali di centri pomeridiani che si occupano di questi bimbi, ma nella gran parte del paese la famiglia da sola deve occuparsi della gestione. Mettere a disposizione di cooperative operanti sul territorio delle strutture confiscate potrebbe essere un valido incentivo alla diffusione di queste realtà su tutto il territorio.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dal 2020 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro.

Aggiungere copertura

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 54

CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 393 la parola “400,” è soppressa;

b) il comma 400 è soppresso;

c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

“ 401. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”;

d) al comma 402 dopo le parole “già individuati dall'AIFA.” sono inserite le seguenti: “*I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2019, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'art. 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, accedono al Fondo unico di cui al comma 401,*

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole “ai commi 400 e 401” sono sostituite dalle seguenti “*al comma 401*”;

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola “Fondi” è sostituita dalla seguente “*Fondo*”.

3-ter. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso. »

Relazione illustrativa

La proposta emendativa intende unificare il “Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi”, istituito dall'art. 1 comma 400 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), e il “Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi”, istituito dall'art. 1 comma 401 della medesima legge.

L'obiettivo è di superare alcune criticità emerse nel primo triennio di applicazione delle due disposizioni, originariamente pensate dal Legislatore nell'ottica di supportare le regioni nell'acquisto di farmaci destinati alla cura di diverse patologie.

In particolare, la previsione di un meccanismo di restituzione al Fondo indistinto delle regioni (introdotto con l'art. 30 del decreto-legge n. 50/2017), unitamente ad un'incertezza, anche normativa, legata alle modalità di rimborso delle spese sostenute dalle regioni stesse ha determinato una non piena allocazione delle risorse rispetto alle finalità ipotizzate, e livelli di spesa significativamente diversi tra i due Fondi.

Inoltre la graduale fuoriuscita, nel corso del 2020, di buona parte dei farmaci attualmente rientranti nel Fondo medicinali innovativi (a causa della perdita del requisito

dell'innovatività, della durata massima di 36 mesi), espone ulteriormente l'impianto complessivo della disciplina introdotta nel 2016 ad un'inefficiente allocazione delle risorse. L'unificazione dei due Fondi, dunque, consente di salvaguardare la *ratio* originaria delle norme introdotte, con il duplice risultato di favorire l'innovazione nel settore farmaceutico e di garantire la somministrazione di medicinali destinati alla cura di gravi patologie all'interno del sistema sanitario nazionale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 18

CASTELLONE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. *All'articolo 20, comma 10 del d.lgs. 25 luglio 2017, n. 75, le parole "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile."*

Relazione tecnica

L'emendamento muove dalla necessità di prorogare per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la stabilizzazione del personale precario, prevedendo la proroga a tutto il 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 72

MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 72-bis

(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”).

1. Al fine di garantire l’appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'allegato 1 della presente legge sono inseriti nell’elenco 1 dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
2. Nell’elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell’allegato 1 alla presente legge.
3. Per l’attuazione del comma 1, il Ministero della Salute è autorizzato a stipulare un accordo quadro con l’associazione maggiormente rappresentativa individuata dal Decreto direttoriale del Ministero della Salute del 10 giugno 2015, per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all’Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali a una tariffa che garantisca risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
4. La quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 514 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno successivo alla stipula dell’accordo di cui al comma 3.

Conseguentemente aggiungere il seguente:

“Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

22.06.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121”.

NOTA: Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, l’assistenza audioprotesica fornita nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per gli aventi diritto è stata inserita tra le tipologie di prestazioni sanitarie per le quali fornitori e dispositivi dovranno essere individuati tramite procedure pubbliche d’acquisto. Prima della riforma dei LEA, tale assistenza era fornita con un modello “a tariffa”, che prevedeva il rimborso forfettario per apparecchio e prestazione professionale a carico del Sistema sanitario nazionale e garantiva, dietro prescrizione del medico specialista, dispositivi dalle caratteristiche basiche agli aventi diritto.

La norma del DPCM 12 gennaio 2017 è allo stato inapplicata a causa delle numerose criticità che presenta: a distanza di oltre due anni, infatti, le procedure pubbliche di gara non sono state implementate per le difficoltà riscontrate nel garantire il diritto del paziente e del professionista, come avveniva nel precedente regime.

La norma intende dunque riportare l’assistenza audioprotesica nell’elenco 1 dell’allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017, consentendo altresì, attraverso lo strumento di un accordo quadro con la categoria, risparmi per 80 milioni rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica dei Livelli essenziali di assistenza per gli stessi apparecchi. I risparmi confluiranno nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 514 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Relazione tecnica

La spesa storica nel 2015 relativa a l’assistenza audioprotesica inclusa nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) è stata di € 147.752.208, comprensiva di dispositivi, prestazioni professionali, accessori e riparazioni. Nella relazione economica fornita con il DPCM 12 gennaio 2017 si prevede un incremento di spesa per gli apparecchi acustici digitali di € 125 milioni a cui vanno decurtati i risparmi derivanti dall’applicazione delle gare stimati in circa € 40 milioni (media tariffe INAIL, ridotte del 25% per effetto della gara e riduzione oneri prestazione inclusa nella tariffa; valore prudenzialmente stimato in eccesso). Alla luce di queste variazioni la spesa annua stimata con il sistema di gara è di € 231.839.376,80.

La norma, con il ritorno al sistema a tariffa per l’assistenza audioprotesica (valore medio tariffa di € 720 per apparecchio acustico digitale e infungibili prestazioni professionali connesse), garantisce risparmi per il SSN pari a € 85 milioni ottenibili con la stipula di un accordo quadro con la categoria responsabile (ANA). I risparmi confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

Già emendamento 9.0.39 al DL cd “Semplificazioni” AS 989 dichiarato IMPROPONIBILE

risparmi attesi dal ritorno a tariffa pari a 85 milioni rispetto alla relazione economica del DPCM 2017 e ancora maggiori (sopra i 100 milioni) rispetto alle proiezioni di spesa attualizzate ai fabbisogni 2019.

la soluzione del ritorno a tariffa come miglioramento dell'attuale stallo normativo (norma transitoria del 332/99), nel quale vengono distribuiti apparecchi analogici a totale scapito del Paziente, costretto a pagare una quota di riconducibilità. Situazione, questa, che si manterrebbe in regime di gara, visto che per sua natura sarebbe impossibile garantire gli atti sanitari infungibili di pertinenza e di responsabilità dell'Audioprotesista.

Non ci sarebbero oneri aggiuntivi per il SSN nel confronto con l'attuale situazione, ma il paziente riceverebbe dispositivi di alta tecnologia digitale riducendo di conseguenza anche i costi di riconducibilità a suo carico ((almeno 50 milioni di risparmi per i pazienti).

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

DI MARZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 55-bis

(Disposizioni in materia di titolarità e gestione delle farmacie).

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare."

2-ter. Le società di cui al comma 2-bis già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro.

2-quater. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma 2-ter".

2. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

"158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le società di cui al precedente periodo sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi alle modifiche apportate dal presente comma.

159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo comma".»

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

PISANI Giuseppe

Al comma 2, dopo le parole "dalle aziende medesime" aggiungere in fine le seguenti parole "anche per quanto concerne l'espletamento dei relativi esami strumentali come prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prescrivibili ed erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) senza oneri aggiuntivi per i pazienti."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto mira soprattutto, tra le altre finalità, alla riduzione delle liste d'attesa, attraverso l'incremento dell'offerta e l'ampliamento della libertà di erogazione all'interno delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, limitandosi a chiarire il senso di una previsione già contenuta nell'articolato.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

PISANI Giuseppe, CASTELLONE, DELL'OLIO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Medicinali di importazione parallela)

“1. Ai fini della disciplina di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro 30 giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela”*.
2. b) Al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.

4. Al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa farmaceutica, ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela corrisponde su base semestrale un contributo pari allo 0,5% del fatturato derivante dalla vendita di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A. Il fatturato è calcolato tenendo conto del prezzo al pubblico, al netto dell'IIVA e delle riduzioni di legge, nonché di eventuali payback effettivamente versati, sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso delle tracciabilità di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la spesa convenzionata.

5. Il contributo di cui al comma 4 è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello del raggiungimento del valore di cento milioni di euro di spesa complessiva per l'acquisto di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A.

6. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di ulteriore 0,25% per ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela, nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari o superiore a 200 milioni di euro, ovvero di 0,50% nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari o superiore a 250 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6”.

Relazione illustrativa

Fino al 2017, AIFA ha assegnato ad ogni medicinale importato lo stesso prezzo già concordato per il medicinale brand autorizzato in Italia. A partire dal biennio 2017-2018, AIFA ha invece attribuito a tali farmaci il prezzo, nettamente più basso, del generico. Questo ha causato la paralisi del mercato che vale in Italia circa 120 milioni di euro (pari allo 0,9% del mercato farmaceutico contro una media europea del 4,58%) e che impiega 350 dipendenti in 15 aziende.

A causa di tali cambiamenti nell'interpretazione, le aziende del settore hanno presentato diversi ricorsi amministrativi portando AIFA ad avviare una negoziazione culminata nella firma, nel 2018, di un Accordo Negoziale con durata biennale. L'accordo ha previsto, tra le altre cose, un pagamento semestrale da parte degli importatori di un ulteriore pay-back del 3,70% calcolato sul fatturato derivante dalla vendita di 32 farmaci (oggetto dei ricorsi, ritirati dopo la firma dell'accordo). Successivamente è stata negata la possibilità per le aziende di estendere tale accordo ad ulteriori specialità medicinali.

Tale situazione ha creato incertezza, ulteriori blocchi alla crescita del mercato e squilibri tra le diverse aziende del settore (a causa di differenti prezzi per lo stesso medicinale).

La proposta in esame ha dunque l'obiettivo di facilitare l'interpretazione normativa e di rilanciare il settore dell'importazione parallela introducendo una definizione chiara di “medicinale di importazione parallela” e rendendo stabili e certe le procedure per l'assegnazione di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico. È prevista inoltre una clausola di salvaguardia che parifica la situazione di tutte le aziende del settore alle nuove regole introdotte.

Infine, per condividere con il SSN i risparmi garantiti dall'importazione parallela, si propone il pagamento di un contributo sul fatturato derivante dalla vendita di farmaci di fascia A.

Relazione tecnica

Gli accordi tra AIFA e alcune aziende del settore (soltanto 2 su 15) hanno determinato un contributo (3,70% del fatturato) pari a **103.860,00 euro nel periodo gennaio-giugno 2019**. Tale accordo, tuttavia, ha una validità biennale (scadenza giugno 2020) e le entrate relative non costituiscono una fonte stabile.

Con la proposta si prevede una compartecipazione economica stabile e a regime, delle aziende che importano medicinali di fascia A (ovvero quelli rimborsati dal SSN) con un meccanismo a scaglioni:

□ 0,5% - versamento di un *clawback* pari allo 0,5% del fatturato relativo ai farmaci di fascia A (calcolato in base al fatturato in prezzo al pubblico al netto dell'IVA e delle riduzioni di legge) al raggiungimento di un'adeguata dimensione del mercato dell'importazione parallela di farmaci di fascia A (100 milioni del fatturato);

0,75% del fatturato per i farmaci di fascia A, in un mercato superiore ai 200 milioni di euro;

1% del fatturato per i farmaci di fascia A quando il mercato supererà i 250 milioni di euro.

Per il 2018, infatti, il mercato dei farmaci di fascia A importati è pari a 72,7 milioni di euro. Il fatturato – che tra il 2016 e il 2017 è cresciuto del 46% – nel successivo anno ha subito un incremento di soli 13 punti percentuali a causa del cambio di interpretazione della norma. Per il 2019, immaginando un basso tasso di crescita in linea con quello dell'anno precedente, il mercato potrebbe valere poco più di 82 milioni di euro.

Liberandone il potenziale, invece, attraverso le proposte sulla definizione di farmaco importato e di semplificazione delle procedure, il livello di fatturato raggiungerebbe agevolmente i 120 milioni nel 2020 (applicando lo stesso tasso di crescita – 46% – precedente al blocco delle importazioni).

Con tali livelli di crescita, ritenuti plausibili alla luce dei dati provenienti dagli altri Paesi UE e dallo storico precedente al 2017, per il prossimo triennio si potrebbe ricavare un **contributo totale di 4,2 milioni di euro.**

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

MAUTONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis.

(Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV))

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi."

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

ENDRIZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 55-bis (Esercizio attività odontoiatrica).

1. A partire dal 1 gennaio 2022, l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011 n. 183.
2. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre 2020, **emana un decreto** per definire la destinazione del maggior gettito derivante ad interventi che agevolino l'accesso alle cure odontoiatriche alle fasce di reddito meno abbienti, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli.
3. Ogni disposizione contraria alla disciplina di cui al precedente comma è abrogata..

Nota:

Carissimi, qui allegato il testo di mio emendamento per modificare gli assetti societari delle attuali catene di cliniche odontoiatriche.

Riprende analogo emendamento presentato nella scorsa legge di bilancio, con aggiunta l'indicazione di un termine temporale di due anni entro i quali le attuali società potranno/dovranno attuare la transizione alle nuove previsioni

Vale appena ricordare la ratio: l'ingresso delle attuali catene odontoiatriche nel mercato si è dimostrato fallimentare: anziché determinare un aumento della concorrenza, hanno di fatto ucciso una quantità di piccoli e medi ambulatori, riducendo quindi il numero di punti di offerta di servizi odontoiatrici, concentrando l'offerta in pochi player, a danno del tessuto professionale/imprenditoriale legato al territorio, ma anche dei consumatori per molteplici fattori, quali ad esempio:

- minor presenza di servizi nei piccoli centri
- pratiche sanitarie scorrette, come diagnosi false ed esecuzione di cure non necessarie, facilitate rendendo impersonale la prestazione professionale sanitaria, applicata sì da un medico, ma venduta da una società della finanza.
- utilizzo di materiali non biocompatibili o tecniche inadatte, dettate unicamente dal maggior margine remunerativo
- pratiche commerciali scorrette, come l'obbligo di avvalersi per il pagamento di società finanziarie che anticipano le somme alle cliniche, ponendole in posizione di vantaggi in caso di contenzioso

Sul piano erariale la pertinenza in una legge di bilancio è assolutamente giustificata: le srl anziché IRPEF, pagano IRES con aliquote molto inferiori, dalla quali peraltro possono dedurre una quantità di spese che non sono deducibili dai professionisti; l'imponibile viene peraltro ulteriormente abbassato per quelle società multinazionali che possono scalare le royalties alla "casa madre", determinando complessivamente perdite erariali rispetto alle Società tra Professionisti, di decine di milioni di euro l'anno.

Apparirebbe invece opportuno destinare tale gettito a promuovere progetti di "odontoiatria sociale", convenzionata o calmierata, attraverso meccanismi quale il "baratto fiscale" (fondamentale ad esempio a i giovani odontoiatri al fine di avviare o mantenere l'attività avviata) o altre forme definite dai ministeri.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'AGENAS).

1. Al fine di rendere operativo il sistema di analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari di cui all' art. 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n.145, è istituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993 n.266, una specifica unità funzionale di valutazione, a composizione multidisciplinare, che assicura supporto alle Regioni e alla pubblica amministrazione anche per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
2. L'Unità di valutazione di cui al presente articolo è composta da personale in servizio presso AGENAS e anche dal personale individuato per le attività di cui all'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2019 n. 60, nonché da esperti individuati dal Ministro della salute.
3. Per le suddette finalità AGENAS realizza specifiche e periodiche iniziative formative sulle tematiche di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché sulle tematiche relative alla trasparenza dei processi, alla prevenzione della corruzione, al conflitto di interessi ed alla privacy in ambito sanitario.
4. Le iniziative formative di cui al comma 3, sono dedicate al personale preposto alle attività di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance sanitarie, nonché alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189 e sono estese anche ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN (RPCT).
5. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti l'AGENAS può avvalersi mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), del Comando dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e della Guardia di Finanza.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 2.044.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

7. Per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 annui a decorrere dall'anno 2020.

8. In attuazione delle disposizioni cui al presente articolo e la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 513 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 160 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286."

***Nota.** La misurazione, l'analisi, la valutazione e il monitoraggio delle performance dei servizi e delle attività sanitarie è una componente centrale della sostenibilità del nostro sistema sanitario e, come tale, è divenuta nel tempo l'asse portante della mission di AGENAS. Ed infatti, l'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha colto nel segno questa prioritaria esigenza del sistema, già invocata dall'OCSE, affidando all'Agenzia, quale ente a supporto delle strategie di politica sanitaria, la responsabilità di realizzare un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell'esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. La norma in questione, quindi, ha reso preventiva l'attività di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio dei servizi sanitari, estendendone la portata a tutte le Regioni e PP.AA., a prescindere dal fatto che si siano verificate o meno eventuali criticità, anzi nell'ottica di prevenzione delle medesime.*

A quasi un anno dall'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa, l'AGENAS ha realizzato il previsto sistema nazionale di monitoraggio affinando tutti gli strumenti e le metodologie già sperimentati in questo ambito, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni in relazione alla tipicità degli argomenti trattati, preparandosi in tal modo ad affiancare le Regioni e PP.AA. e gli enti del SSN per tutte le dimensioni previste dal suddetto articolo 1, comma 513, ivi compresi gli aspetti relativi all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del DL 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.

Nella realizzazione del suddetto sistema si è preso spunto anche dall'esperienza maturata dall'Agenzia negli ultimi cinque anni attraverso la quale sono stati consolidati strumenti, metodologie, abilità professionali e specifici indicatori, anche in tema di trasparenza, con lo scopo di rafforzare la capacità di valutazione degli aspetti procedurali ed organizzativi dei sistemi sanitari potenziando l'intervento anche delle altre Istituzioni a vario titolo coinvolte sullo specifico tema. Ci si riferisce in particolare al contributo fornito da AGENAS all'integrità del sistema nel novembre del 2014 con la stipula del protocollo d'intesa con ANAC che ne ha sancito una collaborazione nata dalla comune esigenza di affrontare i temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione nel settore sanitario e che ha richiesto un approccio tecnico mirato che, proprio in considerazione delle peculiarità che lo contraddistinguono, portasse ad una maggiore contestualizzazione ed aderenza delle

misure di prevenzione all'organizzazione sanitaria, partendo da conoscenze, competenze ed esperienze specifiche di settore. Le attività di collaborazione hanno condotto fin dal loro avvio alla definizione di una Sezione specifica per la Sanità in sede di aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione dell'Autorità n. 12 del 28 ottobre del 2015) a cui è seguito l'ulteriore aggiornamento della predetta sezione (Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016), frutto del lavoro di sette tavoli tecnici tematici congiunti che si sono occupati delle aree di "rischio specifico" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conflitto di interessi, le procedure di conferimento di incarichi e nomine, liste di attesa, rapporti con il privato accreditato e con le aziende produttrici di tecnologie sanitarie, compresi i farmaci, appalti di beni e servizi, attività ispettive etc.. Nella convinzione che l'individuazione delle misure organizzative e delle buone pratiche contenute nelle sezioni sanità del PNA da sola non bastasse per rendere effettivo l'intervento delle Istituzioni, ANAC e il Ministero della salute hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa del 21 aprile del 2016 ed il relativo Atto integrativo del 26 luglio 2016, al fine di condurre in maniera condivisa e congiunta attività di verifica, controllo e valutazione anche sul campo, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), su disposizione dell'ANAC e del Ministero della salute, con riferimento alla corretta e completa implementazione da parte delle aziende sanitarie e degli enti assimilati del Servizio Sanitario Nazionale, delle raccomandazioni e degli indirizzi per la predisposizione ed attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), contenuti nelle citate Sezioni sanità dell'Aggiornamento 2015 e 2016 al PNA.

Nel suddetto sistema di monitoraggio sono confluiti anche gli strumenti, le metodologie, il patrimonio informativo e gli indicatori ordinariamente impiegati nelle attività di monitoraggio condotte dall'Agenzia con riferimento ai piani aziendali di efficientamento e riqualificazione di cui all'articolo 1, commi 524 e segg. della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a quelle relative al supporto tecnico – operativo assicurato alle Regioni impegnate nei piani di rientro dal disavanzo sanitario, nonché a quelle correlate al programma nazionale di valutazione degli esiti delle cure (PNE).

Al fine di rendere operativo il complessivo sistema nazionale di monitoraggio realizzato da AGENAS in attuazione dell'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con l'unito articolo si intende istituire presso l'Agenzia, in staff alla Direzione generale, una specifica unità funzionale di valutazione, denominata Uni.Val., a composizione multidisciplinare, che si caratterizza quale organismo funzionale non avente caratteristiche di ufficio dirigenziale e come tale non strutturato all'interno dell'articolazione organizzativa disciplinata dallo Statuto di AGENAS. La suddetta unità funzionale è finalizzata ad effettuare una valutazione "diagnostica" dell'andamento dei servizi sanitari regionali, attraverso interventi sistematici e congiunti con gli enti interessati, che possano incidere nelle organizzazioni sanitarie per tutti quegli aspetti non soltanto clinico – assistenziali, ma anche organizzativo – gestionali e, quindi, più in generale, della trasparenza dei processi per prevenire l'insorgere dei fenomeni di malpractice, a tal fine utilizzando gli strumenti, le metodologie, il patrimonio informativo e gli indicatori sopra richiamati.

In particolare, al comma 1 si prevede che l'unità di valutazione (Uni.Val.) assicuri supporto alle Regioni e PP.AA. anche per le finalità di cui all'art.4, comma 4, del d.l.13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, previsione

quest'ultima richiamata nel secondo periodo del suddetto articolo 1, comma 513, a garanzia della effettiva operatività da parte delle Regioni e PP.AA. dei propri sistemi di monitoraggio secondo elementi di base comuni che ne consentano l'interoperabilità e il confronto interregionale anche in raccordo con il programma nazionale di valutazione degli esiti (PNE). È implicito che per la realizzazione di tali attività l'Uni.Val. dovrà anche provvedere alla sistematizzazione dei dati e delle informazioni sia nella disponibilità di AGENAS che delle stesse Regioni e PP.AA., per la restituzione di una reportistica aggiornata che consenta anche a queste ultime di svolgere, parallelamente all'Amministrazione centrale, l'ordinaria attività di monitoraggio preventivo a livello locale.

In tal senso l'AGENAS, con l'istituzione dell'Unità di Valutazione, intende fornire un ulteriore strumento al Ministro della salute ed alle Regioni e PP.AA., circa il monitoraggio dell'andamento degli interventi complessivamente promossi a livello centrale ed in corso di realizzazione nei contesti regionali.

L'Unità in questione, infatti, è composta da profili professionali ad elevate competenze tecnico - specialistiche, con il compito di provvedere anche all'elaborazione sistematica e all'aggiornamento periodico di documenti di sintesi sull'andamento dei servizi sanitari regionali, nonché alla definizione e rappresentazione di indicatori di performance attraverso analisi descrittive, diagnostiche, predittive e prescrittive, a disposizione del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province Autonome.

Pertanto, al comma 2 è stabilito che l'Uni.Val. sia composta da personale in servizio presso AGENAS e anche dal personale individuato per le attività di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2019 n. 60. Al comma 2 è previsto altresì che il Ministro indichi propri esperti sulle materie oggetto della valutazione sistematica dei dati. La logica risiede, infatti, nella volontà di valorizzare e non disperdere il capitale professionale e di esperienza già nella disponibilità dell'Agenzia per le attività che la stessa è tenuta a compiere anche in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2019 n. 60.

Non può trascurarsi a riguardo la necessaria azione di sostegno in termini di formazione e aggiornamento professionale delle competenze dei professionisti impegnati sul campo ai quali, a fronte delle complessità delle situazioni oggetto di intervento, è richiesto un sempre maggiore livello di specializzazione in ragione anche della prospettiva di prevenzione che caratterizza la loro azione sui territori e che impone una visione strategica di miglioramento continuo e di individuazione e rimozione a monte delle cause e dei fattori ostacolanti il cambiamento.

In questa direzione l'Agenzia ha già avviato al suo interno iniziative formative sullo specifico tema che appartengono al novero delle proprie attività istituzionali e che, alla luce delle suddette previsioni, vanno ancor più mirate alle tematiche di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché a quelle relative alla trasparenza dei processi, alla prevenzione della corruzione, al conflitto di interessi ed alla privacy in ambito sanitario.

Con l'unito articolo si prevede, ai commi 4 e 5 che le suddette iniziative formative "specifiche e periodiche" siano dedicate al personale preposto alle attività di misurazione,

analisi, valutazione e monitoraggio delle performance sanitarie, nonché alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189 e che siano estese anche ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) degli enti del SSN. Le attività di rafforzamento della trasparenza e di prevenzione della corruzione, infatti, costituiscono funzioni strategiche all'interno delle aziende sanitarie che meritano di essere ancor più coinvolte nei processi di azione preventiva in analogia alla funzione di rischio clinico per la "messa in sicurezza" dell'organizzazione sanitaria nel suo complesso.

Naturalmente per la operatività delle attività anzidette si prevede che l'AGENAS possa avvalersi, mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), del Comando dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e della Guardia di Finanza. In tal modo si conferisce, peraltro, valore ad una prassi ormai consolidata di sinergie interistituzionali che sono state già assunte, nell'ambito delle attività di AGENAS, a modello di buona pratica collaborativa e di scambio costante.

L'intervento normativo proposto si pone quindi, nel suo complesso, l'obiettivo di disporre le condizioni organizzative per l'attuazione di interventi preventivi di verifica, sistematici ed organizzati, a favore degli enti del SSN; di dissuadere e prevenire comportamenti di malpractice; di promuovere un ciclo virtuoso di miglioramento misurabile con il massimo coinvolgimento degli operatori e dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) degli enti del SSN, nonché delle stesse organizzazioni sanitarie, con la finalità di ridurre la frequenza degli interventi di natura emergenziale realizzate dall'amministrazione centrale a seguito di criticità già determinatesi nell'ambito della gestione dei processi amministrativi.

Con riferimento agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2, si fa riferimento, nel comma 6, al limite massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sulla base della stima dei costi del personale da utilizzare, secondo la tabella allegata. Tali oneri sono sostenuti a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS come approvato in sede di rendiconto generale annuale, in considerazione di quanto previsto sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dall'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 intitolato "Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali". Si evidenzia, al riguardo, che l'avanzo di amministrazione generato da AGENAS, in media, è stato pari, nell'ultimo quinquennio, a circa 6 milioni di euro annui, tale quindi da coprire gli oneri di cui trattasi senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici. Nel comma 6 è riportata, altresì, la clausola per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal medesimo comma attraverso l'utilizzo dell'apposito Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Riguardo agli oneri previsti nel comma 7 per le attività formative di cui ai commi 3 e 4, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2020, sulla base dei costi previsionali, a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute, riportati nella relativa tabella allegata alla presente relazione.

Per quel che concerne il comma 8 dell'unito articolo, si stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute, nonché per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 513 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 160 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, norma quest'ultima che estende il meccanismo dello spoil system ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali e, quindi, anche al Direttore generale di AGENAS.

Tale previsione risulta indispensabile tenuto conto del fatto che l'Agenzia, nell'essersi caratterizzata sempre più, nel corso di questi anni, quale ente terzo in grado di intervenire in attività di valutazione, ad oggi in più occasioni viene chiamata direttamente dalle Autorità competenti (Corte dei Conti, ANAC, Guardia di finanza etc.) a svolgere interventi sia di tipo istruttorio su specifici fatti o circostanze, sia ispettivi a supporto delle predette Autorità e Forze dell'Ordine, rispondendo direttamente a queste ultime.

In considerazione di quanto sopra e del fatto che la figura del Direttore generale di AGENAS per Statuto sovrintende alle complessive attività dell'Agenzia e, nello specifico, dirige anche quelle affidate funzionalmente al medesimo, come quelle dell'unità di valutazione (UniVal) oggetto del presente articolo, spiega la necessità, nonostante già allo stato attuale tale profilo professionale può considerarsi non direttamente dipendente dall'organo politico, di dichiarare, in via definitiva, l'inapplicabilità dell'art. 2, comma 160 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286 al Direttore generale di AGENAS. Infatti, in base alle disposizioni normative e statutarie vigenti, il direttore generale di AGENAS non è organo, non partecipa alle attività di indirizzo politico, non riceve gli indirizzi dal Ministro della salute, né gli obiettivi di performance agli stessi correlati, non è legale rappresentante dell'ente e ha esclusivamente funzioni amministrativo – gestionali, essendogli attribuita la responsabilità della gestione dell'Agenzia di cui adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Peraltro la gestione dell'Agenzia è sottoposta alle verifiche del Consiglio di amministrazione e della Corte dei Conti, nonché alla vigilanza complessiva della Direzione generale del Ministero della salute competente per materia.

A ciò si aggiunga, a comprova della peculiarità della figura e dell'ente a cui la stessa si riferisce, l'articolo 2 ter del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 stabilisce che il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute – non quindi con un DPR - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, frutto quindi di una codecisione tra Stato e Regioni, che sottrae, di fatto, tale nomina alla prerogativa esclusiva dell'organo politico.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis
(*Retribuzione individuale di anzianità*).

1. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico.»

Relazione illustrativa. La retribuzione individuale di anzianità (RIA) è un emolumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti del SSN. La RIA, che ha sostituito gli scatti di anzianità a partire dal contratto del 1994, è un'indennità nata per evitare una riduzione delle retribuzioni specie per i professionisti più anziani. A partire dal 2010, gli importi complessivi dei fondi sono stati congelati, sterilizzando a concorrenza anche la valorizzazione della RIA.

La presente proposta mira a recuperare la RIA per il personale infermieristico dal momento che nella precedente Legge di Bilancio 2018 è stata reinserita solo per la dirigenza e non per il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, anche se il monte salari accantonato per questa indennità fosse di circa 212 euro mensili per ogni professionista infermiere. Il recupero della RIA consente, oltre all'incremento della premialità grazie ai fondi di trattamento economico accessorio (già considerato carente dalla Corte dei Conti con riferimento al contratto del personale infermieristico 2016-2018) una equa retribuzione premiale.

Le risorse sono state calcolate in base all'età degli infermieri in servizio e all'andamento dell'indennità negli anni presi in considerazione, prendendo a riferimento il valore unitario pro capite e la proiezione di tutti coloro che andando in quiescenza lascerebbero nuove risorse per la contrattazione. Si dispone dunque un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tale incremento, previsto dal 2020 fino a divenire strutturale nel 2026, è espressamente destinato a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio oltre che per la dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, anche per il personale infermieristico.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 55-bis

(Indennità di esclusività dei dirigenti delle professioni infermieristiche).

1. Le previsioni di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche.”

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 813.893,50

2021: - 813.893,50

2022: - 813.893,50

Relazione illustrativa

Ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” introduce un trattamento economico specifico e aggiuntivo “l'indennità di esclusività” per la definizione del quale si rinvia ai contratti collettivi di lavoro: un istituto contrattuale specifico del lavoro pubblico, erogato per 13 mensilità ed articolato in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva. In sintesi, con questa indennità si premia la fidelizzazione del medico al rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda, il che presuppone la piena e totale disponibilità per l'attività istituzionale, caratterizzandosi come un risarcimento della rinuncia allo svolgimento di attività di libera professione extra muraria, riconosciuto per legge.

Considerato che la norma prevede che i dirigenti medici e sanitari siano assunti solo in regime di esclusività del rapporto di lavoro con diritto all'esercizio di attività libero professionale in intramoenia, non si riesce a comprendere per quale motivo logico analogo trattamento normativo non sia previsto per gli altri professionisti laureati sanitari dipendenti del SSN a partire dagli infermieri. Con la Riforma della Pubblica amministrazione i dirigenti delle singole professioni sanitarie, infatti, sono entrati a tutti gli effetti nell'area della dirigenza sanitaria senza tuttavia che venisse riconosciuta anche l'indennità di esclusiva che di converso caratterizza tutti gli appartenenti all'area.

Relazione tecnica

I dirigenti delle professioni sanitarie che fanno capo a questa area della dirigenza sono 350 ed essendo entrati nell'area a partire dal 2017 hanno meno di cinque anni di anzianità. L'indennità di esclusiva prevede una remunerazione annua divisa in cinque fasce: dirigente

con meno di cinque anni, pari a 2325,41 euro/anno; dirigente con più di cinque anni, pari a 9.385,84 euro/anno; dirigente con più di 15 anni 12.791,61 euro /anno; direttore di struttura complessa 17.053,27 euro/anno.

A fronte del fatto che i dirigenti delle professioni sanitarie sono inferiori ai cinque anni di anzianità, l'importo complessivo per la perequazione con gli altri dirigenti è pari a 813.893,50 euro.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

CASTELLONE, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Istituzione Fondo nazionale endometriosi e registro nazionale).

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per l'endometriosi, di seguito denominato «Fondo nazionale», per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, nonché per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

2. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. Le regioni, avvalendosi del supporto delle aziende sanitarie locali e delle informazioni contenute nel registro regionale dell'endometriosi, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge regionale, trasmettono al Registro nazionale, ogni sei mesi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati relativi alle donne residenti nel rispettivo territorio affette da endometriosi, corredati di informazioni sullo stadio della malattia.

COPERTURA

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

DI MARZIO, CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 55-bis

(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà).

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per il triennio 2020-2022, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per complessive 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di personale categoria D posizione economica base, 3 unità di personale categoria C posizione economica base, 9 unità di personale categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, presso l'Istituto stesso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 300.682,31 per l'anno 2020, in euro 816.014,55 per l'anno 2021 e in euro 1.598.795,43 per l'anno 2022, si provvede utilizzando il finanziamento annuo di euro 10 milioni riconosciuto all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, a far data dall'esercizio 2013, dall'art. 14, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Nota: La norma in esame reca disposizioni per l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, riconosciuto quale ente del Servizio Sanitario Nazionale e assoggettato alla medesima disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 545 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e confermato con parere del Consiglio di Stato n. 969/2016 emesso dalla seconda sezione consultiva nell'adunanza del 6 aprile 2016.

In particolare, la disposizione normativa, in relazione ai molteplici compiti assegnati all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti (INMP), previsti nel regolamento di funzionamento dell'Istituto di cui al decreto del Ministro della Salute 22 febbraio 2013, n. 56, al fine di consentirne il corretto e funzionale svolgimento, prevede il completamento della copertura della dotazione organica di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

La dotazione organica composta di complessive 120 unità, oltre il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, è attualmente coperta per 83 unità, di cui 74 unità immesse in ruolo in esito al completamento del piano assunzioni dell'INMP triennio 2013-2015, a valere sul quinquennio 2013-2018 (stante il regime speciale previsto per l'Istituto, in quanto ente di nuova istituzione), approvato dal Ministero della Salute, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 9 unità immesse in ruolo in esito alle procedure di mobilità dal Ministero della Salute e enti sanitari di Regioni in piano di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La suddetta proposta trae fondamento dalla necessità di consentire all'INMP lo svolgimento delle funzioni previste dal citato DM 56/2012., anche con riferimento a nuovi compiti istituzionali affidati all'INMP in ambito di assistenza tecnica in campo sanitario agli enti nazionali e regionali così come alle agenzie internazionali e comunitarie. Infatti, l'INMP è da poco divenuto Centro Collaboratore dell'OMS/EUROPA sull'evidenza scientifica e il capacity building sulla salute dei migranti così come assicura da tempo l'assistenza sanitaria allo sbarco nei corridoi umanitari di evacuazione dalla Libia organizzati dal Ministero dell'Interno.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato DM 56/2012, l'Istituto promuove le attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. È centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), oltre che centro per la mediazione transculturale in campo sanitario. L'Istituto cura altresì le rilevazioni statistiche dei dati epidemiologici trattati nell'ambito delle competenze dell'Osservatorio epidemiologico nazionale per l'Equità nella Salute, (OENES), con funzioni di ricerca, analisi e valutazione nel campo delle diseguglianze di salute, incluso il monitoraggio della salute della popolazione immigrata. Nell'ambito dell'assistenza, l'INMP si avvale di un poliambulatorio attraverso il quale, oltre a corrispondere ai bisogni complessi della popolazione afferente, sperimenta modelli socioassistenziali di presa in carico replicabili a livello delle Regioni e P.A.

Da quanto sopra rappresentato, si rileva che il limite alle assunzioni previsto dall'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il triennio 2013-2015 non è affatto sufficiente a garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati all'INMP e risulta carente, in particolare, sia di figure professionali sanitarie che di profili professionali in grado di offrire supporto tecnico e amministrativo alle molteplici attività che l'Istituto è chiamato a svolgere in ambito nazionale e nel tessuto territoriale regionale.

Per realizzare appieno la propria mission, orientata a rendere più agevole l'accesso al S.S.N. da parte dei gruppi sociali più svantaggiati e assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca e formazione, l'INMP ha necessità di operare attraverso l'impiego dell'intera dotazione organica prevista all'art. 14, comma 4, del citato DL 158/2012, n. 189 (120 unità, oltre il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo), tenuto peraltro conto che, a far data dall'esercizio 2013, annualmente viene erogato all'Istituto il finanziamento di euro 10 milioni, riconosciuto dall'art. 14, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Per completezza, si rappresenta che, al fine di adempiere ai compiti affidati dalle disposizioni normative e pattizie richiamate, l'INMP ha fino ad oggi dovuto avvalersi della collaborazione di professionisti a tempo determinato e di lavoro somministrato, e, in precedenza, di collaborazioni coordinate e continuative. In proposito, si evidenzia che il completamento della copertura della dotazione organica dell'INMP comporterebbe una riduzione complessiva dei costi di personale, se si considera che il costo medio per unità di personale non dirigenziale di ruolo è pari a euro 34.470,23, compresi oneri riflessi, mentre il costo medio di una equivalente unità di personale somministrato è pari a euro 40.425,84.

Pertanto, al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'INMP, si rende necessario procedere al completamento della dotazione organica, senza ricorrere a finanziamenti pubblici aggiuntivi, in un'ottica di contenimento del costo del personale somministrato e di riduzione del fenomeno del precariato.

Relazione Tecnica

La disposizione in parola non introduce maggiori oneri per l'erario, in quanto essa è sorretta dal finanziamento annuale di euro 10 milioni, riconosciuto dall'art. 14, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Inoltre, come previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento di funzionamento, di cui al decreto del Ministro della Salute 22 febbraio 2013 n. 56, l'Istituto finanzia le proprie attività mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale e altri proventi quali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi genere, proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali o dei soggetti controllati o collegati, proventi derivanti dall'esercizio delle attività specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria, oltre alla partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali e internazionali.

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone, infatti, che l'INMP possa completare la propria dotazione organica determinata in 120 unità dall'art. 14, comma 4, del citato DL 158/2012, n. 189, attraverso l'inserimento in ruolo di 37 unità (a fronte delle attuali 83 unità), di cui 13 con qualifica dirigenziale e 24 con qualifica non dirigenziale.

Ai fini del completamento della dotazione organica, il comma 1 prevede, nel triennio 2020-2022, che l'INMP, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per

complessive 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di personale categoria D posizione economica base, 3 unità di personale categoria C posizione economica base, 9 unità di personale categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, presso l'Istituto stesso.

Con riferimento alla tipologia di personale interessato dal suddetto completamento della dotazione organica dell'Istituto, si riporta, di seguito, l'indicazione delle aree e categorie di inquadramento, delle posizioni economiche di base e del numero di unità.

In totale, il completamento della dotazione organica interessa 37 unità, di cui 13 unità di personale dirigenziale e 23 unità di personale non dirigenziale.

La quantificazione dei costi complessivi del completamento della dotazione organica, calcolato in base ai costi unitari contenuti nel prospetto allegato e comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per i seguenti profili è:

-2 dirigenti medici con incarico di struttura complessa, il cui costo unitario è pari a euro 155.108,56 (di cui euro 98.731,62 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 15.318,79 di trattamento accessorio ed euro 41.058,15 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 310.217,12;

-3 dirigenti medici con incarico di struttura semplice, il cui costo unitario è pari a euro 121.557,64 (di cui euro 78.897,91 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 10.482,71 di trattamento accessorio ed euro 32.177,02 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 364.672,93;

-4 dirigenti medici, il cui costo unitario è pari a euro 84.435,90 (di cui euro 58.059,43 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 4.025,79 di trattamento accessorio ed euro 22.350,68 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 337.743,60;

-1 dirigente sanitario non medico, il cui costo unitario è pari a euro 71.804,95 (di cui euro 48.771,97 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 4.025,79 di trattamento accessorio ed euro 19.007,19 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 71.804,95;

-1 dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa, il cui costo unitario è pari a euro 113.871,73 (di cui euro 67.397,46 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 16.331,75 di trattamento accessorio ed euro 30.142,52 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 113.871,73;

-2 dirigenti amministrativi con incarico di struttura semplice, il cui costo unitario è pari a euro 84.635,97 (di cui euro 51.749,62 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 10.482,71 di trattamento accessorio ed euro 22.403,64 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 169.271,90;

-12 unità di personale categoria D posizione economica base, il cui costo unitario è pari a euro 35.888,36 (di cui euro 24.997,27 di trattamento economico fondamentale

comprensivo di tredicesima, euro 1.391,23 di trattamento accessorio ed euro 9.499,86 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 430.660,27;

-3 unità di personale categoria C posizione economica base, il cui costo unitario è pari a euro 33.052,11 (di cui euro 23.021,72 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 1.281,30 di trattamento accessorio ed euro 8.749,09 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 99.156,33;

-9 unità di personale categoria BS posizione economica base, il cui costo unitario è pari a euro 29.879,06 (di cui euro 20.810,66 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, euro 1.158,24 di trattamento accessorio ed euro 7.908,80 di oneri riflessi a carico dell'INMP), per un costo complessivo di euro 268.899,34;

per un costo totale valutato in euro 300.682,31 per l'anno 2020, in euro 816.014,55 per l'anno 2021 e in euro 1.598.795,43 per l'anno 2022; mentre il costo annuo valutato a regime è pari a euro 2.166.926,39.

Pertanto, tenuto conto che il costo delle attuali 83 unità è valutato in euro 5.018.460,69, poiché il costo complessivo delle assunzioni previste è pari annualmente a regime a euro 2.166.926,39, le risorse economiche annuali a disposizione dell'INMP risultano sufficienti a coprire stabilmente gli oneri di cui trattasi, senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici.

Per quanto concerne il dettaglio delle spese relative al personale, si riporta in allegato la tabella riassuntiva dei costi comprendente l'indicazione, per ogni singolo profilo, degli importi su base annua delle singole voci stipendiali, comprensive di tredicesima e degli oneri riflessi, sia l'importo complessivo del costo del completamento della dotazione organica dell'INMP.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

DI MARZIO, CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 55-bis.

(Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'equità nella salute (OENES)).

1. Presso l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è istituito, l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute, di seguito OENES, con funzioni di ricerca, analisi e valutazione nel campo delle disuguaglianze di salute, incluso il monitoraggio della salute della popolazione immigrata. L'OENES accede alle basi dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), anche interconnesse e prive di identificativi individuali diretti, in tutte le fasi della loro gestione. L'OENES si avvale peraltro della collaborazione dei servizi epidemiologici regionali e degli enti e delle istituzioni nazionali coinvolti sulle relative tematiche.

2. Al fine della concreta realizzazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 mila euro....

Nota: La norma in esame reca disposizioni per l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, riconosciuto quale ente del Servizio sanitario nazionale e assoggettato alla medesima disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 545 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e confermato con parere del Consiglio di Stato n. 969/2016 emesso dalla seconda sezione consultiva nell'adunanza del 6 aprile 2016.

In particolare, con la norma proposta, si prevede l'istituzione presso l'INMP, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute (OENES), con funzioni di ricerca, analisi e valutazione nel campo delle disuguaglianze di salute, incluso il monitoraggio della salute della popolazione immigrata residente in Italia. A tal riguardo vale richiamare che già il citato DM 22 febbraio 2013, n. 56 (Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'INMP), stabilisce, all'art. 2, lettera c) che l'INMP "provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati, coinvolgendo centri regionali di riferimento;". In tal senso, tali funzioni sono svolte dalla UOS Epidemiologia, in forza dell'art. 4 del medesimo decreto, che definisce l'organizzazione dell'Istituto. Pertanto, con l'Istituzione dell'OENES si intende solo strutturare tali funzioni e attività di Osservatorio epidemiologico, già svolte dall'Istituto, ai soli fini dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa derivandone, nel medio e lungo periodo, un risparmio per il Servizio

Sanitario Nazionale grazie agli effetti positivi stimati nella prevenzione e nella programmazione sanitaria nonché nell'organizzazione dei servizi territoriali.

Per espletare appieno la sua funzione, l'OENES accede ai dati del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), che costituiscono una fonte informativa prioritaria per il monitoraggio della salute della popolazione, poiché consentono sia l'osservazione di tutti i livelli essenziali di assistenza, sia la stima dell'incidenza o prevalenza di alcune patologie, come, ad esempio, gli eventi coronarici o cerebrovascolari, nella popolazione, anche straniera. Relazione Tecnica

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto al finanziamento previsto dal citato decreto legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, per il funzionamento dell'INMP. L'istituzione dell'Osservatorio è coerente e funzionale ai compiti svolti dall'Istituto per le cui attività si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie, umane e tecnologiche previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

LANZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Modifiche al DPR 20 dicembre 1979, n. 761, recante "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali").

1. All'art. 25 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali. Al fine della attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 50 mila euro per l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero della salute e Ministero dell'istruzione per la valutazione dei titoli acquisiti.

Nota: già odg accolto nell'anno 2015

Ordine del Giorno n. G17.3 al DDL n. 1577-B

DIRINDIN, BIANCO, LAI, FUCKSIA (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-B, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

premessi che:

per garantire la possibilità di partecipare alle selezioni concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni senza subire penalizzazioni nel riconoscimento dei servizi e dei titoli acquisiti è necessario intervenire sul piano normativo affinché al personale operante nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, venga riservato, in merito alla valutazione dei servizi e dei titoli acquisiti, un trattamento analogo a quello riconosciuto al personale in servizio presso strutture di uguale qualifica, amministrati da aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche;

considerato che:

si tratta di società totalmente controllate dalla pubblica amministrazione o comunque realtà dove la pubblica amministrazione esercita una funzione di controllo che si esplica nel pieno possesso dei poteri di indirizzo e gestione della società;

tale caratteristica costituisce di per sé un elemento fondamentale nell'equiparazione tra strutture sanitarie gestite in forma societaria ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Peraltro anche tutta la recente normativa si è orientata sempre più verso una sostanziale equiparazione di tali società alle strutture pubbliche;

essendo tali società operanti nel settore sanitario, le stesse sono vincolate in modo rigido e stringente alle imposizioni ed al possesso dei requisiti richiesti dalle procedure di accreditamento, alla stregua di quanto avviene per le altre strutture pubbliche; pertanto risulta del tutto evidente che il servizio prestato è esattamente lo stesso sia in un caso che nell'altro;

offrire tale possibilità ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, che come detto fanno parte a tutti gli effetti del sistema sanitario, rappresenta un'opportunità per garantire una continuità di servizio all'interno delle società stesse, che al momento risulta fortemente compromessa vista l'impossibilità di vedersi riconosciuto, ai soli fini concorsuali, un percorso di carriera equivalente. Ciò consentirebbe sia una maggiore tranquillità lavorativa degli operatori e dei professionisti, sia una maggiore stabilità occupazionale delle società che sarebbero così in grado di organizzare con maggiore certezza la propria forza lavoro, evitando in tal senso fughe verso le strutture pubbliche che a tutt'oggi sono in grado di offrire percorsi di carriera maggiormente tutelati. Inoltre anche le stesse prove concorsuali si arricchirebbero di una presenza qualificata che ora viene ingiustamente a mancare; si può senza ombra di dubbio affermare che senza nessun aggravio di spesa si garantirebbe un giusto e legittimo diritto attualmente negato a diversi operatori e professionisti,

impegna il Governo a prendere in considerazione la possibilità di integrare la disciplina relativa allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, in modo tale che i servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione mista pubblico-privata, siano equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.

() Firma aggiunta in corso di seduta*

*(**) Accolto dal Governo*

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Diffusione defibrillatori semiautomatici e dispositivi salvavita).

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma».

Aggiungere copertura

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 55

ROMAGNOLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 55-bis

(Farmaci oncologici innovativi).

1. Il fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.»

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'articolo 39-octies:

1) nel comma 5, nella lettera a), le parole "euro 30", sono sostituite dalle seguenti: "euro **40**", nella lettera b) le parole "euro 32" sono sostituite dalle seguenti: "euro **39**", e nella lettera c) le parole "euro 125" sono sostituite dalle seguenti: "euro **135**";

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole "95,22 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "97,22 per cento";

b) nell'allegato 1, la voce "tabacchi lavorati" è sostituita dalla seguente: "Tabacchi lavorati: a) sigari **24** per cento; b) sigaretti **25** per cento; c) sigarette **60** per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette **60** per cento; e) altri tabacchi da fumo **57** per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico **26** per cento."»

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

ROMAGNOLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 55-bis
(Cure palliative).

1. A decorrere dal 2020, ai fini del potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui, ai fini dell'incremento, nella medesima misura annua, della quota di risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.»

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'articolo 39-octies:

1) nel comma 5, nella lettera a), le parole "euro 30", sono sostituite dalle seguenti: "euro **40**", nella lettera b) le parole "euro 32" sono sostituite dalle seguenti: "euro **39**", e nella lettera c) le parole "euro 125" sono sostituite dalle seguenti: "euro **135**";

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole "95,22 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "97,22 per cento";

b) nell'allegato 1, la voce "tabacchi lavorati" è sostituita dalla seguente: "Tabacchi lavorati: a) sigari **24** per cento; b) sigaretti **25** per cento; c) sigarette **60** per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette **60** per cento; e) altri tabacchi da fumo **57** per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico **26** per cento."»

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 55

MARILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 55-bis

(Contributo alla Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)

1. All'articolo 1, comma 438 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: « 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021». Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 39

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

(Fondo prevenzione randagismo).

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60% delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

AGGIUNGERE COPERTURA

RELAZIONE. L'emendamento prevede un incremento delle risorse destinate al fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 281/1991, destinando almeno il 60% dello stanziamento alle Regioni del Sud per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

Infatti, i criteri stabiliti con il D.M. 6 maggio 2008 non garantiscono che le risorse vengano distribuite tenendo conto delle effettive esigenze ed emergenze dei territori regionali ed è per questo che si rende necessaria, tramite legge, una puntuale finalizzazione di parte delle nuove risorse.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio).

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura “confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”;

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente”;

c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche”.

2. *Al fine di incentivare la cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio è autorizzata la spesa di ...***AGGIUNGERE COPERTURA**

Relazione

I medicinali veterinari sono spesso predisposti con quantitativi sovradimensionati rispetto alle necessità terapeutiche del paziente animale ed alla durata del trattamento; così facendo si causa un avanzo di farmaco inutilizzato o si aumenta il rischio di cure 'fai da te'.

La proposta emendativa persegue la finalità di evitare gli sprechi, anche allo scopo di ridurre l'alto tasso di inquinamento ambientale causato dai rifiuti farmaceutici, e di scoraggiare le citate terapie “fai da te”. Il disposto normativo prevede il cosiddetto 'blisteraggio' ossia la possibilità di mettere in commercio medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia con la dicitura “confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente”.

N.28

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 55-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)

1. Il Ministro della Salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa **di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.**

AGGIUNGERE COPERTURA

Relazione

Negli ultimi vent'anni in Italia sono state emanate diverse norme per il contrasto all'abbandono ed alla lotta al randagismo; tuttavia l'attività ispettiva ed il monitoraggio sul territorio hanno messo in evidenza la scarsa o, in alcuni casi totale, disapplicazione delle disposizioni vigenti. Questo dimostra la necessità di un incremento della sensibilizzazione al fenomeno. Negli stessi termini può essere affrontato il discorso sulla sterilizzazione dell'animale d'affezione, la cui frequente elusione è, tra l'altro, strettamente correlata al fenomeno dell'abbandono, di conseguenza all'impossibilità del proprietario di accogliere e mantenere un numero elevato di animali domestici. Infine, la più delle volte mancata pratica di iscrizione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione, che nel caso dei cani è persino obbligatoria, dimostra ancora una volta quanto sia carente la sensibilità dell'uomo al tema delle buone pratiche di custodia dell'animale.

Con la proposta emendativa, dunque, si vuole provvedere all'incremento dell'informazione e della sensibilizzazione del cittadino.

EMENDAMENTO AS 1586

ART. 101

MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Fondo per progetti di ricerca d'interesse della Difesa)

1. Al fine di promuovere, sostenere e rilanciare le attività di ricerca nel settore della difesa, prevedendo l'introduzione di soluzioni organizzative volte a razionalizzare il comparto della ricerca scientifica e tecnologica della difesa tramite sinergie tra l'industria, le piccole e medie imprese, le *start-up*, le università e i centri di ricerca pubblici e privati, soprattutto nell'ambito delle innovazioni impiegabili per duplice uso militare e civile, è istituito, presso il Ministero della Difesa, un Fondo aggiuntivo con carattere incrementale con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di Euro annui a decorrere dal 2020.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Difesa provvede, con apposito decreto, a fissare i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

*** AGGIUNGERE COPERTURA**

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 11

SANTILLO, MININNO, LEONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

“Art 11-bis

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole “edifici pubblici contaminati da amianto”, sono inserite le seguenti: “comprese le navi militari,”
2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui al comma 7, art 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante ...

AGGIUNGERE COPERTURA».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Unità Navali/mezzi minori potenzialmente interessate dalla presenza di amianto sono state stimate dalla Marina militare in un numero totale di 136 unità (45 Taranto – 60 La Spezia – 31 Augusta).

Le unità considerate sono solo quelle che hanno un'aspettativa di vita di almeno 10 anni e per cui non sia prevista una dismissione. La stessa Marina ha valutato una spesa complessiva per la bonifica di complessivi 53,9 M€.

Considerando le poche risorse finanziarie a disposizione, si chiede di dare almeno un segnale d'impegno per la rimozione di questo pericoloso materiale in ambito militare, bandito per legge (sono note le sentenze di condanna risarcitorie alle vittime dell'amianto nei confronti del Ministero della Difesa).

Si propone dunque di rifinanziare il Fondo già previsto per la bonifica dall'amianto di edifici pubblici, istituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, includendo tra le finalità la bonifica da amianto di del naviglio militare.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 17

MATRISCIANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

A.S. 1586 - Emendamento

Art. 41

DELL'OLIO, FLORIDIA

Aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. L'assegno di cui al comma 2, è riconosciuto, altresì, nel periodo successivo all'inserimento nel nucleo familiare, per ogni figlio adottato dal 1 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, al fine di garantire il necessario sostegno per le attività di logopedia, psicomotricità, psicoterapia. La richiesta di accesso al fondo è subordinata alla presentazione di certificato medico che attesti la necessità delle attività di cui al periodo precedente.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità applicative del comma 6-bis.».

NOTA. L'emendamento prevede un sostegno economico per le famiglie adottive, destinato esclusivamente per determinate attività post adozione dedicate al minore adottato, quali logopedia, psicomotricità, psicoterapia.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

DELL'OLIO, FLORIDIA

Art. 41

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»

Nota. Inserire un articolo ulteriore (bis..ter) con disposizioni relative al CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali). Con Legge Finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art 1 comma 152) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione.

Sarebbe necessario incrementare il fondo, in modo da poter aumentare i rimborsi destinati alle famiglie adottive. Tale sostegno economico potrebbe essere di incentivo per le future famiglie che desiderano adottare dei bambini.

Emendamento
Art 41

CORBETTA

Dopo il comma 6 aggiungere infine il seguente:

«6-bis) L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari ad euro 50.000.000 per l'anno 2020, 10.000.000 euro per l'anno 2021 e 10.000.000 euro per l'anno 2022, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 50.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

VITALIZIO VITTIME DEL DOVERE

Emendamento
Art 41

CORBETTA

Dopo il comma 6 aggiungere infine il seguente:

«6-bis. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e in favore delle vittime del dovere e dei relativi superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.»

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari ad euro 250.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 250.000;
2021: - 250.000;
2022: - 250.000.

Borse di studio vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere

EMENDAMENTO

Art 40

CORBETTA

Dopo il comma 1 aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del DPR 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

1-ter. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'art. 4, comma 1° lett. c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 1.300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Indennità invalidità vittime del dovere

Emendamento

Art. 49

GARRUTI, IUNIO VALERIO ROMANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63," sono soppresse

b) dopo le parole: "giuridici ed economici", sono aggiunte le seguenti: ", previdenziali e pensionistici".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

NOTA. Equiparazione previdenziale e pensionistica dei dirigenti polizia penitenziaria con dirigenti polizia di Stato

Emendamento

Articolo 14

DONNO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9° corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure per le Forze di Polizia)"

NOTA: La proposta emendativa mira a sanare il comportamento illegittimo, perché posto in violazione di legge, tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione, disponendo, pertanto, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori dal primo gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, ossia dal 1° gennaio 2005

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 14

DONNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;
- b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;
- c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta;

2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere a), b) e c) del comma 2-ter sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure per le Forze di Polizia)"

NOTE: La proposta di emendamento mira a garantire al personale della Polizia di Stato lo svolgimento periodico di attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato alle funzioni attribuite

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 94

FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 94 bis

(Accesso e collegamento telematico dei registri delle successioni e dell'ANPR)

1. All'articolo 1, dopo il comma 5, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in L. 11 marzo 2006, n. 81, è inserito il seguente:

“5-bis. Tramite la medesima piattaforma che consente l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale, nel rispetto della normativa vigente, **e con le medesime condizioni e modalità stabilite al precedente comma**, è consentito a chiunque il contestuale accesso ai registri delle successioni regolati dagli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al registro nazionale dell'Anagrafe della popolazione residente e all'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni. **È riconosciuto un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 al fine di garantire la connessione e la consultazione dei predetti registri attraverso la piattaforma di cui al precedente periodo.** Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero degli Interni ed il Ministero della Giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2020, si prevede mediante corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Relazione illustrativa

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005), ha stabilito il principio generale secondo cui “*Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*”.

Si è quindi introdotto, anche nel nostro ordinamento, il principio del “*digital first*” – “*innanzitutto digitale*”, enucleato principalmente nella disposizione dell'art. 50, c.1 del medesimo C.A.D., secondo cui “*I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati*”.

La formazione e la raccolta di atti digitali e la possibilità per le altre PP.AA. ed i privati di fruirne e riutilizzarli è ormai una realtà consolidata ed acclarato è il presupposto che i dati pubblici sono un bene comune e una risorsa preziosa per il Paese.

A tal proposito, è in fase di completamento la realizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND, introdotta con il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, che ha quale obiettivo proprio quello di favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dalle Pubbliche Amministrazioni.

Con la proposta in esame, si vuole semplificare e rendere contestuale l'accesso telematico a registri pubblici della pubblicità immobiliare, del catasto, dell'anagrafe nazionale, dello stato civile e delle successioni, di modo che pubbliche amministrazioni e privati possano, senza affanno e con snellimento delle attività degli uffici, acquisire tutti i dati necessari all'espletamento dell'attività istituzionale o alla tutela del credito ed alla certezza dei rapporti giuridici.

La proposta mira a consentire tali consultazioni tramite l'accesso ad un'unica piattaforma a seguito di riconoscimento univoco, già realizzata per i soli servizi ipotecari e catastali, previo ampliamento delle funzioni e/o collegamento telematico ad altre piattaforme che saranno realizzate a cura delle amministrazioni competenti.

Tale misura consentirà un incremento del gettito, prevedendo il pagamento telematico maggiorato per l'acquisizione dei documenti digitali tramite accesso alla piattaforma, rappresentando al contempo uno strumento più efficace per la lotta all'evasione e per la tutela del credito.

EMENDAMENTO

Articolo 14

GRASSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel medesimo triennio, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure per le Forze di Polizia)"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000;

2021: -5.000.000.

A.S. 1586 - Emendamento

Art. 67

TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di fare fronte agli effetti della rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale e garantire anticipazioni in favore degli Enti Locali al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le anticipazioni, da restituire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di dieci anni, non devono, ad ogni modo, superare la riduzione del gettito subito a valere sul Fondo di Solidarietà comunale 2014-2015 per effetto della riduzione IMU terreni 2014 art. 4 c.5-bis dl 16/2012 e 2015 variazione compensativa IMU terreni agricoli art. 1 c.1 2 e 7 dl 4/2015 desumibili dalle attribuzioni riportate sul sito della finanza locale e non devono eccedere l'importo pari ai debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2020, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma.».

Motivazione

Il D.M. 28 novembre 2014 e, successivamente, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 hanno rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli in tutto il territorio nazionale sulla base degli elenchi ISTAT.

Tale modifica ha fatto rideterminare per molti enti il Fondo di solidarietà comunale riducendolo del gettito stimato sull'imu sui terreni agricoli ed in alcuni casi il Fondo è addirittura andato in negativo costringendo i comuni a restituire risorse proprie allo Stato.

Questa condizione, considerato il lento meccanismo di recupero sui contribuenti, ha determinato una crisi di liquidità non indifferente per molti Comuni i quali non riescono a garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 8

TRENTACOSTE

Al comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in “zona A” dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».

Nota

L'emendamento mira a incentivare la progettazione e realizzazione di interventi di riorganizzazione degli impianti elettrici e telefonici, sia pubblici che privati, spesso disposti in modo disorganico sulle facciate degli edifici o in continui attraversamenti aerei con la realizzazione di cavidotti per l'alloggiamento di linee elettriche, telefoniche e della pubblica illuminazione. Con questa misura si potranno finanziare interventi tesi a riqualificare il decoro urbano dei centri storici, liberandoli da elementi spesso deturpanti.

I comuni, in particolar modo quelli più piccoli, a causa di disponibilità di cassa sempre più esigue, hanno difficoltà nel reperire risorse per la realizzazione di questo tipo di interventi. Al fine di favorire le realtà minori, potrebbe rappresentare elemento preferenziale la richiesta da parte di comuni, singoli o in forma associata, con una popolazione inferiore a 15mila abitanti.

EMENDAMENTO A.S 1586

Art. 45

MONTEVECCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45

(Misure in materia di editoria).

1. A decorrere dall'anno 2020, agli studenti iscritti alle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 100 per cento della spesa sostenuta entro l'anno scolastico precedente alla istanza.
2. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente un bando per l'assegnazione del contributo di comma 2, per il tramite delle scuole di appartenenza.
3. I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della stessa legge destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque per un importo non superiore a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020.
4. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i termini di cui all'articolo 1, comma 810, lettera b) nr. 2 e 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le relative riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

Emendamento AS 1586

Articolo 46

GARRUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «8 milioni» con le seguenti: «6 milioni»

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile 2020, termine entro il quale il Ministero dello Sviluppo deve procedere all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di Produzione SpA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, nel limite di spesa di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma precedente.»

Articolo 18

MORRA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, co. 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.»

2) All'articolo 47:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, comma 2.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22, comma 2](#), dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.»

c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 48

GARRUTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 48-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse”. Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914,393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Emendamento

Articolo 101

GARRUTI, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 101-bis

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: -200.000

2022: - 200.000

EMENDAMENTO

Articolo 15

MORONESE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure in favore dei Vigili del fuoco)"

EMENDAMENTO A.S. 1586

GARRUTI, DELL'OLIO

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis

(Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico)

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole "superiore a 1.200, né inferiore a 500" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.500, né inferiore a 700".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
4. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
5. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
6. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 5, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
7. Le medesime procedure previste dai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo per il Voto Elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

10. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 1.000.000;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: L'emendamento introduce alcune disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica in materia elettorale e alla sperimentazione del voto elettronico.

I commi 1-8 riproducono sostanzialmente quanto contenuto nell'AS 859, "Elezioni Pulite".

Nello specifico, il comma 1 innalza il numero minimo e massimo di elettori per la costituzione delle sezioni elettorali, oggi fissato nel range 500-1200 elettori e con l'emendamento modificato in 700-1500 elettori. L'innalzamento del numero minimo è stato già approvato alla Camera nell'ambito della proposta di legge "Elezioni Pulite" al fine di rendere più difficile l'identificabilità del voto. L'innalzamento del numero massimo viene proposto in questa sede anche a fini di contenimento della spesa pubblica. A riguardo è stata chiesta al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno una quantificazione dei possibili risparmi di spesa. Si fa presente che dal 1967 al 1997 il range per la composizione delle sezioni era fissato tra 100-800 elettori. Tale norma è poi stata modificata nel 1998 secondo la formulazione tuttora vigente.

Al comma 2 viene definito il termine iniziale per l'applicazione della norma. I commi da 3 a 8 facilitano l'esercizio del diritto di voto fuori dal comune di residenza in occasione dei referendum abrogativi e confermativi e delle elezioni europee. Tale norma, contenuta nell'articolo 87 dell'AS 859, comporterebbe risparmi di spesa sul versante delle agevolazioni di viaggio. Anche su questo punto è stata chiesta al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno una quantificazione dei possibili risparmi di spesa. I commi 9-10 istituiscono un fondo al Viminale da 1 milione di euro per il 2020 per sperimentazioni in materia di voto elettronico e ne disciplinano la relativa attuazione, rimandando a un decreto attuativo del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

EMENDAMENTO AS 1586

ARTICOLO 63

ORTIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 63-bis

(Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, stabilendo che qualora un consigliere regionale assuma la carica di assessore nella giunta regionale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.»

2. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, non possono, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. L'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli ordinamenti regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le norme dei rispettivi ordinamenti a quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004 n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti dal comma 4, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo al medesimo termine.»

A.S. 1586

Emendamento

Art. 14

NOCERINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis
(Polizia locale).

1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono inserite le seguenti: ", della pensione privilegiata"».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

NOTA

L'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (così detto decreto «Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Sebbene il medesimo articolo 6 specificasse che la disposizione non si applicava nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, questa norma finì per colpire in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali pure ogni giorno svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al citato comparto sicurezza, le medesime funzioni (svolte da queste ultime) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986.

Pertanto l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produceva una criticità oggettiva in relazione alla tutela degli operatori, facendo venire meno le più elementari forme di tutela del lavoratore della polizia locale, creando delle evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Nel corso della XVII legislatura si era tentato di rimediare a questa palese ingiustizia attraverso la presentazione dell'AS 1799 (Catalfo, Crimi ed altri) il cui contenuto è stato poi parzialmente recepito dal decreto legge 14/2017 (c.d. decreto Minniti) di cui l'articolo 7 al comma 2-ter dispone che al personale di polizia locale si applichino gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Il Decreto Minniti è stato un passo avanti ma deve essere considerato solo un primo passo sulla via che porta al riconoscimento pieno gli istituti non solo dell'equo indennizzo e della causa di servizio ma anche della pensione privilegiata come avveniva prima del decreto 201/2011. Proprio in tal senso opera il presente emendamento.

Emendamento**Articolo 8**

GARRUTI

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

«31-*bis*. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

31-*ter* Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

31-*quater*. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

31-*quinqies*. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al secondo periodo, dopo le parole: “pari o superiore alla soglia comunitaria,” sono aggiunte le seguenti: “stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato”».

Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa. A tal fine si prevede, al comma 31-*bis*, che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto.

Il comma 31-*bis* prevede che le varianti operate su tali atti siano trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. La disposizione, inoltre, prevede che, laddove il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistino efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si precisa, al riguardo, che detto articolo 1, comma 1, prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La medesima disposizione, prevede, altresì, che la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Il comma 31-*bis* chiarisce, infine, che si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20 che prevede: *“I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.”*

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, il comma 31-*ter* prevede la facoltà di sottoporre gli atti di cui al comma 31-*bis*, di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria, al controllo preventivo di legittimità della

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

Ai fini organizzativi, il comma 31- *quater*, prevede che on regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti siano adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 31-quinquies, prevede un modifica all'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevedere che, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

Relazione tecnica

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento

Articolo 72

MANTOVANI, SANTILLO, DELL'OLIO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«26-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: “o altri soggetti non pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,” ;

b) al comma 4-ter, le parole: “possono essere autorizzati a procedere” sono sostituite con le seguenti: “procedono”, e dopo le parole: “degli interessati,” sono aggiunte le seguenti: “anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,”.»

Relazione Illustrativa

La legge 12 novembre 2004, n. 271 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, all'articolo 1-quinquies ha modificato l'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 relativo alle convenzioni in materia di sicurezza.

I commi 4-bis e 4-ter, introdotti dall'art. 1-quinquies citato, prevedono che il Ministero dell'interno possa stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per “la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati.”.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa la proposta normativa, innovando rispetto alla normativa del 2004, è volta a indicare, con la novella del comma 4-bis, le caratteristiche che – per evidenti motivi di sicurezza e in coerenza con l'evoluzione tecnologica – devono avere i soggetti con cui il Ministero dell'Interno può concludere le suddette convenzioni anche in ragione della necessaria multicanalità.

L'emendamento è infatti in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2016) 179 final recante il Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, in cui tra i principi che le iniziative del piano dovrebbero osservare vi è il cosiddetto digitale per definizione per il quale le pubbliche amministrazioni dovrebbero fornire servizi come opzione preferita pur mantenendo aperti altri canali per chi non dispone di una connessione a internet per scelta o per necessità e i servizi pubblici dovrebbero essere forniti tramite un unico punto di contatto o uno sportello unico e attraverso diversi canali.

In particolare, la proposta emendativa ricalca, in parte, il comma 811 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, sulla carta di identità elettronica, nella parte in cui descrive le caratteristiche dei suddetti soggetti con cui il Ministero dell'Interno può stipulare convenzioni, al fine di rispondere al meglio agli obiettivi di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, fissati dalla vigente normativa (comma 4-bis citato).

Sempre al fine indicato e in considerazione dell'evoluzione tecnologica e di sicurezza è novellato anche il comma 4-ter prevedendo che gli incaricati del pubblico servizio – addetti alle procedure definite dalle convenzioni, che già la norma vigente prevede possano essere autorizzati all'identificazione degli interessati – effettuino l'identificazione anche attraverso riconoscimento biometrico e firma gafometrica.

Relazione Tecnica

Non si dà luogo alla relazione tecnica in quanto la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo, invece, la proposta suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'Amministrazione interessata, sebbene verificabili solo a consuntivo, in termini di minori costi sostenuti per le attività oggetto della proposta se svolte dal soggetto convenzionato.

La norma vigente, peraltro, contiene una clausola di salvaguardia prevedendo espressamente che le convenzioni che il Ministero dell'Interno sigli eventualmente, con i soggetti indicati dalla norma medesima, non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre, la norma medesima prevede che “con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti”.

Sul punto, si ricorda che, con D.M. 12 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) è stato determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno, con D.M. 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) è stato determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo del passaporto, con D.M. 3 maggio 2012 è stato determinato l'importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 47

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati).

1. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Per lo sviluppo e la gestione del sistema SPID, nonché per il rilascio e la gestione delle identità digitali, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, definisce le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema SPID;

b) all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

d) alle modalità di rilascio e gestione delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi ai soli fini dell'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e della consegna delle relative credenziali;

e) ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti terzi di cui alla precedente lettera d), nonché le condizioni, anche economiche, del loro rapporto con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

g) alle modalità e ai tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del sistema SPID per l'accesso ai servizi erogati in rete;

h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete.

4. I gestori di attributi qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.

5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e le modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate sino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino al 31 dicembre 2020.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.»

b) all'articolo 6-*bis*, comma 2-*bis*, la parola «2-*sexies*» è sostituita dalla seguente «3»;

c) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera i), le parole «, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64» sono soppresse;

d) all'articolo 29, comma 1, le parole: «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse;

e) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole: «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse;

f) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis*, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64»;

g) all'articolo 65, comma 1, lettera b), la parola: «2-*novies*» è sostituita dalla seguente «7».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

6) Nuovo articolo 47-bis - (Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 dell'articolo in esame contiene una riformulazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).

La nuova disciplina del sistema pubblico per l'identità digitale SPID che si intende introdurre con l'emendamento proposto mira, innanzitutto, ad affidare direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle strutture delegate per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura nonché il rilascio e la gestione delle identità digitali attualmente rilasciate e gestite da una pluralità di soggetti di mercato sotto la vigilanza dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Tale mutato approccio trova la sua giustificazione, da un lato, nella volontà di ricondurre, quanto più direttamente possibile, la responsabilità dell'esercizio dei servizi di identità digitale allo Stato anche in coerenza con la relativa disciplina europea (Regolamento eIDAS) e, dall'altro, nell'esigenza di risolvere le criticità registrate sino ad oggi, con particolare riguardo all'inefficienza degli operatori di mercato nell'espletamento del servizio di rilascio e gestione delle identità digitali e del modello di governance del sistema SPID.

La nuova disciplina prevede altresì che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dello sviluppo e gestione del sistema SPID e del rilascio e della gestione delle identità digitali, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12 (società PagoPA Spa). Quest'ultima può delegare, attraverso apposite convenzioni, talune specifiche attività (riconoscimento dei cittadini e consegna delle credenziali di accesso), a soggetti di mercato in possesso di requisiti che saranno determinati con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al decreto è demandata, tra l'altro, la definizione di una serie di aspetti di dettaglio relativi al funzionamento del sistema pubblico di identità digitale e alle adesioni allo stesso da parte dei diversi soggetti che ne faranno parte: utenti, fornitori di servizi pubblici e privati, fornitori di attributi qualificati e non qualificati e, naturalmente, Presidenza del Consiglio dei ministri.

Stante la rilevanza dei numerosi profili connessi al trattamento dei dati personali e all'impatto presso amministrazioni locali, è previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia varato sentiti la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Lo stesso decreto, inoltre, disciplina il processo di conversione delle identità rilasciate nel vigore della disciplina previgente previo contributo in favore dei gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina vigente.

La nuova disposizione, infine, stabilisce che l'identità digitale sia rilasciata gratuitamente ai cittadini e che le amministrazioni e soggetti privati possano usarla, ai fini dell'identificazione, in maniera egualmente gratuita. L'uso di SPID da parte dei privati costituirà un sicuro volano per la diffusione di SPID.

È previsto che l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni potrà comunque avvenire con la Carta di identità elettronica (CIE) e con la Carta nazionale dei servizi (CNS).

È prevista, inoltre, una disciplina transitoria volta a garantire la validità delle identità digitali rilasciate nel vigore della disciplina vigente fino all'operatività del nuovo sistema e comunque fino al 31 dicembre 2020.

I commi da 9 a 14 prevedono una serie di adeguamenti nella disciplina vigente per tener conto della riformulazione dell'articolo 64 del CAD.

La presente riforma ha lo scopo di semplificare la gestione dell'identità digitale dei cittadini producendo effetti benefici su tutta la pubblica amministrazione che potrà risparmiare sulla gestione dei sistemi di autenticazione all'accesso ai propri servizi. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai benefici economici di cui potranno godere, tra gli altri, INPS ed Agenzia delle Entrate che, utilizzando l'identità digitale, potranno dismettere, gradualmente, le credenziali di accesso utilizzate fino ad oggi.

RELAZIONE TECNICA

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi far fronte ai costi per lo sviluppo e la gestione del sistema e alle successive attività di rilascio e gestione delle identità, anche per il tramite di operatori terzi (costi stimati in 0,80 euro ad anno per ciascuna identità rilasciata, destinati a scendere a 0,60 euro ad anno una volta che il sistema sarà a regime).

Tenuto conto del numero di identità che si reputa ragionevolmente di poter rilasciare nel prossimo triennio e della circostanza che occorrerà riconoscere agli attuali gestori delle identità digitali un rimborso dei costi sostenuti, l'attuazione della norma richiede la copertura di 15 milioni di euro per il 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Il processo di rilascio e gestione delle identità digitali, a regime, potrebbe generare ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di identificazione ai fornitori di servizi privati aderenti al sistema pubblico per l'identità digitale, ciò che determinerebbe una minore copertura di spesa. La diffusione del sistema SPID determinerà peraltro un sicuro risparmio di spesa derivante dalla dismissione dei sistemi di autenticazione utilizzati oggi dalle pubbliche amministrazioni.

Per la copertura, salva ogni diversa valutazione della Ragioneria generale dello Stato, si propone di autorizzare la spesa suindicata a valere sui Fondi investimenti delle Amministrazioni centrali previsto dall'articolo 7.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 47

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione).

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e per i cittadini, la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche, avvalendosi, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) «amministrazione», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dello stesso articolo 52;

d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni depositano telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici depositati sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma conserva i documenti informatici depositati dalle amministrazioni, garantendone l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità e li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati ai fini della notificazione dalle amministrazioni. **Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità** agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. ~~Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti,~~

~~provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I funzionari e i dipendenti, allorquando attestano la conformità di cui al presente comma, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.~~

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici depositati dalle amministrazioni. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto deposito sulla piattaforma dei documenti elettronici a loro destinati.

5. I destinatari **accedono** alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma **11**, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, **accedono** alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed **informano** il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario. ~~I delegati sono tenuti al risarcimento del danno cagionato ai destinatari per la violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo. L'amministrazione rimane estranea al rapporto tra destinatario delegante e delegato.~~

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma pubblica per la durata di novanta giorni, in apposita area della piattaforma, un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

7. La notificazione si perfeziona:

- a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è depositato sulla piattaforma;
- b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:
 - 1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - 2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - 3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 - 4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei

casi di casella postale saturata, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di mancato recapito nell'apposita area della piattaforma.

~~8. Il deposito del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 2943, quarto comma, del codice civile.~~

8. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma **11**, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

9. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni il deposito telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

- a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
- b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

10. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma **11** disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

11. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

- a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;
- b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e depositano telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
- c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;
- d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;
- e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;
- f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;
- g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici depositati e resi disponibili sulla piattaforma;
- h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari possono attivare il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo **del presente articolo**;
- i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui, anche in ragione della natura o condizione dei destinatari, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

j) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali o locali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

k) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

12. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissata la data a partire dalla quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

13. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale l'amministrazione che abbia aderito alla piattaforma di cui al comma 1 è obbligata ad effettuare le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima.

14. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Nucleo per il monitoraggio della utilizzazione e della funzionalità della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione», a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo della piattaforma e segnalare ogni opportuna modifica normativa **sulla base dei risultati del monitoraggio ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinano la piattaforma. Con lo stesso decreto di cui al comma 13 è disciplinata la composizione del Nucleo di cui al precedente periodo. Il Nucleo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti non è riconosciuta alcun compenso, indennità aggiuntiva, rimborso spese o gettone di presenza.**

15. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis;

c) agli atti e ai destinatari individuati dai regolamenti di cui al comma 11.

16. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

17. Sino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni **aderiscono facoltativamente** alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, sino alla data fissata dal decreto di cui al comma 13.

2 milioni di euro da spendere nel 2020 (200 mila euro per la progettazione, un milione per lo sviluppo e 800 mila euro per la realizzazione dell'infrastruttura).

18. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 200 mila euro per la progettazione, 1 milione per lo sviluppo e 800 mila euro per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: -2.000.000;

EMENDAMENTI PROPOSTI
DAL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

7) Nuovo articolo 47-ter - (Piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione)

Piattaforma Notifiche digitali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta affida alla società PagoPA Spa lo sviluppo, tramite Sogei Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, di una piattaforma per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini, persone giuridiche e imprese (c.d. destinatari) e si iscrive in una visione del rapporto con lo Stato, fondato anche su principi di solidarietà.

L'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (app IO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).

La proposta prevede che le amministrazioni individuate al comma 2, lettera c), ai fini della notifica, depositino i documenti informatici recanti atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni sulla piattaforma delle notifiche gestita da PagoPA. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso.

Il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – depositati dalle amministrazioni e conservati garantendone l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi documenti depositati ai fini della notificazione.

La nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in cui non è possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), per attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, assumano la qualifica di pubblici ufficiali.

I destinatari della notifica, ove abbiano indicato un recapito telefonico o digitale (email, PEC, app IO), ricevono un messaggio (avvisatura digitale di cortesia) dell'avvenuto deposito, fermo restando il loro obbligo di accedere alla piattaforma, direttamente o tramite uno o più delegati, con cadenza almeno trimestrale, per reperire, consultare e acquisire i documenti oggetto di notifica.

I soggetti eventualmente delegati dal destinatario, sino alla revoca della delega, sono obbligati ad accedere alla piattaforma nell'interesse del destinatario, con le scadenze temporali previste dalla norma, informando lo stesso dell'esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione che, conseguentemente, dovranno essere messi a sua disposizione.

Le amministrazioni restano estranee al rapporto tra destinatario delegante e delegato. Quest'ultimo sarà tenuto al risarcimento dei danni cagionati ai destinatari per la violazione del predetto obbligo di accesso alla piattaforma, di informazione e messa a disposizione dei documenti informatici eventualmente presenti in piattaforma.

Per i destinatari che, a legislazione vigente, hanno l'obbligo di munirsi di posta elettronica certificata (PEC) o per quelli che, ai sensi del regolamento di attuazione adottato per definire gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitale della pubblica amministrazione, hanno comunicato la PEC alla quale vogliono ricevere comunicazioni e notificazioni, è invece previsto che il gestore della

piattaforma invii i documenti informatici depositati dalle amministrazioni con una PEC avente valore legale di notifica. In tal caso l'indirizzo del destinatario sarà quello risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) o quello comunicato nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata.

La nuova disposizione, al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, ha previsto che il gestore della piattaforma, se la casella PEC risulta satura, effettui un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo. Se anche a seguito di tale tentativo la casella PEC risulta satura ovvero se l'indirizzo non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma pubblica per la durata di novanta giorni, in un'apposita area della piattaforma, un avviso di mancato recapito del messaggio.

In sintonia a principi pacifici in materia di notificazione, la norma prevede che l'effetto della notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfeziona in momenti distinti per l'amministrazione e per il destinatario. Per l'amministrazione nel momento in cui procede al deposito telematico sulla piattaforma. Per il destinatario in quattro date fisse, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo, rispettivamente per gli atti depositati nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre dell'anno solare.

Con il regolamento di attuazione della presente disposizione, per garantire un graduale processo di migrazione in presenza di situazioni di digital divide, saranno individuati anche i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali o locali, potranno optare per la ricezione di notificazioni con modalità diverse da quelle tramite la piattaforma.

Le attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito, saranno formate e rese disponibili sulla piattaforma, per amministrazioni e destinatari, con le modalità previste dal citato regolamento di attuazione, dal gestore della stessa piattaforma.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 10, in caso di malfunzionamento della piattaforma tanto in fase di deposito telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione quanto in fase di accesso, reperimento, consultazione e acquisizione dei documenti informatici depositati, è prevista la sospensione del termine di prescrizione e la proroga di quello di decadenza dei diritti, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

La definizione di una serie di aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione avverrà, come anticipato ed ai sensi del comma 12, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo della piattaforma, tesi anche a segnalare ogni opportuna modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinano la piattaforma, saranno effettuati dal «Nucleo per il monitoraggio della utilizzazione e della funzionalità della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione» istituito e disciplinato con il decreto previsto dal comma 14.

La norma prevede una gradualità dell'entrata in vigore a regime della riforma. A seguito del provvedimento del Capo del competente dipartimento che attesta il funzionamento della piattaforma e sino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni aderiscono alla piattaforma in via facoltativa. Dopo tale data eventualmente prorogabile con apposito intervento normativo ed all'esito di un'attività di monitoraggio di funzionamento della piattaforma e del suo impatto, con decreto di concerto tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale e il Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la data, differenziata anche per singole amministrazioni, a decorrere dalla quale la piattaforma dovrà essere usata in via esclusiva.

Il comma 15 prevede espressamente le ipotesi in cui non trova applicazione il sistema di notificazione previsto dalla presente disposizione.

Con la proposta riforma del sistema di notificazione della pubblica amministrazione si mira a creare un unico punto di accesso semplificato alla nuova piattaforma digitale, dove sono depositati le comunicazioni e le notifiche di atti amministrativi, tributari e riscossivi, ferma restando l'esclusione degli atti giudiziari. L'accesso, che dovrà avvenire con credenziali qualificate, potrà agevolare la diffusione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) a tutta la popolazione abilitando, quindi, anche i cittadini ad un maggior ricorso all'uso dei servizi pubblici on line già disponibili con accesso SPID.

L'adozione di tale sistema di notificazione consentirebbe alle amministrazioni di azzerare la produzione di documenti cartacei ed i relativi costi favorendo, inoltre, la riduzione del CO2. Con l'entrata a regime della riforma, infine, sarebbero anche azzerati i costi scaturenti dai contenziosi relativi al difetto di notifica.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della disposizione sulla piattaforma per le notifiche digitali delle pubbliche amministrazioni necessita di copertura finanziaria.

Si prevede infatti che lo sviluppo e la messa in esercizio della piattaforma determinerà costi pari a 2 milioni di euro da spendere nel 2020 (200 mila euro per la progettazione, un milione per lo sviluppo e 800 mila euro per la realizzazione dell'infrastruttura).

La gestione della piattaforma non genera invece oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che una quota dei costi di notifica da porre a carico del destinatario sarà destinata alla società PagoPA Spa a copertura dei costi di gestione della piattaforma.

Per la copertura, salva ogni diversa valutazione della Ragioneria generale dello Stato, si propone di autorizzare la spesa suindicata a valere sui Fondi investimenti delle Amministrazioni centrali previsto dall'articolo 7.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 58

DELL'OLIO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, diretto a tutelare la posizione previdenziale di quei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali iscritti alle casse di assistenza integrative i quali entro novanta giorni dalla costituzione del Fondo, avanzino richiesta di indennizzo, dimostrando di avere fino a quella data regolarmente adempiuto ai propri obblighi contributivi.

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti beneficiari secondo criteri di trasparenza e proporzionalità nell'assegnazione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.»

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO

Art 32

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società)

1. *All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2-quater, le parole: “le disposizioni dell’articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni dell’articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7.1.”;*
- b) *al comma 2-octies, le parole “, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione” sono sostituite dalle seguenti “. A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l’indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società*

di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa."

c. *al comma 2-novies, la parola "suddetta" è sostituita dalle seguenti "di cui al comma 1, lettera a)".*

2. *L'art. 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.*

Relazione illustrativa

La legge 130/99 già nella sua versione originaria prevede, accanto alle cartolarizzazioni "tradizionali", realizzate mediante cessioni di crediti, la possibilità (art. 7, paragrafo 1(a)) di effettuare cartolarizzazioni "sintetiche" di crediti, ovvero la possibilità per il titolare di un portafoglio di crediti di trasferire e cartolarizzare il rischio inerente tali crediti senza necessità di spogliarsi della titolarità giuridica dei medesimi. In pratica il soggetto originator titolare del portafoglio di crediti riceve un finanziamento da una società di cartolarizzazione, il cui rimborso è funzione della performance del portafoglio stesso. L'originator in questa struttura mantiene il rapporto col debitore delle posizioni cartolarizzate.

Lo strumento della cartolarizzazione sintetica tuttavia così come disegnato dalla norma sopra richiamata si è rivelato strumento molto scarsamente impiegato nella pratica, e ciò in quanto a differenza della cartolarizzazione effettuata attraverso cessione dei crediti, espone la cartolarizzazione al rischio (aggiuntivo rispetto a quello dell'insolvenza dei debitori dei crediti cartolarizzati) di insolvenza dell'originator, nel cui patrimonio rimane la titolarità giuridica dei crediti e dei relativi incassi. Secondo le logiche dei mercati, tale rischio aggiuntivo comportava un aumento della remunerazione pretesa dagli investitori della cartolarizzazione.

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) è intervenuta per rettificare tale situazione, prevedendo la possibilità per l'originator di una cartolarizzazione sintetica di segregare all'interno del proprio patrimonio il portafoglio cartolarizzato sinteticamente.

Tuttavia l'art. 1 comma 1089 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede che il funzionamento della segregazione patrimoniale sia demandato a uno o più decreti ministeriali. Con la proposta in esame, si riconducono a normativa primaria gli aspetti giuridici relativi alla destinazione del patrimonio, inclusi i rapporti con terzi, completando la disciplina delle operazioni di trasferimento sintetico del rischio su portafogli di crediti e prevenendo possibili rilievi di legittimità della normativa secondaria.

La segregazione è funzionale a rendere la cartolarizzazione effettuata secondo la modalità sopra descritta analoga, quanto agli effetti per l'originator e per la società di cartolarizzazione, a quella effettuata secondo la modalità tipica della cessione dei crediti. La segregazione permette infatti alla società di cartolarizzazione (ed agli investitori che sottoscrivono i titoli dalla medesima emessi), di non assumersi il rischio dell'insolvenza dell'originator, analogamente appunto a quanto avviene nella cessione dei crediti. La norma può rivelarsi particolarmente efficace per permettere alle banche di liberarsi del rischio

legato ai portafogli UTP senza cedere i relativi contratti e mantenendo il fronting verso i debitori.

L'altra modifica (lettera (a)) è in parte una correzione tecnica, volta a integrare in un passaggio i richiami agli articoli introdotti successivamente (articolo 7.1 (cartolarizzazione di crediti non performing)), nonché a estendere la esenzione dalla revocatoria (art.4) di cui beneficiano tutte le operazioni di cartolarizzazione anche a quelle tipologie di operazioni (erogazioni di finanziamento) non previste originariamente nella legge 130 e successivamente introdotte.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO

Art 32

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure in materia di cartolarizzazione)

1. *All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a. *dopo le parole “1 e 1-bis del presente articolo” sono aggiunte le seguenti “ovvero all'articolo 7, comma 1, lett. a)”;*
- b. *dopo le parole “inferiore ad euro 2 milioni,” sono aggiunte le seguenti “direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,”;*
- c. *è aggiunto il seguente ultimo periodo “Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'art. 7, comma 2-octies della presente legge.”*

2. *All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 2-bis, dopo le parole “derivanti da aperture di credito” sono aggiunte le seguenti “o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative”;*
- b. *al comma 4-ter,*
 - i. *dopo le parole “derivanti da aperture di credito in qualunque forma” sono aggiunte le seguenti “o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative”;*
 - ii. *dopo le parole “contrattualmente previste. Gli incassi” sono aggiunte le seguenti “e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti”;*
 - iii. *dopo le parole “da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli” sono aggiunte le seguenti “e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,”;*

- iv. *dopo le parole “cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione” sono aggiunte le seguenti “se non per l’eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti. »*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La previsione di cui al **comma 1)** è finalizzata ad ampliare le modalità di erogazione di finanziamenti da parte della società veicolo di cartolarizzazione consentendo alla stessa anche il ricorso alla c.d. fronting bank, in cui la società di cartolarizzazione, eroga un finanziamento a favore di uno dei soggetti già previsti dall’articolo (vale a dire soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro) per il tramite di una banca o un intermediario finanziario ex art. 106.

Nello specifico:

- a) la lettera a) chiarisce che il finanziamento da parte della società di cartolarizzazione possa essere erogato anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione “sintetiche”;
- b) la lettera b) chiarisce che il finanziamento possa essere erogato dalla SPV tramite banca o altro intermediario ex art. 106;
- c) la lettera c) chiarisce che nel caso di finanziamento indiretto di cui al punto precedente opera la segregazione patrimoniale sui crediti nascenti dal finanziamento. Nella struttura di credito indiretto – o passante – la segregazione permette di sterilizzare, per il finanziatore di ultima istanza, il rischio di credito della banca attraverso cui il finanziamento è erogato, rischio di credito che altrimenti si sommerebbe, dal punto di vista del finanziatore di ultima istanza, a quello del prenditore finale del finanziamento. La somma di tali rischi comporterebbe evidentemente un incremento del costo del finanziamento per il prenditore finale;

Si ricorda che la fronting bank è strumento particolarmente efficace laddove le operazioni di ristrutturazione del debito, in relazione a crediti classificati come inadempienze probabili (c.d. unlikely to pay o UTP), richiedano l’erogazione di nuova finanza.

Le previsioni di cui al **comma 2)** sono volte a coordinare le disposizioni introdotte dal dl 34/2019 convertito con legge 58/2019 con il resto del testo normativo.

Nello specifico:

- a) per quanto riguarda la lettera a), posto che nelle operazione aventi a oggetto crediti classificati come UTP, la banca originator ha necessità di liberarsi dal rischio rappresentato anche da tutte le tipologie di finanziamento “working capital” in essere intrattenute con il prenditore, si è constatato che vengono nella pratica

impiegate talune forme di finanziamento non perfettamente collimanti con la definizione di aperture di credito. La modifica è quindi volta ad ampliare la definizione per permettere il rifinanziamento di ogni tipologia di linea di working capital concretamente utilizzata dalle banche, attraverso la cartolarizzazione dei crediti da queste derivanti. . Ad esempio, laddove il finanziamento sia sotto forma di c.d. castelletto di sconto, in cui la banca concede una linea di credito condizionata alla presentazione dei effetti da parte del debitore, a prescindere dalla integrale erogazione della linea, la banca potrà cedere alla SPV sia il credito esistente alla data di cessione, sia quello futuro (ed eventuale) derivante dai tiraggi effettuati dal debitore, senza bisogno di ripetere le formalità della cessione in ogni occasione di futura erogazione.

b) la lettera b:

i. al punto i), serve a coordinare la disciplina di cessione degli impegni di erogazione a banche o intermediari ex art. 106 a tutte le forme di concessione di credito a breve termine o rotative. Di conseguenza, la banca sarà legittimata a cedere anche i residui impegni di erogazione nei confronti del cliente, a prescindere dalla forma tecnica utilizzata;

ii. al punto ii) chiarisce che, proprio in virtù dell'accessorietà della garanzia al credito, rientrano nel patrimonio separato non solo gli incassi relativi ai crediti ceduti, ma anche i proventi derivanti dall'attivazione delle garanzie reali sui beni afferenti ai crediti ceduti;

iii. al punto iii) si rafforza il concetto della tutela dei creditori dei titoli, chiarendo che sono possibili anche azioni da parte della società cessionaria dei crediti esercitate nell'interesse dei creditori predetti;

iv. al punto iv) si chiarisce che le azioni delle società cessionarie degli impegni e delle facoltà di erogazione possono esercitare le azioni solo per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle stesse.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA

Art. 75

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minore o a carico, anche in affidamento preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo."».

Relazione illustrativa

Con le modifiche in oggetto si chiarisce la formulazione di alcuni commi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, **chiarendo l'interpretazione delle condizioni per avere accesso al prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati** al ricorrere di determinate condizioni. L'obiettivo di queste norme è quello di rafforzare il radicamento permanente dei soggetti rientrati in modo che al termine del periodo agevolato rimangano sul territorio. In questo senso va letta l'estensione del periodo agevolato in presenza di figli minori, con una agevolazione che cresce in presenza di famiglie numerose. Stimolare la natalità ha il duplice effetto di contrastare il declino demografico del nostro

paese e di favorire il radicamento permanente evitando nuovi espatri. **L'interpretazione più fedele alla volontà del Legislatore è quindi quella di garantire l'estensione del periodo agevolato ai soggetti che diventino genitori di figli minorenni durante il periodo in cui sono residenti in Italia. La formulazione attuale non è chiara su questo punto**, e una lettura differente che ad esempio "fotografi" lo stato di famiglia del contribuente ad una certa data non è coerente con l'obiettivo della norma, che è quello di **incentivare la natalità** e il radicamento del contribuente. Se la verifica del numero di figli minorenni venisse fatta alla data di **rientro si rischierebbe di escludere tutti coloro che una volta rientrati decidono di fare una famiglia e dei figli creando una discriminazione poco comprensibile e probabilmente molto poco difendibile sul piano legale**. L'obiettivo della norma non può essere quello di attrarre famiglie con figli, occorre anche incentivare a tornare giovani talenti che poi decidano di fare una famiglia in Italia. Saranno questi ultimi che con ogni probabilità decideranno di rimanere sul territorio, diversamente dalle famiglie che tornano dall'estero già con figli che invece hanno già dimostrato una certa propensione alla mobilità internazionale e quindi ad un potenziale ri-espatrio.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA

Art. 75

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "presente decreto.", è aggiunto il seguente periodo:

"I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)."

Relazione illustrativa

La modifica è volta ad **evitare che i lavoratori** altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 **siano inopportunamente esclusi dalle misure di incentivo al radicamento permanente e siano quindi portati ad espatriare nuovamente**. Si prevede quindi che anche i soggetti attualmente beneficiari possano optare per accedere al periodo addizionale incentivato (condizionato alla presenza di figli e/o acquisto abitazione), ponendo però **due ulteriori condizioni: il versamento di un contributo** una tantum pari al 5% del reddito lordo agevolato, **e l'obbligo di rimanere fiscalmente residenti in Italia** per tre anni. Si bilancia quindi l'esigenza di non escludere i soggetti già rientrati dalle nuove misure volte a favorire il radicamento permanente - circostanza che oltre a discriminarli li incentiverebbe ad un nuovo espatrio – con l'opportunità di creare un gettito

aggiuntivo immediato tramite il contributo una tantum, che viene destinato al Fondo FGPMI, e prevedendo l'obbligo di permanenza per tre anni si riduce ulteriormente la possibilità di perdita di gettito futura in caso di nuovo espatrio.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO

Art. 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Misure di detrazione in materia di pannelli solari)

Al comma 3-ter, art.10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “ Rimane in ogni caso esclusa la cessazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”, sono sostituite con le seguenti: “La cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari è possibile per i soli soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura è finalizzata alla cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari delle detrazioni del 50% per gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici asserviti a edifici (limitatamente ai soggetti “incapienti”).

Tale previsione permetterebbe di utilizzare questo strumento (cessione delle detrazioni) come misura di contrasto alla povertà energetica. Tra l’altro, come già fatto presente, la possibilità di cedere le detrazioni agli istituti di credito/intermediari finanziari è già prevista nel caso di interventi di efficientamento energetico/ecobonus (vedasi art. 14, **comma 2-ter** del Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63, di cui riporto qui il [LINK](#)) e quindi, anche solo per equità di trattamento, andrebbe inserita in caso di realizzazioni di impianti fotovoltaici a servizio di edifici.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO

Art. 76

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis

(Misure in materia di IRES Verde)

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2020 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 per le grandi imprese che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

1-ter. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2021 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le piccole e medie imprese (PMI) che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102”.

Conseguentemente, all'articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9 sopprimere le parole “fino al 2020”;
- b) al comma 10 sostituire le parole “dal 2014 al 2020” con le seguenti “a decorrere dal 2014”;
- c) al comma 11 sostituire le parole dal 2014 al 2020” con le seguenti “a decorrere dal 2014”.

Relazione tecnica e illustrativa

La proposta normativa intende aggiungere una componente aggiuntiva all'IRES pari allo 0,1% alle imprese che non abbiano intrapreso o che non intendano intraprendere un percorso di trasformazione dei loro strumenti e impianti al fine di ridurre l'inquinamento. A tal fine come percorso virtuoso è stata individuata la diagnosi energetica ovvero i sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La norma diventa obbligatoria nel 2020 per le grandi aziende, che già dovrebbero avere tali certificazioni, mentre si da un anno in più alle PMI per potersi adeguare. Inoltre si proroga il fondo MISE dedicato a supportare le PMI che vogliono intraprendere il suddetto percorso di certificazione.

La copertura posta al rifinanziamento del fondo MISE è valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

La norma può generare gettito.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTI, FENU, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO

Art. 76

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis

(Misure in materia di successione e trasmissione di impresa)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera:

“c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali”;

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro

sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sono numerosi i piccoli imprenditori che sono costretti a sciogliere le proprie aziende a causa della impossibilità di trasmetterle ai propri eredi o di alienarle tempestivamente ad altri soggetti imprenditoriali.

Tale fenomeno provoca inesorabilmente la perdita di tessuto imprenditoriale, soprattutto di quello rappresentato da piccole imprese, e dei relativi livelli occupazionali.

Lo Stato, in collaborazione con le Associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, hanno il dovere di promuovere interventi volti a ridimensionare il suddetto fenomeno, assicurando così la trasmissione di impresa.

Occorre sottolineare che, soprattutto negli ultimi anni, si è rafforzato il ricorso ad uno strumento estremamente efficace per la salvaguardia delle imprese e dell'occupazione dei lavoratori. Si tratta del cosiddetto worker buy out, attraverso il quale i lavoratori di imprese fallite hanno potuto rilevare la gestione delle imprese stesse o di loro rami d'azienda attraverso la costituzione di società cooperative.

Tali operazioni sono state rese possibili non solo attraverso forme di investimento di risorse pubbliche, ma anche mediante il coinvolgimento professionale e finanziario degli investitori istituzionali del movimento cooperativo (Finanziarie ex legge 49/85 e i fondi mutualistici di cui alla legge 59/92).

Strumenti analoghi possono essere considerati anche ai fini della trasmissione delle piccole imprese in capo ai lavoratori delle stesse attraverso, anche in questo caso, la costituzione di società cooperative.

Ed è lo scopo del presente emendamento, il cui contenuto può essere così riassunto:

1. il Fondo per la crescita sostenibile risulta essere idoneo ad affrontare il tema in esame. È sufficiente aggiungere alle diverse destinazioni, previste dall'articolo 23 del d.l. 83/2012, quella relativa agli interventi diretti salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali. Si tratta in tal caso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi;

2. di particolare importanza è il richiamo agli investitori istituzionali del movimento cooperativo, quali i Fondi mutualistici ex l. 59/1992, le Finanziarie costituite ai sensi della legge Marcora, i Confidi, cui è possibile delegare le attività operative (attività istruttorie del progetto e di monitoraggio), ma soprattutto richiedere interventi di cofinanziamento attraverso loro risorse;
3. per incentivare tale tipo di trasmissione ai lavoratori è necessario che la legge preveda una serie di vantaggi, anche di natura fiscale:
 - la detassazione sugli importi del trattamento di fine rapporto che i lavoratori richiedono per concorrere alla capitalizzazione delle cooperative che costituiscono per rilevare l'azienda;
 - benefici per i datori di lavoro per il trasferimento di azienda;
 - una deroga temporanea per le cooperative di lavoro in esame per ciò che riguarda il rispetto del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'articolo 2513 c.c. Infatti, è probabile che, in sede di costituzione della cooperativa, non tutti i lavoratori saranno interessati a partecipare direttamente alla formazione della compagine sociale. Probabilmente, molti dei lavoratori interessati preferiranno mantenere con la cooperativa un mero rapporto di lavoro e ciò potrebbe produrre l'impossibilità di raggiungere il requisito civilistico della prevalenza mutualistica, condizione – come è noto – per l'ottenimento di vantaggi fiscali sugli utili destinati a riserva indivisibile.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, FENU

Art. 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato>>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta intende riprendere una norma di contenuto analogo prevista nel caso di richiesta di anticipazione dell'indennità di mobilità per la costituzione di una società cooperativa.

Nello specifico, si tratta dell'art. 15, 1° comma, della legge 133/99, che prevede la non imponibilità ai fini IRPEF per la parte di indennità di mobilità richiesta anticipatamente per la costituzione di società cooperative. Tale vantaggio fiscale ha contribuito in modo determinante alla nascita di cooperative formate da lavoratori di aziende in crisi che ne hanno rilevato l'attività (i cosiddetti Workers buy Out).

Lo stesso vantaggio non è contemplato ai casi in cui il lavoratore richiede l'anticipazione della NaSpI ai fini della costituzione di società cooperative in quanto manca una norma esplicita analoga a quella prevista per l'anticipazione dell'indennità di mobilità.

Considerati i brillanti risultati in termini di nascita di nuove imprese e di salvaguardia dei posti di lavoro che ha assicurato il cosiddetto WBO, riteniamo utile che il meccanismo a suo tempo previsto per l'anticipazione dell'indennità di mobilità sia replicato anche nel caso in cui si richieda l'anticipazione della NASpI per associarsi in una cooperativa di lavoro.

Vi è da sottolineare che applicare l'IRPEF sulle somme richieste dal lavoratore per costituire o associarsi ad una cooperativa rappresenterebbe un forte disincentivo per il lavoratore stesso a ricercare una soluzione alla sua condizione di precarietà occupazionale.

Infine, collegato al ragionamento precedente, vi è da dire che ridurre la capacità di finanziamento da parte del socio, a causa della tassazione, implica anche una ridotta possibilità da parte degli investitori istituzionali (quali CFI ai sensi della legge Marcora) di finanziare le cooperative, stante l'obbligo di limitare la loro partecipazione con quote di minoranza rispetto a quelle dei soci lavoratori.

La proposta in esame potrebbe non avere necessità di copertura finanziaria in quanto si tratta di un'esenzione che, come prima accennato, era prevista da fonti normative precedenti, in particolare l'art. 15, comma 1, della legge 133/1999 (che ha stabilito l'esenzione fiscale relativamente all'anticipazione dell'indennità di mobilità) e l'articolo 2, comma 19, della legge 92/2012 (che ha previsto la possibilità di chiedere l'anticipazione dell'ASpI secondo i medesimi meccanismi previsti per l'indennità di mobilità, nel frattempo abrogata).

EMENDAMENTO A.S. 1586

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MORONESE

Art. 36

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

(Zone economiche ambientali - ZEA)

1. Al fine di implementare il sistema delle aree protette nazionali quali contesti di mitigazioni dei cambiamenti climatici e favorire la creazione di condizioni favorevoli, in termini sociali, culturali, economici, finanziari e amministrativi, dei cittadini e delle imprese che operano in tali aree ovvero che intendano ivi trasferirsi, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

2. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Per le finalità di cui al comma 1, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 3.

5. Per sostenere l'attività produttiva eco sostenibile in ambito ZEA, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a concedere alle micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura dell'ottanta per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno del territorio delle ZEA. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Gli importi derivanti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente periodo sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, è aggiunto infine il seguente comma: “comma 3-quinques. Le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di quindici punti percentuali, fino ad un massimo del 100%, per interventi realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione dei Comuni di cui al presente comma.”.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

I commi 1 e 2 introducono il nuovo strumento della Zona Economica Ambientale beneficiaria di un regime economico speciale il cui ambito territoriale coincide con quello dei Parchi nazionali italiani, al fine di creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e di contrastare il fenomeno dello spopolamento.

I commi da 3 a 5 individuano specifiche agevolazioni fiscali per le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività in materia ambientale nei parchi, riprendendo talune disposizioni previste a legislazione vigente per l'istituzione delle zone economiche speciali.

Il comma 3 prevede che per le finalità di cui al comma 1, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 3.

Ai sensi del comma 5, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno delle ZEA. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 5 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con riferimento al comma 6, si rappresenta quanto segue. Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) sono state introdotte con Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) e successivamente modificate nelle condizioni di accesso e tipologie di intervento nel corso degli anni. Le spese ammesse all'agevolazione sono richiamate nell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Per le differenti tipologie di efficientamento energetico la normativa vigente prevede aliquote detrattive dal 50% al 65%, da suddividere in 10 annualità di pari importo. Le aliquote aumentano fino ad un massimo dell'85% per progetti realizzati su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico.

Con Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), l'accesso al beneficio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 mentre, per i soli interventi su parti comuni, la misura arriva a fine 2021.

La misura di cui al comma 6 prevede di incrementare le aliquote detrattive previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di un Parco Nazionale. In particolare si stabilisce un incremento dell'aliquota detrattiva di 15 punti percentuali, fino ad un massimo del 100%, per tutte le tipologie di intervento previste dall'Ecobonus.

La misura risponde ad una triplice esigenza: accelerare la transizione verso uno sviluppo sostenibile dell'economia rendendo le aree protette modelli nei quali rappresentare simultaneamente i principi dell'efficienza energetica e i principali valori ambientali (riduzione delle emissioni, biodiversità, tutela del territorio); realizzare interventi ed iniziative nei Parchi al fine di sfruttarne le ricadute in termini capacità attrattiva sul turismo; favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno dei Parchi e nei territori limitrofi attraverso l'attivazione di strumenti che puntino congiuntamente al miglioramento della qualità della vita e alla creazione di occupazione.

Secondo il Rapporto "Aree Protette Italiane in Cifre" (realizzato da un gruppo di ricerca congiunto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Unioncamere) i Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di un Parco Nazionale sono 258 per una popolazione pari a 717.274 abitanti (dato 2016), corrispondente a circa l'1,19% di quella nazionale (60.483.973 abitanti).

La misura introduce una modifica dell'articolo 6 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. In particolare: il primo comma prevede l'incremento di 15 punti percentuali fino ad un massimo del 100%, per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di un Parco Nazionale, prevedendo che la ricognizione di detti Comuni sia effettuata con decreto del Ministero dell'Ambiente; il comma 13 prevede la copertura degli oneri a valere sulla quota di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del fondo speciale in conto capitale del Mef.4

Il comma 7 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

RELAZIONE TECNICA

I commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto aventi natura ordinamentale.

La disposizione di cui al comma 3 prevede la concessione di un contributo economico a fondo perduto per spese sostenute dalle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA per investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività di impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per tali oneri la copertura è assicurata con la quota riservata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste CO₂, secondo le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Con riferimento al comma 5, viene prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la concessione alle micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno delle ZEA, con oneri quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con riferimento al comma 6, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 sono previste detrazioni fiscali per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), con aliquote che variano a seconda del tipo di intervento, delle parti di edificio interessate (parti private ovvero comuni degli edifici condominiali), del tipo di soggetto attuatore, della eventuale sinergia con opere di antisismica. Le detrazioni, recuperabili in 10 anni, hanno aliquote maggiorate rispetto a quelle riconosciute agli interventi di "normale ristrutturazione" degli edifici (36%).

Nella tabella seguente si riporta il quadro d'insieme.

Tabella 1 - Aliquote dell'Ecobonus

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ALIQUOTA ECOBONUS
Coibentazione strutture opache, caldaie a condensazione classe A integrate, pompe di calore, collettori solari, sistemi di <i>building automation</i>	65%
Sostituzione finestre, schermature solari, caldaie a condensazione classe A, impianti a biomasse combustibili	50%
Micro-cogeneratori	65%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali*	70-75%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali in zone sismiche 1, 2 e 3**	80-85%

* Le percentuali variano a seconda che gli interventi di riqualificazione energetica siano o meno finalizzati a migliorare la prestazione energetica sia invernale che estiva.

** Le percentuali variano a seconda che gli interventi determinino il passaggio ad una ovvero due classi di rischio inferiore.

Attualmente il quadro normativo stabilisce che le detrazioni per gli interventi di cui alle lettere A,B e C siano applicabili fino al 31/12/2019, mentre quelle di cui alle lettere D ed E fino al 31/12/2021.

La misura in esame prevede un incremento delle aliquote detrattive di cui alla Tabella 1, per progetti realizzati in Comuni la cui superficie insiste sull'area di un Parco Nazionale.

In particolare:

- sono maggiorate di 15 punti percentuali tutte le aliquote;
- i Comuni beneficiari della misura sono quelli aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di un Parco Nazionale.

Ai fini della quantificazione dell'impatto sulla finanza pubblica, tutte le stime dei costi sono effettuate secondo la metodologia utilizzata nelle Relazioni Tecniche a corredo delle recenti Leggi di Bilancio per la valutazione dell'impatto dell'Ecobonus, considerato che il presente decreto, per gli interventi di cui alle lettere A, B e C esplica i suoi effetti per l'ultimo trimestre 2019 mentre, per le tipologie D ed E, l'efficacia arriva a fine 2021.

Per le stime sono adottate le seguenti ipotesi:

- a. i Comuni interessati dalla misura sono 258, con una popolazione complessiva di 717.274 abitanti, pari all'1,19% della popolazione nazionale. Questa quantificazione è riportata nel Rapporto "Aree Protette Italiane in Cifre - 2017", che sarà comunque aggiornata al 2019 con il decreto previsto al comma 12;
- b. gli investimenti aggiuntivi innescati dalla misura hanno una dimensione analoga a quelli attivati sul territorio interessato dalle aliquote maggiorate dell'Ecobonus rispetto a quelle delle "normali ristrutturazioni" (solo per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, in ragione della maggiore complessità delle opere e del livello più elevato delle detrazioni già attive, si sconta un incremento degli investimenti pari alla metà di quello innescato dall'Ecobonus). In particolare, considerati la platea dei potenziali beneficiari e il periodo di efficacia del presente decreto, gli investimenti direttamente innescati dalla misura ammonterebbero a circa 9 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai circa 21 milioni di euro imputabili alle altre detrazioni ("normali ristrutturazioni" + Ecobonus).

Per calcolare l'impatto complessivo sulla finanza pubblica devono essere tenuti in considerazione i seguenti effetti:

- dal lato delle uscite, si sommano: a) il costo conseguente agli aumenti degli sgravi fiscali riconosciuti agli interventi che sarebbero comunque stati realizzati (15% di 21 milioni di euro); b) il costo derivante dalle detrazioni riconosciute agli investimenti che non si realizzerrebbero in assenza della misura (9 milioni di euro), tenendo conto delle aliquote attribuite alle diverse tipologie di intervento (valori della Tabella 1 incrementati di 15 punti percentuali);
- dal lato delle entrate, si stima che al gettito aggiuntivo in termini di IVA (10%) e Ires/Irap (30%) concorra un quarto degli investimenti aggiuntivi (circa 2,5 milioni di euro).

Di seguito si dettaglia l'effetto della misura in relazione agli interventi di cui alla Tabella 1, attribuendo a ciascuna tipologia il "peso economico" coerente con il volume di effettiva realizzazione.

In particolare, le uscite sono spalmate su 10 anni mentre le entrate sono concentrate nell'ultimo trimestre 2019 e nel successivo biennio.

I flussi annuali non tengono conto degli effetti finanziari determinati dal meccanismo di saldo e acconto delle imposte.

Tabella 2 - Effetto finanziario della misura (M€)

Agli oneri di cui al comma 12, si provvede nei limiti di 1 milione di euro annui, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

SANTILLO, DELL'OLIO

Art.25

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.
(*Bonus facciate*)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n .90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.1. **Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi relativi agli interventi individuati al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., art.3 comma 1 lett.b), c), d) ed f),** finalizzati al recupero o restauro delle facciate principali degli edifici prospicienti spazi pubblici o direttamente in vista di essi, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Vengono raddoppiati i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, anche in modo cumulativo agli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divieto di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente computate ai fini dell'utilizzo di ogni incentivo. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.».

Relazione tecnica:

La modifica proposta all'art.25 del disegno di legge di Bilancio viene introdotta per favorire gli interventi relativi al decoro urbano (quindi introdurre il concetto di “facciate principali prospicienti spazi pubblici”) eliminando altresì la casistica relativa alla “manutenzione ordinaria” non appropriata tipologicamente all'intervento di rifacimento di intere facciate degli edifici, oltre a non essere soggetta a deposito di progetto agli enti di riferimento territoriale; più appropriato individuare come possibili interventi quelli definiti all'interno del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., art.3 comma1, lett.b),c),d ed f (manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica).

Viene mantenuta la percentuale di detrazione del 90%, ma con limite di spesa raddoppiato per come già individuato per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Viene altresì considerato il cumulo d'importo finanziabile sia rispetto agli incentivi per ristrutturazioni edilizie sia rispetto agli interventi di efficientamento energetico, prevedendo una specifica individuazione dei lavori per ogni singola pratica di incentivo, al fine di evitare sovrapposizioni di finanziamento per le medesime opere da eseguire.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO

Art. 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:

"3.1-bis. È istituita all'interno del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo".

2. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1° gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE

Art. 8

Dopo il comma 31, aggiungere in fine il seguente comma:

«31-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha per oggetto la concessione alla Regione Abruzzo di uno stanziamento pari 50 milioni di euro per il triennio 2020-2022 per consentire la realizzazione delle necessarie opere di difesa della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina. Le ondate di maltempo di questi giorni, con violente mareggiate che hanno colpito diverse località balneari abruzzesi, hanno provocato danni ingenti alla Regione Abruzzo, le cui coste sono già martoriare da un'accentuata erosione marina. Alcune strutture balneari sono state distrutte, altre sono a rischio, così come diverse infrastrutture pubbliche del litorale adriatico.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO

Art. 8

Dopo il comma 31, aggiungere in fine il seguente:

«31-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha per oggetto la concessione alla Regione Abruzzo di uno stanziamento pari 50 milioni di euro per il triennio 2020-2022 per consentire il potenziamento del sistema portuale di livello regionale. A differenza dei porti di Pescara e Ortona, a favore dei quali sono state individuate risorse in sede di programmazione in quanto strutture classificate di interesse strategico nazionale, nessun investimento è stato sinora previsto per le altre infrastrutture portuali della Regione Abruzzo, tra le quali si evidenzia soprattutto il porto di Vasto. L'assenza di interventi sul piano finanziario rischia di compromettere seriamente le potenzialità di sviluppo di tali infrastrutture.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

Art. 26

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 26-bis

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di ~~790~~ **50** milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.
3. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al comma 1 e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.”

Relazione tecnica

Lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

I programmi di sviluppo possono essere composti da uno o più progetti d'investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e possono comprendere, altresì, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Lo strumento consente la finanziabilità di ampi settori (sono ammissibili programmi di sviluppo industriali - compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli -; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali). Esso permette, inoltre, di realizzare una forte sinergia tra amministrazioni ai diversi livelli di governo per il raggiungimento di obiettivi strategici di sviluppo, mobilitando ingenti risorse regionali attraverso il cofinanziamento di singole iniziative ovvero la sottoscrizione di Accordi.

Nell'ambito della cornice agevolativa generale è prevista, infatti, la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi (Accordi di programma e Accordi di sviluppo) finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo ritenuti di particolare rilevanza strategica sui territori di riferimento, *in primis* in termini di ricadute economiche e

sociali.

Le caratteristiche del Contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno uno strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche industriali nazionali, nonché uno dei principali

strumenti di attrazione degli investimenti esteri, come confermato dai dati registrati dalla sua attivazione. A far data dall'apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta in data 10 giugno 2015, il Soggetto gestore è giunto all'approvazione di circa 100 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 3,3 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 1,48 miliardi di euro.

All'attualità, la dotazione finanziaria disponibile è da considerare esaurita e, conseguentemente, in assenza di adeguato rifinanziamento, nel prossimo periodo sarebbe destinata a interrompersi l'operatività del principale strumento agevolativo nazionale per il sostegno agli investimenti. Al fine di mantenere aperto lo sportello, la norma dispone, pertanto, un apporto di risorse aggiuntive che, sulla base del fabbisogno stimato (tenuto conto delle istanze già presentate e di quelle attese per il periodo 2020-2022), è pari a complessivi 2,37 miliardi di euro equamente ripartiti nel triennio in questione. Al fine di assicurare che le risorse assegnate siano efficacemente utilizzate, è, infine, introdotta una disposizione di carattere strutturale, che lascia aperta la possibilità, per il Ministero dello sviluppo economico, di riutilizzare le risorse eventualmente esuberanti rispetto alle richieste di agevolazioni annualmente pervenute, destinandole al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 26

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 26-bis

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.”

Conseguentemente: all'articolo 7, comma 1, le parole: “una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “una dotazione di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 825 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.060 milioni di euro per l'anno 2022”.

Relazione illustrativa

Gli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, costituiscono il principale strumento nazionale per il rilancio delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Riordinato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha dato avvio alla diversificazione dello strumento in interventi per le situazioni di crisi industriali “complesse” e interventi per situazioni di crisi “non complesse”, è stato interessato da ultimo da un'importante opera di revisione e rafforzamento, di prossima attivazione, realizzata in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita) e improntata a consentire una maggiore efficacia delle procedure e una più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

La volontà legislativa di rilancio della misura trova fondamento nelle caratteristiche strategiche della stessa, che ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale con particolari ricadute occupazionali e con dimostrati effetti positivi in termini di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno.

Al fine di consentire la continuità dello strumento e di non frustrare le finalità della riforma appena varata, appare, pertanto, necessario un rifinanziamento adeguato al fabbisogno rilevato per soddisfare le istanze ad oggi sospese a causa dell'insufficienza delle risorse e, in via prospettica, per sostenere le nuove istanze che si prevede saranno presentate a valere sulle procedure dedicate alle aree di crisi industriale complesse e non complesse.

La norma formulata, che riporta il fabbisogno stimato complessivamente per entrambe le situazioni di crisi (per un totale di 290 milioni di euro per il triennio 2020-2022), prevede che la ripartizione delle risorse tra interventi per le aree di crisi complesse e non complesse sia effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto, in modo da garantire la necessaria flessibilità in funzione degli interventi programmati.

Relazione tecnica

All'onere per l'intervento in oggetto, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7, comma 1.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 11

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

"12-bis. Per il rafforzamento degli interventi per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi diretti alla spesa."

Copertura MISE su articolo 11 comma 1

NOTA. L'emendamento è volto ad incrementare per un importo di 40 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria della misura prevista all'articolo 26 del decreto-legge 34 del 2019, che introduce agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare.

Riferimento normativo. D.L. 30/04/2019, n. 34

Art. 26. Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare

In vigore dal 30 giugno 2019

1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli [articoli 4 e 25 del regolamento \(UE\) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#), a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'[articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#);

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. [\(90\)](#)

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;

c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;

d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri [\(91\)](#).

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:

a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), ferma restando l'applicazione dell'[articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#); [\(92\)](#)

b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui

all'[articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311](#), utilizzando le risorse di cui all'[articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012 n. 134](#).

6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'[articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

a) la verifica degli atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;

c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) al comma 4, le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le parole: «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3». [\(93\)](#)

6-ter. Il [comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è abrogato. [\(93\)](#)

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 26

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

“Art. 26-bis

(Incremento della dotazione del fondo per gli IPCEI)

1. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di “Fondo IPCEI”, può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.
2. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
3. Per le finalità definite dal presente articolo, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021, di 66,6 milioni di euro per il 2022. Al finanziamento dei medesimi progetti possono concorrere ulteriori risorse anche regionali e derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, le parole “470 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “370 milioni”, le parole “930 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “840 milioni”, le parole “1.420 milioni” sono sostituite dalle seguenti “1.353,4 milioni”

Relazione tecnica

La norma è volta a potenziare, sia in relazione agli ambiti di intervento che in relazione alla dotazione finanziaria, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2019 per l'attuazione del primo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

In particolare, nel quadro della Comunicazione 2014/C 188/02 (recante “Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”), con la Decisione della Commissione europea

C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018 è stata autorizzata la concessione di aiuti di Stato da parte di Francia, Germania, Italia e Regno Unito a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo "Connecting Europe's microelectronic industry to foster digitisation in Europe" nel settore della microelettronica.

Al fine di attuare la predetta decisione, l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito un apposito fondo, destinato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI Microelettronica, destinando al progetto complessivi 410,2 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

L'attuazione dell'intervento è rimessa dal citato comma 203 a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attualmente in via di definizione.

A seguito della grande risonanza a livello europeo dell'approvazione del primo IPCEI, lo strumento è stato promosso in altri importanti settori. In particolare, sulla scorta del confronto in sede europea, sono state avviate delle progettualità nel campo delle "batterie".

Con la costituzione dello Strategic Forum dell'IPCEI, il processo ha poi avuto un'accelerazione ulteriore ed è giunto a definire e selezionare sei "catene strategiche di valore" (Veicoli connessi verdi e autonomi, Salute intelligente, Industria a bassa emissione di carbonio, Tecnologie e sistemi ad idrogeno, Internet delle cose industriale, Sicurezza informatica), per le quali sono ipotizzati investimenti congiunti che potranno prendere la forma di nuovi importanti progetti di comune interesse europeo.

Appare, pertanto, urgente potenziare fin da ora il Fondo di cui al comma 203 della legge di bilancio per il 2019, da un lato, estendendone la finalità a tutti i potenziali, futuri IPCEI, dall'altro rifinanziandoli adeguatamente, per assicurare le necessarie risorse almeno per i due IPCEI batterie in corso di definizione.

In assenza di tale intervento normativo, risulterebbe esclusa la possibilità di partecipazione del Paese al circuito sovranazionale dei progetti e un ruolo dello stesso, con correlate ricadute positive su tutto il tessuto imprenditoriale nazionale, negli ambiti individuati come maggiormente strategici e promettenti dalla Commissione europea per la politica industriale europea.

Per le finalità definite dal presente articolo, le risorse del Fondo sono pertanto incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021, di 66,6 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 1.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 23

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021- 2022.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, il numero "685" è sostituito dal seguente: "670", il numero "940" è sostituito dal seguente: "932,5" e il numero "1.175" è sostituito dal seguente: "1.167,5".

Relazione illustrativa

La norma incrementa la dotazione finanziaria disponibile per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione dall'articolo 1, commi 228 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Voucher Innovation Manager").

L'intervento agevolativo è volto a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali (tratte da un apposito albo presso il Ministero dello sviluppo economico) in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Con decreto direttoriale 25 settembre 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché delle relative richieste di erogazione e fissata al 3 dicembre 2019 la data di apertura dei termini per la presentazione delle stesse.

La dotazione finanziaria attualmente stanziata per l'intervento è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L'esigenza di disporre, con la norma proposta, un incremento di 30 milioni di euro della predetta dotazione finanziaria nasce dalla constatazione del forte interesse che sta suscitando lo strumento ancor prima della sua data di avvio e dall'esigenza di sinergia rispetto alle ulteriori misure messe in campo per il raggiungimento dell'obiettivo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. L'insufficienza delle attuali risorse, per far fronte a un volume di domande atteso particolarmente elevato, è particolarmente evidente nel forte interesse dimostrato anche dal lato dei manager, con circa 9.000 iscritti nell'elenco formato dal Ministero dello sviluppo economico.

Relazione tecnica

Agli oneri di cui al presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, per 15 milioni di euro per l'anno 2020 e per 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 30

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente :

"Art. 30

(Modifiche alla disciplina dei PIR)

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo l, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo l, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all'articolo l, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.

4. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo l, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'Art. l, commi da 211 a 215, della Legge n.145 del 2018.”

Relazione illustrativa

La Legge n. 232 del 2016 ("Legge di Bilancio 2017"), all'articolo l, commi da 100 a 114, ha introdotto l'istituto degli investimenti nei "piani di risparmio a lungo termine" (cd."PIR").

L'articolo l, commi da 211 a 215, della Legge n.145 del 2018 ("Legge di Bilancio 2019") ha introdotto una nuova disciplina dei PIR (cd. "PIR 2.0"), apportando - con riferimento agli investimenti costituiti a far data dal 1° gennaio 2019 - alcune modifiche alla disciplina originaria dei PIR di cui alla Legge di Bilancio 2017.

Il D.M. 30 aprile 2019, che ha dato attuazione alle predette disposizioni della Legge di Bilancio 2019, ha previsto altresì che il Ministero dello sviluppo economico, decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.M. medesimo, provveda al monitoraggio degli effetti

prodotti da tali disposizioni sull'entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l'opportunità di eventuali ulteriori interventi normativi.

I dati ufficiali raccolti da Assogestioni relativi agli investimenti nei "PIR 2.0" nel primo semestre del 2019 mostrano come, rispetto al 2018, si sia registrato un deflusso netto pari a circa Euro 350 milioni. Le stime per l'intero 2019 prevedono un deflusso complessivo per oltre Euro 700 milioni. Inoltre, ad oggi non è stato lanciato alcun fondo PIR con le caratteristiche richieste dai "PIR 2.0".

Come emerge dai dati statistici sopra riportati, successivamente alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, si è registrato un calo dell'appeal verso lo strumento dei PIR che nel corso dei 2 anni precedenti aveva invece contribuito in modo significativo a canalizzare una parte dei risparmi italiani su investimenti in imprese domestiche. Gli obiettivi delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2019, che miravano principalmente ad incentivare investimenti in fondi di venture capital ed in altri strumenti illiquidi, si sono infatti dimostrati non perseguibili attraverso fondi aperti OICVM quali i fondi PIR.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone di introdurre nella Legge di Bilancio 2020 - adottando il medesimo approccio utilizzato dalla legge di Bilancio 2019 - alcune disposizioni innovative della disciplina dei PIR da applicarsi, dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, ai PIR costituiti a far data dal 1° gennaio 2020.

Nello specifico, si propone:

(i) di prevedere che l'investimento delle somme o valori destinati nel PIR da effettuarsi - per almeno il 70% del valore complessivo - in strumenti finanziari anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possa essere realizzato sia direttamente che indirettamente;

(ii) che la predetta quota del 70% debba essere investita:

- per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e - per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 23

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Articolo 23

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle “imprese in difficoltà” così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Ministro Sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in due quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è

comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio

della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro Sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessaria ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

8. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

9. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 oggetto della proroga prevista dal comma 78 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145."

Relazione illustrativa

L'articolo in esame, dispone l'ulteriore proroga per un triennio del credito d'imposta per le spese di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi originariamente promossa dal "Piano Nazionale Industria 4.0". Si ricorda che l'incentivo, introdotto in via sperimentale per il solo 2018 dall'articolo 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva già formato oggetto di estensione temporale al successivo periodo d'imposta 2019 per opera della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Si ricorda inoltre che, in occasione di tale prima proroga, il comma 79 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, aveva disposto anche la modifica delle intensità di aiuto e del limite massimo annuale del credito spettante in funzione delle dimensioni delle imprese, prevedendo, in particolare: i) l'aumento dell'intensità di aiuto dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nei confronti delle piccole imprese, fermo restando il limite massimo di 300.000 euro del credito annuale spettante; ii) l'invarianza dell'intensità e del limite massimo annuale nei confronti delle medie imprese; iii) la riduzione dal 40 al 30 per cento dell'intensità di aiuto e da 300.000 a 200.000 euro del limite massimo annuale nei confronti delle grandi imprese. Tali variazioni vengono mantenute ferme dal comma 2 anche per il triennio di proroga disposto dal presente articolo, fatta eccezione per la maggiorazione generale al 60 per cento dell'intensità dell'aiuto nel caso in cui le attività di formazione ammissibili riguardino lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

Il comma 4, per il caso di attività formative ammissibili al credito d'imposta erogate da soggetti esterni all'impresa, aggiunge ai soggetti già "abilitati" dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo economico 4 maggio 2018 gli Istituti Tecnici Superiori. Il comma 5 interviene a modificare in parte le modalità e la procedura di fruizione del credito d'imposta, in coerenza con quanto previsto in altre parti della presente legge per gli incentivi fiscali automatici erogati nella forma di crediti d'imposta compensabili. In particolare, viene stabilito che il credito d'imposta è utilizzabile, in due quote annuali di pari importo, solo per la compensazione di debiti di natura tributaria e che

non può formare oggetto di cessione neanche all'interno del consolidato fiscale. Viene inoltre stabilito che la fruizione del credito d'imposta deve essere comunque preceduta da un'apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate e alla ricezione della successiva autorizzazione. Ai sensi del comma 8, l'applicazione delle nuove regole di utilizzo del beneficio introdotte dal comma 4 in commento vengono estese al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 in base al previgente regime di proroga. Il comma 6 prevede, analogamente a quanto disposto in sede della precedente proroga, che restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni applicative della disciplina contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 maggio 2018. Tuttavia, viene resa non più necessaria la condizione del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto; condizione prevista in origine al fine di garantire che le attività di formazione ammissibili fossero state pattuite dalle parti a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma non più rilevante in relazione ai periodi d'imposta di proroga della misura agevolativa. Il comma 7 dispone lo stanziamento di 150 milioni di euro per il 2021 a copertura della misura. Il comma 8 demanda al Ministero dello Sviluppo economico gli adempimenti comunitari per la comunicazione della proroga del regime disposta dal presente articolo.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 26

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 26-bis

(Istituzione del Fondo MPMI Creative)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, in coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato “Fondo MPMI Creative”, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese del settore creativo.

2. Ai fini della presente disposizione, si intende per: a) “settore creativo”, il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

b) imprese del settore creativo, quelle che:

1) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

2) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera a), classificate dai codici ATECO individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della normativa dell'Unione europea, degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate: a) per promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore, attraverso:

1) la concessione di garanzie da parte dello Stato, di prestiti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto;

2) investimenti nel capitale di rischio; 3) strumenti alternativi di finanziamento, quali il crowdfunding; b) per promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, attraverso sistema di voucher creativi, concessi:

1) alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di servizi forniti da imprese del settore creativo per promuovere soluzioni innovative nell'ambito delle loro attività produttive;

2) ad imprese del settore creativo per promuovere processi di innovazione con l'acquisto di servizi forniti da imprese di altro segmento del settore creativo;

3) alle imprese del settore creativo per promuovere il processo di innovazione o di rafforzamento della propria attività attraverso collaborazioni con le Università e gli enti di ricerca.

1

c) per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo; d) per consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a imprese del settore creativo, come definite al comma 2, che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», sulla base dei seguenti criteri:

a) se esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

b) se soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui alla presente disposizione normativa e, con le medesime modalità, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate per un importo massimo pari al 10% alle attività di cui al comma 3, lettera d)»

Conseguentemente: All'articolo 7, comma 1, le parole: “una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “una dotazione di 675 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.165 milioni di euro per l'anno 2022”.

Relazione illustrativa

Le industrie creative sono uno dei fenomeni più interessanti delle politiche industriali e territoriali di questo tempo. A partire dall'esperienza britannica degli anni 90 del secolo scorso, in pochi anni si sono imposte in tutto il mondo come una vera e propria 'categoria' dell'economia, che riunisce settori legati alla 'trasformazione' in economia di attività culturali.

Un ‘meta settore’, quindi, che riunisce ambiti che vanno dal design, all’architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software e altro.

2

In parallelo a questa precisazione del loro valore e della loro specificità sul piano economico, vi è stata una crescente attenzione della politica e dell’amministrazione.

Molte sono quindi le realtà statali che hanno esplicite strategie sul punto. La Gran Bretagna, in primo luogo, e, insieme a lei, i Paesi Nordici e quelli Baltici, l’Olanda e l’Austria, la Germania solo per citarne alcuni di livello europeo. Allargando lo sguardo ad Oriente, anche la Corea e il Giappone si sono dotati di una strategia nazionale, mentre la Cina ha inserito oramai le industrie creative nei propri Piani Quinquennali.

Il medesimo sviluppo ha coinvolto le Organizzazioni internazionali come l’OCSE, che le ritengono uno strumento di crescita sempre più strategico, mentre sul piano più propriamente culturale l’UNESCO ha creato una rete di città nel mondo specializzate nei settori creativi (dal cinema, al design, alla moda, alla fotografia). In parallelo va sottolineato come sul piano europeo queste industrie sono oramai considerate un settore strategico della politica dell’Unione. Per questo, a partire dalla metà degli anni 2000, la Commissione dedica loro Comunicazioni, Libri Verdi, Programmi di scambio di best practices con cui ne ha promosso l’affermarsi, sino a considerarle uno degli asset della propria politica industriale. Per sostenere tale asset, sono previste specifiche linee di finanziamento: sia attraverso i Fondi strutturali e di sviluppo, sia con strumenti della Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti specificamente dedicati al settore, sia con programmi a gestione come Europa Creativa.

Se è questa la situazione fuori dai nostri confini, nel nostro Paese le stime parlano di un settore della massima importanza dal punto di vista economico.

Studi di settore hanno stimato il valore del Sistema produttivo legato alla cultura ed alla creatività in 92 miliardi di Euro – il 6.1% della ricchezza prodotta nel Paese – con un impatto occupazionale di 1.5 milioni di persone.

Un grande settore dell’economia, quindi, fortemente connesso al Made in Italy, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export.

A questa importanza ‘quantitativa’ non corrisponde ancora un adeguato riconoscimento dal punto di vista degli strumenti politici ed amministrativi. Si pensi, sul punto, che mentre in Gran Bretagna c’è un sottosegretario con delega alle industrie creative, nel nostro ordinamento è assente una competenza politica esplicita sul punto e all’interno del ministero dello sviluppo economico è presente solo un ufficio con competenze in materia. Oltre a questo nei principali paesi europei ci sono Strategie nazionali sulle industrie creative mentre nel nostro vi sono solamente pubblicazioni di soggetti privati come la Fondazione Symbola o il volume Italia Creativa di Ernst and Young.

Questo, dunque, il quadro in cui va collocata l’istituzione del Fondo MPMI Creative, che, oltre a quello di segnalare l’importanza attribuita al settore a livello politico-amministrativo, ha l’obiettivo di:

a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di contributi, interventi per favorire l’accesso al credito, strumenti innovativi di finanziamento; b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese

creative; c) rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.

Il settore creativo è una delle più rilevanti componenti economiche italiane: per il suo peso economico; per valutazioni di ordine qualitativo, legate alla presenza di eccellenze di livello internazionale (dal cinema, alla moda, alle tecnologie applicate ai beni culturali); per le ricadute in termini turistici (calcolate in circa 3 miliardi di euro).

Si tratta, per questo, di un settore cui va data specifica attenzione a livello politico, colmando una lacuna che differenzia la situazione italiana da quella di molti altri Stati membri dell'Unione.

EMENDAMENTO A.S. 1586

emendamento n. 22 super ammortamento

Art. 22

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Super-ammortamento per autovetture e veicoli commerciali e industriali).

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a), n. 1 e n. 2, con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Si propone la seguente riformulazione:

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari.
2. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a), n. 1 e n. 2.
3. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

EMENDAMENTO A.S. 1586

emendamento n. 23 formazione elettrificazione

Art. 23

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. All'allegato A di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), al numero VIII. dopo la parola: "Marketing", sono inserite le seguenti: "e vendita anche in relazione al settore del veicolo elettrico";
- b) alla lettera b), dopo il numero IX, è aggiunto, in fine, il seguente: "X. Software ed analisi dati nel settore dell'elettrificazione del veicolo";
- c) alla lettera c), dopo il numero LXXXVIII. è aggiunto, in fine, il seguente: "LXXXIX. Tecniche e tecnologie di produzione nei processi di elettrificazione dei veicoli".

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 48, **comma 78** le parole: "~~nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018~~", sono sostituite con le seguenti: "~~nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019~~". (L'ARTICOLO 23 COMMA 1, LETTERA B) LO PROROGA PER i 2 PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI

Testi vigenti legge 30 dicembre 2018, n. 145

Art. 1 - Comma 48. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 50 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Comma 78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

EMENDAMENTO A.S. 1586

emendamento n. 24 Infrastrutture di ricarica

Art. 12

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende).

1. All'articolo 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) le parole: "dal 1° marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020";
 - 2) la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "tre";
 - 3) le parole: "nella misura del 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento";
 - b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW, che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851 -1.";

2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 2-bis si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.00 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal Provveditorato del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli **di cui all'articolo 1, comma 1041-bis delle della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; IL COMMA 1041-bis NON ESISTE**
 - c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al precedente comma 3, si applicano in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 **2017**, n. 165110."»

EMENDAMENTO A.S. 1586

emendamento n. 25 agevolazioni agli esercenti

Art. 11

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Nel quadro delle politiche di implementazione del "Green New Deal" e delle misure per il contenimento delle emissioni climalteranti ed inquinanti nelle Città Metropolitane, ai titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori è riconosciuto, per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa, ai sensi del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/EU.

12-ter. Gli oneri di cui al comma 12-bis. sono finanziati nell'ambito delle risorse previste nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, a valere sulla quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni e le modalità per l'ottenimento del beneficio di cui al comma 12-bis.

Al comma 12-ter coprono con l'articolo 2 del decreto clima

EMENDAMENTO A.S. 1586

(emendamento n. 31 ITS)

Art. 28

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".».

EMENDAMENTO A.S. 1586

(emendamento n. 33 imprenditoria femminile)

Art. 11

GIROTTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile).

1. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, i finanziamenti agevolati di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 possono essere integrati, nei limiti delle disponibilità assegnate ai sensi del comma 2 **del presente articolo**, di una quota di contributo a fondo perduto, non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, idonee ad assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili.
2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo può essere disposta a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei, anche di competenza regionale, nonché a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative. In sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

NOTA. La disposizione riprende parti degli stanziamenti previsti dalla lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 spacchettandola tra i due commi. Si segnala che non vengono riprese alcune disposizioni che potrebbero assumere rilievo anche alla luce del fatto che, secondo la relazione tecnica allegata, si specifica che la proposta trova copertura nelle fonti previste da detta lettera d).

EMENDAMENTO A.S. 1586

(emendamento n. 38 Ecobonus veicoli M1)

Art. 12

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km).

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

2. Al comma 1041, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Eventuali risorse residue provenienti dalle annualità precedenti sono riassegnate alle annualità successive."»

Rif. Normativo testo vigente Comma 1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 22

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

“Art. 22

(Impresa 4.0 – Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali).

1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione: a) dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; c) dei fabbricati e delle costruzioni; d) dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.

7. Il credito d'imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di

cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d'imposta, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Relazione illustrativa e tecnica

Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0", per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per l'anno nel 2020, la disposizione prevede un credito d'imposta a valere sul costo dell'investimento in beni strumentali materiali non inclusi nell'Allegato A, pari al 6%. Il credito non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2 milioni di euro. La stima è stata effettuata elaborando le informazioni della misura super ammortamento contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all'anno d'imposta 2017. Sull'ammontare complessivo degli investimenti è stato applicato un credito d'imposta del 6%, considerando un periodo di fruizione di 5 anni da parte di tutte le imprese in misura costante. In via altamente prudenziale si ipotizza

inoltre un incremento della platea rispetto al 2017 pari al 40%, dovuta alla potenziale fruibilità del credito fiscale da parte delle imprese in perdita.

Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza:

2020 2021 2022 2023 2024

d'imposta beni Strumentali nuovi Credito -341 -341 -341 -341 -341

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, in luogo della misura iper ammortamento. Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A della legge 232/2016 effettuati nell'anno 2020, la disposizione prevede un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento per la parte degli investimenti

eccedente 2,5 milioni e fino ai 10 milioni di euro. Per la parte degli investimenti eccedente il limite di 10 milioni di euro non si applica alcun credito. Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è previsto un credito del 15% per il 2020 fino a un investimento massimo di 500mila euro per quella categoria di beni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla legge 232/2016, prudenzialmente tenuti costanti per tener conto di un incremento della platea dovuta alla potenziale fruibilità del credito fiscale da parte delle imprese in perdita, malgrado l'andamento degli ordinativi sui macchinari di fonte UCIMU indichino una forte flessione degli investimenti nel corso del biennio 2018-2019. Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato fissato a 9,5 miliardi di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata un'aliquota del credito in misura costante del 30%, tenendo conto anche della soglia massima di investimento pari a 10 milioni di euro. Si ipotizza poi in via prudenziale una fruizione costante da parte di tutte le imprese in 5 anni. Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, per effetto dell'ampliamento anche ai soggetti che non beneficiano del credito per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 3,36 miliardi di euro (2,4 miliardi + 40%), con una fruizione costante da parte di tutte le imprese in 5 anni. A tali investimenti agevolabili è stato applicato un credito del 15%, senza tenere conto della soglia massima di investimento pari a 500mila euro.

Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari stimati per competenza:

2020 2021 2022 2023 2024

Credito d'imposta beni materiali tecnologici (Allegato A)

-570 -570 -570 -570 -570

Credito d'imposta Software (Allegato B)

-101 -101 -101 -101 -101

TOTALE -671 -671 -671 -671 -671

in milioni di euro

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 22

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 22-bis

(Credito d'imposta per investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre Attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l'innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente “Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo

di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) i costi per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle

spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso

in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;

e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3, ad eccezione di quella

per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c); si applicano le stesse regole previste dalla lettera c) del precedente comma 3;

e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta previsto dal presente

articolo non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono

destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese previsto dal presente articolo.

12. Ferma restando la competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di controlli per la verifica della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, una somma non superiore a euro 500.000, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tali agevolazioni, è destinata ad assicurare le attività di supporto del Ministero dello Sviluppo. Nello svolgimento di tali attività di supporto, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche ricorrere a soggetti esterni con competenze tecniche specifiche. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di supporto sono definiti dalle amministrazioni coinvolte per quanto di rispettiva competenza.

13. L'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è abrogato.”.

MISE : CHIEDE DI SOPPRIMERE IL 38 ALLA LUCE DELLA REVISIONE DEGLI INCENTIVI

Relazione tecnica

La proposta normativa prevede l'introduzione di un nuovo credito di imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese per gli anni 2020-2022, andando a modificare la precedente disciplina (con conseguente abrogazione anche dell'articolo 38 dell'AS 1586, in esame, che è da intendersi superato dalle nuove disposizioni introdotte con il presente emendamento). Ai sensi della nuova disciplina, le attività ammissibili a tale credito sono:

- ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico);
- innovazione tecnologica (attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati);
- altre attività innovative (design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari).

La normativa proposta definisce ai commi 3, 4 e 5 le spese considerate ammissibili per la determinazione del credito di imposta, per ogni tipologia di attività.

Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d'imposta.

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta.

Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta.

Al comma 11, la normativa prevede una modifica al credito di imposta di cui all'art. 3 del Decreto Legge 145/2013, escludendo la valenza per l'anno di imposta 2020, recuperando

risorse da destinare alla copertura nel nuovo credito. Si evidenzia che tale nuovo credito è calcolato sulla spesa complessiva e non più sull'eccedenza rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Considerando la compensabilità in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, l'andamento è il seguente:

2021	2022	2023	2024	2025	Credito di imposta	-217,8	-435,7	-653,5	-435,7	-217,8	Recupero
					stanziamento credito di imposta vigente per il 2020	756,3	0	0	0	0	Totale
						538,5	-435,7	-653,5			

-435,7 -217,8 in milioni di euro

EMENDAMENTI COMPETENZA AGRICOLTURA

34 EMENDAMENTI + 1 ODG (alla fine del file) - OK PER PRESENTAZIONE DA ABATE

PACCHETTO AGRICOLTURA PROPOSTE SENATORI (PAGG 1-21)

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 60

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Completamento dei pagamenti arretrati nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli operatori del comparto primario e di tutelarne il reddito, è disposto il completamento, entro il 31 dicembre 2020, dei pagamenti riconosciuti e arretrati delle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per la programmazione 2014-2020. Gli aiuti connessi al completamento dei pagamenti riconosciuti ed arretrati di cui al precedente periodo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i centri di assistenza agricola (CAA), l'Organismo Pagatore nazionale (OP), gli Organismi Pagatori Regionali (OPR) coinvolti, l'Autorità di Gestione (AdG) regionale, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il relativo Organismo di Coordinamento e le regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e della disciplina unionale vigente.».

Consequentemente..

NOTA

Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli operatori del comparto primario, è disposto il completamento, entro il 31 dicembre 2020, dei pagamenti riconosciuti e arretrati delle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

ANCHE COMPETENZA FINANZE

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 59

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole «eventi eccezionali» sono inserite le seguenti: «, dalla mancata fioritura delle colture arboree o mancata allegagione dei frutti o dal concorso di eventi climatici con ripetute frequenze di evento nell'anno solare assimilabili ad eventi eccezionali».

Conseguentemente..

Possibile aumento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per scongiurare natura ordinamentale

NOTA

Nel 2016, Puglia e Calabria sono state colpite da un concorso di eventi climatici che ha più che dimezzato le produzioni. Nel 2018 in Calabria, l'evento si è ripetuto con riduzioni produttive del 45%. I prezzi in queste specifiche annualità sono stati normali ma non hanno comunque remunerato i costi produttivi in considerazione delle basse rese. Con tale intervento emendativo si intende far rientrare nell'alveo di applicazione del decreto legislativo 102/2004, in materia di fondo di solidarietà nazionale ed interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, anche la mancata fioritura delle colture arboree, la mancata allegagione dei frutti e il concorso di eventi climatici con ripetute frequenze di evento nell'anno solare. Eventi, questi ultimi, assimilabili ad eventi eccezionali e, come tali, meritevoli di adeguata tutela.

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 60

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Misure a favore dell'aggregazione degli operatori del settore agrumicolo)

1. Al fine di agevolare l'aggregazione delle imprese operanti nel settore agrumicolo, di promuovere progetti e strategie comuni in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione, di sostenere le associazioni del comparto, i consorzi di produttori, nonché le organizzazioni di produttori di agrumi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de *minimis*.».

Conseguentemente..

NOTA

Con tale proposta di emendamento si intende agevolare l'aggregazione delle imprese operanti nel settore agrumicolo, di promuovere progetti e strategie comuni in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione, di sostenere i consorzi di produttori, le associazioni nonché le organizzazioni di produttori di agrumi. A tal fine è stanziata una somma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

COMPETENZA FINANZE

A.S. 1586 - Emendamento

Art. 60

ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5-*ter*. Trascorso il termine di cui al comma 5-*bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.».

COPERTURA

1) Debiti contributivi:

Moratoria del debito e possibilità di ampliare le dilazioni amministrative fino a 60 mesi; in alternativa, sensibilizzazione dell'INPS per favorire e semplificare le modalità attuali di rateazioni fino a 36 mesi in considerazione della circostanza per cui le direzioni applicano le disposizioni in modo incautamente rigido. Possibilità di richiedere nuove rateazioni in contemporanea con eventuali dilazioni già in essere.

COMPETENZA FINANZE

A.S. 1586 - Emendamento

Art. 60

ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. I mutui concessi, per investimenti in macchinari o per la formazione e qualificazione del personale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

5-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2020, si provvede, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni.».

2) Debiti bancari (mutui):

Moratoria del debito da concertare con ABI. Pianificazione di un intervento più complessivo di ristrutturazione del debito da breve termine a lungo termine (15/20 anni).

ANCHE COMPETENZA FINANZE

AS 1586

Art. 60

LA MURA, AGOSTINELLI, ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Interventi per favorire lo sviluppo delle aree rurali)

1. Al fine di promuovere il ripopolamento delle campagne, delle comunità rurali e delle aree abbandonate a cause di eventi sismici, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai cittadini italiani e agli stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che intendono vivere in campagna ed esercitare l'attività agricola, ovvero ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
2. Ai soggetti che accedono alle misure di cui al comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 100.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto e la ristrutturazione di una casa rurale ubicata nello stesso comune del terreno assegnato o nei comuni rurali confinanti. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 654, 655 e 656 sono abrogati.».

Motivazione

La norma persegue lo scopo di valorizzare le aree rurali attraverso l'attribuzione gratuita di terreni e la concessione di un mutuo a tasso zero a chiunque abbia un effettivo interesse a vivere in zone rurali e ad esercitare l'attività agricola.

Così si consente a chi predilige la vita campestre la possibilità di esercitare un'attività rispondente alle proprie inclinazioni, e, dall'altro, si pone rimedio al fenomeno dell'abbandono delle aree rurali, che costituisce un evidente ostacolo ad uno sviluppo territoriale equilibrato, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché al miglioramento della competitività dell'agricoltura.

La norma consente l'accesso alle misure di cui sopra anche ai migranti in possesso di regolare permesso di soggiorno, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione.

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 81

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la produzione di infiorescenze di canapa è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.";

b) all'allegato I, dopo le parole «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.» sono inserite le seguenti: «infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo.».

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

"a-bis) infiorescenze fresche ed essiccate per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terpeni;"

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere a-bis) e a-ter) non deve risultare superiore allo 0,6%. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera a-bis) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014."

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 1, lettera a), capoverso Art. 62-quinquies, comma 7, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui di al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 62-quinquies, comma 1". Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo."

Consequentemente..

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 60

MOLLAME, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere e garantire, attraverso lo svolgimento di attività mirate, l'assetto strutturale, funzionale e logistico dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici nonché di assicurare la qualità, la sicurezza e la trasparenza della filiera agroalimentare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, presenti sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di utilizzo e le modalità di accesso, da parte degli enti locali interessati, riguardanti il Fondo.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono attribuite prioritariamente ai mercati ortofrutticoli all'ingrosso siti nei comuni con popolazione residente inferiore ai 100.000 abitanti.

5-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 5-bis soddisfano le disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.».

Conseguentemente...

NOTA

I mercati ortofrutticoli hanno fatto la storia delle piccole e medie aziende agricole e risultano indispensabili per il rilancio del settore e per le piccole e peculiari aziende che sono la struttura del sistema italiano. Oggi essi necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria ovunque urgenti. A tal fine, con la proposta di emendamento in commento, si intende istituire un fondo un Fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, avente una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per il prossimo triennio. Tale fondo è volto a sostenere e garantire, attraverso lo svolgimento di attività mirate, l'assetto strutturale, funzionale e logistico dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici nonché di assicurare la qualità, la sicurezza e la trasparenza della filiera agroalimentare. Le risorse sono attribuite prioritariamente ai mercati ortofrutticoli all'ingrosso siti nei comuni con popolazione residente inferiore ai 100.000 abitanti, al fine di sostenere maggiormente le piccole realtà e rendere più efficace la portata della disposizione.

EMENDAMENTO AS 1586
Articolo 60

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il patrimonio strutturale delle imprese agricole oggetto di furti e rapine nei luoghi di campagna, è istituito un Fondo per promuovere sistemi di sicurezza innovativi, nonché contributi a polizze assicurative stipulate a copertura del rischio furto, incendio, rapina, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'interno, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso al Fondo.».

AGGIUNGERE COPERTURA

NOTA

Dal sesto Rapporto Agromafie elaborato da Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare, presentato a giugno di quest'anno, si è stimato in 300 milioni all'anno l'ammontare dei soli furti in campagna. Un problema antico che a volte sfocia nella forma di rapina, fonte di ulteriore preoccupazione e danno alla già difficoltosa gestione delle imprese agricole, alle prese con altalenanti annate del raccolto, agli eccessi dei fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico, alla concorrenza di mercati esteri.

Gli agricoltori hanno a che fare con i furti di prodotto, di alberi, di mezzi agricoli, racket e abigeato. Pessima la situazione in Puglia, la provincia di Foggia la più colpita. I furti in determinati periodi dell'anno, sono praticamente quotidiani, e spingono gli agricoltori a ronde notturne e diurne, accollandosi i rischi per la propria incolumità. Il fenomeno coinvolge organizzazioni criminali e un sistema di ricettazione consolidato.

A.S. 1586
EMENDAMENTO
Art. 32

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare un maggiore e più incisivo controllo dei carichi delle navi che trasportano prodotti alimentari provenienti dall'estero, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2020, 100 unità di personale da adibire ad attività di controllo inerenti alle merci che circolano nei bacini portuali.»

.

AS 1586

Emendamento

Articolo 65

PIARULLI, ABATE, PUGLIA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di agevolare i piccoli comuni nella promozione e vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento è destinato esclusivamente alle attività sociali volte ad incentivare il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Le modalità di accesso e di riparto dello stanziamento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure per i Comuni)"

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 82

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis

(Campagne a favore del consumo di succo di 100% frutta)

1. Al fine di incentivare il consumo di succo di 100% frutta come definito all'allegato I, parte I, punto 1, lettera a), annesso al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale sul tema.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

NOTA

È destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte ad incentivare il consumo di succo di frutta.

EMENDAMENTO AS 1586

Articolo 60

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 750.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.».

Conseguentemente,

NOTA

Con la presente proposta emendativa si intende istituire, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio. La finalità è quella promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio. Tale fondo ha una dotazione finanziaria iniziale di 750.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022.

In parte ex 49.045 AC 1334

A.S. 1586 - Emendamento

Art. 21

TRENTACOSTE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11”, dopo le parole “stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza” inserire le seguenti “, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,”».

Nota. La disposizione prevista dall’art. 21 stabilisce, con riferimento all'anno d'imposta 2020, che non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, mira ad introdurre una agevolazione fiscale per coloro che svolgono attività di coltivatori diretti e/o di imprenditori agricoli. Parimenti, la norma in oggetto semplifica una parte degli adempimenti amministrativi a carico dei suddetti soggetti.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

NATURALE, MOLLAME, LA MURA, ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo)

1. All'articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole "con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021."
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

GALLINELLA

Relazione

La norma prevede il rifinanziamento per un importo pari a 10 milioni di euro per il biennio 2020-2021, del fondo per la competitività delle imprese cerealicole di cui all'articolo 23-bis del decreto legge n. 113/2016 nel testo consolidato. Per la copertura degli oneri derivanti da detto rifinanziamento si utilizza una quota delle risorse del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione, il quale, ai sensi dell'art. 27, comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 (488/1999 è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI S.p.A. fino al 6 maggio 2016) ad eccezione della quota pari all'un per cento già spettante all'Accademia di Santa Cecilia.

L'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 66/2014 ha ridotto, a decorrere dal 2015, del 5%, le somme derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla Rai.

Il comma 40 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha fissato a 90 euro annui la misura del canone.

Le più recenti relazioni tecniche fornite a seguito della determinazione nella bolletta elettrica del canone RAI, non indicano quali siano le entrate derivanti da detta previsione, si limitano esclusivamente ad affermare che la platea dei contribuenti è aumentata.

Tuttavia, **la relazione della Corte dei Conti** sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2016, **Delibera n. 99/2018**, ha evidenziato che " **Le entrate provenienti dal canone si attestano nel 2016 a circa 1,8 miliardi di euro (1.792,70 migliaia di euro), rispetto ai circa 1,5 miliardi di euro del 2015 (1.537,40 migliaia di euro con un incremento di 255.3 miglia; +**

16,61 per cento). Grazie al nuovo metodo di pagamento del canone, oggi la RAI chiude in attivo il proprio bilancio (nel 2016 ha introitato 2.627.730.957 euro compreso il canone, chiudendo con un utile di 4,266 milioni di euro)

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

ABATE, MOLLAME, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 199 milioni di euro per l'anno 2020.

GALLINELLA

NOTA. Attualmente il settore della pesca beneficia di una misura di sostegno al reddito che riconosce a ciascun beneficiario un'indennità fino ad un massimo di 30 euro al giorno onnicomprensiva.

Tale misura è in scadenza al 31/12/2019.

Occorre quindi prevederne la riproposizione, immaginando tuttavia di incrementarne l'entità per avvicinarla all'importo previsto nei casi di CIGS.

Ipotesi di calcolo per incremento misura a 40 euro

La retribuzione media di un imbarcato (marinaio), da CCNL, ammonta a 1205,54 €/mese. Nel periodo in cui vigeva lo strumento della CIGS in deroga veniva riconosciuta ai pescatori un'indennità pari all'80% della retribuzione lorda e, pertanto, lo stesso marinaio in busta paga percepiva 964,43 € (lordi).

La misura attuale (cfr. legge 145/2018, art. 1, comma 673), in scadenza al 31/12/2019, prevede 30 €/giorno per 26 giorni, con uno stanziamento totale di 11.000.00 di euro, riconoscendo allo stesso imbarcato 780 € (30€/g + 26g).

È evidente la differenza tra i due importi sostitutivi della retribuzione, pari a circa il 20% ($780/964,43 = 0,19123$ à 19,12%).

Scopo della presente norma è quello di avvicinare l'indennità de qua all'importo riconosciuto per la CIGS.

Incrementando l'importo sino a 40 euro al giorno, la maggiore spesa ammonta a € 3.667.120,00, rispetto allo stanziamento di cui alla legge n. 145/2918 (€ 11.000.000,00).

Di seguito i calcoli per il fabbisogno:

N° di imbarcati compensabili in un mese: $11.000.000 \text{ €} / 780 \text{ € a persona} = 14102,5$ (arrotondato a 14.103 imbarcati potenziali beneficiari ad oggi - 2019)

Stanziamento totale per coprire i 14.103 imbarcati a 40 euro/g: $14.103 \text{ imbarcati} * 1040 \text{ €} = 14.667.120 \text{ €}$

Stanziamento da integrare: € 3.667.120,00

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

ABATE, NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni.
4. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

TRENTACOSTE, ABATE, MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche)

1. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

PARENTELA

NOTA:

l'Italia, così come l'Europa soffre di un deficit importante in termini di proteine vegetali rispetto alle esigenze del proprio settore zootecnico; la maggior parte dell'approvvigionamento proteico arriva attraverso importazioni dal Sud America e dagli Usa; i trend dei consumi proteici foraggeri e alimentari (soprattutto della soia) sono aumentati in modo ingente negli ultimi 10 anni. La coltivazione delle piante proteiche comporta dei vantaggi in termini di sostenibilità ambientale ed economica dell'agricoltura, mentre le colture proteiche europee generano sottoprodotti oleaginosi che possono contribuire all'economia circolare, le energie rinnovabili o la chimica verde. Si ritiene, anche alla luce del nuovo "Programma Europeo per lo sviluppo delle leguminose e delle piante proteiche", sia necessario promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale, al fine di aumentare la redditività di tali colture e di renderle competitive sui mercati. Si crede, inoltre, sia strategico individuare metodi di redistribuzione equa del valore aggiunto generatosi nelle filiere lunghe zootecniche delle produzioni di eccellenze alimentari (Dop e Igp), attraverso processi di tracciabilità intrafiliera.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

ABATE, LA MURA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis
(Fondo nazionale agrumicolo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di adottare un Piano agrumicolo nazionale volto a favorire la ristrutturazione del comparto agrumicolo.
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

~~PARENTELA~~

NOTA:

a seguito delle audizioni svolte in commissione agricoltura alla Camera e del tavolo agrumicolo svolto presso il MIPAAF, riteniamo indispensabile rifinanziare il fondo agrumicolo per la predisposizione del piano di settore al fine di scongiurare la grave crisi in atto del comparto.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, NATURALE, AGOSTINELLI, MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

1. **La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, interventi indennizzatori, di cui al capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2021-2022.».**

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

GAGNARLI

NOTA:

incrementa la dotazione del Fondo anche in considerazione delle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpiti dalle calamità naturali che si sono abbattute con particolare violenza sul nostro paese nel corso degli ultimi anni.

Per Area economica: verificare parte in rosso

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Fondo per il sostegno all'agricoltura di precisione e alle coltivazioni fuori suolo)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato al sostegno di progetti nel settore dell'agricoltura di precisione e delle coltivazioni fuori suolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

Consequentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

~~CHLIS~~

NOTA

L'emendamento è finalizzato alla istituzione di un fondo presso il MIPAAF attraverso il quale valorizzare progetti di agricoltura innovativa (ad esempio: idroponica, acquaponica, agricoltura di precisione, agricoltura fuori suolo). Le ipotesi, nel dettaglio, e le modalità procedurali con cui le risorse stanziare verranno assegnate sono stabilite con decreto ministeriale, da adottarsi con il coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

TRENTACOSTE, ABATE, MOLLAME, LA MURA, AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis
(Misure a favore dei piccoli produttori agricoli)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “non superiore a 7.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “non superiore a 10.000 euro”;
- b) al terzo periodo, le parole “di 7.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “di 10.000 euro”.

DA quantificare e COPRIRE

PARENTELA

NOTA

si aumenta fino a 10.000 euro il volume di affari annuale per l'applicazione del regime di esonero IVA per i piccoli agricoltori.

EMENDAMENTO A.S. 1586
ART. 60

NATURALE, ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, TRENTACOSTE, LA MURA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis
(Riduzione dell'aliquota IVA per la pappa reale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: "12-bis) pappa reale o gelatina reale";
- b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: "16-bis) pappa reale o gelatina reale"».

DA quantificare e COPRIRE

PARENTELA

NOTA: Si interviene sulla prima parte della Tabella A del DPR 633/1972 (disciplina dell'IVA). In questa tabella sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote di compensazione forfettaria. Attualmente la pappa reale, pur essendo un prodotto agricolo, come prevede la legge 313 del 2004, che disciplina l'apicoltura, non viene trattata come tale ai fini fiscali.

La pappa reale pura ha numerosi effetti benefici grazie al potere nutrizionale delle sostanze delle quali è costituita, alla forte presenza di vitamine, tra cui quelle dei gruppi B e C, e a importanti proprietà antibiotiche.

Essa risulta quindi particolarmente adatta per integrare le abitudini alimentari dei bambini, che si giovano della presenza di vitamine, proteine e acetilcolina, ma grazie alle sue proprietà batteriostatiche, battericide, antimicrobiche e antivirali è indicata anche per gli anziani. Pertanto, un consumo maggiore di essa gioverebbe sicuramente a tali fasce di età, socialmente considerate più fragili e da proteggere.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» considera solo il miele come prodotto agricolo inserendolo nell'allegata tabella A, parte I, mentre non fa alcun riferimento alla pappa reale che, quindi, attualmente è tassata con l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Lo stesso decreto, alla parte III della Tabella A «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», menziona al numero 16) il solo miele naturale. Questo, a nostro avviso, provoca un'insensata disparità sul regime dell'IVA dei due prodotti benché essi siano simili sia come metodo di produzione sia come principi benefici.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

ABATE, NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis
(Fondo per le razze a rischio di estinzione)

1. Al fine di salvaguardare la biodiversità genetica delle razze da allevamento a rischio di estinzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato alla costituzione di una banca dati genetica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

NOTA. La biodiversità del patrimonio genetico animale domestico italiano è a forte rischio di estinzione.

Purtroppo non sono soltanto gli animali selvatici ad estinguersi, si stima che solo nel nostro Paese ci sono 130 razze a rischio di estinzione (cavalli, asini, pecore e capre) e negli ultimi decenni quasi 50 razze di animali domestici sono scomparse.

Le razze autoctone in Italia svolgono un ruolo importantissimo al fine della salvaguardia ed il mantenimento dei territori e della biodiversità agraria, della tutela degli equilibri ecologici, del mantenimento delle tradizioni locali con particolare riferimento alle così dette "economie di nicchia" che dalle loro produzioni ottengono alti standard qualitativi.

Al fine di contrastare questi fenomeni e cercare di mantenere e salvaguardare tale patrimonio genetico e di tutelare la biodiversità, facendo riferimento ai libri genealogici previsti dall'art.3 della legge 15/01/1991 n.30 sulla disciplina della riproduzione animale ed al relativo registro delle razze nel quale vengono censite (bovini ovicaprini e suini), si impegna il MIPAF attraverso il CREA ad istituire una "banca" dei gameti maschili e femminili e degli embrioni delle razze a rischio di estinzione.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 60

ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis
(Costituzione della Organizzazione di Produttori del latte ovino della Sardegna)

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle capacità di coordinamento e di aggregazione degli allevatori ovis da latte della Sardegna e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e della pastorizia della stessa Regione Sardegna, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Regione Sardegna, sono emanate disposizioni e misure operative volte a consentire la costituzione ed il riconoscimento, tramite il medesimo decreto, di una Organizzazione di Produttori di latte ovino a livello regionale sardo, a cui aderiscono almeno il sessanta per cento degli allevatori della regione e che rappresenti almeno il sessantacinque per cento del latte ovino munto nella regione. L'Organizzazione di Produttori di cui al precedente periodo rispetta i criteri di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ed ha, in particolare, le finalità specifiche di:

- a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- b) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
- c) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

2. Il decreto di cui al comma 1, stabilisce altresì che la gestione amministrativa e di rappresentanza della Organizzazione di Produttori, ovvero la direzione della Organizzazione di Produttori, per almeno due mandati del relativo organo di amministrazione, successivamente al primo mandato, sia condotta da un soggetto nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, affinché siano attuati, implementati e diffusi tra gli aderenti, i principi di base delle organizzazioni di produttori, finalizzati a dare rappresentatività ai produttori, a contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno della filiera del latte ovino e stimolarne la competitività del settore.

3. Per l'attuazione delle finalità previste dal comma 2 e per concorrere al finanziamento delle attività di funzionamento dell'Organizzazione di Produttori di cui al comma 1 nel rispetto delle norme unionali applicabili in materia di aiuti di Stato, è autorizzata una spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, alla Tabella A, voce: "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

Relazione:

La norma ha lo scopo di creare e stabilire le condizioni per permettere la formazione di una OP a carattere regionale di produttori di latte ovino. La particolarità che la nascita e l'avvio operativo della OP avviene con l'intervento dell'amministrazione pubblica, in particolare del Mipaaf, che con un decreto "di natura non regolamentare" (in maniera da non sollevare il possibile rilievo sulla competenza regionale in materia), dispone le azioni e le misure operative affinché l'organizzazione si costituisca. A garanzia che la OP non degeneri in una ennesima struttura influenzata da produttori caseari e organizzazioni professionali, ma anzi si gestisca specificamente come una OP di base allevatoriale, la conduzione generale si affida per tre mandati ad un soggetto nominato dal Mipaaf (un commissario ad acta).

La norma prevede una spesa di un milione di euro annui nel triennio 2020-2022, finalizzata alla gestione amministrativa della OP e se del caso a cofinanziare il fondo operativo che essa avrà, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato applicabile in agricoltura.

AS 1586
Emendamento
Art. 60

MOLLAME, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri nell'ambito della propria attività sanzionatoria, affluiti su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25.

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 5-*bis* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

NOTA

Si utilizzano i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni comminate nell'ambito delle attività di controllo svolte dal CUFA per spese connesse al funzionamento dello stesso.

AS 1586

Emendamento

Art. 60

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere il settore zootecnico nel Mezzogiorno è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi per l'acquisto di vacche nutrici da parte delle aziende agricole la cui sede operativa è ubicata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione del contributo di cui al comma 5-*bis*.».

NOTA: si istituisce - per le aziende ubicate nel sud italia - un contributo per l' acquisto di vacche nutrici al fine di incentivare la filiera made in italy.

AS 1586

Emendamento

Art. 60

NATURALE, SANTILLO, DELL'OLIO, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue spettano i seguenti benefici:

a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma 5-bis;

b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma 5-bis.

5-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

5-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione dei commi 5-bis e 5-ter.».

NOTA: L'attuale meccanismo che regola l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola rende poco conveniente per i lavoratori superare la soglia di 182 giornate di lavoro nell'anno, giacché il numero massimo di giornate indennizzabili non può superare nell'anno solare, tra giornate lavorate e giornate indennizzate, il limite di 365. Questo meccanismo può indurre a favorire fenomeni di lavoro grigio, ossia di denuncia di un numero di giornate inferiore a quello effettivamente svolto, con vantaggi per il lavoratore e per l'azienda, e con grave nocimento per la trasparenza dell'occupazione e per le casse dell'INPS. Al fine di favorire l'emersione delle prestazioni effettivamente svolte anche oltre la soglia di 182 giornate, oggi verosimilmente non denunciate, si prevedono incentivi in favore del lavoratore e del datore di lavoro nel caso di superamento di detto limite.

In particolare, per le giornate di lavoro denunciate oltre il limite delle 182 nell'anno solare, si propone di riconoscere:

- al lavoratore lo sgravio dei contributi a suo carico (8,84 %) e l'applicazione dell'imposta del 10 % in sostituzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali;
- al datore di lavoro un credito di imposta di 10 euro per ogni giornata denunciata oltre la soglia.

In tal modo si favorirebbe la denuncia delle giornate di lavoro effettivamente svolte e la stabilizzazione dell'occupazione, senza costi aggiuntivi per lo Stato.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica giacché il minor introito derivante dagli incentivi (21 euro circa a giornata) è ampiamente compensato dalla minore spesa per l'indennità di

disoccupazione e per la copertura figurativa ai fini pensionistici (32 euro circa a giornata). In particolare, come da scheda tecnica allegata, comporta i seguenti benefici per la finanza pubblica:

MAGGIORI ENTRATE		
Aliquota ctr. 20,26% c/az.	Minimale contr. giorn. €. 48,74	Ctr. Giorn. €. 9,88
.		
MINORI USCITE		
Aliquota calcolo ds/agr. 40%	Minimale retr. giorn. €. 48,74	Ind. Ds/agr. Giorn. €. 19,50

MINORI ENTRATE		
Aliquota ctr. 8,84% c/lav.	Minimale retr. giorn. €. 48,74	Ctr. Giorn. €. 4,31

Inoltre, la norma proposta produce benefici sia ai lavoratori interessati che alle aziende, per le seguenti motivazioni.

LAVORATORE

- **Maggior reddito disponibile.**
L'abbattimento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore, interamente non dovuta dal datore di lavoro, rimane di competenza del lavoratore.
- **Minore tassazione fiscale.**
L'applicazione dell'aliquota IRPEF al 10%, contro un'aliquota media del comparto del 23%, nel ridurre il prelievo alla fonte, determina una maggiore disponibilità di reddito a favore del lavoratore.

AZIENDA

- **Deducibilità fiscale costo del lavoro**
- **Le retribuzioni erogate ed emerse per effetto della norma proposta sono interamente deducibili dal reddito di impresa, determinandone un imponibile fiscale ridotto.**
- **Credito di imposta**
- **La previsione di un credito di imposta di €. 10 per ogni giornata denunciata oltre la soglia può essere spendibile come importo a credito compensabile alla stessa stregua del bonus fiscale di cui al DL. 66/2014 (cd bonus Renzi 80 euro) introducendo un'ulteriore riduzione del carico fiscale/contributivo a carico azienda.**

AS 1586

Emendamento

Art. 60

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis

(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'art. 6-bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

2. Il comma 7 dell'articolo 6-bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è sostituito dal seguente: “7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle commissioni uniche nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72, si provvede attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali.”.

3. Per l'effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, l'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2017, n. 72, è sostituito dal seguente:

“Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, si provvede attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali.”.

4. Agli oneri relativi al Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali si provvede per euro centomila per l'anno 2020 ed euro un milione annuo a partire dal 2021, mediante le risorse di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Relazione

La disposizione nasce dall'esigenza di garantire, nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero, il funzionamento e contribuire a alle politiche di filiera e alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'art. 6 bis del decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 che hanno visto un progressivo e costante sviluppo. Inoltre, si intende garantire adeguato supporto al Ministero

per l'innovazione dei mercati e dell'informazione economica in linea con il percorso avviato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e in linea con i principi ivi richiamati. Al fine di perseguire tali obiettivi, è necessario assicurare un'attuazione puntuale ed efficace delle politiche settoriali che garantisca l'efficienza delle azioni legate alle filiere e alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali, attraverso un supporto tecnico strutturato in grado di garantire il rafforzamento della capacità amministrativa. La copertura di spesa per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali viene individuata nelle risorse destinate al finanziamento del sistema camerale in coerenza con il DM 174 del 2006 e s.m.i. nonché con la natura della partecipazione al capitale sociale di BMTI.

IDENTICO AL SUCCESSIVO CAMBIA COPERTURA – PREFERIBILE COPERTURA DEL SUCCESSIVO

AS 1586

Emendamento

Art. 60

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis

(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

2. Il comma 7 dell'articolo 6-bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è sostituito dal seguente: "7. La partecipazione alle Commissioni Uniche Nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72, si provvede attraverso le risorse di del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali".

3. Per l'effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, l'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2017, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'articolo 6, comma, 2 del presente decreto, si provvede attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche nazionali.".

4. Agli oneri relativi al Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali si provvede per euro centomila per l'anno 2020 ed euro un milione annuo a partire dal 2021, mediante le risorse di cui al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Relazione

La disposizione nasce dall'esigenza di garantire, nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero, il funzionamento e contribuire a alle politiche di filiera e alla costituzione e al funzionamento delle Commissione Uniche Nazionali di cui all'art. 6 bis del decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 che hanno visto un progressivo e costante sviluppo. Inoltre, si intende garantire adeguato supporto al Ministero

per l'innovazione dei mercati e dell'informazione economica in linea con il percorso avviato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e in linea con i principi ivi richiamati. Al fine di perseguire tali obiettivi, è necessario assicurare un'attuazione puntuale ed efficace delle politiche settoriali che garantisca l'efficienza delle azioni legate alle filiere e alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali, attraverso un supporto tecnico strutturato in grado di garantire il rafforzamento della capacità amministrativa. La copertura di spesa per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali viene individuata nelle risorse destinate al finanziamento delle iniziative alla comprensione dei criteri di formazione del prezzo a vantaggio dei consumatori in coerenza con il DM 72 del 2017 nonché con la natura della partecipazione al capitale sociale di BMTI.

QUESTO SI PREFERISCE AL PRECEDENTE MA DEPOSITARLI ENTRAMBI

AS 1586

Emendamento

TRENTACOSTE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, ABATE, PUGLIA

Art. 60

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera a) è soppressa.».

Conseguentemente,

segnalazione sottosegretario l'abate per copertura:

**TROVARE COPERTURA PER ASSICURARE COPERTURA ESENZIONE IMU
TERRENI MONTANI**

**DA COPRIRE PERCHE' CON IL RIPRISTINO DI TALI DEDUZIONI SI ANNULLA LA
COPERTURA PER ESENZIONE IMU TERRENI MONTANI DI CUI AL DL 4/2015**

NOTA

Si ripristina la deduzione del costo del lavoro in favore dei datori di lavoro agricolo che occupano lavoratori agricoli a tempo determinato con contratto di durata triennale per almeno 150 giornate in ciascun periodo di imposta.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 28

SEN. GRASSI

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro per il 2020, e **0,5** milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per il personale del **comitato** di cui al comma 2.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca (CICR), dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, Il CICR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, considerando, tra gli altri, gli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione definiti dal PNR, gli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, nonché criteri di adeguata rappresentatività ed avvicendamento dei settori scientifici. IL CICR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la struttura di governo e lo statuto del CICR, garantendo l'indipendenza e la terzietà degli organi direttivi da individuare secondo criteri elettivi, di merito nonché di rotazione dei settori disciplinari, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della ricerca scientifica.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) sono trasferite al CICR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)»

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 28

CASTELLONE

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca (CICR), dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, Il CICR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, considerando, tra gli altri, gli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione definiti dal PNR, al fine promuovere la crescita scientifica, sociale e culturale del paese. Il CICR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la struttura di governo e lo statuto del CICR, garantendo l'indipendenza e la terzietà degli organi direttivi da individuare secondo criteri elettivi, di merito nonché di rappresentatività di tutte le aree scientifiche, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della ricerca scientifica.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) sono trasferite al CICR.

5. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato per l'anno 2020 di euro 36 milioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

ANGRISANI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo migratorio e con insistenti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità.

16-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 16-bis, pari a milioni di euro per l'anno 2020 e a milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

- a) ,per @@@@ milioni di euro mediante risparmi di oneri derivanti dal funzionamento dei GIT (IMPORTANTE POLITICAMENTE come SEGNALE) = qualcosa del genere: sino ad agosto 2020 ai componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, non è riconosciuto l'esonero dall'insegnamento. All'articolo 20, comma 4, del predetto decreto legislativo le parole «e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 1,9 milioni nell'anno 2020 e a euro 5,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
- b) per restanti @@@@ unità, pari a @@@@@ milioni di euro dal Fondo per la disabilità;
- c) per restanti @@@@ unità, pari a @@@@@ milioni di euro dal Fondo per la famiglia;
- d) per restanti @@@@ unità, pari a @@@@@ milioni di euro dal Fondone».

COPERTURA teoricamente accordata con MIUR
(praticamente credo ci sia avversione al Ministero a toccare il GIT)

Nota. per copertura un posto ha un costo di 40.000 euro all'anno circa, ma è pur vero che gli stessi posti vengono occupati annualmente, a tempo determinato, per un costo non molto inferiore... Dunque, visto dal punto di vista della spesa, non si passa da zero a 40.000 euro...

concordato con MIUR

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

RUSSO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementati di 1.500.000 euro, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti».

AGGIUNGERE COPERTURA

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

CORRADO, GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2020, di cui 60 milioni vincolati per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata nel presente esercizio finanziario per le finalità di cui al primo periodo del presente comma rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

16-ter. **Aggiungere copertura**».

Cifre indicatemi in accordo col MIUR

AS 1586
emendamento
Art. 18

ANGRISANI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis
(Scuola)

1. Al fine di garantire la continuità didattica e supportare eventuali vacanze di organico, gli uffici scolastici regionali sono autorizzati a procedere all'immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, di un contingente di personale docente e ATA pari al numero dei posti resisi vacanti in conseguenza dell'esercizio del diritto alla pensione quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e che, in conseguenza della tardiva gestione delle relative pratiche da parte dell'INPS, non sono rientrati nel contingente di immissioni in ruolo relativi all'anno scolastico 2019/20.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono destinate:

a) nella misura del 50% per la stipula di contratti a tempo indeterminato dei docenti e del personale ATA; il restante 50% sono cumulate ai posti riservati alla mobilità interprovinciale e professionale per l'anno scolastico 2020/21, secondo le aliquote previste dal vigente CCNI triennale sulla mobilità.

b) nella misura del 100 per la stipula di contratti a tempo indeterminato a copertura dei posti già autorizzati dal MEF per l'anno scolastico 2019/20 per il personale Docente e ATA e non ancora attribuiti.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede [AGGIUNGERE COPERTURA]»

**A.S. 1586
emendamento
Art. 28**

RUSSO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la dotazione del Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM a decorrere dall'anno 2020 è aumentata di 10 milioni di euro.

14-ter. Le somme di cui al comma 14-bis sono ripartite tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

14-quater. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione.....

**A.S. 1586
emendamento
Art. 28**

**GRANATO, PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, PELLEGRINI Marco,
PIRRO, PRESUTTO, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO,
MAUTONE, PISANI Giuseppe**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziare per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60% delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è vincolato:

- a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più *facilities* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;
- b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle *facilities* della Fondazione;
- c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della Salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al comma successivo.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni in Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle *facilities* della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e al Ministero della Salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle *facilities* della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione.».

A.S. 1586
emendamento
Art. 28

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Fondo sperimentale per il contrasto del sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali).

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, in via sperimentale, un Fondo per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali.

1-bis. Il Fondo, di cui al comma 1, ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della sperimentazione per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali sulla base dei seguenti parametri e principi:

- a) obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria tecniche e professionali con un numero di alunni non superiore a 24, elevabile fino a 26 qualora residuino resti;
- b) valutazione dei risultati conseguiti, raccolti e trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dagli istituti interessati dalla sperimentazione.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante **Aggiungere copertura**.

A.S. 1586
emendamento
Art. 28

MONTEVECCHI

Al comma 16 sostituire le parole «16 milioni» con le seguenti: «32 milioni».

Copertura: il MIUR ha garantito che c'è in ogni caso disponibilità per questi 16 milioni che raddoppiano il finanziamento per il diritto allo studio.

**rivisto riccardo 15 novembre
cifra stanziamento accordata con MIUR**

**A.S. 1586
emendamento
Art. 28**

MONTEVECCHI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di dare sostegno alla strategia per la crescita e l'occupazione, quale misura finalizzata al contrasto della precarietà di ricercatori e assegnisti, nonché per garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca, il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, è stabilito il piano di riparto per l'assegnazione ai singoli Enti di ricerca. La quota parte delle risorse di cui al presente comma eventualmente non utilizzata rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le finalità previste del medesimo Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

16-ter. **copertura**».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

CORRADO, GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2020 è autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un piano finalizzato alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

16-ter. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui al comma 16-bis le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

- a) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

16-quater.

Aggiungere copertura

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 34

DRAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che *i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche*, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, quota parte pari al 6% del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il Fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, di cui al comma 2, è devoluta per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici e istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti»;

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 34

DRAGO

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie e agli enti pubblici territoriali per i servizi di trasporto scolastico, contribuendo alla riduzione delle eventuali quote di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo perequativo per il trasporto scolastico in favore dei Comuni con minore gettito fiscale, con una dotazione di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2020.

16-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 16-*bis*.

16-*quater*.

Aggiungere **copertura**».

EMENDAMENTO A.S. 1586

GRANATO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di sostegno).

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favori di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.
2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2020, il "Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico", con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 34

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera *b*) è soppressa;
- b) i commi da 4 a 7 sono soppressi;
- c) al comma 9, terzo periodo, le parole “con il GIT di cui al comma 4 e” sono eliminate.

14-*ter*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 2-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 10, comma 1, le parole “, sentito il GIT,” sono eliminate;
- c) all'articolo 19, comma 3, la lettera *b*) è soppressa;
- d) all'articolo 19, il comma 7-*ter* è soppresso
- e) all'articolo 20, il comma 4 è soppresso».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

CASTELLONE

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-ter. All'onere di cui al comma 16-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

CASTELLONE, CASTIELLO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di rendere più efficace e funzionale il management della ricerca, rappresentato da ricercatori e tecnologi cui conferire incarichi di coordinamento e responsabilità, ottenere un significativo risparmio di spesa per la finanza pubblica nonché avviare e sostenere un nuovo sistema organizzativo attraverso l'approvazione di nuovi statuti e regolamenti, entro il 31 marzo 2020, gli Enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 definiscono – nello Statuto e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento – il management scientifico e gestionale dell'Ente articolato nella Direzione generale, nei Dipartimenti scientifici con compiti di coordinamento scientifico di Strutture di ricerca dotate di autonomia scientifica e gestionale, nel Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e relative Unità di gestione. Il Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e le Unità svolgono funzioni di raccordo degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente cui partecipano unitamente alle Strutture di ricerca per le materie di studio e applicazione»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Alla data di entrata in vigore degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti tutti gli incarichi conferiti decadono e saranno svolti in via transitoria, nelle more del completamento delle procedure di individuazione dei responsabili di cui al comma 1-bis.»;

c) *al comma 3 sostituire le parole «della relativa dirigenza» con le seguenti: «dei Responsabili di cui al comma 1-bis»;*

d) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Gli incarichi di direzione ai Direttori dei dipartimenti scientifici, ai Direttori delle Strutture di ricerca, al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione sono conferiti a ricercatori e tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca pubblici dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale.

3-ter. Gli incarichi, di cui al comma 3-bis, sono a tempo pieno, durano quattro anni, possono essere rinnovati una sola volta e sono conferiti previa valutazione comparativa volta ad accertare il possesso della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione di strutture complesse ovvero nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3-quater. Per i dirigenti amministrativi già in servizio presso gli Enti di ricerca sono previste, in ottica di razionalizzazione e risparmio, procedure di mobilità intercompartimentale,

favorendo la copertura di posizioni vacanti presso gli altri settori della pubblica amministrazione, **senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».**

conseguentemente la rubrica del medesimo articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituita con la seguente: «Organizzazione e management degli Enti di ricerca». *spostare la modifica alla rubrica all'inizio, prima dell'inserimento del comma 1-bis.

A.S. 1586
EMENDAMENTO
Art. 28

CASTELLONE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. Nel limite del 20% delle entrate complessive come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati, gli Enti possono stipulare contratti a tempo determinato o assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, tecnologiche e di supporto alla ricerca. Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal contratto, sulla base dei regolamenti dell'ente.

10-ter. I contratti o gli assegni di cui al comma 10-bis possono avere una durata massima di tre anni, non rinnovabile.

10-quater. Qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'Ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, al completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

10-quinquies. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli Enti, alle procedure di cui al comma 10-quater è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel Piano triennale di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10-sexies. Gli enti possono assumere, anche tramite chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca, di innovazione tecnologica e per la gestione di infrastrutture complesse, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca e tecnologica di eccellenza svolta presso enti di ricerca o imprese private o in atenei o enti stranieri o in istituzioni di ricerca o sviluppo tecnologico internazionali. La realizzazione del progetto o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti

gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. L'onere complessivo dei contratti di cui al presente comma è posto a carico degli stessi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

GRANATO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contrasto all'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con l'adozione di ogni ragionevole accomodamento volto a garantire il diritto delle persone con disabilità all'istruzione senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, da realizzarsi anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive, nonché mediante iniziative volte al contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università statali, all'articolo 12, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: “3-bis. L'importo di natura perequativa di cui al comma precedente è incrementato di un ulteriore 5 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive nonché per il contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle università statali;
- b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: “6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si provvede alla determinazione del modello di calcolo dell'importo di natura perequativa di cui al comma 3-bis. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino a un massimo del 5 per cento.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già stanziata nella parte II (sezione II – Cap.) della presente legge.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

QUARTO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al fine di migliorare la stima della pericolosità sismica e della comprensione degli effetti di sito nell'area interessata dalla sequenza sismica dell'Italia centrale del 2016-2017 è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, un fondo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da assegnare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia».

Sostituire COPERTURA

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 3 «Ricerca e innovazione», programma 3.1 «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata», apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000;

2021:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000;

2022:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000;

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 «Istruzione scolastica», programma 1.3 «Istituzioni scolastiche non statali», apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2021:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2022:

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«11-bis. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento o della notifica all'interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

11-ter. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-*quinquies*. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce l'atto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale esperimento di un'azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul reclamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accoglimento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

11-quater. Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta ai sensi del comma 11-*ter*. In caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento antidoveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

11-quinquies. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i reclami di cui al comma 11-*bis*, composta da tre dirigenti del corpo ispettivo.

11-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quinquies* del presente articolo, con particolare riguardo all'istituzione delle commissioni presso ogni ufficio scolastico regionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.».

11-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*septies* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 13 del presente articolo.

VERIFICARE COPERTURA

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative.

16-*ter*. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis
(Fondo per la promozione e l'ammodernamento degli Istituti agrari).

1. Per garantire il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è istituito un Fondo per gli istituti tecnici e professionali agrari con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è finalizzato in particolare alla promozione e all'ammodernamento degli Istituti agrari, di cui s'intendono incentivare le iscrizioni, favorendo il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e sostenendo in particolare:

- a) gli Istituti Agrari con annesse Aziende agrarie, quali modelli di possibili forme di Alternanza Scuola Lavoro;
- b) le Università agrarie affinché, quali Enti certificatori, possano stipulare convenzioni per intraprendere percorsi di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che costituiscano crediti formativi;
- c) gli Istituti tecnici superiori (ITS) con percorsi specialistici in agraria;
- d) le collaborazioni con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari;
- e) la collaborazione e il supporto della Rete nazionale degli istituti agrari.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e di concerto con la Rete nazionale degli Istituti agrari, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso, da parte degli istituti agrari al Fondo».

4. All'onere derivante dal presente articolo... (aggiungere **copertura)**

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 45

DE LUCIA, ANGRISANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola «quotidiani» inserire le seguenti: «iscritti alla Federazione italiana editori giornali (FIEG)»;
- b) dopo la parola «periodici» inserire le seguenti: «associati all'Unione stampa periodica italiana (USPI)».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

MANTOVANI

Al comma 15, dopo la parola «didattica», inserire le seguenti: «, anche al fine di migliorare le competenze in ambito matematico».

EMENDAMENTO A.S.1586

ART. .28

MARILOTTI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento).

5. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
6. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:
 - a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle «pluriclassi»;
 - b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;
 - c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.
7. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

EMENDAMENTO A.S.1586

Art. 41

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis
(Patti educativi territoriali).

1. Al fine di definire azioni e iniziative volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore povertà educativa e dispersione scolastica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un tavolo di lavoro permanente per la redazione di Patti sociali educativi territoriali volti ad amplificare e potenziare le attività dei presidi culturali ed educativi presenti sui territori, attraverso la creazione di una rete di soggetti, coordinata dal competente servizio sociale territoriale, che supporta gli istituti scolastici con la creazione di attività extrascolastiche.

2. Il Ministro dei Beni e della Attività Culturali, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua le aree geografiche caratterizzate da maggior povertà educativa e culturale per la creazione di singoli distretti, denominati "Distretti di Bellezza", che comprendono i luoghi, gli spazi e le aree verdi utili alle attività extrascolastiche di cui al comma 1.

3. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e rappresentanti degli operatori del Terzo Settore direttamente coinvolti nei percorsi educativi e culturali presenti nelle aree geografiche individuate.

4. Per attuare le iniziative previste dai Patti sociali educativi territoriali, è avviato un piano di assunzioni straordinario di 1.000 assistenti sociali, in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente.

5. Al fine di attuare un efficace contrasto alla dispersione scolastica, considerata causa significativa del degrado e della cultura della illegalità, della marginalità sociale nonché volano della criminalità minorile, è predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti relativo alla frequenza scolastica, ai fattori di rischio di devianza e alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, svolto da parte dei responsabili dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali della dispersione scolastica. Tale Monitoraggio è svolto dal momento dell'iscrizione alla fine dell'anno scolastico ed è finalizzato a individuare i minori da coinvolgere nei servizi offerti dal Patti sociali educativi territoriali, nonché a offrire adeguati aiuti alle famiglie dei minori a rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta una relazione annuale al Parlamento contenente i dati relativi alle iniziative adottate grazie ai Patti sociali educativi territoriali, al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 5 e alle

politiche nazionali in vigore volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti criminali dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti e per valutare e ridefinire le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei Patti sociali educativi territoriali.

7. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in coerenza con i Patti sociali educativi territoriali sottoscritti e gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo, nonché nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono prevedere la costituzione di specifiche equipe territoriali formate da ricercatori, docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, pedagogisti ed educatori al fine di progettare e adottare percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili rivolti a tutti gli studenti e alle loro famiglie.

AGGIUNGERE COPERTURA

EMENDAMENTO A.S.1586

Art. 44

MONTEVECCHI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ad attività di identificazione e classificazione, topografica e catastale, dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, oltre che alla individuazione dei soggetti, pubblici o privati, che ne sono proprietari, al fine di predisporre un quadro omogeneo degli elementi conoscitivi utili per la loro successiva catalogazione, nonché per la definizione e programmazione degli interventi da attuare per il recupero dei beni e dei siti catalogati.
3. Le operazioni di cui al comma 2, comprese quelle di catalogazione dei beni e dei siti identificati, sono attuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il medesimo Ministero un'unità di missione ed è definita, altresì, la dotazione organica e strumentale necessaria allo svolgimento delle relative attività. L'unità di missione si avvale, per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2, del personale avente le competenze adeguate alle suddette attività presente nelle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo o anche nelle società partecipate del Ministero, che siano a intero capitale pubblico e già operanti presso il Ministero. Per le medesime operazioni il Ministero può sottoscrivere convenzioni con Università pubbliche.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è prevista la creazione di una banca dati denominata «Mappa del recupero», organizzata per ambiti territoriali, anche allo scopo di individuare, per i beni e i siti di proprietà pubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative, sancito dall'articolo 118,

primo comma, della Costituzione, gli enti deputati al finanziamento degli interventi da realizzare e, per i beni e i siti di proprietà privata, i soggetti responsabili della esecuzione degli interventi di recupero, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. **SOSTITUIRE COPERTURA** Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

O in alternativa se possibile:

copertura derivante dall'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019 n. 59

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 44

MONTEVECCHI, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «212,5 milioni di euro per l'anno 2020».

***VERIFICARE COPERTURA**

A.S 1586
emendamento
Art. 43

MARILOTTI, ANGRISANI

Al comma 1, sostituire le parole «160 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti «134 milioni»;*
- b) sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni».*

A.S. 1586
emendamento
ART. 29

MORRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis
(Modifica alle norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma)

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 293, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "di amministrazioni pubbliche e" sono soppresse;
- b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati».

A.S. 1586
emendamento
Art. 28

ANGRISANI

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: ", ricerca scientifica,".

10-ter. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 2, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica in cui confluiscono le risorse derivanti dal gettito statale destinato all'8 per mille per la categoria della "ricerca scientifica".

10-quater. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

A.S. 1586
emendamento
Art. 43

DE LUCIA, ANGRISANI

Dopo l'art.43, inserire il seguente:

«Art.43-bis
(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2020 e nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro annui, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei".
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente allo Stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, missione 1 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), programma 1.2 (Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale) apportare le seguenti variazioni:

2020
CP: -3.000.000
CS: - 3.000.000

2021:
CP: -3.000.000
CS: -3.000.000

2022:
CP: -3.000.000
CS: -3.000.000

***COPERTURA DA CAMBIARE**

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 20

DE LUCIA, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 621 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «strutture sportive pubbliche» inserire le seguenti:

«, nonché gli impianti sportivi di istituzioni scolastiche pubbliche d'ogni ordine e grado nei quali svolgono le proprie attività società sportive dilettantistiche,»

Aggiungere copertura

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 20

DE LUCIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Istituzione del Fondo per la promozione della pratica sportiva di base)

1. Allo scopo di incentivare la pratica sportiva quale strumento di partecipazione e di inclusione sociale dei cittadini di tutte le età, compresa quella scolare, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti con disabilità, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per la promozione della pratica sportiva di base". A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2020-2022. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione del Fondo».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 44

LA MURA

Dopo l'art. 44 aggiungere il seguente:

*«Art. 44-bis
(Grande Progetto Pompei)*

1 Al fine di accelerare e sostenere la realizzazione degli interventi previsti nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei Comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- b) le parole "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, e 2022"».

Art. 43

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«43-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2017, n. 226 in materia di celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio)

1. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2019 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono essere impiegate in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
 - b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: « 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 44

PUGLIA, GAUDIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis
(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane).

1. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, all'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla [legge 29 luglio 1971, n. 578](#), e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 20121 e 2022.

Aggiungere copertura

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 100

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con dotazione di 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle Accademie di belle arti statali e scuole professionali, con particolare riferimento a interventi e progetti relativi all'acquisizione di specifiche competenze artistiche, metodi e tecniche comunicative nei percorsi di studio di primo e secondo livello in scultura.

2. aggiungere copertura».

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 44

FERRARA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede...»

AGGIUNGERE COPERTURA

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 44

CASTIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis
(Interventi per la promozione della cultura cinematografica).

1. Per promuovere e sostenere la cultura cinematografica nelle giovani generazioni, oltreché favorire lo sviluppo di una coscienza civica ispirata a principi di solidarietà, integrazione e inclusione, è assegnato all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo *una tantum* di euro 500.000 per la realizzazione di iniziative di particolare valore artistico, culturale e tecnico, dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50° anniversario del Giffoni Film Festival.

2. oneri pari a euro 500.000 euro per l'anno 2020,

aggiungere copertura

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 44

CASTIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis
(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano).

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2020 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali quale finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene, ovvero per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.

2. Agli oneri derivanti di cui al comma 44-bis, pari a 2 milione di euro per l'anno 2020, si provvede

Aggiungere copertura»

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 44

BOTTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, è attribuito, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Aggiungere copertura

A.S. 1586 EMENDAMENTO

Art. 36

AUDDINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 36-bis.

(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro).

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.»

Aggiungere copertura

NOTA. L'emendamento autorizza una spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 72

CIOFFI, SANTILLO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando quanto già disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente, in particolare dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché quanto disposto in tema di individuazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza costituite mediante aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, procede alla ricognizione delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale per l'acquisizione di lavori e alla conseguente aggregazione sulla base dei seguenti criteri:

- 1) presenza di popolazione residente, anche se in comuni contigui, di almeno 100.000 abitanti;
- 2) estensione su superficie complessiva di almeno 500 km²."

Nota

L'emendamento dispone che, nelle more dell'adozione del DPCM contenente i criteri di qualificazione delle stazioni appaltanti che comporterebbe la drastica riduzione delle stesse, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti proceda, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle stazioni appaltanti e alla conseguente aggregazione sulla base dei criteri indicati ai numeri 1) e 2).

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 25

CIOFFI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "1.1", sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «65 per cento»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Al comma 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessione della detrazione d'imposta di cui al comma 1 il numero di cessioni successive non può superare le dieci".

NOTA. L'emendamento riduce dal 90 al 65 per cento la detrazione per il bonus facciate specificando che nel caso di cessione della detrazione il numero di cessioni successive non possa superare le dieci

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 47

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera c), le parole: «76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «126 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020»."

Conseguentemente,

NOTA. L'emendamento intende incrementare il contributo attualmente previsto pari a 76 milioni di euro per il 2020 di ulteriori 50 milioni di euro, al fine di garantire ad una più ampia platea di cittadini di fruire del contributo economico per il passaggio dallo standard DVB-T/MPEG-2 a quello DVBT-2/MPEG4.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 5

COLTORTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5 -bis

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment).

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari all'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020 – 2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non fanno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al comma 1, è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

3. L'incentivo di cui al comma 1, è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 3, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.»

ILLUSTRAZIONE. Circa l'80% delle attività commerciali dei porti di Cagliari, Gioia Tauro e Taranto sono in *transshipment*, ed operano in un mercato a sè stante, in competizione diretta con quello del Nord Africa, della Grecia e della Spagna, Paesi dove il costo del lavoro è il 60 - 80% in meno che in Italia.

Il risultato di tale competizione commerciale è stato l'esodo delle compagnie concessionarie che lavorano nei porti italiani, con conseguenziale chiusura delle loro attività in tali sedi, così come accaduto a Taranto e a Cagliari.

Per fronteggiare le emergenze lavorative che ne sono scaturite, nel 2016 il Governo italiano decise di intervenire con il decreto legge n. 243/2016, istituendo una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, che potesse ancora sostenere economicamente i lavoratori che avevano esaurito il loro periodo di cassa integrazione. Tutto ciò con il fine di una auspicata riconversione industriale delle aree ed il conseguente rilancio dell'attività imprenditoriale dei porti in *transshipment* interessati.

Ad oggi, il mercato ha parzialmente reagito e:

- il Porto di Gioia Tauro ha superato le sue difficoltà. Il Gruppo MSC ha acquistato la quota societaria di *Contship* e ha riassunto tutti i dipendenti. Ora deve fare gli investimenti strutturali necessari per la ripartenza;
- al Porto di Taranto è entrato un nuovo concessionario, la turca *Yilport*, la quale dovrà fare investimenti e assumere quanti più lavoratori possibile attualmente iscritti all'Agenzia;
- il Porto di Cagliari ha visto il concessionario *Contship* abbandonare il terminal italiano per quello di Cipro, mettendo a repentaglio l'attività di circa 300 lavoratori. Anche qui risulta imperativo provvedere al rilancio dell'attività.

Quindi, in considerazione del fatto che il traffico portuale nazionale è inevitabilmente legato al *transshipment*, al fine di porre attenzione a tali aree lavorative e a tale settore industriale in Italia (attività che rimane centrale allo sviluppo portuale e alla salvaguardia della occupazione che consta di oltre 2000 addetti nel Paese), si ritiene necessario:

- aiutare i porti di Gioia Tauro e Taranto a fare investimenti abbassando costo lavoro;
- aiutare il Porto di Cagliari al fine di rendere più appetibili eventuali offerte al mercato.

In tale contesto si colloca l'emendamento qui proposto, che vede l'Agenzia (istituita dal decreto legge n. 243/2016), originariamente strumento assistenzialista creato per accompagnare le Compagnie alla chiusura, come mezzo per il rilancio delle attività commerciali e dell'occupazione dei porti in *transshipment*.

Infatti, utilizzare i fondi già stanziati, e non ancora impegnati, dell'Agenzia per decontribuire il costo dei lavoratori dei concessionari dei porti di Cagliari, Gioia Tauro e Taranto, renderebbe finalmente

competitive tali aree portuali e, comunque, aiuterebbe i nuovi concessionari che sono, o che saranno, impegnati in piani industriali particolarmente onerosi.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

Art. 12

COLTORTI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis

(Piano nazionale di interventi nel settore idrico).

«1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione "invasi"», sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro annui per l'anno 2019 di cui 60 milioni di euro annui per la sezione "invasi", e di 130 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 80 milioni di euro annui per la sezione "invasi"»»

Copertura

(L'emendamento **augmenta di 30 milioni annui** il finanziamento per Piano nazionale di interventi nel settore idrico **augmentando parallelamente di 20 milioni annui** la quota riservata alla **sezione "Invasi"**)

Motivazione

Il livello di investimenti nel servizio idrico integrato, pur avendo visto una crescita esponenziale con l'attribuzione delle funzioni di regolazione tariffarie ad ARERA (a fronte di una media di circa Euro 0.5mld annui del decennio 1999 al 2009 si è passati a oltre un miliardo di euro annui per il periodo 2012-2015 per salire oltre i due miliardi di euro annui nel 2016-2019), è ancora lontano dalla stima di 5 mld annui necessari a ripianare il gap infrastrutturale, accumulato in tanti decenni di scarsi investimenti dello scorso secolo (in particolare anni 50' fino agli anni 90').

Non può che essere valutata positivamente l'esclusione dei c.d. investimenti verdi dal calcolo del deficit ai fini del rispetto del patto di stabilità e crescita europeo.

La disponibilità di risorse pubbliche a concorrere all'ingente sforzo effettuato dai gestori potrebbe essere, infatti, essenziale innanzitutto a chiudere le molteplici procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

La presente proposta emendativa mira, quindi, ad incrementare l'attuale previsione di 100 MLN€ annui per i prossimi 10 anni, stanziati per finanziare il piano nazionale di interventi nel settore idrico (previsto dalla L. 205/2017, art. 1, commi 516 e ss.), per garantire un supporto duraturo al comparto, a tutela dell'ambiente e della qualità del servizio finale ai cittadini.

Per le risorse a copertura dei nuovi investimenti vengono utilizzati i fondi stanziati dai commi 95 e 96 della legge di bilancio per il 2019, destinati al rilancio degli investimenti e allo sviluppo del Paese.

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

Art. 8

DI GIROLAMO, L'ABBATE

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo di 2 milioni di euro."»

Aggiungere copertura: 2 mln

Nota. L'emendamento intende stanziare anche per il 2020 il contributo straordinario già previsto per i comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila

A.S. 1585 - EMENDAMENTO

Art. 24

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni per favorire la ricostruzione degli edifici scolastici).

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici siti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e al fine di garantire l'avvio della fase esecutiva degli appalti, fatte salve le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione, ove previsti, le Province e i Comuni proprietari degli immobili adibiti ad edifici scolastici, in qualità di stazioni appaltanti, possono richiedere alle rispettive Regioni, mediante comandi o distacchi verso le stesse, nel limite di spesa di 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, una unità di personale con professionalità di tipo tecnico per lo svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento. Il riparto delle somme stanziato avviene entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle priorità e dei criteri di assegnazione delle risorse stabilite con il medesimo decreto.
2. **Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»**

Nota. L'emendamento consente agli enti locali proprietari degli edifici scolastici ricadenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2) di richiedere supporto tecnico avvalendosi di personale in distacco dalle rispettive regioni.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 8

DI NICOLA

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle scuole site nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2020 e di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Aggiungere copertura

Nota

L'emendamento autorizza la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2020 e di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il finanziamento degli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle scuole site nelle zone a rischio sismico 1 e 2.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 32

FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 in materia di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti).

1. All'articolo 47, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere"»

Valutare copertura alternativa

Nota. L'emendamento consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti.

Parere Comm. 11': favorevole
Parere Ministero Lav: favorevole salvo oneri

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 42

GRANATO

Al comma 1, capoverso «132.», dopo le parole «colf e badanti», inserire le seguenti: «nonché per i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito e i disabili gravi».

Inserire copertura 5 mln a decorrere dal 2020

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 40, nel limite complessivo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

Relazione

L'emendamento intende estendere la disposizione di cui all'articolo 42 del disegno di legge di Bilancio (esenzione del canone Rai per gli anziani a basso reddito) anche ai disabili gravi, la cui condizione sia accertata secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 (secondo cui "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.").

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 28

GRANATO

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie e agli enti pubblici territoriali per i servizi di trasporto scolastico, contribuendo alla riduzione delle eventuali quote di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'Interno** un fondo perequativo per il trasporto scolastico in favore dei comuni con minore gettito fiscale, con una dotazione di **10 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2020.**

16-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 16-bis.

16-quater. **Aggiungere copertura».**

NOTA. L'emendamento istituisce un Fondo perequativo per il trasporto scolastico in favore dei comuni con minore gettito fiscale, con una dotazione di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2020.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 7

GRASSI, LUPO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera di Roma Capitale: "Anagnina - Tor Vergata - Pantano", è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.»

Aggiungere COPERTURA

Nota

L'emendamento autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 per la realizzazione della metropolitana leggere di Roma nella tratta "Anagnina - Tor Vergata - Pantano"

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 8

LA MURA, L'ABBATE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di favorire la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di punti ormeggio sostenibile sono assegnati ai comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti contributi per investimenti nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

23-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 23-bis.»

Aggiungere copertura.

NOTA. L'emendamento assegna ai comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti contributi per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione di punti ormeggio sostenibile

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 56

LUPO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

(Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale).

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente:

«47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura del 30 per cento.»

2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. nella misura del 70 per cento».

Quantificazione oneri in RT

Anno	Maggiori oneri
	<i>(in milioni di euro)</i>
2020	203,8
2021	214,6
2022	225,9
2023	237,9
2024	250,5
2025	263,8
2026	277,8
2027	292,5
2028	308,0
2029	324,3

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 53

MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare ed ampliare il sistema di trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai terminal ferroviari dismessi, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»

Consequentemente all'articolo 77, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) nell'Allegato I:

1) nella voce: «Oli da gas o gasolio» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

"usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 13 per mille litri";

2) dopo la voce: «Oli da gas o gasolio» è inserita la seguente voce:

"Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione";

3) le parole: "Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti:

"Oli combustibili:

usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,5 per mille chilogrammi;

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,5 per mille chilogrammi";

4) nella voce: "Gas di petrolio liquefatti" è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: "usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,72 per mille chilogrammi";

5) nella voce: "Gas naturale" è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

"per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,451 per mille metri cubi";

6) le parole da: "Carbone, lignite e coke" fino a "9,20 euro per mille chilogrammi" sono sostituite dalle seguenti:

"Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 21 euro per mille chilogrammi.".

NOTA.

L'emendamento autorizza un ulteriore incremento di spesa per il rafforzamento della strategia nazionale aree interne finalizzata alla realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e

infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tale incremento viene sostenuto attraverso l'aumento di alcune aliquote delle accise per la produzione di energia elettrica.

AS 1586 - EMENDAMENTO

ART. 12

PAVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1° gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e Ciclobus". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente.»

***Aggiungere copertura (2 milioni e 500.000?)**

Sono circa 45 al 1 gennaio 2019

2.250.000 mila euro da arrotondare

Nota

L'emendamento assegna, in via sperimentale, ad ogni comune con più di 100.000 abitanti, un contributo pare a 50.000 euro per la realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e Ciclobus"

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 12

PELLEGRINI Marco

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l'acquisto di biciclette e cargo bike e di biciclette elettriche e cargo bike elettriche a pedalata assistita.

3-ter. Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva:

- a) fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica;
- b) fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una *cargo bike* nuova di fabbrica;
- c) fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una *cargo bike* elettrica, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

3-quater. I contributi sono riconosciuti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e comunque nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.»

***aggiungere copertura** 10 mln per il 2020.

Nota

L'emendamento istituisce un Fondo per il riconoscimento di contributi per l'acquisto di biciclette e cargo bike e di biciclette elettriche e cargo bike elettriche a pedalata assistita. Si definiscono inoltre gli importi massimi riconoscibili in relazione alla tipologia di mezzo a basso impatto ambientale acquistato.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art.8

RICCIARDI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza del Ponte San Nicola di Benevento è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Comune di Benevento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;

Nota

L'emendamento assegna un contributo di 1 mln di euro per il 2020 per la messa in sicurezza del Ponte di San Nicola di Benevento.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 8

RICCIARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza, riqualificazione e monitoraggio di viadotti in calcestruzzo armato precompresso).

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo.

Aggiungere copertura: 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Nota

L'emendamento istituisce un fondo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 55

RICCIARDI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale o suggestivo, anche dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione, e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad euro 10.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere i maggiori oneri connessi all'ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

NOTA. L'emendamento dispone in capo all'AGCOM la competenza ad irrogare sanzioni nel caso di mancato rispetto della normativa relativa alle comunicazioni informative in ambito sanitario

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 8

SANTILLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 10 per cento."

b) *al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) gli importi sono ridotti del 10 per cento."*

Relazione.

L'emendamento mira a ridurre del 10 per cento in contributi previsti dai commi 3 e 15 dell'articolo 8 per i comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e il piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 72

SANTILLO, CIOFFI, COLTORTI

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 sono abrogati.

26-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.";
- 2) al comma 13, primo periodo, le parole da: ", anche attraverso il ricorso alla Struttura" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

Relazione

L'emendamento sopprime i commi della legge 145/ 2018 che individuano, e finanziano, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

L'istituzione della Struttura era demandata ad un Dpcm che non è stato ancora emanato

Art. 8

TRENTACOSTE

Al comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in “zona A” dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».

Nota

L'emendamento mira a incentivare la progettazione e realizzazione di interventi di riorganizzazione degli impianti elettrici e telefonici, sia pubblici che privati, spesso disposti in modo disorganico sulle facciate degli edifici o in continui attraversamenti aerei con la realizzazione di cavidotti per l'alloggiamento di linee elettriche, telefoniche e della pubblica illuminazione. Con questa misura si potranno finanziare interventi tesi a riqualificare il decoro urbano dei centri storici, liberandoli da elementi spesso deturpanti.

I comuni, in particolar modo quelli più piccoli, a causa di disponibilità di cassa sempre più esigue, hanno difficoltà nel reperire risorse per la realizzazione di questo tipo di interventi. Al fine di favorire le realtà minori, potrebbe rappresentare elemento preferenziale la richiesta da parte di comuni, singoli o in forma associata, con una popolazione inferiore a 15mila abitanti.

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 11

SANTILLO, MININNO, LEONE, FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

“Art 11-bis

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari).

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole “edifici pubblici contaminati da amianto”, sono inserite le seguenti: “comprese le navi militari,”.
2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,

SOSTITUIRE COPERTURA

(D'Uva)

AS 1586 - EMENDAMENTO

SANTILLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

(DE LORENZIS)

Proposta Emendativa Fondo di Solidarietà per la Filiera TLC

AS 1586 - EMENDAMENTO

ART. 46

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 46-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori del settore delle telecomunicazioni)

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Nota

L'emendamento estende le misure previste dai fondi di solidarietà al comparto TLC

Emendamento n. 11 – Finanziamento aggiuntivo Casa delle tecnologie emergenti

AS 1586 - EMENDAMENTO

ART. 47

SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in favore del Programma di supporto tecnologie emergenti)

1. Al Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 marzo 2019, recante "Approvazione del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2018, lettera c)", come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2019, sono destinati ulteriori 30 milioni di Euro.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 30 milioni di euro, del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

Conseguentemente il Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di 30 milioni di Euro.

Rivedere copertura

EMENDAMENTO Elettrificazione Biella - Novara (da Azzolina sott. MIUR)

A.S. 1586 - EMENDAMENTO

ART. 8

PIRRO, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

“31-bis. Allo scopo di assicurare lo sviluppo uniforme delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire il completamento dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per il 2021 e 12 milioni per il 2022.”

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole “214 milioni” sono sostituite dalle seguenti “209 milioni” e le parole “305 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “295 milioni per il 2021 e 293 milioni per il 2022”.

Relazione illustrativa

La attuale linea “Biella - Novara” è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri, gestita da Rete ferroviaria italiana che la qualifica come "linea complementare". Lo schema di contratto di programma, parte investimenti, 2017-2021 tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede specifici interventi su tale linea. Sono viceversa finanziate opere per 91 milioni di euro per interventi sul nodo di Novara che si inquadrano nel programma di sistemazione del nodo di Novara per ottimizzare i flussi di traffico dei corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo che convergono nel capoluogo piemontese. Gli interventi consistono nella realizzazione di una bretella merci sulla linea Vignale-Novara Centrale per l'accesso all'impianto di Novara Boschetto da nord e la prima fase di adeguamento del piano del ferro dell'impianto di Novara Boschetto con creazione di una radice per l'ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso terminal per tale servizio e relativa viabilità di accesso, nonché l'adeguamento del piano del ferro e upgrade tecnologico dell'impianto di Vignale. Ulteriori opere consistono nell'interconnessione tra la futura bretella merci di Vignale-Boschetto e linea FNM Novara-Seregno.

La mancata elettrificazione della linea “Biella – Novara” non favorisce il processo di sviluppo delle infrastrutture del territorio biellese, consegnandolo ad una sempre più stringente emarginazione territoriale e non favorendo la mobilità di merci e lo spostamento di risorse umane.

Consentire un rapido collegamento tra il capoluogo della Provincia di Biella e i relativi centri di Novara e Milano, attraverso una riduzione dei tempi di percorrenza e senza rottura di carico, con un recupero di circa 30' tra andata e ritorno giornaliero.

Per raggiungere tale scopo è necessario un intervento di riqualificazione della linea con alcune leggere modifiche di tracciato al fine di consentire un aumento della velocità massima da 90 km/h attuali a 130 km/h, velocità che ad oggi sono ridotte a causa dei numerosi inconvenienti causati dai 51 passaggi a livello che

spesso rendono problematica la coincidenza alla stazione di Novara. Su questo ultimo tema la provincia di Biella ha in corso uno studio per la loro razionalizzazione.

Al fine di dare avvio alla elettrificazione della predetta linea, Il comma 128 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara.

Per quanto riguarda proprio la linea Biella-Novara si segnala che dallo studio presentato dall'Unione Industriale di Biella, preso atto degli interventi già realizzati da Rfi con oneri a proprio carico (messa in sicurezza dei punti singolari soggetti a rischio idrogeologico: regimentazione delle acque, pulizia degli alvei e dei torrenti, creazione di scogliere a protezione dei binari e controllo della vegetazione delle scarpate ferroviarie), è emerso che le opere da realizzarsi con i fondi stanziati dalla legge di bilancio per il 2019, che potrebbero comportare degli immediati benefici sia alla sicurezza che all'affidabilità del servizio sulla linea, sono da individuarsi nella soppressione dei passaggi a livello esistenti. Per la realizzazione di queste opere, inoltre, l'Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, nell'ambito del progetto di soppressione dei passaggi a livello sulle linee regionali, ha già previsto all'interno del proprio bilancio un cofinanziamento alla realizzazione delle stesse.

Oneri finanziari

SOMME NECESSARIE alla realizzazione dell'opera:

Elettrificazione: 25.000.000,00 euro

Verifica opere d'arte: 3.000.000,00 euro

Rettifica curve: 2.000.000,00 euro

Interventi accessori: 2.000.000,00 euro

TOTALE complessivo: 32.000.000,00 euro

Al fine di dare avvio alla elettrificazione della predetta linea, Il comma 128 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara.

La proposta emendativa prevede uno stanziamento di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per il 2021 e 12 milioni per il 2022, finalizzato al completamento dell'opera, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 99, comma 2, incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 2014). Le somme sono allocate presso il capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo risulta dunque capiente a coprire la misura prospettata

EMENDAMENTI MIT

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 53

RICCIARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: *“rinascita urbana”* sono sostituite dalle seguenti: *“qualità dell’abitare”*;
- b) al comma 1, dopo le parole: *“destinato all’edilizia residenziale sociale,”* sono inserite le seguenti: *“con particolare riferimento a quella pubblica,”*;
- c) al comma 5, le parole *“e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì,”* sono sostituite dalle seguenti: *“, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le proposte finanziabili, nonché”*.

Relazione illustrativa

La modifica proposta alla lettera a) risponde alla necessità di uniformare la definizione della rubrica con il nome del programma inserito al comma 1. Considerato che il programma è finanziato con fondi per la residenza pubblica, lo stesso ha come obiettivo principale l’abbattimento del fabbisogno abitativo e, contemporaneamente, l’innalzamento della qualità dei contesti socio economico dei quartieri, costituendo, prevalentemente, un programma dedicato alla riqualificazione, delle zone residenziali, cioè alla qualità dell’abitare.

La modifica proposta alla lettera b) si prefigge di rafforzare il ruolo dell’edilizia pubblica, nell’ambito delle finalità del programma, in coerenza con l’indicazione di prevalenza data al comma 2, lettera c), per i criteri di valutazione e con quanto esplicitato nella relazione illustrativa di accompagnamento alla norma, nonché tiene conto della provenienza dei finanziamenti che originano principalmente da programmi destinati all’edilizia residenziale pubblica.

La modifica di cui alla lettera tiene conto del fatto che la norma, nel disciplinare i criteri, indica un criterio generale di coerenza con le quattro finalità del programma di cui al comma 1, nonché con altri criteri privilegiati (tra cui anche il recupero e la riqualificazione e la densificazione ai fini dell’ abbattimento del consumo di suolo). Pertanto, gli interventi di recupero e riqualificazione, essendo alla base del programma e citati tra le quattro finalità, sono, conseguentemente, ricompresi nel criterio della coerenza e, dunque, sembra ridondante reinserirli anche nel criterio che vuole valorizzare l’azzeramento del consumo del suolo, che invece potrà essere maggiormente prezzato in fase di valutazione con riferimento all’utilizzo della specifica modalità d’ intervento “della densificazione”. Tale modifica facilita, nella successiva fase attuativa, l’assegnazione dei pesi dei criteri per la valutazione delle proposte.

La modifica di cui alla lettera d), infine, chiarisce che l’elenco predisposto costituisce il risultato della fase istruttoria della Alta Commissione, mettendo in ordine, secondo l’esito dell’ istruttoria, tutte le proposte finanziabili e non individua le proposte finanziabili. Sarà, invece, il decreto che approva l’elenco l’atto che indicherà le proposte finanziabili in funzione delle risorse disponibili e alla luce di quanto disposto al comma 2, lettera b).

Relazione tecnica

Le modifiche proposte si limitano a ridefinizioni terminologiche e chiarimenti procedurali che non incidono in alcun modo sotto il profilo finanziario.

(3) Rifinanziamento “Ferrobonus” e “Marebonus”

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art.12

SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 14 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

(4) Interventi messa in sicurezza frana del Ruinon

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 8

RICCARDI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi.».

Relazione illustrativa

La frana del Ruinon è il dissesto attivo più grande presente in Lombardia ed è considerato uno dei maggiori e più pericolosi dell'intero arco alpino con un volume potenziale di frana di oltre trenta milioni di metri cubi di materiale. Il corpo di frana è attualmente soggetto a movimenti sino ad ora mai registrati.

In ragione della grave emergenza rappresentata dal dissesto in atto è necessario provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Tali interventi prevedono la realizzazione di una galleria stradale finalizzata a delocalizzare l'attuale tracciato stradale a valle dell'area di frana e la realizzazione di una galleria di bypass idraulico blindato, finalizzato a spostare le acque del torrente Frodolfo oltre l'area a rischio.

A tal fine la norma prevede un'autorizzazione di spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato al finanziamento degli investimenti di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico.

La norma prevede, infine, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, finalizzato a definire le modalità di erogazione delle risorse e l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi.

Relazione tecnica

Il costo stimato per i due interventi è di circa 170 milioni di euro finanziato con le risorse del Fondo destinato al finanziamento degli investimenti di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della seguente ripartizione:

- 10 milioni per l'anno 2020,
- a 20 milioni per l'anno 2021,
- 40 milioni per l'anno 2022,
- 50 milioni per l'anno 2023
- 50 milioni per l'anno 2024.

(6) Interventi straordinari per la messa in sicurezza idraulica, l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la razionalizzazione dell'accessibilità all'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 8

CRUCIOLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “città di Genova”, sono inserite le seguenti: “nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7.”».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da “941 milioni di euro per l'anno 2021” fino a “1.401 milioni di euro per l'anno 2024” con le seguenti: “880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024”.

Relazione illustrativa

Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha previsto la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

L'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge, prevede, altresì, che il Commissario straordinario adotti, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale.

In tale contesto, la norma in esame ha l'obiettivo, nell'ambito degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree portuali industriali, di assicurare la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza idraulica, per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e per la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

A tal fine, la norma prevede, alla lettera a), la modifica dell'articolo 9-bis del citato decreto legge n. 109/2018, prevedendo che, nel "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova", siano previsti anche interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per la realizzazione di tali interventi, la lettera b) della norma proposta, l'introduzione dei commi aggiuntivi 1-bis e 1-ter al citato articolo 9-bis del decreto legge n. 109/2018.

Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 9-bis del decreto legge n. 109/2018 autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024 al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

In particolare, gli interventi in questione prevedono l'adeguamento idraulico completo del rio Molinassi e del rio Cantarena, lo spostamento della ferrovia a monte, nonché la realizzazione della fermata ferroviaria di Sestri Ovest, la razionalizzazione ed il potenziamento dell'accessibilità all'area portuale industriale, alle aree produttive e urbane confinanti e le conseguenti ottimizzazioni, razionalizzazioni e adeguamento della messa in sicurezza degli insediamenti produttivi.

Gli interventi, per i quali si prevede uno sviluppo temporale di 5 anni, hanno un costo complessivo di 550 milioni di euro con la seguente copertura finanziaria:

- euro 480 milioni, mediante le risorse individuate dalla norma in commento;

- euro 70 milioni, a valere sulle risorse stanziato per il programma straordinario di investimenti urgenti di cui al citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 109/2018, approvato decreto del Commissario straordinario n. 02 del 15 gennaio 2019.

Si riporta, di seguito, un dettaglio degli interventi previsti nell'area portuale, già in fase di progettazione definitiva, distinti per fasi:

FASE 1: Realizzazione parziale del riempimento del «Ribaltamento a Mare», secondo progetto autorizzato, per aree di premontaggio temporanee;

FASE 2: Realizzazione del nuovo bacino;

FASE 3: Riempimento piazzale lato mare nuove aree preallestimento temporanee;

FASE 3B : Tombamento bacino esistente e nuove aree premontaggio - Completamento messa in sicurezza foce rio Molinassi;

FASE 3C : Realizzazione della seconda banchina lato levante - Completamento messa in sicurezza foce rio Cantarena;

FASE 4: Costruzione nuove officine scafo;

FASE 5: Deviazione ferrovia e completamenti logistici.

(Incremento del Fondo Salva-opere)

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 10

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato “Salva-opere” di cui all’articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.»

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La presente norma, fortemente voluta dalle Associazioni di settore al fine di sopperire alla carenza di liquidità delle imprese edili, derivante, in particolare, dal crescente numero di crediti insoluti, attribuisce al Fondo “Salva-opere” ulteriori risorse per 50 milioni di euro consentendo così di soddisfare, almeno in parte, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

Trasferimento linea ferroviaria Bari-Bitritto

AS 1586 - EMENDAMENTO

Art. 8

GARRUTI, DELL'OLIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis. La nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto, acquisite le relative autorizzazioni alla messa in servizio, e previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita, a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112».

Aggiungere finanziamento ai fini dell'ammissibilità

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ha delegato alle Regioni i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale come individuati dagli articoli 8 e 9 del decreto stesso.

In data 23 marzo 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra l'allora Ministero dei Trasporti e della navigazione e la Regione Puglia disciplinante le modalità di attuazione della delega ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422/1997. Tale accordo individua, tra le altre, la linea ferroviaria Bari-Bitritto tra i servizi aggiuntivi e, non essendo realizzata al momento della sottoscrizione dell'Accordo, per la linea in questione non era stato indicato alcun concessionario. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio della citata delega anche per le linee non ancora realizzate.

Gli interventi per la realizzazione della linea ferroviaria sono stati effettuati a cura della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in qualità di soggetto attuatore, e risultano oramai pressoché ultimati. Occorre solo ultimare alcuni impianti e completare la posa dei cavi della linea elettrica.

La linea ferroviaria ha una lunghezza complessiva di 9,162 Km, è a trazione elettrica, a binario singolo a scartamento ordinario e sarà adibita al trasporto di passeggeri.

La linea, attrezzata con i moderni sistemi di sicurezza e di controllo della marcia del treno, attraversa le stazioni di Bitritto, Loseto e Carbonara ed avrà l'interconnessione alla rete nazionale con linea Bari-Taranto in corrispondenza dell'attuale stazione di Bari S. Andrea (futura Bari Parco Nord).

La linea ferroviaria è destinata a servire la periferia meridionale di Bari lungo l'asse di collegamento con Bitritto, ed in particolare le zone del Policlinico, dello stadio San Nicola, di Carbonara e di Loseto. Si tratta di una linea che interessa un capoluogo di Regione con oltre 300,000 abitanti (nono comune

italiano per popolazione), terzo del Mezzogiorno dopo Napoli e Palermo. L'area metropolitana è la sesta d'Italia con quasi 750 000 abitanti.

Trattasi di un ambito in cui, attualmente, la risposta alle esigenze di mobilità passeggeri è soprattutto l'auto privata (76%), con incidentalità stradale superiore alla media nazionale (fonte PUMS 2016-2026).

In questo contesto, la linea ferroviaria Bari-Bitritto può rivestire il ruolo di asse di collegamento rapido per importanti volumi di spostamento, in quanto infrastruttura per l'accesso ad un nodo urbano e di servizi di valenza nazionale.

La Regione Puglia ha più volte rappresentato la volontà di trasferire in tempi rapidi la linea ferroviaria Bari Bitritto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in quanto interconnessa alla rete nazionale, ritenendo, peraltro, che, stante la sua ridotta lunghezza (km 9,162), possa essere inserita nel vigente contratto concessorio tra RFI S.p.A e MIT. Si ritiene che la linea in argomento possa essere inserita nella rete nazionale gestita da RFI S.p.A, anche in considerazione del fatto che, non essendo ancora stata aperta all'esercizio, non è stato perfezionato, dal punto di vista formale, il trasferimento alla Regione Puglia.

Relazione finanziaria

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che gli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvederà, nell'ambito delle risorse disponibili, con le modalità di cui al contratto di programma stipulato tra lo Stato ed il gestore della rete ferroviaria nazionale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 12

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana).

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato relativo ai collegamenti fra Roma e Milano con Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante ~~corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.~~

AGGIUNGERE COPERTURA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente norma si propone di introdurre tariffe sociali su tratte aree di collegamento fra la Sicilia e il Continente in favore di alcune categorie di cittadini (residenti nella Regione Siciliana) che beneficeranno di uno sconto sul prezzo di acquisto del biglietto.

Le altre proposte di legge fino ad ora depositate in Parlamento, invece, intendono introdurre una calmierazione dei prezzi mediante l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP), imponibili ad un vettore della tratta individuato a seguito di una gara europea. Vale la pena di evidenziare, come tale meccanismo oltre ad essere lungo e farraginoso, presenti dubbi profili di compatibilità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, a differenza, invece, della metodologia seguita dalla presente disposizione che, non solo prevede tempistiche certe e un immediato vantaggio (recte: sconto) per il cittadino, ma si configura altresì come "comunitariamente" orientata.

La stessa Commissione europea, infatti, con la Comunicazione n. 2014/C99/03 in tema di attuazione della disciplina sugli aiuti sociali (cfr. art. 107, par. 2 lett. A del Trattato), ha fornito alcune delucidazioni agli Stati membri proprio in tema di trasporto aereo e ha chiarito come, tali "sostegni"

alla viabilità “sociale” possono essere considerati legittimi solo in presenza di tre presupposti fondamentali: 1) qualora sia realmente assicurata la concorrenza; 2) qualora gli aiuti siano effettivamente forniti al consumatore finale; 3) qualora non siano indistintamente indirizzati, ma, come chiarito più volte dalla stessa Commissione, allorché siano previamente individuate dal legislatore le specifiche categorie dei beneficiari, seguendo logiche di assistenza sociale (Cfr. per quanto riguarda la valutazione di aiuti di carattere sociale a singoli consumatori, la decisione della Commissione del 16 maggio 2006, N 169/2006 — Regno Unito — aiuti di carattere sociale - servizi aerei nelle Highlands e nelle Isole scozzesi (GU C 272 del 9.11.2006, pag. 10); decisione della Commissione dell’11.12.2007, N 471/2007 — Portogallo — indennità sociali a favore dei passeggeri residenti nella regione autonoma di Madeira e degli studenti nei servizi di trasporto aereo tra il Portogallo continentale e la regione autonoma (GU C 46 del 19.2.2008, pag. 2) e decisione della Commissione del 5 gennaio 2011, N 426/2010 — Francia — aiuti a carattere sociale per alcune categorie di passeggeri sui servizi aerei fra La Réunion e la Francia metropolitana (GU C 71 del 5.3.2011, pag. 5).

La norma in esame si propone di soddisfare tutte e tre le condizioni sopra richiamate. Infatti, nel dettaglio: 1) viene assicurata la concorrenza nel mercato di riferimento, in quanto non viene previamente “scelto” alcun un vettore determinato, ma tutte le compagnie aeree che operano nella tratta saranno chiamate ad assicurare la tariffa sociale; 2) il beneficio sociale è direttamente indirizzato al cittadino che immediatamente all’acquisto beneficerà di uno sconto sul biglietto; 3) non potrà godere della tariffa agevolata una pletera indeterminata di soggetti, ma soltanto i residenti nella Regione Siciliana in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla legge alla luce di una logica di carattere “sociale” e cioè di sostegno a categorie deboli.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa in oggetto, si propone, come sopra definito, di introdurre “tariffe sociali” in favore delle seguenti categorie di cittadini residenti nella Regione Siciliana: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite dello stanziamento pari a **35 milioni** di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente

Parere Comm. 11': favorevole
Parere Ministero del Lav.: favorevole

A.S. 1586 - Emendamento

Art. 18

AUDDINO, CORRADO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, GIANNUZZI, VACCARO, CASTELLONE, ANGRISANI, PUGLIA, LA MURA, MAUTONE, URRARO, DE LUCIA, GAUDIANO, PRESUTTO, DI MICCO, RICCIARDI, MORONESE, SANTILLO, CIOFFI, ORTOLANI, GRASSI, CASTIELLO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Lavoratori socialmente utili).

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e e) del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale 7 agosto 2018, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali.

3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

Aggiungere copertura

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 15

MATRISCIANO, GUIDOLIN, DONNO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis
(Tutela assicurativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'art. 1, n. 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
2. L'obbligo di assicurazione per il personale di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonché al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1986, n. 46.
3. Per il personale di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente. Esse sono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. La presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento del diritto a tali provvidenze. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito dell'accertamento predetto.
5. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità al lavoro non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, con particolare riferimento al regime transitorio ed alla istruttoria dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento delle prestazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in X milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante»

Aggiungere copertura

Parere Comm. 11': favorevole
Parere Ministero: favorevole

EMENDAMENTO - A.S. 1586

ART. 40

GUIDOLIN, NOCERINO, AUDDINO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. La dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.»

aggiungere copertura

NOTA: incremento del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Al fine di fornire alcune indispensabili tutele ai caregiver familiari - che spesso svolgono una funzione di supplenza dell'assistenza pubblica rivolta ai soggetti più deboli e fragili - è necessario incrementare il fondo istituito con la legge di bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTO INVIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO

DA COPRIRE

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 41

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO,

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza)

1. All'articolo 3, comma 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato.»

Relazione tecnica

Proposta di modifica normativa art.3 comma 8 della Legge 26/2019

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale; si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale.

Nell'articolo 3 comma 8 la legge prevede l'istituto della decadenza dal beneficio qualora intervengano variazioni del reddito da lavoro subordinato che determinano il superamento del valore del reddito familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) numero 4.

La proposta di modifica normativa, riportata in calce, introduce l'istituto della sospensione del beneficio nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato che a normativa vigente determina una decadenza. La sospensione è prevista per la durata del rapporto di lavoro che ha prodotto la variazione di reddito familiare.

La proposta di modifica normativa è volta ad incoraggiare la platea dei soggetti già beneficiari del Reddito di Cittadinanza all'ingresso nel mondo del lavoro, favorendo l'occupazione anche per lavori di breve durata o con reddito marginale.

Attualmente il numero di nuclei beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 20.000. Al termine dell'attività lavorativa, a tali nuclei potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio presentando una nuova domanda soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare.

La modifica proposta consentirebbe la sospensione del beneficio durante l'attività lavorativa e la riattivazione dello stesso senza un'ulteriore domanda da parte del beneficiario. Pertanto dalla modifica normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DA COPRIRE

Parere Comm. 11': favorevole

Parere Min. Lav.: favorevole

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 13

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI,

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

a) un percentuale non superiore al 3% è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

b) una percentuale non superiore all'1% a misure di welfare integrativo;

c) una percentuale non superiore al 20% a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1° gennaio 2021 le somme di cui al comma 2 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1° gennaio 2020:

a) al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole “da 100 a 750 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 240 a 1.800 euro”, le parole: “da 400 a 1.500 euro”, sono sostituite con le seguenti “da 960 a 3.600 euro”, le parole: “da 1.000 a 5.000 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 2.400 a 12.000 euro”, le parole: “da 100 a 600 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 120 a 720 euro”, le parole: “da 400 a 1.500 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 480 a 1.800” e le parole: “da 800 a 4.500 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 960 a 5.400”;

2) al comma 4, le parole: “da 50 a 150 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 120 a 360 euro”, le parole: “da 300 a 1.000 euro”, sono sostituite con le seguenti: “da 720 a 2.400 euro” e le parole: “da 900 a 1.500 euro” sono sostituite con le seguenti: “da 2.160 a 3.600” euro;

b) al comma 4 bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: "A tal fine", fino alla fine del comma, sono soppresse.

c) al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato”;

e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1) alla lettera d), numero 1), le parole: “, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66” sono soppresse;

2) le lettere e) e g) sono soppresse;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione ha la finalità di mettere anzitutto a sistema le disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno introdotto forme di finanziamento dell'Ispettorato e di incentivazione dell'attività di vigilanza. In tal senso si prevede quindi l'abrogazione, a far data dal 2020:

- dell'art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. da L. n. 9/2014) che stabiliva il raddoppio degli importi sanzionatori legati alla violazione di alcuni obblighi in materia di tempi di lavoro (comma 1 lett. b) e la destinazione in quota parte di alcuni introiti sanzionatori, sino ad un massimo di 13 milioni di euro annui (importo così elevato dalla L. n. 145/2018) *“destinato a misure (...) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”*;

- degli aumenti sanzionatori previsti dalla legge di bilancio (art. 1, comma 445 lett. d), L. n. 145/2018) per i medesimi obblighi in materia di tempi di lavoro già raddoppiati dal D.L. n. 145/2013;
- della destinazione degli aumenti sanzionatori previsti dalla legge di bilancio (art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018) al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato entro il limite di 15 milioni di euro;
- della destinazione delle rivalutazioni sanzionatorie per le violazioni in materia di salute e sicurezza previste dall'art. 306, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 *“al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro”*.

A fronte di tali abrogazioni, il successivo comma 2 prevede quindi un meccanismo di finanziamento dell'Ispettorato e di incentivazione dell'attività di vigilanza uniforme e semplificato. È infatti previsto che tutte le entrate derivanti dalla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale siano destinate, entro il limite di 70 milioni di euro annui, *“all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato”* e che, in relazione a tali somme: un percentuale non superiore al 3% sia destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale; una percentuale non superiore all'1% a misure di welfare integrativo e una percentuale non superiore al 20% a *“misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”* (l'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010 prevede infatti un limite di spesa *“per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture”*). Tale previsione consentirà pertanto di finanziare anche il noleggio di automobili, indispensabili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza che, ad oggi, può essere esercitata esclusivamente grazie alla messa a disposizione da parte del personale ispettivo delle proprie autovetture. Il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato vuole colmare, seppur solo parzialmente, il *“differenziale”* che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL. Tale disarmonia è fonte periodicamente di stati di agitazione del personale dell'Ispettorato che, pur svolgendo le medesime mansioni, gode di trattamenti complessivi fortemente limitati rispetto a quelli dei colleghi degli Istituti, pur a fronte di responsabilità anche maggiori quantomeno sotto il profilo dello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Con il comma 3 si prevede, a far data dal 1° gennaio 2021, un meccanismo che consente un utilizzo tempestivo delle somme introitate ai sensi del comma 3 e che garantisce comunque la spendibilità esclusivamente di somme effettivamente introitate.

Il comma 4 prevede, in ragione della abrogazione di alcuni aumenti sanzionatori legati alle violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, una modifica a quest'ultimo decreto volta a mantenere inalterati tali importi.

Il comma 6, attraverso una modifica interpolativa all'articolo del D.Lgs. n. 149/2015 vuole invece consentire un più autorevole controllo delle attività finanziarie dell'Ispettorato attraverso la presenza continuativa di un magistrato della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 della L. n. 259/1958. Va infatti evidenziato che l'Ispettorato è una Agenzia di circa 6.000 dipendenti che cura adempimenti di carattere gestionale riferiti a 78 uffici territoriali e pertanto si rende opportuno un controllo costante al pari di altri Enti di analoga dimensione.

RELAZIONE TECNICA

In relazione alle abrogazioni operate dal comma 1 del provvedimento – che intende mettere a sistema le disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno introdotto forme di finanziamento dell’Ispettorato e di incentivazione dell’attività di vigilanza – il successivo comma 2 prevede un analogo meccanismo uniforme e semplificato. La disposizione richiede una copertura di circa 41 milioni di euro (non di 70 milioni) da intendersi come minori entrate, atteso che sono abrogate diverse fonti che già prevedevano le seguenti coperture per analoghe finalità: 13 milioni annui (art. 14, D.L. n. 145/2013), 15 milioni di euro annui (art. 1, comma 445, L. n. 145/2018) e 270 mila euro annui (art. 306, comma 4 bis, D.Lgs. n. 81/2008). Il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato vuole diminuire di circa 600 euro lordi amministrazione/mese per persona – pertanto solo in minima parte come meglio esplicitato in seguito – il “differenziale” che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell’Ispettorato con quelli dell’INPS e dell’INAIL. Tenuto conto dell’attuale numero di dipendenti dell’Ispettorato pari a circa 5.200 unità e moltiplicato tale numero per il predetto importo lordo di 600 euro e per 13 mensilità si ottiene dunque un importo totale di euro 40.560.000. Peraltro occorre segnalare che nel numero complessivo dei dipendenti dell’Ispettorato non si è tenuto conto delle ulteriori assunzioni – circa 1.000 unità di personale – che sono previste dalla legge di bilancio (art. 1, comma 445, L. n. 145/2018) per i prossimi anni.

Differenziale che si intende colmare			
(somme da intendersi al lordo di ogni onere per l’amministrazione)			
n. dipendenti (a)	differenziale medio lordo che si intende colmare (b)	n. mensilità (c)	importo totale (a*b*c)
5.200*	600	13	= 40.560.000

* nel numero complessivo dei dipendenti non si è tenuto conto delle ulteriori assunzioni – circa 1.000 unità di personale – previste dalla legge di bilancio (art. 1, comma 445, L. n. 145/2018) nei prossimi anni.

Va ribadito che tali somme colmano **solo in parte** le differenze retributive che sconta il personale dell’Ispettorato rispetto al personale dell’INPS e dell’INAIL. Tali differenze solo in particolare legate al diverso ammontare del trattamento accessorio come meglio evidenziato nella tabella che segue:

Trattamento accessorio INL (contratto integrativo 2019) (circa)	Unità di personale INL (circa)	Trattamento accessorio annuo medio per persona (circa)	Trattamento accessorio mensile medio per persona per 13 mensilità (circa)
euro 12.000.000	5.200	euro 2.300	euro 177
Trattamento accessorio INPS (contratto integrativo 2018) (circa)	Unità di personale INPS aree A, B, C (circa)	Trattamento accessorio annuo medio per persona (circa)	Trattamento accessorio mensile medio per persona per 13 mensilità (circa)
euro 323.724.000	26.500	euro 12.216	euro 939
differenziale			euro 762

Va altresì evidenziato che **tale differenziale è ancor maggior** se solo si tiene conto che il trattamento accessorio dell'INPS previsto dal contratto integrativo sottoscritto in data 18 aprile 2019 unitamente alla indennità di Ente (euro 42.789.166,56) e alle somme destinate agli sviluppi professionali (euro 82.520.721,18) danno luogo ad un **importo complessivo di euro 449.034.395,51** che, suddiviso per le unità di personale alle quali è destinato, determina un trattamento annuo medio di circa **euro 17.000** e mensile di circa **euro 1.300**.

La percentuale massima del 3% dell'importo di 70 milioni – pari ad euro 2.100.000 – è destinato invece a colmare, sia pur in parzialmente, il trattamento del personale dirigenziale dell'Ispettorato con quello dell'analogo personale INPS e INAIL e l'1% – pari ad euro 700.000 – a misure di welfare integrativo. Da ultimo si segnala che il finanziamento della disposizione, come detto da intendersi come minori entrate, **avviene per la sua totalità attraverso l'irrogazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale e con gli introiti derivanti dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale** (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008); si segnala che, sulla base del *Rapporto annuale per l'attività di vigilanza del 2018*, le somme in questione superano abbondantemente l'importo di 70 milioni di euro annui (gli importi effettivamente introitati a seguito dell'attività svolta dal solo personale INL nel 2018 sono di a euro 67.820.000 per sanzioni amministrative e di 7.480.000 per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, per un totale di oltre 75 milioni di euro).

Con il comma 3 si prevede, a far data dal 1° gennaio 2021, un meccanismo che consente un utilizzo tempestivo delle somme introitate ai sensi del comma 2. Va infatti evidenziato che il meccanismo oggi previsto (versamento degli introiti al bilancio dello Stato, riassegnazione con decreto ministeriale allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successiva riassegnazione all'Ispettorato) richiede tempistiche pari anche a sei mesi che incidono evidentemente su una efficace gestione delle risorse e non di rado determina forme di protesta da parte del personale. L'articolato normativo consente dunque di iscrivere nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato alle spese di funzionamento dell'Ispettorato le somme in questione, che tuttavia sono trasferite periodicamente – ogni tre mesi – all'Agenzia *“subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento”*. Il meccanismo in parola consente pertanto un controllo continuativo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle somme effettivamente messe a disposizione dell'Ispettorato riducendo drasticamente i tempi di effettivo utilizzo delle stesse.

Il comma 4 prevede, in ragione della abrogazione di alcuni aumenti sanzionatori legati alle violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, una modifica a quest'ultimo decreto volta a mantenere inalterati tali importi. A titolo esemplificativo, l'art. 18 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 prevede originariamente, fra l'altro, che in caso di violazione delle disposizioni in materia di riposi giornalieri e settimanali *“si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro”*; tali importi sono stati prima raddoppiati in forza di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 lett. c), del D.L. n. 145/2013 – e quindi ricalcolati in euro da 200 a 1.500 – e successivamente aumentati del 20% dall'art. 1, comma 445 lett. d) n. 1), della L. n. 145/2018, raggiungendo la somma da 240 a 1.800; questi stessi importi sono stati quindi direttamente previsti all'interno del D.Lgs. n. 66/2003 attraverso interpolazione della norma originaria.

ULTERIORE APPUNTO NORMA FINANZIAMENTO FRD ISPETTORATO

L'emendamento che prevede il finanziamento del FRD dell'Ispettorato, **attraverso introiti derivanti da sanzioni comminate dagli stessi ispettori del lavoro**, evidenzia un fabbisogno di circa **41 milioni di euro**.

L'emendamento prevede infatti un finanziamento complessivo di 70 milioni di euro ma, contestualmente, abroga delle disposizioni che, per le medesime finalità, sono già finanziate per circa 29 milioni di euro (13 milioni annui ex art. 14, D.L. n. 145/2013, 15 milioni di euro annui ex art. 1, comma 445, L. n. 145/2018 e 270 mila euro annui ex art. 306, comma 4 bis, D.Lgs. n. 81/2008).

Tale disposizione è pertanto da ritenersi come foriera di **minori entrate**.

Tuttavia si ritiene che le minori entrate da conteggiare non siano necessariamente pari a 41 milioni di euro bensì molte meno.

Va infatti tenuto conto che gli introiti derivanti da sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale **sono destinati ad aumentare considerevolmente** attesa la prossima assunzione di circa 1.000 unità di personale "*prevalentemente ispettivo*" previste dell'art. 1, comma 445, L. n. 145/2018 (851 unità) e dall'art. 5 ter del D.L. n. 101/2019, conv. da L. n. 128/2019 (150 unità).

Va infatti tenuto conto che le circa 1.500 unità ispettive oggi effettivamente adibite ad attività di vigilanza hanno consentito di introitare, nel corso del 2018 e in coerenza con gli anni precedenti, complessivamente oltre 75 milioni di euro (euro 67.820.000 per sanzioni amministrative, euro 7.480.000 per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale). Ciò sta a significare che ogni unità ispettiva **mediamente consente di incassare circa 50.000 euro annui**.

Dal 1° luglio 2019 è prevista, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali in atto, **l'immissione in servizio di 750 nuove unità ispettive – ad incremento della dotazione organica e non già a seguito di turn over** – che consentiranno di introitare in più ogni anno **circa 37.500.000**.

Ulteriori 250 unità saranno assunte entro il 2021 e pertanto, al termine dell'immissione in ruolo di **tutto** il personale da assumere ai sensi della vigente normativa (**circa 1.000 unità**) ed al netto del personale da adibire ad attività amministrativa (precauzionalmente 150 unità) è **possibile ritenere che la disposizione contenuta nell'emendamento sia abbondantemente coperta in virtù delle prevedibili maggiori entrate (850 x 50.000 = 42.500.000)**.

**Modificato secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro
DA COPRIRE**

Parere Comm. 11': favorevole

Emendamento - A.S. 1586

Art. 72

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI,

1. All'articolo 72 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, *aggiungere, infine, le seguenti parole*: «nonché alle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituite, rispettivamente, con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e all'INPS»;

b) al comma 25, dopo le parole: «Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «dall'INPS e».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le agenzie indicate dall'emendamento sono l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Entrambe le agenzie – create, rispettivamente, con D.Lgs. n. 149/2015 e D.Lgs. n. 150/2015 – non hanno tuttavia conseguito, nell'immediato, una completa autonomia di carattere finanziario in quanto i rispettivi regolamenti di organizzazione di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2016 e 13 aprile 2016 hanno assegnato al Ministero vigilante il compito di fornire, attraverso il meccanismo dell'avvalimento, i servizi necessari alla loro operatività per un periodo che, per l'Ispettorato nazionale del lavoro, è stato pari a 24 mesi a decorrere dall'anno 2017. Da ciò discende che, durante il periodo di avvalimento, non sono state trasferite alle agenzie le somme destinate alla gestione dei servizi in questione – ivi comprese quelle relative alla gestione dei servizi informatici – e pertanto l'obbligo di contenimento della spesa parametrato agli oneri sostenuti negli esercizi finanziari 2016-2017-2018 determinerebbe l'impossibilità per le stesse agenzie di svolgere attività indispensabili alla loro operatività. In relazione al quadro descritto va altresì tenuto conto della circostanza secondo cui le agenzie sono state create a “costo zero” e pertanto già poste in condizioni di poter operare con forti limitazioni di spesa. Il riferimento alla spesa sostenuta negli esercizi 2017 e 2018, gli unici da poter prendere in considerazione, tenuto conto che l'Agenzia è operativa dal 1° gennaio 2017, costituisce una forte penalizzazione per una struttura che, per ovvie ragioni connesse alla costruzione di apparato amministrativo estremamente complesso ed al regime di avvalimento ministeriale, ha di fatto iniziato ad operare a pieno regime, anche in termini di spesa sostenuta, dall'esercizio finanziario 2019.

DA COPRIRE

Parere Comm. 11': favorevole

Parere Min Lav: istruttoria già in corso presso Ministero

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 39

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa).

1. I lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, sono inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuato dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

3. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 affinché siano convocati entro trenta giorni.

4. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare del lavoratore siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. In sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al

presente comma si adottano i principi e i criteri generali individuati con l'accordo di cui articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Qualora i lavoratori di cui al comma 1 non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 2, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

6. I lavoratori di cui al comma 1 stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. I lavoratori medesimi sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro nonché accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto stesso e, in particolare:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

7. Il Patto per il lavoro, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

9. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori di cui al comma 1, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui

all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

11. L'esonero di cui al comma 10 è compatibile e aggiuntivo rispetto alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede [AGGIUNGERE COPERTURA]

DA COPRIRE

Parere Comm. 11': favorevole

Parere Comm. Lav. Competenza Funzione Pubblica

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 18

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Piccoli comuni).

1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50% dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2017, n. 94.

2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 25% dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2017, n. 94.

3. Qualora in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2017, n. 94, venga ridotto, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberanti.»

NOTA: Emendamento ANPCI

Il presente emendamento prevede specifiche disposizioni per i piccoli comuni al fine di consentire ad essi di stabilizzare il personale precario e così assicurare la continuità del funzionamento della macchina amministrativa comunale

In particolare si prevede che:

➤ **nei confronti dei comuni con meno di 1000 abitanti:**

- **non si applica la norma della legge di bilancio 2007 che attualmente stabilisce che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di**

stabilità interno, le spese di personale non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che gli stessi enti possano procedere all'assunzione di personale solo nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

- **si da la possibilità, a decorrere dal 2020, di effettuare nuove assunzioni nel limite del 50% dei posti ancora vacanti rispetto al rapporto massimo tra popolazione comunale e dipendenti pubblici;**
- **si stabilisce che il personale così assunto non potrà essere considerato in esubero nemmeno nel caso di variazione in eccesso del rapporto popolazione-dipendenti pubblici**

➤ **nei confronti dei comuni con meno di 5000 abitanti:**

- **non si applicano le norme della legge di bilancio 2007 che attualmente stabiliscono che gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno debbano limitare le spese per il personale e che, in caso di inadempienza, essi non possano procedere a nuove assunzioni;**
- **si da la possibilità, a decorrere dal 2020, di effettuare nuove assunzioni nel limite del 25% dei posti ancora vacanti rispetto al rapporto massimo tra popolazione comunale e dipendenti pubblici;**
- **si stabilisce che il personale così assunto non potrà essere considerato in esubero nemmeno nel caso di variazione in eccesso del rapporto popolazione-dipendenti pubblici**

Motivazione tratta della memoria depositata da ANPCI:

I piccoli comuni sono gli unici enti che hanno i conti in regola: il totale della spesa personale rispetto alla spesa corrente dei piccoli Comuni è del 34,65% ben al di sotto del limite massimo del 40% imposto ai Comuni dall'art 76 comma 7 del d.l. 112 del 2008. Il rapporto dipendenti/popolazione risulta essere molto inferiore al rapporto minimo previsto dal DM 10/4/2017, imposto ai Comuni che hanno dichiarato dissesto.

L'attuale norma in materia di assunzioni, favorisce i comuni che hanno generato esuberi o fra il personale a tempo indeterminato, o fra quello a tempo determinato, o in entrambi i casi. Mentre I piccoli comuni virtuosi, in particolare quelli sotto i mille abitanti, restano penalizzati dall'aver rispettato il limite della spesa del personale accertata nel 2008 (10 anni fa) ai sensi dell'art 1 comma 562, della legge 296, del 27-12-2006.

A causa di tale norma tali enti possono assumere solo il personale che sia cessato l'anno precedente e sempre che la spesa del personale non sia maggiore di quella del 2008. Tale disposizione è assolutamente impraticabile e rischia di paralizzare l'attività amministrativa.

E' evidente che la norma, facendo riferimento alla spesa del 2008 senza alcuna deroga, che saggiamente l'art 76 legge 133/2008 aveva concesso, rischia seriamente di far chiudere i piccoli comuni. Il mantenimento di tali vincoli ha infatti un impatto negativo sia sull'efficienza che sulla capacità operativa dei piccoli comuni e soprattutto sulla qualità dei servizi. E' assolutamente necessaria la revisione generale dei limiti di spesa, in materia di personale, che oggi penalizzano esclusivamente i piccoli Comuni virtuosi e la

reintroduzione della deroga all'assunzione per i piccoli Comuni con meno di 10 dipendenti a tempo pieno indeterminato, già prevista dall'articolo 76 comma 2 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008, cassato dall'articolo 14, comma 8, d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010.

Emendamento inviato dal Ministero del Lavoro

Parere favorevole commissione lavoro

DA COPRIRE

EMENDAMENTO - A.S. 1586

Art. 58

BOTTO,

Dopo l'articolo 58, aggiungere i seguenti:

«Art.58-bis

(Requisiti agevolati per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 34 anni di anzianità contributiva. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.

Art. 58- ter

(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1° gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.»»

NOTA: Emendamento inviato da min. lavoro

**PROPOSTO DAL MINISTERO DEL LAVORO IN SOSTITUZIONE DELL'EMENDAMENTO
DRAGO**

DA COPRIRE

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 91

DRAGO

Dopo l'articolo 91 è aggiunto il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: “nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.” sono sostituite dalle seguenti: “nonché la mancanza di condanne definitive per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, fino a che la pena non sia stata completamente eseguita.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla mensilità del beneficio successiva alla adozione del provvedimento dell'INPS, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, di approvazione del modulo di domanda che recepisce le modifiche nei requisiti di accesso al beneficio di cui al medesimo comma 1.

3. Per finalità di verifica e di semplificazione della domanda del beneficio, nonché per la verifica del requisito di cui al comma 1 per i benefici in corso di godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, mette a disposizione dell'INPS, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i dati sulle persone che abbiano fatto richiesta del reddito o della pensione di cittadinanza nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dal comma 1.»

Relazione illustrativa

L'emendamento dispone che l'esclusione dalla possibilità di richiedere il beneficio del Reddito di cittadinanza per i condannati di taluni dei reati di cui all'articolo 7, comma 3, del DL 4/2019, sia estesa all'intera durata della pena in luogo del termine di dieci anni previsto a legislazione vigente. Al fine di permettere l'aggiornamento del modello di dichiarazione sostitutiva resa all'atto della richiesta del beneficio da parte dei richiedenti il reddito di cittadinanza, la disposizione entra in vigore a far data dalla mensilità successiva all'adozione del provvedimento dell'INPS, di approvazione del modulo di domanda, prevedendosi semplificazioni nelle medesime dichiarazioni mediante un collegamento con il casellario giudiziale, in particolare con riferimento alla verifica dei nuovi requisiti per i beneficiari in corso di godimento.

Relazione tecnica

L'emendamento in parola, riducendo seppur marginalmente la platea dei beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Parimenti, il colloquio telematico tra il casellario giudiziale e l'INPS non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica costituendo sviluppo delle modalità di colloquio tra le banche dati riconducibile nell'ambito dell'ordinaria manutenzione dei sistemi informativi.

parere favorevole Lomuti ore 15.46

Parere Comm. 11': favorevole

Parere Ministero del Lavoro: favorevole

DA COPRIRE

EMENDAMENTO - AS 1586

Art. 49

PIARULLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ",fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63," sono soppresse

b) dopo le parole: "giuridici ed economici", sono aggiunte le seguenti: ", previdenziali e pensionistici".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Testo coordinato

art 48 D.Lgs. 29/05/2017, n. 95

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo [17, comma 7](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici, **previdenziali e pensionistici** previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

DA COPRIRE

Parere Comm. 11': favorevole

Parere Ministero del Lavoro: favorevole

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 63

PISANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti in dissesto sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili personali adeguati, e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "a statuto ordinario", aggiungere le seguenti: "ed enti locali".

Nota: l'emendamento è finalizzato al superamento del regime stabilito dal decreto legge n. 113 2016 che crea la paralisi di quegli enti locali in dissesto finanziario i quali, anche se non hanno presentato nei termini gli strumenti contabili (bilancio di previsione e conto consuntivo), avendo la capacità finanziaria, hanno necessità di reclutare personale al fine di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali ed infungibili.

Non si può non rilevare, infatti, che il blocco delle assunzioni, quale misura di contenimento della spesa, è il primo ostacolo al ripristino di una sana gestione contabile.

Ciò appare evidente ove si consideri che, per effetto dell'impossibilità di procedere ad assunzioni, negli enti locali, si registra una grave penuria di ragionieri, responsabili del servizio finanziario, che si occupano proprio della stesura dei bilanci.

Parere favorevole Ministero del Lavoro
Parere Comm. 11': favorevole

DA COPRIRE

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 41

DELL'OLIO, MAIORINO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

b) alla lettera b) sostituire le parole: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020» con le seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020, a nove giorni per l'anno 2021 e a undici giorni per l'anno 2022»;

c) alla lettera c) sostituire le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

COPERTURA

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si interviene sulla normativa vigente in tema di congedo di paternità al fine di prevedere 9 giorni di congedo per l'anno 2021 e 11 giorni per l'anno 2022.

DA COPRIRE

Parere Comm. 11': contrario

Parere Ministero lav. Favorevole ma comporta oneri, salvo diverso parere FP

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 41

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Congedo parentale)

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

1) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

2) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

3) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni».

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi»;

c) all'articolo 33, comma 1, le parole «non superiore a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro anni»;

d) all'articolo 34, comma 1, le parole «pari al 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 60 per cento» e le parole «sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

e) all'articolo 34, comma 3, le parole «ottavo anno», sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo anno» e le parole «pari al 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento».

Nota Illustrativa

L'emendamento introduce alcune modifiche alla disciplina dei congedi parentali, elevando a 3 anni il periodo complessivamente fruibile fra i due genitori e prevedendo che l'indennità di congedo, oggi fissata al 30%, venga elevata al 60% per i primi due anni di fruizione del congedo e fissata al 50% per il rimanente periodo di fruizione del congedo.

PARERE COMM. 11': CONTRARIO
PARERE MINISTERO DEL LAVORO: CONTRARIO
DA COPRIRE

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 41

DRAGO, CASTELLONE

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: «del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale», sono sostituite con le seguenti: «di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale»; dopo le parole «determinato ai sensi dell'articolo 5 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3».

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00

5	2,20
---	------

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.»

Nota Illustrativa

*L'emendamento ha lo scopo di introdurre tre importanti modifiche alla disciplina dell'ISEE individuate dai tre commi dell'articolo. La prima introduce il concetto di **variabilità della quota di patrimonio** da assumere ai fini del calcolo dell'ISE. Essa non è più fissa al 20%, bensì variabile in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.*

*Con il secondo comma il concetto di reddito lordo viene sostituito dal **reddito al netto** delle imposte pagate sui redditi che concorrono al calcolo dell'ISEE, ciò in quanto appare corretto assumere il reddito effettivamente a disposizione del nucleo familiare.*

*Con la terza modifica vengono apportate alcune **modifiche alla scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE**. In particolare è stata ridefinita la scala base e previste maggiorazioni più consistenti per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza.*

Parere negativo sia della commissione 11' che del Ministero del Lavoro.

DA COPRIRE

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 58

MORRA

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Lavoratori poligrafici).

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico per i lavoratori poligrafici di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che hanno maturato i requisiti di cui alla predetta lettera a) anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori poligrafici, di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che maturano i requisiti di cui alla predetta lettera a) successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede »

DA COPRIRE

Parere Comm. 11': sospeso, in attesa del parere della Funzione Pubblica

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 18

PUGLIA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini della stabilizzazione occupazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto, a lavoratori di cui al primo periodo sono equiparati i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.».

Relazione illustrativa

Questo Ministero dal 1996 al 31/12/2016 ha finanziato annualmente con risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (FSOF) la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che sono state beneficiarie di questo ammortizzatore sociale ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Si trattava di una normativa speciale che, tra l'altro, aveva previsto l'utilizzo dei lavoratori interessati in progetti di attività socialmente utili, approvati dalle competenti Commissioni per l'Impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, dall'Agenzia per l'Impiego e gestiti dalle aziende interessate o posti in essere ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che disciplina la materia dei lavori socialmente utili.

Tale intervento ha interessato negli ultimi tempi, complessivamente, circa 65 lavoratori (v. nota INPS 2015 allegata) ex-dipendenti di aziende quali Pirelli Pneumatici SpA, Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Ceramica Vavid, CO.GE.I. SpA, ITEL SpA, nei territori di Comuni siciliani e campani che li hanno utilizzati in progetti di lavori socialmente utili. Tali lavoratori, in conseguenza delle disposizioni (di cui all'art. 2, comma 64, L. 92/2012 e dell'art. 1, comma 304, della L. 208/2015) che dal 1° gennaio 2017 non hanno più consentito la proroga delle prestazioni di integrazione salariale delle quali essi avevano sino ad allora usufruito, sono rimasti privi di sostegno al reddito e di prospettive di stabilizzazione presso gli enti pubblici utilizzatori non potendo neanche accedere alle procedure previste per i lavoratori socialmente utili, propriamente detti, non essendo compresi nel bacino (chiuso e ad esaurimento) a carico del FSOF ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

La presente proposta normativa, pertanto, equipara detti lavoratori ai lavoratori socialmente utili della platea storica a carico del FSOF ai soli fini della stabilizzazione occupazionale (che si svolge con il contributo statale ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. g-bis), L. 296/2006) in considerazione delle caratteristiche che accomunano le due categorie di lavoratori - entrambe impegnate in attività socialmente utili dal 1996 e con oneri a valere sul medesimo Fondo.

Relazione tecnica

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le stabilizzazioni dei lavoratori interessati potranno avvenire solamente nel limite delle risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che costituisce un tetto di spesa.

Parere contrario del Ministero del Lavoro salvo parere di FUNZIONE PUBBLICA

Parere Comm. 11': sospeso, in attesa del parere della Funzione Pubblica

Emendamento A.S. 1586

Art. 18

RUSSO

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici rimasti esclusi dagli effetti del provvedimento di cui all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 12,58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante la Tabella ... del Ministero...

Conseguentemente alla tabella ..., voce, apportare le seguenti variazioni:

2020: -15.000.000

2021: -15.000.000

2022: -15.000.000

Parere contrario sia del Ministero del Lavoro

Parere Comm. 11': sospeso, in attesa del parere della Funzione Pubblica

Emendamento

AS 1586

Art. 18

RUSSO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

"5-quinquies. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato ma i cui 45 posti risultano accantonati e presenti nella pianta organica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nella provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, legge 27 dicembre 2013, n.147, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622."

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo "buona scuola" di cui all'art.1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n.107.»

NOTA

Emendamento presentato anche al dl scuola

Parere contrario sia del Ministero del Lavoro che della commissione 11'

Parere Comm. 11': sospeso, in attesa del parere della Funzione Pubblica

DA COPRIRE

Emendamento

AS 1586

Art. 18

RUSSO

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

"5-*quinqies*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1^o gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622. A tal fine l'organico dei collaboratori scolastici è incrementato di 106 unità".

1. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ».

Testo emendamento stabilizzazione cooperative Palermo

Parere Comm. 11': favorevole.

Parere Ministero del Lavoro: favorevole salvo parere Funzione Pubblica.

DA COPRIRE

Emendamento - AS 1586

Art. 18

TRENTACOSTE, ROMAGNOLI

All'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

3-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

3-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma 3-bis e 3-ter non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

3-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- d) l'articolo 1, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- e) l'articolo 14, comma 4 bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- g) l'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Parere Comm. 11': sospeso, in attesa del parere della Funzione Pubblica.

Parere Ministero del Lavoro: di competenza della Funzione Pubblica.

DA COPRIRE

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 18

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Giornalisti dipendenti da Pubblica Amministrazione),

1. All'articolo 40, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018.».

Relazione Tecnica

Il presente emendamento intende sanare la posizione dei giornalisti già assunti con il CCNL di lavoro giornalistico o a seguito di speciale contrattazione collettiva sottoscritta in base a specifiche leggi regionali, i quali, avendo sottoscritto sulla base di leggi vigenti nell'ordinamento regionale un contratto individuale che richiamava al CCNL di categoria, rischiano la conversione del contratto, con ricadute negative sia in termini di tutela economica che in termini di garanzie previdenziali, con evidente violazione del "divieto di reformatio in peius" garantito dall'ordinamento giuridico vigente.

La soluzione alle necessità sopra prospettate è rappresentata dall'istituzione di un ruolo speciale "ad esaurimento" dei giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione e negli enti locali assunti con CCNL di lavoro giornalistico o speciale contrattazione collettiva regionale.

PARERE COMM. 11': CONTRARIO
PARERE MINISTERO DEL LAVORO: CONTRARIO

A.S. 1586 EMENDAMENTO

Art. 58

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Misure per il sostegno e l'incremento dei servizi fiscali erogati dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti).

1. **All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 198 è sostituito dal seguente: "198. A decorrere dal 2020, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, in previsione di un ulteriore incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro annui.».**

DA COPRIRE

Relazione

Le dichiarazioni elaborate dalle famiglie per ottenere l'ISEE negli ultimi anni sono state 4,6 milioni nel 2015, 5,5 milioni nel 2016, 5,9 milioni nel 2017 (di cui oltre 500 mila, corrispondenti a circa 8 milioni di euro, non remunerate ai CAF per il superamento del tetto massimo di spese previsto dal bilancio INPS) e oltre 6,3 milioni nel 2018; l'andamento dei primi 9 mesi del 2019 registra una crescita, di oltre il 23%, dei volumi rispetto a quelli conseguiti nello stesso periodo del 2018. Il 97% delle famiglie si rivolge ai CAF per ricevere assistenza ed elaborare il proprio ISEE.

I CAF per l'attività ISEE hanno sottoscritto convenzione con l'INPS che, per l'anno 2019, prevede lo stanziamento da parte dell'Istituto di 82 milioni di euro (che garantiscono il servizio solamente per circa 5,1 milioni di DSU) con l'aggiunta di 20 milioni previsti dall'art. 12, comma 5 del decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni ed integrazione dalla Legge 28 marzo 2016, n. 26 e di ulteriori 11 milioni quali risparmi di spesa su altri specifici capitoli di bilancio dell'Istituto.

Dalle proiezioni derivanti dai dati 2019 e dai successivi elementi, le DSU 2020 supereranno i 7,5 milioni di modelli che potrebbero trovare copertura solo parziale con l'attuale integrazione del Ministero del lavoro (20 milioni), stanziata per altro *una tantum*, per il solo 2019

Questa considerazione sul maggiore utilizzo dell'ISEE deriva dalle aspettative di una crescita delle richieste di accesso alle attuali e alle possibili future prestazioni sociali collegate alla prova dei mezzi (Reddito di cittadinanza, Bonus sociali, ecc.)

Visto l'attuale schema di Convenzione ISEE, per l'anno 2019, che prevede una copertura di 113 milioni corrispondenti a 7,1 milioni di DSU (93milioni INPS per circa 5,9 milioni di DSU, e 20 milioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali corrispondenti a circa 1,2 milioni di DSU), tenuto conto della conferma dell'andamento crescente delle DSU nel 2019 e dell'ulteriore aumento prevedibile per il 2020, si propone, con il presente emendamento, l'integrazione, a partire dal 2020, delle risorse finanziarie destinate a tale attività con una somma pari ad euro 50 milioni, corrispondenti a ulteriori 3 milioni di DSU. Ne conseguirebbe una copertura finanziaria per circa 8,3 milioni di DSU (82 milioni INPS +50 milioni di trasferimento dal Ministero del Lavoro).

DA COPRIRE

Non valutati dal Ministero

EMENDAMENTO - A.S. 1586

Art. 58

PIRRO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 288, il primo periodo è soppresso.

Non valutati dal Ministero

A.S. 1586 - Emendamento

Art. 41

LEONE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 'Fondo per gli interventi in favore dei minori di famiglie monoparentali', con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno delle annualità del triennio 2020, 2021 e 2022.

6-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento, nella misura del 50%, di interventi, volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori e, con limitatamente alle finalità appena indicate, dei componenti le loro famiglie. Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie per le stesse disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento del restante 50% degli interventi di cui al presente comma.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

COPERTURA.».

Parere Min. Lav.: contrario

DA COPRIRE

Emendamento A.S.1586

Art. 58

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 58-bis

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

“1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 “Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3,0 milioni di euro per l'anno 2022, 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 5,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,8 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 10,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 12,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito dei “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi a ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 4 novembre 2010, n. 183, (art. 19) riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale “la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”, senza includere il personale dei Corpi forestali.

Analogamente, le disposizioni che disciplinano le forze di polizia dello Stato e le qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria non riconoscono una piena competenza ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, attualmente concepiti esclusivamente come corpi tecnici con funzioni di polizia.

L'emendamento intende dare applicazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della Legge n.183/2010, in merito al pieno riconoscimento della specificità e delle prerogative del personale dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle importanti funzioni da questo svolte.

Coerentemente con quanto stabilito per il personale dei comparti sicurezza e difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai fini dell'accesso alla pensione, intende estendere la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 "Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.75 del 31 marzo 1998, anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PARERE CONTRARIO MINISTERO DEL LAVORO E PARERE CONTRARIO COMMISSIONE LAVORO

A.S. 1586

Articolo 55

PUGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 55-bis

(Vigilanza sui Fondi sanitari integrativi)

1. In vista della razionalizzazione dell'assetto normativo esistente e del completamento del quadro regolamentare relativo agli adempimenti a carico dei soggetti operanti nel settore della sanità integrativa, con lo scopo di tutelare gli iscritti e garantire una maggiore stabilità di sistema, l'alta vigilanza sulle Forme di Assistenza Sanitaria Integrativa nelle diverse tipologie assistenziali e nelle diverse forme giuridiche istitutive è affidata alla Direzione generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il Ministero della salute, al fine di regolare lo scambio di informazioni tra il Ministero stesso, le Regioni, ove interessate alla vigilanza, e altri enti o autorità deputati dalla normativa vigente a vigilare a su uno o più dei soggetti iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può delegare compiti di vigilanza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

3. Con decreto del ministro della Ministro della Salute da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida operative per richiedere a tutti i soggetti registrati all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la compilazione obbligatoria di un apposito schema informativo, anche in formato elettronico, e l'invio della documentazione utile ad attestare la veridicità delle informazioni richieste. Lo stesso schema informativo dovrà essere compilato e trasmesso obbligatoriamente anche dai soggetti che richiedono la prima iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i quali sono tenuti a trasmettere al Ministero Salute anche la documentazione ivi prevista;

b) le regole di collaborazione e scambio di informazioni tra i soggetti di cui al comma 2;

c) nuove modalità semplificate di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i soggetti di nuova costituzione, anche al fine del riconoscimento ai loro iscritti dei benefici fiscali stabiliti dagli articoli 10, comma 1, lett. e-ter) e 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già dal primo anno di valida iscrizione all'Anagrafe stessa;

d) l'istituzione e le norme per il funzionamento di un osservatorio dedicato all'analisi, studio e statistica delle attività svolte dalle forme di assistenza sanitaria integrativa iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme di assistenza sanitaria integrativa potranno essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 solo dopo la formale approvazione del Ministero della Salute una volta che sia stato verificato il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto del Ministro della salute 31 Marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, dal Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2010, n. 12 e la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse con lo schema informativo di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero è tenuto a trasmettere al soggetto richiedente l'iscrizione nell'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il numero di iscrizione, che resterà fisso per il soggetto, e il provvedimento con il quale dispone o nega l'iscrizione stessa. Il mancato riscontro del Ministero Salute al soggetto interessato all'iscrizione all'Anagrafe entro 60 giorni dall'invio della documentazione, nei modi e nei termini di cui al citato Decreto ministeriale 29 ottobre 2009 e al comma 3, lettera a), equivale ad assenso all'iscrizione stessa, o alla conferma dell'operatività a seguito di precedente iscrizione. L'esito del procedimento relativo all'istanza di iscrizione è comunicato dal Ministero della salute al fondo e all'Agenzia delle Entrate.

5. L'approvazione del Ministero Salute non è necessaria per le ipotesi di rinnovo annuale dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da parte dei soggetti già iscritti nell'annualità precedente. Tali soggetti, in sede di conferma dell'iscrizione, sono tenuti esclusivamente all'invio della documentazione richiesta dal Decreto del Ministro della salute 31 Marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, dal Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2010, n. 12, oltre che dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Tutti i soggetti iscritti all'Anagrafe devono pubblicare sul proprio sito web il bilancio d'esercizio annuale con tutte le informazioni utili e il nomenclatore con tutte le specifiche sulle prestazioni offerte e sulle contribuzioni.

6. L'elenco dei soggetti iscritti all'Anagrafe dei Fondi Sanitari deve essere accessibile al pubblico sul sito web istituzionale del Ministero Salute o su una pagina internet a ciò dedicata.

**PARERE CONTRARIO MINISTERO DEL LAVORO E PARERE CONTRARIO
COMMISSIONE LAVORO**

A.S. 1586

Articolo 18

SANTILLO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'art.63 del D.lgs 152/2006, è autorizzata, per gli anni 2019 e 2020, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

**PARERE CONTRARIO MINISTERO DEL LAVORO E PARERE CONTRARIO
COMMISSIONE LAVORO**

A.S. 1586

Articolo 18

QUARTO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'art.63 del D.lgs 152/2006, è autorizzata, per l'anno 2020, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

**PARERE CONTRARIO MINISTERO DEL LAVORO E PARERE CONTRARIO
COMMISSIONE LAVORO**

A.S. 1586

Articolo 18

QUARTO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 152/2006, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 1.500.000 di euro annui.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -1.500.000;

2021: -1.500.000;

**PARERE CONTRARIO MINISTERO DEL LAVORO E PARERE CONTRARIO
COMMISSIONE LAVORO**

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 89

LUCIDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462).

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro»

b) dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per gli obblighi di cui agli articoli 4 comma 4, 6 comma 4 e 7 comma 3 il soggetto, pubblico o privato, che è stato incaricato delle verifiche dal datore di lavoro, corrisponde al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una quota pari al 5% della tariffa stabilita tra le parti contraenti l'attività di verifica stessa.»

**PARERE CONTRARIO MINISTERO DEL LAVORO E PARERE CONTRARIO
COMMISSIONE LAVORO**

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 18

PACIFICO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti).

1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni **e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.**
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonchè agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario.
3. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio. Per coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge residua un periodo di servizio inferiore a sei mesi possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

RELAZIONE

La norma in questione intende risolvere due questioni:

La prima riconducibile alla grave situazione economica che oramai, da anni, è presente nel contesto economico internazionale ed in quello nazionale in particolare, che ha comportato che sempre più cittadini entrino nel modo del lavoro stabile e, segnatamente nel pubblico impiego, con notevole

ritardo rispetto al passato, avendo in precedenza maturato esperienze professionali precarie, se non, in molti casi, prive di qualsiasi contribuzione previdenziali.

Il legislatore, anticipando la stessa direttiva 2000/78 CE, ha statuito che la “partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione (art 3, comma 6, della L. 127/1997).

Tale previsione è stata confermata, nella sua impostazione generale, dalla Corte di Giustizia nella causa C-416/13.

Ne consegue che, nella evenienze di ingresso nel pubblico impiego in età avanzata, il raggiungimento della stabilità lavorativa non corrisponde ad una conseguente prestazione previdenziale adeguata proprio perché, il raggiungimento dell’età pensionabile per vecchiaia, comporta in questi casi, la mancata presenza dei contributi previdenziali minimi, atteso che la soglia lavorativa per ottenere l’assegno di pensione è stata aumentata da quindici anni a venti anni.

La seconda evenienza riguarda gli appartenenti delle forze dell’ordine e del comparto militare, dichiarati invalidi per servizio, che possono chiedere, al momento del riconoscimento della causa di servizio, di transitare nei ruoli civili.

In tali ipotesi può accadere, però, proprio in ragione al fatto che i precedenti contributi previdenziali non possono essere cumulati con quelli relativi al nuovo impiego, che al momento della cessazione del servizio per raggiungimento dell’età massima prevista, l’impiegato non possa usufruire del trattamento pensionistico minimo relativo al successivo servizio prestato.

La normativa vigente consente di cumulare i trattamenti di pensione già maturata con quella conseguente al nuovo trattamento di servizio, purchè, in quest’ultimo caso, il dipendente abbia raggiunto la contribuzione minima prevista.

Invece, in caso di successivi periodi lavorativi, non sufficienti ad ottenere l'assegno di pensione, il dipendente avrà diritto solo ad una ristorazione una tantum.

E' inoltre opportuno considerare che, proprio in relazione all'attuale sistema pensionistico contributivo, che penalizza oltremodo coloro che, per le patologie riconosciute dipendenti da ragioni di servizio, hanno coattivamente lasciato anzitempo l'originaria attività lavorativa, transitando, però, nel pubblico impiego civile, è opportuno prevedere di poter adeguare e riequilibrare l'assegno di pensione in godimento attraverso la possibilità di permanere in servizio sino al raggiungimento, per differenza, dei relativi versamenti contributivi minimi, atteso che il nuovo servizio comporta una autonoma e distinta previdenza che non può essere aggiunta a quella per cui è stata attribuita la pensione di invalidità o di privilegio.

La norma prevede un termine decadenziale per la presentazione della istanza di trattenimento in servizio al fine di consentire alla amministrazione di poter meglio organizzare la sua attività ed un regime transitorio per quanti, al momento dell'entrata in vigore della Legge, residuano un periodo di servizio inferiore a sei mesi.

Si tratta di una misura di natura esclusivamente volontaria, lasciata alla libera valutazione dei dipendenti pubblici, che non comporta alcun aggravio di spesa pubblica in quanto non crea vuoti in organico da ripianare in modo aggiuntivo, anzi consente di ottenere risparmi per il sistema previdenziale.

EMENDAMENTO - AS 1586

Art. 58

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,...

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 32

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, MATRISCIANO

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: «I benefici di cui al comma 3 e al presente comma rientrano tra le prestazioni già finanziate con il contributo ordinario di cui all'articolo 23 del presente decreto legislativo»

Relazione Illustrativa

La legge 56 del 2019 (di conversione del D.L. 34 del 2019) all'**articolo 26-quater ha** introdotto **in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione** (in luogo del contratto di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 15 settembre 2015, n.148), a vantaggio delle imprese con organico superiore alle 1000 unità lavorative che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico, cui consegua, pertanto, la necessità di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e prevedendo, l'assunzione di nuove professionalità. A tal fine il contratto di espansione deve prevedere:

- Numero dei lavoratori da assumere e indicazione dei relativi profili professionali;

- La programmazione temporale delle assunzioni;
- Indicazione della riduzione complessiva dell'orario di lavoro; il numero dei dipendenti in forza interessati; il numero dei lavoratori che possono accedere al prepensionamento.

L'azienda deve presentare inoltre uno specifico progetto formativo che è parte integrante del "Contratto di Espansione nel quale sono contenute le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore.

Il provvedimento prevede in ordine alle risorse economiche stanziare per finanziare le misure di accompagnamento pensionistico (comma 5) e quelle per l'intervento dell'integrazione salariale (commi 3 e 7) rispettivamente:

Misure accompagnamento pensione:

- 4,4 mln di euro per il 2019;
- 11,9 mln di euro per il 2020;
- 6,8 mln di euro per il 2021.

Misure per integrazione salariale:

- 15,7 mln di euro per l'anno 2019
- 31,8 mln di euro per l'anno 2020

Applicazione ad oggi del Contratto di Espansione e Stima dei Costi

Ad oggi risulta attivo unicamente il Contratto di Espansione sottoscritto da TIM lo scorso 2 agosto.

L'accordo prevede:

Un piano formativo per tutto il personale aziendale diversificato in ragione delle diverse competenze da acquisire.

Un piano di assunzioni che entro il 2021 prevede l'ingresso di 600 nuovi lavoratori.

L'intervento dell'integrazione salariale che coinvolge circa 40000 lavoratori dal 2 agosto 2019 al 31 dicembre 2020 con un percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro settimanale pari al 4,8%.

L'accordo ha rinviato ad un secondo momento la valutazione circa l'utilizzo delle misure di accompagnamento pensionistico di cui al comma 5.

Stima dei costi

Per quanto concerne l'Accordo sottoscritto da TIM, l'intervento dell'integrazione salariale in favore del personale interessato (che espresso in FTE è pari a 1849 lavoratori) determina un costo di:

14,9 mln di euro per il 2019;

31,7 mln di euro per l'anno 2020.

Il calcolo è stato effettuato utilizzando il valore convenzionale fornito dal Ministero del Lavoro per procedere alla quantificazione dell'importo presunto di spesa, in considerazione della richiesta di ore integrabili nell'arco del periodo richiesto. Il parametro da utilizzare per il suddetto calcolo è il valore medio mensile CIGS pari a € 1.598,52 (il cui valore orario, utilizzando il divisore 173, è di € 9,24).

Inoltre la Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 2019 ha precisato che, nell'ambito del Contratto di Espansione, non è dovuto il contributo addizionale per il periodo di intervento dell'integrazione salariale

Tenuto conto della *ratio* della norma in questione, si propone di rendere strutturale l'istituto, atteso che i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione per l'adeguamento e lo sviluppo tecnologico, per loro natura necessitano di una programmazione di almeno medio periodo, che verrebbe frustrata da un modello limitato ad un ambito temporale circoscritto.

Approfondimento su proposte di modifiche

Nel merito dei contenuti normativi si propone di:

- Rendere strutturale il Contratto di Espansione facendo rientrare anche tale strumento tra quelli finanziati con il contributo ordinario dovuto dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS pari allo 0,90%^[1], almeno per quanto concerne le misure di integrazione salariale di cui ai commi 3 e 7.

- rivedere il campo di applicazione non limitandolo alle sole imprese con almeno 1000 dipendenti estendendone l'applicazione anche alle realtà aziendali di minore dimensione.
- Chiarire le modalità attraverso le quali viene gestito lo scivolo pensionistico
- Chiarire anche dal punto di vista amministrativo la non riconducibilità di tale strumento alle regole "gestionali" previste per gli ammortizzatori sociali difensivi finalizzati alla gestione degli esuberi.

[1] Oggi le integrazioni salariali straordinarie sono finanziate attraverso:

- il contributo ordinario CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell'impresa e 0,30% a carico del lavoratore.
- un contributo addizionale in misura pari al:a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 32

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: «I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021.»

Conseguentemente le risorse del Fondo di cui alla lettera a), comma 1, articolo 18 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 è ridotto di un importo pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021.

Nota: Aggiunge risorse al contratto di espansione così come è oggi

Relazione Illustrativa

La legge 56 del 2019 (di conversione del D.L. 34 del 2019) all'**articolo 26-quater ha** introdotto **in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione** (in luogo del contratto di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 15 settembre 2015, n.148), a vantaggio delle imprese con organico superiore alle 1000 unità lavorative che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico, cui consegua, pertanto, la necessità di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e prevedendo, l'assunzione di nuove professionalità. A tal fine il contratto di espansione deve prevedere:

- Numero dei lavoratori da assumere e indicazione dei relativi profili professionali;
- La programmazione temporale delle assunzioni;
- Indicazione della riduzione complessiva dell'orario di lavoro; il numero dei dipendenti in forza interessati; il numero dei lavoratori che possono accedere al prepensionamento.

L'azienda deve presentare inoltre uno specifico progetto formativo che è parte integrante del "Contratto di Espansione nel quale sono contenute le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore.

Il provvedimento prevede in ordine alle risorse economiche stanziare per finanziare le misure di accompagnamento pensionistico (comma 5) e quelle per l'intervento dell'integrazione salariale (commi 3 e 7) rispettivamente:

Misure accompagnamento pensione:

- 4,4 mln di euro per il 2019;
- 11,9 mln di euro per il 2020;
- 6,8 mln di euro per il 2021.

Misure per integrazione salariale:

- 15,7 mln di euro per l'anno 2019
- 31,8 mln di euro per l'anno 2020

Applicazione ad oggi del Contratto di Espansione e Stima dei Costi

Ad oggi risulta attivo unicamente il Contratto di Espansione sottoscritto da TIM lo scorso 2 agosto.

L'accordo prevede:

Un piano formativo per tutto il personale aziendale diversificato in ragione delle diverse competenze da acquisire.

Un piano di assunzioni che entro il 2021 prevede l'ingresso di 600 nuovi lavoratori.

L'intervento dell'integrazione salariale che coinvolge circa 40000 lavoratori dal 2 agosto 2019 al 31 dicembre 2020 con un percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro settimanale pari al 4,8%.

L'accordo ha rinviato ad un secondo momento la valutazione circa l'utilizzo delle misure di accompagnamento pensionistico di cui al comma 5.

Stima dei costi

Per quanto concerne l'Accordo sottoscritto da TIM, l'intervento dell'integrazione salariale in favore del personale interessato (che espresso in FTE è pari a 1849 lavoratori) determina un costo di:

14,9 mln di euro per il 2019;

31,7 mln di euro per l'anno 2020.

Il calcolo è stato effettuato utilizzando il valore convenzionale fornito dal Ministero del Lavoro per procedere alla quantificazione dell'importo presunto di spesa, in considerazione della richiesta di ore integrabili nell'arco del periodo richiesto. Il parametro da utilizzare per il suddetto calcolo è il valore medio mensile CIGS pari a € 1.598,52 (il cui valore orario, utilizzando il divisore 173, è di € 9,24).

Inoltre la Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 2019 ha precisato che, nell'ambito del Contratto di Espansione, non è dovuto il contributo addizionale per il periodo di intervento dell'integrazione salariale

Tenuto conto della *ratio* della norma in questione, si propone di rendere strutturale l'istituto, atteso che i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione per l'adeguamento e lo sviluppo

tecnologico, per loro natura necessitano di una programmazione di almeno medio periodo, che verrebbe frustrata da un modello limitato ad un ambito temporale circoscritto.

Approfondimento su proposte di modifiche

Nel merito dei contenuti normativi si propone di:

- In subordine, laddove non fosse possibile rendere strutturale il CdE nell'immediato, è auspicabile che vengano individuate ulteriori risorse al fine di consentirne un utilizzo più diffuso, attraverso il rifinanziamento dei Fondi già individuati.
- rivedere il campo di applicazione non limitandolo alle sole imprese con almeno 1000 dipendenti estendendone l'applicazione anche alle realtà aziendali di minore dimensione.
- Chiarire le modalità attraverso le quali viene gestito lo scivolo pensionistico
- Chiarire anche dal punto di vista amministrativo la non riconducibilità di tale strumento alle regole "gestionali" previste per gli ammortizzatori sociali difensivi finalizzati alla gestione degli esuberi.

Emendamento - AS 1586

Art. 13

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle misure per il superamento del precariato nella PA)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrative ed allo scopo di proseguire ulteriormente nel superamento del precariato nel settore del pubblico impiego, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «*nel triennio 2018-2020*», sono sostituite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2021*».

Relazione illustrativa

La disposizione in esame è volta consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di uno strumento normativo idoneo a contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego, proseguendo in un percorso virtuoso funzionale anche al superamento della procedura di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato.

Relazione tecnica

L'intervento non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stabilizzazione del personale può essere realizzata, ai sensi della norma sulla quale si sta intervenendo, nei limiti del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Emendamento - AS 1586

Art. 13

ROMANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di applicarsi le misure in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 1-bis, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi di un piano triennale per la formazione. Il piano definisce i contenuti delle attività formative e per lo sviluppo professionale del personale dipendente.

1-quater. A decorrere dall'anno 2020, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono utilizzare il personale in quiescenza cessato dal servizio da non oltre sei mesi, che abbia dato la propria disponibilità, in incarichi di tutoraggio anche a favore del personale nuovo assunto e per incarichi omogenei a quelli rivestiti prima della cessazione dal servizio.

1-quinquies. Gli incarichi di cui al comma 1-quater sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-sexies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-septies. Nelle more della realizzazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "Per il triennio 2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021."»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Rinnovo contrattuale», inserire le seguenti: «, ed altre misure finanziarie in materia di pubblico impiego»;

b) INSERIRE COPERTURA

Relazione illustrativa e tecnica

Le misure introdotte alla lettera b), afferiscono a misure finanziarie e di rapporto di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, si tratta in particolare, di interventi normativi che prevedono:

commi 1-bis, 1-ter. La misura consente di superare, limitatamente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'attuale limite di spesa per la formazione del personale, fissato – ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del decreto legge n. 78 del 2010 - in misura non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta in tale ambito nell'anno 2009. Tale limite, oggi, non è più in grado di consentire la necessaria formazione di cui il personale delle amministrazioni centrali necessita, sia con riguardo al necessario aggiornamento professionale dovuto anche allo sviluppo degli strumenti e delle tecniche digitali di cui le PA si sono dotate. Coerentemente alla novella introdotta al comma *1-bis*, il *comma 1-ter*, introduce l'obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi di un piano triennale per la formazione. Il piano definisce i contenuti delle attività formative e per lo sviluppo professionale del personale dipendente. Relazione tecnica: la misura non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in considerazione che il superamento della misura del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la formazione, potrà operare esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio di ogni singola amministrazione.

comma 1-quater: la misura consente di superare, limitatamente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'attuale limite al conferimento di incarichi al personale in quiescenza. La previsione, tuttavia, non consente l'affidamento di incarichi di studio e di consulenza, ma è specificamente rivolta a consentire, ove necessario, che il personale “in uscita” possa essere utilizzato – previa manifestazione di disponibilità – per “affiancare”, in funzione di tutoraggio, anche personale nuovo assunto o personale che, proveniente da diverse esperienze professionali, sia chiamato a svolgere le funzioni precedentemente svolte da tutor. La misura consente dunque di realizzare una vera e propria “staffetta generazionale” in grado di garantire “continuità all'azione amministrativa” attraverso una proficua forma di affiancamento del più anziano verso il

più giovane. Il *comma 1-quinquies* stabilisce che l'incarico è a titolo gratuito. Tuttavia, in ragione del periodo di servizio prestato, il personale in argomento è ammesso a percepire, in modo proporzionale alla durata del servizio prestato, il fondo unico di amministrazione. Il *comma 1-sexies* stabilisce che le modalità di attuazione delle misure di cui ai *commi 1-quater e 1-quinquies* sono disciplinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Relazione tecnica: la misura non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che il conferimento dell'incarico è a titolo gratuito e che l'eventuale quota parte del FUA è a valere sulle risorse disponibili.

1-septies: la disposizione è volta a consentire alle pubbliche amministrazioni di continuare ad avere la possibilità di attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Relazione tecnica: l'intervento non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto il meccanismo introdotto opera comunque nell'ambito delle capacità assunzionali autorizzate.

Emendamento - AS 1586

Art. 41

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO,
CAMPAGNA

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure a sostegno della genitorialità dei dipendenti pubblici e privati)

1 Al fine di proseguire gli interventi a sostegno alla genitorialità e di superare la disparità di trattamento con i lavoratori del settore privato, le misure di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, per l'anno 2020, anche a favore dei dipendenti pubblici.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati complessivamente in 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quanto a 20 milioni di euro, valutati come onere necessario a garantire la copertura finanziaria degli oneri contrattuali di supplenza per il personale docente del comparto scuola, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014 (o in alternativa diversa copertura individuata da RGS).

Relazione illustrativa

La misura è volta a consentire la prosecuzione, per l'anno 2020, delle misure di sostegno alla genitorialità, già vigenti, ma limitate all'anno 2019 e di consentirne l'applicazione anche ai dipendenti pubblici. Al riguardo, occorre precisare che l'onere finanziario è configurabile esclusivamente per il personale docente del comparto scuola, conseguente alla necessità di corrispondere il pagamento per i contratti di supplenza che è necessario stipulare per garantire la continuità didattica.

Relazione tecnica

Le quantificazioni finanziarie contenute nella norma sono valutate sulla base della spesa finanziata nell'ultimo esercizio finanziario di cui è ragionevole considerare che non ci saranno ulteriori incrementi, se non altro stando agli indici demografici attuali. Per quanto attiene, invece, alla spesa necessaria per garantire la copertura degli oneri di supplenza correlati alle assenze per congedo del personale docente, occorre evidenziare che, al momento, si tratta di una mera proiezione.

Emendamento - AS 1586

Art. 13

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO,

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di contratti per la docenza e il tutoraggio della SNA)

1. All'articolo 11, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le specifiche esigenze formative e di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione per un contingente di personale non superiore a 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative."»

Relazione illustrativa

L'art. 11 del d.lgs. n. 178/2009 dispone che “1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica e alla ricerca. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo”. In applicazione di questa disposizione, nel corso degli anni più recenti sono stati conferiti incarichi di tutor didattici, che ad oggi ammontano a circa 35 unità, con contratti di lavoro annuali di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività essenziali di supporto alla formazione. I contratti vengono affidati ogni anno, in relazione alle specifiche esigenze programmatiche, a seguito di procedura

comparativa rivolta a persone con adeguata formazione ed esperienza nel settore. In tal modo, la dotazione di personale dedicato al supporto della didattica è ispirata ad un criterio di flessibilità organizzativa, che si adatta anno per anno alle necessità.

L'utilizzo di tali contratti si è reso - e si rende - inoltre necessario per un duplice ordine di ragioni: qualitative e quantitative. Sotto il primo profilo va sottolineato che presso la SNA, secondo quanto disposto dall'art. 13 dello stesso d.lgs. n. 178/2009, opera personale non docente assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attingendo dal proprio organico; pertanto non esiste ad oggi uno specifico organico della Scuola nell'ambito del quale possa rinvenirsi personale qualificato in attività di supporto alla didattica e di gestione dei processi formativi. Inoltre, nel tempo sono state sviluppate modalità innovative di erogazione della formazione (*webinar, e-learning, blended, ecc.*) che si sono affiancate alle tradizionali attività d'aula. Queste attività verranno ancor più sviluppate nei prossimi programmi formativi quali metodologie e contenuti innovativi, soprattutto in ragione del nuovo e più incisivo impulso dato dall'attuale Governo al tema della trasformazione digitale. E' evidente che tali attività per essere progettate e implementate richiedono particolari competenze tecnico scientifiche di supporto alla didattica non reperibili all'interno del bacino dei funzionari amministrativi. Sotto il profilo quantitativo, va evidenziato che nel corso degli ultimi dieci anni con successive riforme normative si è prima provveduto ad istituire il sistema unico delle scuole pubbliche di formazione (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70) poi a sopprimere alcuni organismi formativi trasferendone le funzioni in capo alla SNA. Infatti l'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, allo scopo di unificare le diverse scuole, ha soppresso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche ed ha stabilito che la SNA, riorganizzandosi in Dipartimenti, ne svolgesse i relativi compiti senza soluzione di continuità. Così, con delibera del Presidente n. 1 del 16 marzo 2018 (approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e registrata dalla Corte di conti) sono stati istituiti cinque dipartimenti titolari dei compiti prima svolti dagli organismi soppressi e cinque aree didattiche già previste dal d.P.R. n. 70/2013 (analisi delle politiche pubbliche; management pubblico e innovazione digitale; economia, contabilità e statistica; metodologie didattiche e comunicazione; diritto). Queste ulteriori strutture si sono aggiunte al disegno organizzativo della SNA preesistente all'unificazione.

A seguito delle ricordate riforme sono aumentate di molto le attività, basti considerare che nell'anno 2012 le ore complessive di formazione erogate sono state 7.251, mentre nel 2018 sono state 10.700, pari ad un aumento del 46,2%. Nello stesso periodo però il personale assegnato alla SNA è passato da 192 unità nel 2012 a 113 unità nel 2019 pari ad una diminuzione del 41%. Dai dati riportati e dalle considerazioni sopra svolte, appare evidente che l'attuale contingente di personale assegnato a tempo indeterminato è del tutto insufficiente rispetto alla mole di attività che la SNA è chiamata a svolgere. Per cui, come già detto, si procede anno per anno al reclutamento di un certo numero di personale, intorno alle 30 unità, tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa annuali, affidati attraverso procedure comparative.

Come è noto, dal 1 luglio 2019, non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001), per cui la SNA si troverà a breve in grosse difficoltà operative, soprattutto in vista delle rilevanti attività previste nei programmi didattici 2020 che rischiano di non poter essere realizzati compiutamente con grave pregiudizio per le amministrazioni, il personale e l'intera collettività. Infatti, il divieto di stipulare contratti di collaborazione pregiudicherebbe la possibilità di continuare ad avvalersi di tutor, per cui è indispensabile un intervento normativo che istituisca un apposito contingente tale da consentire alla SNA di risolvere la difficile situazione.

Relazione tecnica

La misura trova piena copertura nell'ambito delle risorse annualmente stanziato dallo Stato per le spese della SNA, pari a circa 14 milioni di euro (cfr. Tab. 2, capitolo 5217). Considerato infatti che il costo lordo totale di un contratto di collaborazione è di circa € 33.000 (€ 25.000 di oneri diretti e 8.000 di oneri indiretti) per trenta posizioni è necessaria una copertura di spesa pari a € 990.000,00 annue. Ciò è perfettamente compatibile con le risorse stanziato e trasferite alla SNA, qualora si consideri che: a) la spesa impegnata per contratti analoghi nell'anno 2019 è stata pari a € 1.284.582,00; questa spesa non avrà più ragione di essere con l'introduzione della figura dei tutor. In definitiva, la disposizione proposta non comporta un aggravio di spesa a carico del bilancio dello Stato e, inoltre, costituisce un risparmio di spesa nell'ambito del bilancio autonomo della SNA.

Emendamento - AS 1586

Art. 18

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

3.bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

3.ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.»

Relazione illustrativa

La misura attribuisce la facoltà, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a partire dall'anno 2019, di poter scorrere, anche integralmente, e senza il limite numerico dei posti messi a concorso, le graduatorie relative ai concorsi per il reclutamento del personale. Tale utilizzo è consentito nel limite di due anni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Conseguentemente, l'intervento al comma 2, è necessario per mettere a regime la durata biennale delle graduatorie, attualmente prevista per tre anni, mentre l'abrogazione introdotta con il comma 3, si rende necessaria per eliminare l'utilizzo delle graduatorie nel limite numerico dei posti banditi.

Relazione tecnica

La misura non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'eventuale scorrimento delle graduatorie è operabile nei limiti delle capacità assunzionali e finanziarie delle amministrazioni.

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55 bis

Assunzione medici INPS

1. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuite all'INPS, con particolare riguardo a quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2020, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di **189** unità di personale medico. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dalle **189** assunzioni di cui al comma 1, disposte all'esito delle procedure concorsuali, si provvede, a decorrere dal 2020, con 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.
3. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. A tal fine, le risorse

di cui al comma 2 sono destinate ad incrementare gli stanziamenti destinati agli oneri relativi al trattamento economico fondamentale al personale dipendente ed al trattamento economico accessorio dell'area medica, per importi pari, rispettivamente, alla spesa del trattamento economico fondamentale di 189 medici di primo livello ed alla spesa del trattamento economico accessorio medio del medico Inps nell'anno 2018 per 189 medici di primo livello.

4. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.

5. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

6. Agli oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante assegnazione all'INPS, di 50 milioni di euro per ogni annualità, a decorrere dall'anno 2020.»

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 6

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le lettere b) e c) sono soppresse.

1-ter. Per far fronte agli oneri previsti dal presente articolo l'INAIL è autorizzato a compensare la riduzione attraverso la corrispondente diminuzione del plafond autorizzato, per cassa e competenza, per gli investimenti immobiliari a reddito in forma diretta.»

Relazione illustrativa

Con l'emendamento in esame, ferma restando la riduzione per prevenzione operata con la lettera a) del comma 1122 della legge n. 145/2018 per i progetti di investimento finanziati dall'Inail per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 11, comma 5 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, si elimina per gli anni 2020-2021 la riduzione prevista per gli interventi per prevenzione a favore delle imprese che adottano misure per contrastare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La soppressione delle lettere b) e c) del citato comma 1122 consente all'Inail di destinare agli interventi per prevenzione il massimo delle risorse finanziarie disponibili che, viceversa, a legislazione vigente richiederebbero una riduzione di 50 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, prevista dalla citata legge n.145/2018 per compensare gli effetti della revisione tariffaria sui saldi di finanza pubblica.

Gli effetti della soppressione delle attuali compensazioni saranno regolati sui saldi di finanza pubblica mediante le misure alternative individuate ai punti 1 e 2 dell'emendamento.

EMENDAMENTO AS 1586

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

“Articolo 18-bis

(Programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente”)

1.E' istituito il programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente” con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Considerate le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel primo e nel secondo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia vi è la necessità di valorizzare e salvaguardare la biodiversità delle aree naturalistiche nazionali quali polmoni verde in grado di “aspirare” gli elementi inquinanti in atmosfera e assicurare un netto miglioramento della qualità dell'aria. In tale logica, è stato istituito, nel 2018, insieme ad ISPRA, il programma ambientale “caschi verdi per l'ambiente” ovvero un percorso di supporto agli enti gestori delle aree nazionali protette e dei luoghi riconosciuti a livello internazionale quali di particolare pregio naturalistico per pianificare la gestione dei valori ecosistemici in modo efficiente e valorizzare i medesimi valori in modo da assicurarne la fruibilità alle future generazioni anche al fine di porre in essere misure di mitigazione degli effetti dannosi dei cambiamenti climatici sui medesimi territori. Va segnalato che le maggior parte delle riserve MAB si trova in Paesi in via di Sviluppo sottoposti ad aggressioni ambientali significative con ripercussioni irreversibili sulla biodiversità unica nel suo genere. Trattasi di Paesi al cui interno si trovano le maggiori riserve naturali che contribuiscono a bloccare la produzione di gas climalteranti come, ad esempio, accade per la foresta amazzonica.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione comporta un onere, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, pari a euro 2 milioni, coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2012, iscritta sul capitolo 2211/3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che presenta sufficienti disponibilità.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO FLORIDIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 1-bis

(Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Alla relativa copertura si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma intende istituire uno specifico fondo per incentivare i comuni all'installazione e alla gestione di appositi ecocompattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica. Attraverso tale fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i comuni potranno presentare progetti sperimentali accedendo a contributi specifici sino ad esaurimento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito presso il medesimo Ministero con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 2 milioni l'anno 2024.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa autorizza una spesa complessiva pari a 27 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2024 per finanziare uno specifico fondo per incentivare i comuni all'installazione e alla gestione di appositi ecocompattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica.

Tale autorizzazione trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pertanto non si determinano

ricadute negative sulla finanza pubblica. Si tratta di risorse derivanti da precedente autorizzazione di spesa per il termovalorizzatore di Acerra e che non sono impiegate ai sensi del comma 800 in mancanza dell'approvazione del programma nazionale di bonifica di cui al medesimo comma 800, pertanto si tratta di risorse esistenti sul capitolo e che possono essere impiegate per tale finalità.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ARTICOLO 18

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO FLORIDIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 18-bis

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: “E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 299 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 1;
- b) colonnelli: 1;
- c) tenenti colonnelli: 1;
- d) maggiori: 3;
- e) capitani: 6;
- f) ufficiali inferiori: 25;
- g) ispettori: 164;
- h) sovrintendenti: 51;
- i) appuntati e carabinieri: 47.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 350.772,83 per l'anno 2020, euro 1.917.765,58 per l'anno 2021, euro 2.229.029,60 per l'anno 2022, euro 2.367.204,20 per l'anno 2023, euro 2.399.330,15 per l'anno 2024, euro 2.441.069,43 per l'anno 2025 e euro 2.460.296,10 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un importo pari a euro 350.772,83 per l'anno 2020 ed euro 2.460.296,10 a decorrere dall'anno 2021.

RELAZIONE TECNICA

I contingenti in extraorganico dei Reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri che dipendono funzionalmente dai vari Dicasteri (come nel caso del Comando carabinieri per la tutela ambientale, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) sono disciplinati da specifici articoli del d.lgs. n. 66 del 2010; le attività di tale personale non rientrano nei compiti istituzionali di controllo del territorio e di sicurezza pubblica svolte in modo prevalente dall'Arma dei Carabinieri, in ragione della specificità dei compiti loro attribuiti che afferiscono al Ministero dal quale detti Reparti dipendono funzionalmente.

Nel caso del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'articolo 8 della legge n. 349 del 1986 prevede che “per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente”. Per effetto di tale stretta dipendenza che ne caratterizza l'attività, il citato Comando viene supportato dal punto di vista finanziario dal Ministero dell'ambiente,

attraverso la previsione di appositi capitoli nel proprio stato di previsione, afferenti sia le spese di personale che di funzionamento. Per contro, i carabinieri che vi sono effettivi sono chiamati a eseguire le direttive tecniche del vertice politico del medesimo Dicastero.

Pertanto, mentre le assunzioni previste a normativa vigente per l'Arma dei Carabinieri (comprensivi dei piani quinquennali di assunzioni straordinarie e tenendo conto del *turn over* al 100%) sono volte ad assicurare la continuità del servizio di istituto dell'Arma nel campo dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (come peraltro esplicitamente indicato nelle norme che tali assunzioni straordinarie autorizzano, contenute in sede di legge di bilancio), l'incremento in extraorganico ora previsto è volto a consentire al Comando carabinieri per la tutela ambientale di poter garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministro dell'ambiente, al fine di:

- fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti;
- predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di ulteriori discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale;
- vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215;
- supportare le attività dei Commissari di cui al presente articolo mediante lo svolgimento di servizi straordinari di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati in materia di rifiuti e di acque reflue.

Pertanto, tale norma viene proposta in sede di disegno di legge di conversione del decreto legge n. 111 del 2019 in ragione della natura ambientale dei compiti del Comando carabinieri per la tutela ambientale e tenendo conto altresì delle previsioni contenute nel citato decreto legge volte a assicurare il rispetto degli obblighi europei in materia di qualità dell'aria, compreso il supporto ai Commissari di cui all'articolo 5 del medesimo provvedimento.

Peraltro, tale proposta trova la sua sede naturale *ratione materiae* nel decreto legge n. 111 del 2019, in luogo dello schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", attualmente all'esame del Parlamento per i pareri delle competenti Commissioni, trattandosi dell'esercizio di una delega ancorata a principi e criteri direttivi in alcun modo riconducibili all'intervento normativo in argomento.

Ciò premesso, l'incremento organico dei militari dell'Arma dei carabinieri, assegnati al Comando carabinieri per la tutela ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due maggiori, tre capitani, venticinque ispettori, dodici sovrintendenti e otto appuntati/carabinieri, in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, comporta un onere annuo, a regime, pari a euro 3.213.986,00 (sviluppo oneri in **tabella A**). Tali 50 unità, come precisato nella relazione illustrativa, sono già effettive all'Arma dei carabinieri, e, in considerazione dell'urgente necessità di assicurare l'espletamento dei compiti in materia di tutela dell'ambiente previsti dall'ordinamento vigente, anche alla luce delle novità introdotte con il presente decreto legge, saranno immediatamente assegnate al Comando carabinieri per la tutela ambientale previo specifico corso di formazione.

Al fine di ripianare la forza organica dell'Arma dei carabinieri a seguito del trasferimento delle 50 unità di cui al 7-bis, il 7-ter autorizza la predetta Arma dei carabinieri all'assunzione straordinaria di complessive 50 unità, di cui 30 unità nel ruolo Ispettori e 20 unità nel ruolo Appuntati e Carabinieri. Ai conseguenti oneri (sviluppo in **tabella B**) che, sulla base della differente retribuzione tra gli allievi e il personale effettivo, sono pari a euro 350.772,83 per l'anno 2020, euro 1.917.765,58 per l'anno 2021, euro 2.229.029,60 per l'anno 2022, euro 2.367.204,20 per l'anno 2023, euro 2.399.330,15 per l'anno 2024, euro 2.441.069,43 per l'anno 2025 e euro 2.460.296,10 a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le risorse di cui al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che presenta adeguate disponibilità.

TABELLA A

Qualifica	Comp. fisse da IGOP (a)	Comp. accessorie (b)	Costo ordinario annuo (a+b)	monte ore medio lavoro straordinario	Costo straordinario orario	Costo straordinario annuo individuale	Anni/Persona	Costo totale lordo dip.	Costo totale lordo Amm.
COMANDANTE GENERALE	240.000	0	240.000		40,20	0	0	0	0
GENERALE CORPO DI ARMATA	148.570	0	148.570		40,20	0	0	0	0
GENERALE DI DIVISIONE	130.468	0	130.468		33,94	0	0	0	0
GENERALE DI BRIGATA	100.770	704	101.474		29,84	0	0	0	0
COLONNELLO + 23 ANNI	90.127	628	90.755		29,84	0	0	0	0
COLONNELLO	65.828	0	65.828		24,19	0	0	0	0
TENENTE COLONNELLO + 23 ANNI	79.917	1.907	81.824		29,84	0	0	0	0
TENENTE COLONNELLO + 18 ANNI	64.100	2.245	66.345		24,20	0	0	0	0
TENENTE COLONNELLO + 13 ANNI	60.143	1.603	61.746		22,82	0	0	0	0
MAGGIORE + 23 ANNI	79.785	0	79.785		29,84	0	0	0	0
MAGGIORE + 13 ANNI	60.011	2.482	62.493	388	22,82	8.854	2	142.694	197.460
TENENTE COLONNELLO	46.567	0	46.567		15,52	0	0	0	0
MAGGIORE CON 3 ANNI NEL GRADO	42.603	0	42.603		15,52	0	0	0	0
MAGGIORE	42.051	0	42.051		15,52	0	0	0	0
CAPITANO + 10 ANNI	42.368	2.717	45.085	556	15,67	8.713	3	161.393	223.335
CAPITANO	40.593	0	40.593		15,67	0	0	0	0
TENENTE	39.978	2.644	42.622		15,41	0	0	0	0
SOTTOTENENTE	37.316	0	37.316		14,24	0	0	0	0
LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE	43.621	3.057	46.678		15,41	0	0	0	0
LUOGOTENENTE	43.289	3.406	46.695		14,94	0	0	0	0
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS CON 8 ANNI NEL GRADO	42.214	3.390	45.604	148	14,58	2.158	4	191.047	264.371
MARESCIALLO AIUTANTE	40.091	3.209	43.300		14,32	0	0	0	0
MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI	40.116	0	40.116		14,32	0	0	0	0
MARESCIALLO CAPO	38.627	3.162	41.789	295	13,90	4.101	21	963.680	1.333.540
MARESCIALLO ORDINARIO	35.593	3.400	38.993		13,64	0	0	0	0
MARESCIALLO	34.046	3.088	37.134		12,98	0	0	0	0
BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE	39.285	3.013	42.298		13,64	0	0	0	0
BRIGADIERE CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	36.456	3.512	39.968	321	13,09	4.202	12	530.039	733.468
BRIGADIERE CAPO	36.805	3.244	40.049		12,93	0	0	0	0
BRIGADIERE	35.504	3.520	39.024		12,65	0	0	0	0
VICE BRIGADIERE	32.295	3.962	36.257		12,16	0	0	0	0
APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	36.134	3.735	39.869	146	12,65	1.847	8	333.727	461.812
APPUNTATO SCELTO CON 5 ANNI NEL GRADO	32.923	3.615	36.538		12,19	0	0	0	0
APPUNTATO SCELTO	32.827	3.821	36.648		12,12	0	0	0	0
APPUNTATO	29.641	4.289	33.930		11,66	0	0	0	0
CARABINIERE SCELTO	28.400	4.081	32.481		11,30	0	0	0	0
CARABINIERE	27.356	0	27.356		10,95	0	0	0	0
ALLIEVI	15.414	0	15.414		0,00	0	0	0	0
ALLIEVI SCUOLE MILITARI	0	0	0		0,00	0	0	0	0
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0	0	0		0,00	0	0	0	0
TOTALI							50	2.322.580	3.213.986

TABELLA B

La tabella sottostante è esplicativa degli importi riferiti al trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento al personale allievo ed effettivo, aggiornato, come da prassi, al 1° gennaio del corrente anno 2019:

TOTALE Annuo	Valore medio di trattamento accessorio	Nuovo valore trattamento fondamentale
--------------	--	---------------------------------------

Allievo Carabiniere	21.046,37	//	21.046,37
Carabiniere Effettivo	41.817,10	3.678,10	38.139,00
Carabiniere Scelto	43.259,10	3.678,10	39.581,00

Allievo Carabiniere	21.046,37	//	21.046,37
Carabiniere Effettivo	41.817,10	3.678,10	38.139,00
Maresciallo	51.028,74	3.678,10	47.350,64
Maresciallo Ordinario	53.170,47	3.678,10	49.492,37

EMENDAMENTO A.S. 1586

ARTICOLO 18

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO FLORIDIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

“Articolo 18-bis
(Commissari straordinari in campo ambientale)

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole “ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti “ad eccezione del comma 5, primo e secondo periodo, del citato articolo 20”.
2. Per il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019 per il recupero dei rifiuti plastici pressati perse dalla motonave “IVY” in prossimità dell'isolotto di Cerbori, nelle acque del golfo di Follonica, non si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

RELAZIONE TECNICA

I commi 1 e 2 intervengono sull'applicazione della disciplina sul fuori ruolo per i Commissari ivi indicati, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO AS 1586

ARTICOLO 11

MORONESE, L'ABBATE

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente

Art. 11-bis

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Nota

La presente proposta nasce dall'esigenza di completare la cartografia geologica d'Italia e di definire la microzonazione sismica del territorio nazionale. Interventi, questi, necessari visto la configurazione del territorio italiano predisposto al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico, ragion per cui la realizzazione della Carta geologica ufficiale d'Italia (progetto CARG) può senz'altro fornire gli strumenti conoscitivi di base per la conoscenza fisica del territorio, prevedendo rilevamenti geologici di dettaglio alla scala 1:10.000, informatizzazione dei dati alla scala 1:25.000 e loro organizzazione in una banca dati nazionale, allestimento e stampa dei fogli alla scala 1:50.000.

Con il presente emendamento si dispone il finanziamento necessario per il completamento della Carta geologica italiana per il 2020. Le attività di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al Dipartimento per il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, che può stipulare convenzioni per lo svolgimento dell'attività con le regioni e le province autonome, con istituti e dipartimenti universitari e con il Cnr.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 11

FLORIDIA, L'ABBATE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"11- bis

(Istituzione di un Fondo per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nell'ambito del Fondo Unico giustizia si costituisce una apposita sezione denominata "Sezione per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionali (SIN)" di seguito denominata "Sezione". La sezione di cui al presente comma è finanziata con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari intrapresi nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili dell'inquinamento.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la dotazione iniziale del Fondo ha un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Da inserire copertura

EMENDAMENTO AS 1586

ARTICOLO 11

MORONESE, L'ABBATE

DOPO l'articolo 11 aggiungere il seguente

Art. 11-bis

“Ecobonus per le strutture recettive”

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.
3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
 - a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
 - b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
 - c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
 - d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
 - e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

6. Il credito d'imposta è riconosciuto in via sperimentale fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse.

Nota

Con il presente emendamento si intende introdurre in via sperimentale un ecobonus per imprese ricettive turistico e alberghiere come credito di imposta per l'acquisto di impianti di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad

obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale, oltre quelli già previsti dall'attuale

assetto. Tale sistema consentirebbe di creare un circuito virtuoso di green economy, che avrebbe l'effetto positivo, tra l'altro, di incentivare la nascita e la diffusione di nuove figure professionali.

DATI utili per la definizione delle coperture

Il totale degli esercizi ricettivi in Italia è pari a 204.903 attività, di cui 32.988 alberghiere e

171.915 extralberghiere, con una capacità totale di 5.037.798 posti letto.

Il comparto ristoranti e bar nel 2017 è costituito da 479.216 imprese, di cui 329.787 ristoranti (servizi di ristorazione) e 149.429 bar (dati FIPE).

Gli stabilimenti balneari italiani sono invece 7.680 (dati Registro Imprese 2016).

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 25

LA MURA, L'ABBATE

Dopo l'art. 25 aggiungere il seguente:

<< 25bis

(Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

1. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;*
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;*
- c) coperture a verde e di giardini pensili;*
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;*
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;*
- f) acquisto di biotrituratori;*
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;*
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.*

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

4. La detrazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.>>

Motivazione

La norma intende riconoscere una detrazione fiscale a chi esegue interventi ecosostenibili su unità immobiliari, anche condominiali, ad uso abitativo privato.

EMENDAMENTO 1586

Art. 19

LOREFICE, GIROTTI, L'ABBATE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Nota:

L'emendamento proroga anche per l'anno 2020 le detrazioni previste dal Bonus Verde.

ARTICOLO 79

L'ABBATE

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"79-bis -

1. Dopo l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 181-bis. – (Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari)

1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari ».

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per « prodotti cosmetici da sciacquare »: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione:

a) i saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo;

b) schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge:

a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell'ambito di un'economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell'ambiente e del lavoro;

b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina;

c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di « operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa ». I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all'albo professionale e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente".

2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede (copertura)

EMENDAMENTO A.S. 1586

ARTICOLO 79

L'ABBATE

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

"16-bis. Al comma 544 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e di 250.000 euro per gli anni 2020 e 2021 ».

16-ter. Per la finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

Nota: Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, volte ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile

RIVEDERE COPERTURE

Emendamento A.S. 1586

Art. 8

LA MURA, L'ABBATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 31 aggiungere i seguenti commi:

<< 31 bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare è istituito in via sperimentale un fondo con dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni costieri interessati dal fenomeno dello spiaggiamento delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia che provvedono alla loro gestione mediante modalità eco-sostenibili quali, a titolo esemplificativo, il mantenimento in loco e la periodica pulizia dai rifiuti eventualmente accumulati, lo spostamento stagionale lungo la spiaggia anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, l'utilizzo per ricostruzione di dune costiere, la re-immissione in mare al fine di ricostituire i letti di macerazione o il substrato misto di sabbia e materiale organico (matte) >>;

<< 31 ter. Le risorse del fondo di cui al comma 31bis sono destinate alle spese di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa alle modalità gestionali eco-sostenibili o all'acquisto di mezzi e tecnologie idonei alla corretta gestione delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia spiaggiata, ai fini della tutela degli habitat naturali e degli ecosistemi costieri, ivi compresi, spiagge, dune, ecosistemi marino-costieri, con specifico riferimento ad interventi naturalistici per migliorare l'accesso e la fruizione dei litorali secondo standard di sostenibilità ambientale >>;

<<31 quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 31bis e 31ter, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, da adottarsi entro il primo febbraio 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. >>

Motivazione

La riformulazione della norma persegue lo scopo di incentivare, attraverso l'attribuzione di risorse, la programmazione e la progettualità per la corretta gestione delle biomasse vegetali spiaggiate ed in particolare dei residui di Posidonia oceanica.

Il materiale vegetale spiaggiato svolge un ruolo fondamentale nella conservazione delle coste e dei loro ecosistemi, in quanto fornisce alla flora e alla fauna costiere un'elevata quantità di nutrienti e consolida gli arenili, limitando il processo di erosione.

Tuttavia, in molti casi la quantità di materiale spiaggiato è così elevata da impedire la fruizione della spiaggia, rendendo necessaria la sua rimozione.

Lo spostamento del materiale vegetale spiaggiato all'interno del sistema spiaggia-duna è più sostenibile rispetto al suo trasferimento in impianti di trattamento.

Per spiaggia deve intendersi sia spiaggia emersa (comprese le dune costiere) sia spiaggia sommersa, cioè quei tratti di fondali dove naturalmente il moto ondoso è solito affondare una parte delle foglie perdute durante l'inverno dalle praterie (che si chiamano appunto "prateria-madre").

La re-immissione in ambiente marino è indubbiamente la modalità di gestione del materiale vegetale spiaggiato più adeguata dal punto di vista ecologico, in quanto ripristina il ciclo naturale interrotto dall'attività antropica.

Infatti, in assenza della predetta attività, le foglie di posidonia accumulatesi lungo i litorali, per effetto delle forti mareggiate invernali, verrebbero rimosse e trasportate in profondità sui "fondi di macerazione", così che il detrito fogliare terminerebbe il suo ciclo naturale rimineralizzandosi e innescando, sotto forma di sali minerali, la produzione primaria e le catene alimentari che sono alla base delle risorse ittiche costiere.

Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente la necessità di attribuire ai Comuni interessati dallo spiaggiamento della Posidonia oceanica le risorse necessarie alla gestione sostenibile della stessa.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 79

MATRISCIANO, L'ABBATE

Al comma 1dopo le parole "siringhe", aggiungere le seguenti "nonché tutti i dispositivi monouso medico/sanitari e di protezione individuale utilizzati in ambito sanitario"

come da accordi intercorsi con gli uffici legislativi sono a proporre un emendamento all'art. 79 (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile).

Si chiede di escludere dall'applicazione dell'imposta tutti i dispositivi monouso medico/sanitari e di protezione individuale utilizzati in ambito sanitario

Emendamenti A.S. 1586

ARTICOLO 8

VANIN, L'ABBATE

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Nelle more di una nuova disciplina organica per la salvaguardia della laguna di Venezia, da predisporre sulla base di una consultazione tra il Governo, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia e gli altri enti locali interessati entro il 30 giugno 2020, la gestione della convenzione quadro n. 7191/91 prosegue fino al completamento delle opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Prefetto provvede ad integrare l'organo di amministrazione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino al numero di tre amministratori, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti al medesimo articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»

EMENDAMENTO A.S. 1586

A.S. 1586

Art. 28

QUARTO, L'ABBATE

Dopo il comma 16. aggiungere il seguente:

"17. Per le attività di pianificazione e programmazione e relativi piani di gestione, ai sensi delle Direttive 2000/60 e 2007/60, del D.lgs 152/2006 e L. 221/2015, ivi comprese le attività di studio, monitoraggio e rilievi delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'art. 63 del D.lgs 152/2006, è autorizzata la spesa annua di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022."

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1.5 «Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico», apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000;

2021:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000;

2022:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -20.000.000

2021: -20.000.000

2022: -20.000.000

NOTA ILLUSTRATIVA

Le Autorità di bacino Distrettuali di cui all'art. 63 del D.lgs 152/06, in relazione alle norme vigenti ed agli obiettivi dati, hanno in corso attività di pianificazione e programmazione distrettuale con priorità di redazione del *Piano di Gestione Acque* e del *Piano di Gestione Rischio Alluvione*.

Le attività intraprese, nella loro complessità ed interezza, richiedono investimenti in termini tecnici, temporali ed economici; questi ultimi, in particolare, non risultano di facile reperimento in considerazione delle limitate risorse destinate ai processi di pianificazione attinenti il "*sistema risorsa acqua, suolo ed ambiente connesso*".

Attualmente l'attuazione dei contenuti delle Direttive 2000/60 e 2007/60 – come trasfusi nel nostro quadro normativo e tecnico-operativo – unitamente ad ulteriori fattori (quali la diffusa consapevolezza nella tutela del "*bene comune*", l'attenzione alla gestione dei rischi, la riforma

legislativa che vede nei Distretti le aree fisiografiche di riferimento nelle quali rapportare e valutare le dinamiche ambientali con quelle territoriali e sociali) richiamano la necessità e l'urgenza di focalizzare l'attenzione su una programmazione unitaria per la quale occorre destinare risorse finanziarie adeguate ai processi di gestione predisposti ed, in parte, in corso di realizzazione. Il proposto articolo consentirebbe di fornire risposte adeguate e concrete agli obiettivi posti in merito alle tematiche ambientali da inquadrare quali significativi elementi di rilancio del Paese.

EMENDAMENTO A.S. 1586 (quale testo va presentato? questo o il successivo? Evidenziato in rosso)

In quanto relatrice non può presentarli.

Art. 60

Proposto da ACCOTO, L'ABBATE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.»

Conseguentemente,

- *al medesimo articolo, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'ambiente";*

- *al Capo VI, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dell'ambiente".*

E conseguentemente ancora, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020; – 100.000;

2021: – 100.000;

2022: – 100.000.

Motivazione:

Il comma 2, dell'art. 15, della Legge n. 93, del 23 marzo 2001, rubricato "Disposizioni in materia di attività mineraria" prevede la costituzione del Parco museo minerario dello zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156, del 7 luglio 2005.

Il Parco veniva fondato per ricordare ed onorare il lavoro dei minatori ed assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, etno-antropologico, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni legati alla storia ed alla cultura mineraria solfifera marchigiana-romagnola.

Il territorio su cui insiste il Parco è relativo a sei Comuni, all'epoca appartenenti alla Regione Marche (Arcevia, Pergola, Sassoferrato, Novafeltria Sant'Agata Feltria Talamello), tre dei quali (Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello) sono stati successivamente aggregati alla Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge n. 117, del 3 agosto 2009.

La presente proposta intende, quindi, modificare la norma in vigore in relazione alla mutata situazione di fatto ed **ampliare l'area di competenza del Parco museo anche**

alle miniere di zolfo dei Comuni di Cesena e di Urbino, in considerazione dei legami scientifici, storici, etnoantropologici e culturali esistenti tra i siti minerari.

EMENDAMENTO

Art. 7

LA MURA, L'ABBATE, L'ABBATE

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è autorizzata una spesa annua di 30 milioni di euro, da ripartirsi in parti uguali di 15 milioni di euro, a favore dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per la realizzazione degli interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, di ripristino dello stato di qualità e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale, di rigenerazione territoriale e di manutenzione idraulica, nei territori del distretto, appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno e dei Regi Lagni. Agli oneri di cui al presente comma, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo."

VALUTARE IMPEGNI DI SPESA E COPERTURA

RELAZIONE TECNICA

La norma persegue la finalità di prevedere misure per il Bacino Idrografico del fiume Sarno e i Regi Lagni, in relazione ai quali l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su sollecitazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha predisposto due Master Plan finalizzati alla configurazione e successiva attuazione di un piano di misure atte a fronteggiare le criticità esistenti nei predetti territori e a definire un percorso di riqualificazione e rigenerazione di tali aree.

A tal fine, la norma assegna al Ministero dell'ambiente le risorse da destinare all'Autorità di Bacino per la realizzazione delle attività previste nei rispettivi Master Plan, per un importo pari a 15 milioni annui dal 2020 al 2024. Più precisamente, per ogni anno sono assegnati 15 milioni di euro per la realizzazione delle attività inerenti al Master Plan relativo al Bacino idrografico del Sarno e 15 milioni di euro per quelle che riguardano i Regi Lagni, per un totale di 30 milioni di euro all'anno. Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante quota del fondo previsto dall'articolo 7, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2020 "fondo investimenti per le Amministrazioni centrali", che presenta adeguate disponibilità.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ARTICOLO 8

RICCIARDI, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

1. Per il finanziamento degli interventi relativi all'esecuzione di opere di costruzione e progettazione di sistemi di depurazione nei Comuni Capoluogo di provincia d'Italia che risultano esserne sprovvisti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la data del 31 gennaio 2020 sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il notevole aumento del consumo di acqua da parte delle attività produttive e domestiche e delle industrie rende indispensabile la realizzazione di impianti di depurazione all'avanguardia. Dal momento che non tutti i Comuni Capoluogo di Provincia d'Italia sono dotati di impianti di depurazione - il che pregiudica la qualità della vita dei cittadini -, il presente emendamento intende istituire nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. La dotazione in oggetto è finalizzata al finanziamento degli interventi relativi all'esecuzione di opere di costruzione e progettazione dei sistemi di depurazione nei Comuni Capoluogo di Provincia del Paese.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ARTICOLO 8

RICCIARDI, L'ABBATE

Dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:

"29- bis. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 10 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento ."

29- ter. Aggiungere copertura

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Benevento è l'unico Comune capoluogo d'Italia privo di un depuratore. Il presente emendamento - con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di migliaia di sanniti - intende autorizzare al suddetto Comune sannita lo stanziamento di un fondo di 9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quale contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di costruzione e progettazione di un sistema di depurazione da realizzarsi in area non soggetta a vincolo archeologico. Il progetto - complice il lavoro svolto dal Commissariato di Governo - risulta ormai avviato ma il contributo in oggetto risulta necessario per accelerare e portare a conclusione l'opera in tempi certi e brevi. Tuttavia l'emendamento vincola la suddetta dotazione all'obbligo di non realizzare l'opera in area soggetta a vincolo archeologico. La motivazione risiede nel fatto che la Giunta del Comune di Benevento abbia lasciato intendere di voler realizzare un impianto minore in località Santa Clementina. Quest'area risulta essere un sito di rilievo archeologico dal momento che è posizionata su un anfiteatro romano (la cui grandezza è simile a quella del Colosseo), essendo inoltre sede di corridoio ecologico sul fiume Sabato.

ALTRI

COMPETENZA FINANZE E AMBIENTE

AS 1586

EMENDAMENTO

ART. 79

L'ABBATE

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

“L’ imposta non è altresì dovuta sui MACSI che siano realizzati in plastica riciclata per almeno il 25 (o 50) per cento del loro volume complessivo.”

(VIGNAROLI)

Relazione:

Il presente emendamento ha l’obiettivo di estendere l’esonero dalla tassa anche ai prodotti realizzati in tutto o in parte in plastica riciclata al fine di favorire il mercato del riciclo.

La percentuale del 25 per cento di materiale riciclato è altresì prevista dall’art.6, comma 5, della direttiva “Sup” (dir. 904/2019) per le bottigliette in PET dal 2025 (aumenterà al 30 per cento dal 2030).

Tale misura potrebbe comportare una riduzione del gettito della tassa dal 10 al 20 per cento (50 per cento riciclato), o dal 20 al 40 per cento (25 per cento riciclato).

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

DI GIROLAMO, L'ABBATE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro annui".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.»

Relazione illustrativa

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, istituito con l'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2014, al pari dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila viene individuato dal legislatore quale soggetto cui demandare il rilascio dei contributi per la riparazione dei danni occorsi al patrimonio immobiliare in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009.

Successivamente all'istituzione dell'Ufficio, che nasceva per le competenze di cui sopra riferite ai 56 comuni del cratere, il legislatore ha affidato all'Ufficio la competenza di consolidamento dei trasferimenti operati nei confronti dei 56 comuni nell'ambito delle risorse di cui all'art. 7 del decreto legge n. 43 del 2013, comprendenti gli interventi ricadenti nei circa 66 comuni fuori cratere (istruttoria rendicontazioni 166 comuni per le forme di assistenza alla popolazione).

Nel 2015, con le modifiche apportate dall'art. 11, comma 13, del decreto legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015, all'Ufficio è stata affidata la competenza ad istruire tutte le richieste di contributo relative ad interventi ricadenti nei comuni fuori cratere. Ad oggi l'Ufficio assolve alle citate competenze istruttorie per 166 comuni.

Inoltre, unitamente all'istruttoria delle pratiche, all'Ufficio il legislatore ha affidato la copertura ed il relativo trasferimento dei fondi (competenza e cassa) per la realizzazione dei citati interventi.

A far data dal 1° luglio 2018, l'art. 2-bis, comma 32, nel disciplinare la soppressione degli UTR, ha accentrato di tutte le funzioni sino ad allora affidate agli UTR, in capo all'URSC.

La norma di soppressione degli UTR, inoltre nell'assegnare al Titolare dell'Ufficio Speciale il coordinamento e la direzione esclusiva del personale sino alla data del 30 giugno 2018 operante presso le aree omogenee (60 unità) ha demandato all'USRC la logistica ed i relativi dell'accantonamento.

La norma inoltre dispone la cessazione delle figure di personale a tempo determinato sino al 30 giugno 2018 addette alle attività istruttorie delle pratiche relative ai comuni fuori cratere.

Tuttavia, non è stata valutata l'opportunità di prevedere fondi a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle funzioni e dalle competenze trasferite all'Ufficio Speciale per la prosecuzione del regime di avvalimento da parte dei 166 comuni e, quindi, per far fronte alle funzioni ed alle competenze aggiuntive, stante anche l'invarianza della dotazione di personale, delle risorse strumentali e di quelle finanziarie (funzionamento, assistenza qualificata).

In ragione di ciò si ritiene necessario prevedere l'individuazione di risorse utili a far fronte a tali maggiori oneri, anche mediante ricorso alla qualificazione di tali spese necessarie, quali "spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico" (cfr. legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 255).

La quantificazione di tale contributo deriva dalla seguente ricognizione del fabbisogno.

- a) Espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere
- b) Logistica del personale e politiche di armonizzazione

L'art. 21 del decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55 del 2019 ha assolto a tale esigenza prevedendo a relativa copertura del descritto fabbisogno solo per l'annualità 2019. Occorre pertanto prevedere la copertura di tali fondi per l'anno 2020.

Relazione tecnica

La modifica normativa comporta l'incremento della quota di assistenza tecnica assegnata all'Ufficio Speciale a decorrere dal 2020 per la quota massima di euro 500.000. Tale incremento potrà essere reperito con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Art. 1, comma 255 ("255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico"). I relativi fondi potranno essere riassegnati dal CIPE in quanto già assegnati e accreditati sulla contabilità speciale.

EMENDAMENTO A.S. 1586

ART. 79

MANTERO, L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere).

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 219-bis

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche).

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

- a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
- b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
- c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
- d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande o per alimenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2".».

Conseguentemente dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è inserito il seguente:

"Art. 219-ter

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata «filiere», dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.
4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.
5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.
6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.
7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera".».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a ----- milioni di euro per l'anno 2020 e a ----- euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante -----
-----.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 79

MANTERO, L'ABBATE

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Misure per la riduzione dell'uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque minerali imbottigliate, all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma va ripartita in quattro quote annuali di pari importo".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 199".

Emendamento A.S. 1586 -

PAVANELLI, LA MURA, L'ABBATE

ART. 60

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

<<Art. 60-Bis.
(Interventi sui grandi laghi)

1. Sono definiti grandi laghi quelli con estensione superiore a 100 chilometri quadrati.
2. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "grandi laghi italiani", alimentato con un contributo annuo di € 3.000.000, a decorrere dall'anno 2020, per finanziare, nella misura del 50%, progetti regionali sui laghi di cui al comma 1, con le seguenti finalità: a) manutenzione delle aree spondali demaniali; b) approfondimento dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione; c) recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamento dei bassi livelli; d) manutenzione e gestione delle opere idrauliche e della linea navigabile; e) tutela della biodiversità.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, previa intesa con la conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Affluiscono al fondo di cui al comma 2, fino alla concorrenza di 3 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

NOTA. L'emendamento si propone di istituire un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato a contribuire, nella misura del 50%, a progetti regionali inerenti il "benessere" dei grandi laghi italiani, definiti al primo comma della disposizione. La ratio della previsione è rinvenibile nell'esigenza di approntare strumenti di adeguata protezione per queste realtà territoriali che hanno una loro peculiarità dal punto di vista ambientale, ma anche con riguardo alle attività economiche che vi si esercitano, strettamente legate alla condizione del lago. Frequenti sono le ipotesi in cui, proprio a causa della carente manutenzione, non sia possibile uno sviluppo adeguato delle zone lacuali ed anzi si verifichi un abbandono delle iniziative imprenditoriali connesse al lago (si pensi alle ipotesi di insabbiamento che impedisca la navigazione interna; ovvero di carente stato delle darsene). Per le Regioni interessate, potere contare su un contributo del 50% su progetti (da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li valuta in base a procedure e modalità da stabilirsi con successivo decreto) costituirà uno stimolo essenziale per il mantenimento, nei grandi laghi, di una condizione ottimale, oggi condizionata dalla carenza di risorse sicure e soprattutto costanti nel tempo.

EMENDAMENTO A.S. 1586

PELLEGRINI, L'ABBATE

Art. 53

Sostituire l'articolo con i seguenti:

"Art. 53

("Programma Casa Mia").

1. Al fine di garantire i diritti sociali dei cittadini e di ridurre, su tutto il territorio nazionale, il disagio e l'emergenza abitativa e al fine di soddisfare la richiesta di alloggi da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati, con la presente disposizione si realizza un programma pluriennale straordinario denominato "*Casa Mia*", aggiuntivo, rispetto alle politiche di edilizia residenziale pubblica attuate dagli enti territoriali.
2. Il *Programma Casa Mia* ha durata ventennale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ha lo scopo di progettare e realizzare alloggi sociali, ~~preferibilmente~~ senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbanistiche mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
3. Il *Programma Casa Mia* realizza complessivamente 600.000 alloggi sociali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni locali di disagio abitativo e seguendo un crono programma da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del successivo art. 53quater
4. Una quota di alloggi realizzati, pari al 5% del totale, è destinata alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

Art. 53-bis

(Interventi edilizi ammessi per la realizzazione degli alloggi e loro caratteristiche)

1. Gli interventi edilizi ammessi per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 53 sono i seguenti:
 - a) sostituzione edilizia, preferibilmente mediante la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - b) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, con adeguamento sismico e adeguamento energetico.
 - c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere.
2. Gli interventi di cui al comma 1 interessano edifici di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari o edifici di altra natura o con altra destinazione, purché rientrino nelle previsioni di cui al successivo comma 4.
3. Gli alloggi realizzati devono rispettare la normativa antisismica e conseguire, come minimo, la classe energetica A.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di interventi di cui al comma 1 e, inoltre, determinano le superfici e/o i volumi complessivi che possono essere ceduti, in tutto o in parte, ovvero trasferiti su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. I progetti di realizzazione di alloggi devono prevedere, ove non già presenti nel tessuto edilizio nel quale gli stessi ricadono, la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla

residenza, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa. Sono esclusi da questi servizi e funzioni le grandi strutture di vendita.

6. Gli interventi di cui al comma 1 non possono realizzarsi su edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree soggette a inedificabilità assoluta e **possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati**, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

Art. 53-ter

(Modalità di assegnazione degli alloggi).

1. Gli alloggi di cui all'art. 53 sono assegnati ai beneficiari mediante il contratto **rent to buy**, di cui al D.L. 133/2014 convertito con modificazioni in Legge n.64 del 2014, con durata massima quarantennale. Il canone mensile è comprensivo della componente destinata all'utilizzo dell'alloggio e della componente da imputare al prezzo di acquisto dello stesso ed è calcolato in modo che allo scadere del periodo di quaranta anni il conduttore-assegnatario avrà corrisposto l'intero prezzo dell'alloggio.
2. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore mentre quelle di manutenzione straordinaria dell'alloggio e delle eventuali parti condominiali, sono a carico del concedente.
3. Agli assegnatari del suddetto alloggio è consentito, in ogni momento, di procedere all'acquisto definitivo dell'alloggio prima del decorso dei quaranta anni, anticipando, in un'unica soluzione, le rate attualizzate del piano quarantennale del pagamento dei canoni.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale. Le Regioni definiscono, altresì, sulla base del costo di costruzione del singolo alloggio, che è comunicato dal Comitato Esecutivo di cui all'art. 53quater, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in **rent to buy**. **Le Regioni, possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e possono ridurre o annullare gli oneri di urbanizzazione.**

Art. 53-quater

(Soggetto attuatore).

1. La predisposizione del programma ventennale di progettazione e di costruzione di alloggi di cui all'art. 1), diviso in piani pluriennali, è formulato, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28/08/1997 n. 281, dal Comitato Esecutivo per il Programma che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per i propri compiti del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50. Ai componenti del Comitato Esecutivo non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ed è costituito da:
 - a) presidente;
 - b) un rappresentante per il ministero dell'economia e finanze;
 - c) un rappresentante per il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) un rappresentante per il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) un rappresentante per il ministero dello sviluppo economico;
 - f) tre rappresentanti dei lavoratori e uno dei pensionati scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

2. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le infrastrutture e trasporti. Il vicepresidente è eletto tra i membri del Comitato
3. Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 53-quinques

(Istituzione del Fondo Casa Mia).

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, a decorrere dal primo gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2039, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato, «*Fondo per il Programma Casa Mia*» nel quale confluiscono le risorse di cui al successivo comma 2, che ammontano complessivamente a ottanta miliardi di euro.
2. Al finanziamento del Fondo, per la realizzazione del programma ventennale di progettazione e realizzazione di alloggi si provvede con le seguenti risorse:
 - a) contributo pari all'uno per mille della retribuzione lorda mensile, a carico di lavoratori dipendenti e pensionati, per redditi lordi fino a 10.000,00 euro annui. Medesima percentuale sul reddito annuo lordo a carico dei lavoratori autonomi che rientrano nella stessa fascia di reddito, importo da corrisondersi in una unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno;
 - b) contributo pari al due per mille della retribuzione lorda mensile, a carico di lavoratori dipendenti e pensionati, per redditi lordi compresi tra 10.001,00 e 20.000,00 euro annui. Medesima percentuale sul reddito annuo lordo a carico dei lavoratori autonomi che rientrano nella stessa fascia di reddito, importo da corrisondersi in una unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno;
 - c) contributo pari al tre per mille della retribuzione lorda mensile, a carico di lavoratori dipendenti e pensionati, per redditi lordi compresi tra 20.001,00 e 30.000,00 euro annui. Medesima percentuale sul reddito annuo lordo a carico dei lavoratori autonomi che rientrano nella stessa fascia di reddito, importo da corrisondersi in una unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno;
 - d) contributo pari al quattro per mille della retribuzione mensile, a carico di lavoratori dipendenti e pensionati, per redditi lordi oltre i 30.001,00 euro annui, fino a un massimo annuo di 240 euro. Medesima percentuale sul reddito annuo lordo e medesimo massimale a carico dei lavoratori autonomi che rientrano nella stessa fascia di reddito, importo da corrisondersi in una unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno;
 - e) contributo pari a settecento milioni annui a carico dello Stato, come riduzione dei fondi trasferiti agli enti territoriali per il contrasto del disagio e dell'emergenza abitativa;
 - f) finanziamento di quattrocento milioni annui, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito dei fondi destinati all'Edilizia Residenziale Pubblica;
 - g) finanziamento di 500 milioni da parte di Inail e/o di Casse di previdenza private;
 - h) finanziamento di 800 milioni da reperire sul mercato finanziario nell'ambito dello sviluppo dello strumento del Rent to Buy;
 - i) risorse derivanti dai canoni degli alloggi destinati alla locazione temporanea (non finalizzata al riscatto finale) e quelli per i quali non è stato esercitato il diritto all'acquisto da parte degli assegnatari degli alloggi;
 - j) risorse derivanti dalla locazione temporanea, dall'esercizio anticipato del diritto d'acquisto e dalle rate di ammortamento degli alloggi assegnati ai sensi della presente legge.

EMENDAMENTO AS 1586

ARTICOLO 66

RIVEDERE COPERTURE

MORONESE, L'ABBATE

Dopo l'articolo 66 aggiungere i seguenti:

"ART. 66-bis (Sviluppo delle isole minori marine)

1. La presente disposizione reca misure per la crescita sociale ed economica delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'[articolo 119, quinto comma, della Costituzione](#), nonché degli articoli 1, 16 e 22 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale. 4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'[articolo 3 della Costituzione](#).

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

ART. 66-ter. (Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori).

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*high-voltage shore connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;

s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica;

aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla [legge 14 agosto 1991, n. 281](#);

dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della [direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991](#), favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

ART. 66-quater.
*(Strumenti della concertazione per lo
sviluppo delle isole minori).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e fatti salvi gli effetti dell'[articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 marzo 2010, n. 42](#), il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'[articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al [comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010](#), con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

ART. 66-quinques.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'[articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#). Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

ART. 66-sexies.

(Ripartizione delle risorse).

1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

ART. 66-septies.

(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori).

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'[articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006](#) e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato [decreto legislativo n. 23 del 2011](#), comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'[articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011](#) e dei commi da 145 a 151 dell'[articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006](#).

ART. 66-octies.
(*Ricognizione infrastrutturale*).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'[articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#).

ART. 66-novies.
(*Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale*).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

ART. 66-decies.
(*Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche*).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

ART. 66-undecies.
(*Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali*).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o

trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo alla revisione annuale.

ART. 66-duedecies.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica).

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

ART. 66-terdecies.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria).

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

ART. 66-quaterdecies.

(Misure a sostegno del sistema scolastico).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

ART. 66-quindecies.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di

protezione civile ai sensi dell'[articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018](#), i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

ART. 66-sedieces.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito).

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indicazione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

ART. 66-septiesdecies.

(Misure relative ai trasporti locali).

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

ART. 66-octiesdecies.
(Misure in materia di dissesto
idrogeologico).

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

ART. 66-noviesdecies.
(Gestione dei rifiuti).

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

ART. 66-vicies.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

ART. 66-vicies semel.
(Demanio regionale e riserve naturali).

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

ART. 66-.duovicies
(Piano di promozione per la produzione
di energia da fonti rinnovabili).

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

ART. 66 tervicies.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 66-bis al 66- vicies quater si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

ART. 66-vicies quater.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli dal 66-bis al 66- vicies quater, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ALLEGATO A
(Articolo 66-bis, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola

GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria

SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

ALLEGATO B
(Articolo 66-bis, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta – Lido
	Isola della laguna veneta – Murano
	Isola della laguna veneta – Pellestrina
	Isola della laguna veneta – Burano
	Isola della laguna veneta – Sant'Erasmo
	Isola della laguna veneta – Mazzorbo
	Isola della laguna veneta – Vignole
	Isola della laguna veneta – Torcello
	Isola della laguna veneta – San Giorgio
	Isola della laguna veneta – San Michele
	Isola della laguna veneta – San Clemente
	Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta – Marzobetto
	Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado – Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Mergo
TP	Isole dello Stagnone
Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo – Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda

CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta – San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromee – Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 24-bis

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021 per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente".

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, e successive modificazioni, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

1. 1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle parole: «*al 31 dicembre 2021*»;
- 2) le parole: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle parole: «*nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021*».

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Proroga FINTECNA per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 14-bis, dell'articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*»;

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.".

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma del maggio 2012).

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”.

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (versamento da parte delle Regioni dell'importo per oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui) - Sisma del maggio 2012)

1. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135."

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.".

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n.147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'art.1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge".

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Risorse per spese di funzionamento a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135."

A.S. 1586

EMENDAMENTO

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi per il sisma del maggio 2012)

1. Al comma 1-bis, dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

2. Al comma 1, dell'articolo 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: " , c), d)";

2) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42"".

EMENDAMENTO A.S. 1586

Art. 24

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - sisma del maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola «privata» è soppressa."

EMENDAMENTO A.S.1586

Art. 24

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002).

1. Per i comuni delle Regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è concesso un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato al completamento dei lavori di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati.
2. Al riparto delle somme di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti locali interessati, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ...

Copertura

EMENDAMENTO A.S.1586

Art. 24

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002).

1. Per i comuni delle Regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è predisposta una verifica dello stato dei lavori riguardo agli interventi di ricostruzione, di riparazione, di adeguamento sismico, nonché della ripresa delle attività economiche.
2. I sindaci dei Comuni interessati, con il sostegno delle strutture tecniche regionali, predispongono il piano di completamento degli interventi di cui al comma precedente.
3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2020, 2 milioni di euro per il 2021 e 2 milioni di euro per il 2022,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sisma del 31 Ottobre 2002 ha colpito numerosi comune in prossimità del confine tra Molise e Puglia. Ad oggi molti Comuni molisani e Pugliesi, non hanno completato i piani di ricostruzione, anche a causa delle difficoltà di procedere alla redazione dei piani di completamento delle opere di ricostruzione e adeguamento sismico degli edifici e delle attività economiche danneggiate e ciò a causa della carenza di personale tecnico nei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002.

Pertanto, al fine di individuare la giusta quantificazione degli importi occorrenti per il completamento della ricostruzione post sisma, è necessario procedere ad una ricognizione delle opere di ricostruzione a farsi per concludere il processo di ricostruzione e ristabilire definitivamente la normalità nei territori colpiti dal sisma.

EMENDAMENTO A.S. 1586

Articolo 39

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 39-bis.

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 e dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018).

1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2020. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2019.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2020.

6. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti

previsti dall'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni indicati allo stesso comma 6.

8. La sospensione di cui al comma 6 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

9. I soggetti indicati al comma 6 e 7 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 6, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 6:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 9.

12. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 6 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in milioni di euro per l'anno 2019 e in ... milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. **MODIFICARE COPERTURA**

NOTA ILLUSTRATIVA. Alla luce del perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio delle popolazioni della Sicilia orientale colpite dalle eccezionali precipitazioni del 18 ottobre 2018 e dall'evento sismico del 28 dicembre 2018, dovute al cronico ritardo nella

realizzazione degli interventi indispensabili al ripristino delle normali condizioni di vita, sono proposti con il presente emendamento, interventi volti a garantire un sostegno materiale alle popolazioni in difficoltà attraverso la proroga dello stato di emergenza, la conferma di alcune misure economiche compensative e la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari.